

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° febbraio 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione (UE) 2017/2209 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (18CE0286).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione (UE) 2017/2210 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (18CE0287).....</u>	Pag. 7
<u>Decisione (UE) 2017/2211 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (18CE0288).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (18CE0289).....</u>	Pag. 15
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (18CE0290).....</u>	Pag. 17
<u>Decisione (PESC) 2017/2214 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (18CE0291).....</u>	Pag. 20
<i>Publicati nel n. L 316 del 1° dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2215 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (18CE0292).....</u>	Pag. 22



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2216 della Commissione, del 1° dicembre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek» (STG) e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG) (18CE0293).....</u>	Pag. 42
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2217 della Commissione, del 1° dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE0294).....</u>	Pag. 44
<u>Decisione (UE) 2017/2218 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017, sul disarcico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio (18CE0295).....</u>	Pag. 46
<u>Risoluzione (UE) 2017/2219 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio (18CE0296).....</u>	Pag. 47
<u>Decisione di esecuzione (EU, Euratom) 2017/2220 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica della decisione 90/181/Euratom, CEE che autorizza l'Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2017) 7854] (18CE0297).....</u>	Pag. 50
<u>Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2221 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2017) 7856] (18CE0298).....</u>	Pag. 52
<u>Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2222 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica della decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2017) 7857] (18CE0299).....</u>	Pag. 54
<u>Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2223 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2017) 7860] (18CE0300).....</u>	Pag. 56
<u>Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2017/2224 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2017) 7861] (18CE0301).....</u>	Pag. 58
<i>Publicati nel n. L 318 del 2 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (18CE0302).....</u>	Pag. 60
<u>Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (18CE0303).....</u>	Pag. 79
<i>Publicati nel n. L 327 del 9 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2227 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Makói petrezselyemgyökér» (IGP) (18CE0304).....</u>	Pag. 142



<u>Regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (18CE0305).....</u>	<i>Pag.</i> 143
<u>Regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato (18CE0306).....</u>	<i>Pag.</i> 147
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0307).....</u>	<i>Pag.</i> 151
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2231 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione della 6-fitasi (18CE0308).....</u>	<i>Pag.</i> 169
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (18CE0309).....</u>	<i>Pag.</i> 171
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2233 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (18CE0310).....</u>	<i>Pag.</i> 219
<u>Decisione (PESC) 2017/2234 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (18CE0311).....</u>	<i>Pag.</i> 221
<i>Publicati nel n. L 319 del 5 dicembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2235 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva (18CE0312) ...</u>	<i>Pag.</i> 222
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (18CE0313).....</u>	<i>Pag.</i> 227
<u>Decisione (UE) 2017/2237 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (18CE0314).....</u>	<i>Pag.</i> 231
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0315).....</u>	<i>Pag.</i> 232
<u>Decisione (UE) 2017/2239 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2017/36) (18CE0316).....</u>	<i>Pag.</i> 239
<i>Publicati nel n. L 320 del 6 dicembre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (18CE0317).....</u>	<i>Pag.</i> 252



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0318)..... Pag. 278

Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (18CE0319)..... Pag. 280

*Pubblicati nel n. L 322 del 7 dicembre 2017*

## RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GUL 258 del 6 ottobre 2017) (18CE0320)..... Pag. 282

*Pubblicata nel n. L 319 del 5 dicembre 2017*

Rettifica della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. (GUL 178 dell'11 luglio 2017) (18CE0321)..... Pag. 283

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GUL 171 del 29 giugno 2016) (18CE0322)..... Pag. 284

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30 giugno 2016) (18CE0323)..... Pag. 285

*Pubblicate nel n. L 320 del 6 dicembre 2017*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUL 347 del 20 dicembre 2013) (18CE0324)..... Pag. 286

*Pubblicata nel n. L 327 del 9 dicembre 2017*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2017/2209 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti») con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.
- (4) La Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con l'Algeria su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.

<sup>1)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).



- (7) È opportuno firmare l'accordo.
- (8) Per consentire all'Algeria di partecipare a PRIMA fin dall'avvio dell'iniziativa, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*


L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS



**ACCORDO****di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo euromediterraneo»), entrato in vigore il 1° settembre 2005, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica <sup>(2)</sup>, entrato in vigore l'11 giugno 2013, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020») che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA;

CONSIDERANDO che l'Algeria ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e l'Algeria è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi dell'Algeria in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Oggetto e finalità**

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA»).

<sup>(1)</sup> GUL 265 del 10.10.2005, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GUL 99 del 5.4.2012, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUUE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).



*Articolo 2***Termini e condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA**

I termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

*Articolo 3***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, al territorio dell'Algeria.

*Articolo 4***Firma e applicazione provvisoria**

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

*Articolo 5***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

*Articolo 6***Denuncia**

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

*Articolo 7***Risoluzione delle controversie**

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 100 dell'accordo euromediterraneo si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.




Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнаесета година.  
 Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.  
 V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.  
 Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.  
 Geschehen zu Brüssel am sechszwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.  
 Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.  
 Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.  
 Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.  
 Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.  
 Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.  
 Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.  
 Priimta du tūkstančiai septynioliktą metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.  
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatedik év október havának huszonhatodik napján.  
 Magħmul fi Brussell, fis-sitta u ghoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.  
 Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.  
 Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.  
 Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.  
 Íntocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.  
 V Bruseli dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisíc sedemnášť.  
 V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.  
 Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.  
 Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundra sjutton.

حرر ببروكسل في 26 أكتوبر سنة 2017

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europejsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

عن الإتحاد الأوروبي




За Алжирската демократична народна република  
 Por la República Argelina Democrática y Popular  
 Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku  
 For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet  
 Für die Demokratische Volksrepublik Algerien  
 Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel  
 Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας  
 For the People's Democratic Republic of Algeria  
 Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire  
 Za Alžírsku Narodnu Demokratsu Republiku  
 Per la Repubblica algerina democratica e popolare  
 Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –  
 Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu  
 Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről  
 Ghar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija  
 Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije  
 W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej  
 Pela República Argelina Democrática e Popular  
 Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară  
 Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku  
 Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo  
 Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta  
 För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

طاحبا

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

18CE0286



**DECISIONE (UE) 2017/2210 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 settembre 2017**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti») con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.
- (4) La Repubblica araba d'Egitto («Egitto») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Egitto diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con l'Egitto su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.
- (7) È opportuno firmare l'accordo.
- (8) Per consentire che l'Egitto partecipi a PRIMA fin dall'avvio dell'iniziativa, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma a nome dell'Unione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).



Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data in cui l'Unione riceve la notifica da parte dell'Egitto del completamento delle sue procedure interne per l'approvazione dell'accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS



**ACCORDO****di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in seguito denominata «Egitto»,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo euromediterraneo»), entrato in vigore il 1° giugno 2004, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto <sup>(2)</sup>, entrato in vigore il 27 febbraio 2008, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione delle parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020») che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, l'Egitto diventa Stato partecipante al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA;

CONSIDERANDO che l'Egitto ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e l'Egitto è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi dell'Egitto in qualità di Stato partecipante a PRIMA;

CONSIDERANDO che una piena cooperazione e un pieno coordinamento tra le autorità competenti di entrambe le parti sono essenziali per l'attuazione del presente accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


**Articolo 1****Finalità**

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA).

<sup>(1)</sup> GUL 304 del 30.9.2004, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GUL 182 del 13.7.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUL 185 del 18.7.2017, pag. 1).



*Articolo 2***Termini e condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA**

I termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

*Articolo 3***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, al territorio dell'Egitto.

*Articolo 4***Applicazione provvisoria, entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. In seguito alla firma e in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti lo applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data in cui l'Unione riceve la notifica dell'espletamento, da parte dell'Egitto, delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 5.

*Articolo 5***Denuncia**

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.


La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

*Articolo 6***Risoluzione delle controversie**

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 82 dell'accordo euromediterraneo si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.



Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.  
 Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.  
 V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.  
 Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.  
 Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.  
 Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.  
 Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.  
 Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.  
 Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.  
 Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.  
 Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.  
 Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.  
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.  
 Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u ghoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.  
 Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.  
 Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.  
 Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.  
 Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.  
 V Bruseli dvadsiateho siedmeho oktobra dvetisícisedemnást.  
 V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.  
 Tehty Brysselissä kahdentenaikymmentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.  
 Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.


حرر ببروكسل في 27 أكتوبر سنة 2017

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europejsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

*Clyde Kell*

*Mano Anstretun*

عن الجماعة الأوروبية




За Арабска република Египет  
Por la República Árabe de Egipto  
Za Egyptskou arabskou republiku  
For Den Arabiske Republik Egypten  
Für die Arabische Republik Ägypten  
Egiptuse Araabia Vabariigi nimel  
Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου  
For the Arab Republic of Egypt  
Pour la République arabe d'Égypte  
Za Arapsku Republiku Egipat  
Per la Repubblica araba d'Egitto  
Ēġiptes Arābu Republikas vārdā –  
Egipto Arabu Respublikos vardu  
Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről  
Ghar-Repubblika Gharbija tal-Eġittu  
Voor de Arabische Republiek Egypte  
W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu  
Pela República Árabe do Egipto  
Pentru Republica Arabă Egipt  
Za Egyptskú arabskú republiku  
Za Arabsko republiko Egipt  
Egyptin arabitasavallan puolesta  
För Arabrepubliken Egypten

عن جمهورية مصر العربية

عن جمهورية مصر العربية

18CE0287



**DECISIONE (UE) 2017/2211 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 settembre 2017**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA»), avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti») con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.
- (4) Il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con la Giordania su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.
- (7) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS

**18CE0288**



**REGOLAMENTO (UE) 2017/2212 DEL CONSIGLIO****del 30 novembre 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2214 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 30 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2214 per consentire determinate operazioni relative all'idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, che è compresa nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, necessaria per il volo del modulo vettore ExoMars e per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020.
- (3) Le modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis bis. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:

- a) i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o
- b) il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.»

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).



2. Il paragrafo 2 *ter* è sostituito dal seguente:

«2 *ter*. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 *bis* e 2 *bis bis* è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

18CE0289



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2213 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento (CE) n. 925/2009 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Cina. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 <sup>(3)</sup> la Commissione ha prorogato le misure il 17 dicembre 2015 per altri cinque anni unicamente per le esportazioni dalla Cina e ha chiuso il procedimento che prevedeva misure nei confronti del Brasile.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione <sup>(4)</sup> (di seguito «il regolamento») il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.
- (3) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento estende i dazi antidumping applicabili a determinati fogli di alluminio leggermente modificati facendo riferimento al regolamento (CE) n. 925/2009. Tuttavia, dato che le misure per l'Armenia e il Brasile non sono più in vigore, il riferimento corretto avrebbe dovuto essere la base giuridica per le misure in vigore solo per la Cina, vale a dire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione. È pertanto opportuno modificare retroattivamente l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento con un riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione e non al regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio.
- (4) Al fine di limitare il rischio di elusione, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che l'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 dello stesso articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida. Tale fattura commerciale deve essere conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento.
- (5) Sin dall'entrata in vigore del regolamento, detta fattura commerciale che causato difficoltà con i servizi doganali nazionali, dato che può essere emessa solo dal fabbricante. L'inchiesta effettuata al riguardo ha rivelato tuttavia che i produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento esportano di norma tramite operatori commerciali indipendenti. Essi non possono quindi rispettare questa prescrizione senza una notevole perturbazione delle loro pratiche commerciali. Se dovessero soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, questi operatori commerciali sarebbero infatti costretti a cambiare i propri canali di vendita e a vendere i prodotti direttamente nell'Unione, poiché mantenendo gli attuali canali di vendita, cioè vendendo tramite operatori commerciali indipendenti, sarebbero soggetti all'aliquota del dazio antidumping imposta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione.
- (6) I produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sono produttori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione (*aluminium converter foil*). Tali fogli di alluminio hanno caratteristiche tecniche diverse, canali di distribuzione diversi e un uso finale diverso dal prodotto oggetto del regolamento. Essi non sono in concorrenza con il prodotto in questione e non erano destinati a essere inclusi nella definizione del prodotto, ma non hanno potuto esservi esclusi per i motivi spiegati ai considerando da 60 a 72 del regolamento. Inoltre detti

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GUL 262 del 6.10.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 332 del 18.12.2015, pag. 63).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GUL 40 del 17.2.2017, pag. 51).



produttori esportatori erano stati verificati sul posto, come spiegato al considerando 80 del regolamento, ed era stato accertato che in passato non avevano fabbricato il prodotto in questione. La Commissione ritiene pertanto che il rischio che tali produttori esportatori cerchino di eludere le misure in futuro sia limitato.

- (7) La Commissione è giunta alla conclusione che sarebbe indebitamente oneroso esigere che le società esentate, elencate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, cambino le loro abituali operazioni commerciali ed inizino a vendere direttamente nell'Unione. In considerazione di ciò, è opportuno sopprimere dal regolamento tale prescrizione. I produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento non saranno pertanto obbligati a emettere detta fattura commerciale.
- (8) In ogni caso la soppressione di questa prescrizione non dovrebbe impedire alle autorità doganali di eseguire controlli supplementari riguardo alla spedizione in questione, in linea con il tipo di rischio connesso all'importazione in oggetto, fino a quando non si siano accertati che il fabbricante dichiarato sui documenti è corretto.
- (9) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori economici, è inoltre opportuno che tali modifiche si applichino con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò è in linea con la giurisprudenza esistente degli organi giurisdizionali europei, visto che la modifica è stata apportata entro un congruo termine, in modo da non creare un legittimo affidamento per gli operatori economici interessati. In ogni caso le attività commerciali degli operatori economici che esportano nell'Unione non saranno indebitamente perturbate, dato che la soppressione di questa prescrizione crea certezza giuridica ai fini dell'importazione nell'Unione sia per i produttori esportatori cinesi sia per gli importatori nell'Unione <sup>(1)</sup>.
- (10) Il 7 agosto 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali riteneva necessaria la presente modifica e le ha invitate a formulare osservazioni.
- (11) Il richiedente che ha presentato la richiesta di estensione dei dazi ha contestato la proposta della Commissione volta a sopprimere la prescrizione di presentare una fattura commerciale rilasciata dal fabbricante. Ha sostenuto in particolare che sopprimendo tale prescrizione, la Commissione avrebbe creato un rischio di ulteriore elusione e quindi ulteriori incertezze per l'industria di fogli di alluminio dell'Unione.
- (12) Come spiegato al considerando 8, la soppressione di tale prescrizione non impedirebbe alle autorità doganali di eseguire controlli supplementari per verificare se il fabbricante dichiarato sui documenti sia corretto. Anzi, essa incoraggerebbe le autorità doganali a svolgere controlli supplementari in caso di dubbi sul fatto che le partite in questione provengano effettivamente da società esentate. I produttori esportatori esentati, inoltre, non erano coinvolti in pratiche di elusione in passato, non producono il prodotto in questione e gli acquirenti dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione sono diversi da quelli che acquistano il prodotto in questione. La Commissione ha quindi concluso che la soppressione della prescrizione di presentare detta fattura commerciale non crei ulteriori rischi di elusione e ha respinto l'argomentazione.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base (UE) 2016/1036.
- (14) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/271 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società", istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:

— fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 30) o

<sup>(1)</sup> Cause riunite C-7/56 e C-3/57 - C-7/57, Algera e a. contro Assemblea comune, ECLI:EU:C:1957:7, pagina 39.



- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 40) o
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 50) o
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80)».

2) l'articolo 1, paragrafo 3, è soppresso.


#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE0290**



## DECISIONE (PESC) 2017/2214 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

**che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il Consiglio ritiene che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/512/PESC non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea.
- (3) Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 <sup>(2)</sup>. Tale decisione ha introdotto deroghe a talune operazioni riguardanti specifici dispositivi pirotecnici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o necessari per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o necessari per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro.
- (4) Il Consiglio ritiene che debbano essere consentite determinate operazioni relative all'idrazina di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea necessaria per il modulo di trasporto ExoMars e per il modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020,
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione 2014/512/CE è così modificato:

1) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:

- a) il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione;
- b) il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.».

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 42).

<sup>(3)</sup> Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1).



2) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis.»

3) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le operazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»


#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
K. SIMSON

18CE0291



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2215 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento di tale elenco. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi e organizzazioni internazionali. Sulla base di tali informazioni l'elenco dovrebbe essere aggiornato.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della loro supervisione regolamentare, riguardo ai fatti e alle considerazioni essenziali che costituirebbero la base per la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio <sup>(3)</sup> (il «comitato per la sicurezza aerea»).
- (5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>, con le autorità competenti e i vettori aerei di Guinea equatoriale, Nepal, Nigeria, Saint Vincent e Grenadine,

<sup>(1)</sup> GUL 344 del 27.12.2005, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 8).



Thailandia, Ucraina e Venezuela. Essa ha fornito inoltre al comitato per la sicurezza aerea informazioni riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Afghanistan, Bolivia, India, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Libia, Moldova, Mozambico e Zambia e alle consultazioni tecniche con la Russia.

- (6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati delle analisi delle relazioni di audit effettuate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») nel quadro del suo *Universal Safety Oversight Audit Programme* (programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza). In tale contesto gli Stati membri sono stati invitati a dare la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati da paesi terzi nei cui confronti l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza o per i quali l'AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa consentirà di ottenere ulteriori informazioni sulle prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in tali paesi terzi.
- (7) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (8) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da misure o controllo a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Essa ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità per l'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali dell'aviazione civile applicabili. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN (*Safety Collaborative Assistance Network*) dell'ICAO, sull'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dai suoi Stati membri per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme SAFA e ha fornito le attuali statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a un divieto operativo.


#### **Vettori aerei dell'Unione**

- (10) In seguito all'analisi, effettuata dall'AESA, delle informazioni risultanti da ispezioni di rampa degli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e da ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinate misure esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea.
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito di essere pronti a intervenire secondo necessità, qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.


#### **Vettori aerei della Guinea equatoriale**

- (12) Il 7 giugno 2017 alcuni rappresentanti della Commissione e dell'AESA hanno incontrato i rappresentanti della Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial («AAGE»). Obiettivo di tale riunione era proseguire le consultazioni dall'ultima riunione avvenuta nel 2013. L'AAGE ha informato la Commissione e l'AESA in merito alle azioni adottate per migliorare la conformità ai requisiti previsti dall'ICAO per un sistema di sorveglianza della sicurezza e ha altresì evidenziato gli sforzi compiuti a livello politico per l'attuazione delle riforme.
- (13) Nel corso della riunione del 7 giugno 2017 l'AAGE ha riconosciuto che i vettori aerei della Guinea equatoriale non erano stati certificati in passato conformemente ai requisiti dell'ICAO. Per tale motivo l'AAGE ha revocato i certificati di vari vettori aerei certificati nel paese e ha avviato la nuova procedura di certificazione in cinque fasi per i restanti vettori aerei. L'AAGE ha inoltre fornito informazioni sulla pianificazione e assunzione del personale, sul registro degli aeromobili, sul programma di ricertificazione dei vettori aerei e sul programma di sorveglianza della sicurezza.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).




- (14) Come rilevato nell'ambito dell'audit dell'ICAO del febbraio 2017, l'AAGE ha raggiunto un tasso di attuazione effettiva delle norme internazionali di sicurezza aerea del 62,5 %, rispetto al 10 % circa del passato.
- (15) Dal 16 al 20 ottobre 2017 l'Unione ha condotto nella Guinea equatoriale una visita di valutazione in loco, cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. Nel corso di tale visita è stato valutato il lavoro dell'AAGE, verificato mediante visite ai due vettori aerei attivi certificati nella Guinea equatoriale. Si è constatato che la struttura organizzativa dell'AAGE, un'autorità indipendente e autonoma per l'aviazione civile che è stata istituita di recente e che ha iniziato le sue attività di sorveglianza della sicurezza nel 2012, è appropriata per il livello delle attività di trasporto aereo nella Guinea equatoriale. È stato anche riscontrato che l'AAGE abbraccia tutti i settori dell'aviazione civile e dispone di un bilancio e risorse propri. È emerso tuttavia che all'AAGE servono ispettori adeguatamente qualificati, in particolare nel settore delle operazioni di volo e anche per quanto riguarda il trasporto aereo commerciale, affinché possa effettuare in modo corretto ed efficace la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati nel paese.
- (16) La visita ha mostrato che nella Guinea equatoriale è stato istituito un sistema normativo completo. L'AAGE sta lavorando sugli aggiornamenti della normativa affinché continui a mantenersi conforme ai recenti sviluppi delle norme internazionali di sicurezza aerea. L'autorità si basa tuttavia in larga misura sui certificati, sulle licenze e sulle autorizzazioni rilasciati da altre autorità e organizzazioni, senza effettuare una propria verifica, che è invece una componente essenziale dei compiti di sorveglianza della sicurezza ad essa spettanti. Questo processo di verifica dovrebbe pertanto essere incluso nelle procedure dell'AAGE ed essere attuato in modo corretto.
- (17) Nel corso della visita l'AAGE ha evidenziato che attualmente sono solo due i vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale: *CEIBA Intercontinental* e *Cronos Airlines*. I certificati di operatore aereo dei vettori aerei *Punto Azul* e *Tango Airways* sono stati revocati.
- (18) Durante la visita a *CEIBA Intercontinental*, nell'ambito della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, è stato osservato che il vettore opera ancora in base a un vecchio certificato di operatore aereo e ha raggiunto solo la seconda fase dell'attuale procedura di certificazione degli operatori aerei in cinque fasi. *Ceiba Intercontinental* sta attualmente registrando vari cambiamenti, il che comporta la mancanza di aggiornamenti e approvazioni di manuali essenziali sulle operazioni di volo e sulla manutenzione come pure di altri documenti. Inoltre questi manuali e questi documenti non sono ancora stati adattati alle operazioni e agli aeromobili del vettore aereo. Il suo sistema di gestione della sicurezza è in corso di sviluppo e il vettore aereo deve ancora integrare un'appropriata analisi dei rischi. Pur essendo state elaborate e adottate, le sue politiche in materia di sicurezza non sono state ancora chiaramente e ampiamente comunicate all'interno dell'organizzazione e anche il suo sistema di qualità deve essere ulteriormente sviluppato.
- (19) La visita a *Cronos Airlines* ha dimostrato che il vettore aereo conosce la normativa applicabile nella Guinea equatoriale e si sta adoperando per attuare le norme del settore dell'aviazione. Ha superato l'attuale procedura di certificazione degli operatori aerei in cinque fasi e il suo certificato di operatore aereo è stato rinnovato nel gennaio 2017. È stato però osservato che diversi manuali non sono stati adattati alle sue effettive operazioni e che il suo sistema di qualità non è pienamente sviluppato. È inoltre emerso che il sistema di gestione della sicurezza di *Cronos Airlines* è ancora in corso di sviluppo e si trova attualmente nella fase due delle quattro fasi di attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza. Sono state elaborate e adottate politiche in materia di sicurezza, che sono state inoltre chiaramente e ampiamente comunicate all'interno dell'organizzazione. Il vettore aereo ha aderito su base volontaria a un programma di monitoraggio dei dati di volo per i suoi aeromobili.
- (20) Il 14 novembre 2017 l'AAGE, *CEIBA Intercontinental* e *Cronos Airlines* sono stati ascoltati dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005. Nel corso di tale audizione il rappresentante del governo della Guinea equatoriale ha espresso il forte impegno assunto dal governo al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza del trasporto aereo nel paese e garantire così una buona connettività a livello nazionale e regionale. Durante l'audizione l'AAGE ha fornito informazioni sulle azioni correttive adottate per rispondere alle osservazioni formulate nel corso della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione. L'autorità ritiene che l'attuazione di tali azioni correttive richiederà un anno.
- (21) Dalle informazioni fornite nel corso dell'audizione da *CEIBA Intercontinental* in merito al piano d'azione correttivo per trovare una soluzione alle osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione è emerso che il vettore aereo non ha svolto un'analisi delle cause profonde, ma ha solo messo in atto azioni correttive immediate, senza adottare misure preventive a lungo termine.



- (22) Per quanto riguarda *Cronos Airlines*, nel corso dell'audizione il vettore ha fornito informazioni in merito alle azioni correttive intraprese per rispondere alle osservazioni formulate nel corso della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, precisando di avere effettuato un'analisi delle cause profonde e di avere adottato azioni correttive immediate come pure azioni volte a impedire il ripetersi dei problemi rilevati.
- (23) In base a tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione e le informazioni fornite durante l'audizione del 14 novembre 2017, si ritiene che, sebbene l'AAGE vi) abbia apportato notevoli miglioramenti, il sistema di sorveglianza della sicurezza aerea nella Guinea equatoriale continui a presentare gravi carenze. Si ritiene che l'AAGE non abbia ancora la capacità di adempiere pienamente alle proprie responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale. Ciò è dimostrato dal fatto che i vettori aerei sono certificati e la sorveglianza della sicurezza è realizzata senza ispettori adeguatamente qualificati come prescritto nonché dal fatto che alcune delle osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione non erano state rilevate dall'AAGE stessa nelle sue attività di certificazione e di sorveglianza. Al momento non esistono quindi elementi di prova sufficienti a giustificare una decisione di annullamento o modifica del divieto operativo per tutti i vettori aerei certificati nella Guinea equatoriale. *Punto Azul* e *Tango Airways* dovrebbero tuttavia essere cancellati dall'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo dato che i loro certificati di operatore aereo sono stati revocati.
- (24) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di cancellare i vettori aerei *Punto Azul* e *Tango Airways* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

#### Vettori aerei del Nepal


- (25) Il 5 marzo 2017 l'autorità per l'aviazione civile del Nepal («CAAN») ha scritto una lettera alla Commissione, fornendo informazioni sulla situazione attuale del sistema di sorveglianza della sicurezza in Nepal. Dopo la ricertificazione nel 2015 di tutti i vettori aerei del Nepal, la CAAN ha ripetuto l'esercizio nel 2016 con l'assistenza dell'ICAO al fine di rinnovare ancora una volta i certificati di operatore aereo.
- (26) Il 13 marzo 2017 a Kathmandu, in Nepal, il ministero degli Affari esteri del paese ha presentato alla delegazione dell'Unione documenti aggiuntivi illustranti i progressi compiuti e contenenti un estratto della relazione relativa alla missione in Nepal del gruppo di azione congiunta (*Combined Action Team*) dell'ICAO. Quest'ultimo formulava una serie di osservazioni sulle operazioni e sull'aeronavigabilità, che riprendevano le osservazioni espresse in occasione di visite precedenti, tra cui la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione nel febbraio 2014 e una missione di assistenza tecnica dell'Unione nell'ottobre 2015. Alla luce di tali informazioni, il 4 luglio 2017 la Commissione ha chiesto alla CAAN informazioni supplementari.
- (27) Dal 4 all'11 luglio 2017 l'ICAO ha effettuato una missione coordinata di convalida in Nepal. Sulla base dei risultati di tale missione, il 27 luglio 2017 l'ICAO ha annunciato che le autorità competenti del Nepal avevano superato la criticità significativa in materia di sicurezza concernente la certificazione dei vettori aerei.
- (28) Il 3 agosto 2017 la CAAN ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione, tra cui informazioni sui titolari dei certificati di operatore aereo, i risultati delle attività di sorveglianza della sicurezza, gli aeromobili immatricolati in Nepal, gli incidenti e gli inconvenienti gravi, le azioni di esecuzione, l'organizzazione, la normativa e le attività di assistenza tecnica in Nepal. L'autorità non ha però dato alcun seguito alle raccomandazioni contenute nella relazioni di indagine sugli incidenti pubblicate.
- (29) Il 7 novembre 2017 la CAAN ha presentato la relazione finale della missione coordinata di convalida dell'ICAO, svoltasi dal 4 all'11 luglio 2017, in cui si indica un aumento del tasso di attuazione effettiva delle norme internazionali di sicurezza aerea al 66 %. La relazione evidenzia però anche la necessità di ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il personale tecnico qualificato e la soluzione delle criticità in materia di sicurezza. L'ICAO non ha riesaminato l'ambito relativo al rilascio delle licenze dell'equipaggio, che aveva invece sollevato preoccupazione dopo la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione nel febbraio 2014.



- (30) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che, sebbene la CAAN abbia compiuto alcuni progressi nell'attuazione delle norme internazionali di sicurezza aerea, il sistema di sorveglianza della sicurezza aerea del Nepal sia ancora insufficiente, come testimoniato anche dal fatto che dopo gli incidenti, anche mortali, avvenuti negli ultimi anni non sono stati attuati interventi efficaci per evitare il loro ripetersi.
- (31) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Nepal.

#### **Vettori aerei della Nigeria**

- (32) La Commissione, con il sostegno dell'AESA, continua a monitorare da vicino le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Nigeria. Nelle lettere del 15 maggio e del 20 giugno 2017 la Commissione ha sottolineato che l'autorità per l'aviazione civile della Nigeria («NCAA») deve seguire attentamente le domande presentate dai vettori aerei certificati in Nigeria per ottenere l'autorizzazione come operatore di un paese terzo («TCO») da parte dell'AESA.
- (33) Con lettera del 30 maggio 2017 la NCAA ha informato la Commissione della propria intenzione di procedere a un audit approfondito delle operazioni del vettore aereo *Med-View Airline*, registrato in Nigeria, nonché delle azioni da essa adottate in relazione ad altri vettori aerei della Nigeria.
- (34) Con lettera del 10 ottobre 2017 la Commissione ha sottolineato che, alla luce delle prescrizioni applicabili e della crescita prevista del trasporto aereo in Nigeria, tali attività risultano insufficienti e ha informato la NCAA dell'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (35) Il 30 ottobre 2017 alcuni rappresentanti della Commissione e dell'AESA hanno incontrato alti rappresentanti della NCAA per una riunione di consultazione tecnica. Scopo della riunione era dare alla NCAA la possibilità di spiegare le misure preventive e correttive da essa adottate nei confronti di *Med-View Airline* e degli altri vettori aerei certificati in Nigeria. La presentazione della NCAA nel corso di tale riunione è stata accompagnata da elementi di prova attestanti un certo miglioramento della sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei di cui le autorità nigeriane sono responsabili in base alla normativa internazionale applicabile.
- (36) Nel corso della riunione la NCAA ha informato la Commissione e l'AESA in merito alle azioni adottate per migliorare la conformità ai requisiti previsti dall'ICAO per un sistema di sorveglianza della sicurezza. L'autorità ha inoltre fornito informazioni relative all'audit condotto su *Med-View Airline* e su altri vettori aerei registrati in Nigeria, vale a dire *Arik Air*, *Air Peace* e *Kabo Air*, e informazioni sul numero dei suoi dipendenti, sulla formazione e sulle qualifiche dei suoi ispettori e sul suo programma di sorveglianza della sicurezza. La NCAA ha istituito e applica un programma di sorveglianza delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità al fine di garantire costantemente la conformità alla normativa. La Nigeria sta attuando il suo programma nazionale di sicurezza e prevede di raggiungere la piena attuazione entro la fine del 2018.
- (37) Le informazioni attualmente disponibili, tra cui quelle fornite dalla NCAA nella riunione del 30 ottobre 2017, indicano che il sistema di sorveglianza della sicurezza in Nigeria è in fase di miglioramento. È evidente che tali miglioramenti restano di fondamentale importanza, soprattutto per quanto riguarda la necessità che la NCAA sia a conoscenza delle attività programmate dei vettori aerei sotto la sua supervisione, come pure la reale ed effettiva attuazione del suo programma di sorveglianza della sicurezza, compresa la gestione dei rilievi. Il 1º novembre 2017 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni al riguardo. La Commissione ha inoltre invitato la NCAA a scoraggiare gli operatori aerei della Nigeria dal presentare all'AESA domande di autorizzazione TCO fino a quando non avrà l'assoluta certezza che gli operatori in questione rispettano le norme internazionali di sicurezza aerea applicabili.
- (38) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Nigeria.
- (39) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza aerea, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.




**Vettori aerei della Russia**

- (40) La Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri continuano a seguire da vicino le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell'Unione, anche mediante l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa da effettuare su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (41) Il 20 ottobre 2017 alcuni rappresentanti della Commissione e dell'AESA hanno incontrato i rappresentanti dell'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA»). Scopo della riunione era rivedere le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni delle ispezioni di rampa per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2016 e il 5 ottobre 2017 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza della FATA potrebbero essere rafforzate.
- (42) Durante la riunione la Commissione ha esaminato più in dettaglio i risultati delle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma SAFA su quattro vettori aerei certificati in Russia. Sebbene non siano state rilevate criticità in materia di sicurezza, la FATA ha informato la Commissione in merito alle attività di sorveglianza della sicurezza svolte su tali vettori aerei.
- (43) In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nella riunione di consultazione tecnica del 20 ottobre 2017, si ritiene che non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della FATA di rimediare alle carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia. Per questi motivi la Commissione ha concluso che non era necessaria un'audizione delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati in Russia dinanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea.
- (44) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per inserire i vettori aerei della Russia.
- (45) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei russi alle norme internazionali di sicurezza aerea, mediante l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (46) Qualora tali ispezioni dovessero indicare l'esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità ai pertinenti standard di sicurezza, la Commissione può vedersi costretta ad adottare misure nei confronti dei vettori aerei della Russia in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

**Vettori aerei di Saint Vincent e Grenadine**

- (47) Il 2 febbraio 2017 il vettore aereo *Mustique Airways*, certificato a Saint Vincent e Grenadine, ha presentato all'AESA una nuova domanda di autorizzazione TCO. Questa nuova domanda faceva seguito a una domanda di autorizzazione TCO precedente che era stata respinta dall'AESA per motivi di sicurezza. L'AESA ha valutato la nuova domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (48) I piani d'azione correttivi per porre rimedio ai rilievi dell'AESA riguardo alla domanda di autorizzazione TCO di *Mustique Airways* sono stati ritenuti accettabili dall'Agenzia, che ha deciso di proseguire la valutazione della domanda fino alla chiusura di tutti i rilievi. L'11 settembre 2017 l'AESA ha informato la Commissione della chiusura dell'ultimo rilievo e di poter quindi rilasciare l'autorizzazione qualora il vettore aereo fosse cancellato dall'elenco per la sicurezza aerea.
- (49) Alla luce di tali informazioni la Commissione ha invitato *Mustique Airways* a un'audizione per permettere al vettore di presentare le azioni correttive messe in atto e di fornire informazioni sulle misure adottate per evitare il riemergere delle carenze in materia di sicurezza individuate dall'AESA durante la valutazione per l'autorizzazione TCO. Il 14 novembre 2017 *Mustique Airways* ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea tali azioni correttive. Esse comportano modifiche significative a livello di organizzazione e attuazione di un sistema di gestione della sicurezza, coadiuvato da un nuovo strumento basato sul web e da una nuova politica in materia di sicurezza, con l'obiettivo per *Mustique Airways* di affrontare le cause profonde delle carenze e impedirne la ricomparsa.


<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 133 del 6.5.2014, pag. 12).



- (50) Nel corso dell'audizione *Mustique Airways* ha inoltre fornito informazioni su una serie di misure adottate per introdurre una cultura della sicurezza aerea al suo interno. Tali misure includono riunioni periodiche sulla sicurezza a livello sia di dirigenza sia di personale per permettere a *Mustique Airways* di accrescere il livello di consapevolezza del proprio personale in materia e di migliorare il tasso di segnalazione degli eventi concernenti la sicurezza.
- (51) In base a tutte le informazioni attualmente disponibili, tra cui la valutazione effettuata dall'AESA e le informazioni fornite durante l'audizione, si è concluso che *Mustique Airways* ha risolto le carenze in materia di sicurezza rilevate ed è in grado di affrontare quelle che potrebbero verificarsi.
- (52) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare il vettore aereo *Mustique Airways* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (53) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità ai pertinenti standard di sicurezza mediante l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati a Saint Vincent e Grenadine in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (54) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza aerea, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei della Thailandia**

- (55) Dal 20 al 27 settembre 2017 l'ICAO ha effettuato una missione coordinata di convalida in Thailandia allo scopo di riesaminare le domande del protocollo in base alle quali era stata stabilita l'esistenza di una criticità significativa in materia di sicurezza in Thailandia. Le azioni correttive adottate dall'autorità per l'aviazione civile della Thailandia («CAAT») sono state ritenute sufficienti per porre rimedio alla criticità significativa in materia di sicurezza e il tasso di attuazione effettiva delle norme internazionali di sicurezza aerea è salito al 41 % circa. Si continua però a lavorare per aumentare ulteriormente il tasso di attuazione effettiva e la CAAT attende una missione coordinata di convalida dell'ICAO nel 2018, che riguarderà tutti gli ambiti del sistema di sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile.
- (56) La CAAT è stata invitata a un'audizione, tenutasi il 13 novembre 2017, per fornire alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea un aggiornamento sulle azioni correttive intraprese per migliorare la situazione della sicurezza aerea in Thailandia.
- (57) Nel corso dell'audizione la CAAT ha fornito informazioni sulle dimensioni e sulle attività dell'industria dell'aviazione civile in Thailandia e i risultati della missione coordinata di convalida dell'ICAO, compreso il fatto che la criticità significativa in materia di sicurezza era stata risolta. La CAAT ha inoltre riferito in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano di sostenibilità, che comprende lavori su un piano strategico per il prossimo futuro, all'aggiornamento della legislazione e delle normative, all'organizzazione e al personale dell'autorità, al finanziamento delle sue attività e ai sistemi informatici che verranno utilizzati a sostegno delle sue attività. Ha inoltre fornito informazioni sulle sue attività di supervisione dei vettori aerei certificati in Thailandia. La Commissione ha incoraggiato la CAAT a proseguire i suoi sforzi per garantire la sostenibilità dei miglioramenti della sicurezza aerea in Thailandia.
- (58) Le informazioni disponibili indicano che il sistema di sorveglianza della sicurezza in Thailandia è migliorato. In particolare la CAAT ha fornito elementi di prova dei progressi compiuti nell'ultimo anno. Le informazioni attualmente disponibili riguardo ai vettori aerei certificati in Thailandia non giustificano la decisione di istituire un divieto operativo o restrizioni operative nei confronti di tali vettori.
- (59) Al fine di monitorare attentamente la situazione, le consultazioni con le autorità della Thailandia dovranno continuare in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (60) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Thailandia.
- (61) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità ai pertinenti standard di sicurezza mediante l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati in Thailandia in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.



- (62) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza aerea, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### Vettori aerei dell'Ucraina


- (63) Il 19 aprile 2017 il vettore aereo *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»*, certificato in Ucraina, ha presentato all'AESA una nuova domanda di autorizzazione TCO. Dopo il rigetto per motivi di sicurezza da parte dell'AESA della sua prima domanda di autorizzazione TCO, quest'ultima ha valutato la nuova domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014.
- (64) In tale contesto l'AESA ha condotto, dal 28 al 29 giugno 2017, un audit in loco nella sede di *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»*. Sebbene l'audit abbia consentito di chiudere tutti i rilievi fatti durante la valutazione della prima domanda, sono stati formulati cinque nuovi rilievi, soprattutto per quanto riguarda l'aeronavigabilità. *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* ha poi presentato all'AESA un piano d'azione correttivo per rispondere a tali rilievi, sulla base del quale il 4 ottobre 2017 sono stati chiusi tutti i rilievi, con piena soddisfazione dell'AESA. L'AESA ne ha informato la Commissione, dichiarando di poter quindi rilasciare l'autorizzazione qualora il vettore aereo fosse cancellato dall'elenco per la sicurezza aerea.
- (65) Su tale base la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno invitato *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* ad un'audizione, tenutasi il 13 novembre 2017. Nel corso di tale audizione il vettore aereo ha fornito informazioni dettagliate sull'attuazione del piano d'azione correttivo elaborato in risposta ai rilievi formulati dall'AESA durante l'audit in loco del giugno 2017. Ha inoltre spiegato che la sua organizzazione e le sue procedure hanno subito modifiche sostanziali intese a rafforzare la sua capacità di rispettare le norme internazionali di sicurezza aerea. Al fine di garantire la sostenibilità di tali misure e di consentire un controllo efficace delle sue attività, *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* ha anche ristrutturato il suo sistema interno di qualità.
- (66) In base a tutte le informazioni attualmente disponibili, tra cui la valutazione effettuata dall'AESA e le informazioni fornite durante l'audizione, si è concluso che *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* ha risolto le carenze in materia di sicurezza rilevate ed è in grado di affrontare quelle che potrebbero verificarsi.
- (67) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare il vettore aereo *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (68) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità ai pertinenti standard di sicurezza mediante l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati in Ucraina in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (69) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza aerea, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### Vettori aerei del Venezuela

- (70) Il 6 marzo 2017 il vettore aereo *Avior Airlines*, certificato in Venezuela, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014.
- (71) Nell'effettuare la valutazione di sicurezza TCO di *Avior Airlines*, l'AESA ha espresso preoccupazione riguardo all'incapacità di tale vettore aereo di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Avior Airlines* e che tale vettore aereo non era conforme alle prescrizioni applicabili del regolamento (UE) n. 452/2014. Il 4 ottobre 2017 l'AESA ha pertanto respinto per motivi di sicurezza la domanda di autorizzazione TCO presentata da *Avior Airlines*.



- (72) Il 10 ottobre 2017 la Commissione ha chiesto all'autorità per l'aviazione civile del Venezuela («INAC») di fornire informazioni in merito alle misure da essa adottate in seguito al rigetto da parte dell'AESA della domanda di autorizzazione TCO presentata da *Avior Airlines*. Tale lettera ha aperto consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare dei vettori aerei certificati in Venezuela conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. Dal momento che le criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA nella valutazione di sicurezza TCO di *Avior Airlines* non erano state risolte, è stata data all'INAC e a *Avior Airlines* la possibilità di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (73) Il 13 novembre 2017 l'INAC ha fornito alla Commissione informazioni sulle attività di supervisione realizzate nei confronti dei vettori aerei certificati in Venezuela nel corso degli ultimi anni, nonché una descrizione di quelle condotte nei riguardi di *Avior Airlines*.
- (74) Nel corso dell'audizione del 14 novembre 2017 l'INAC ha fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea informazioni sulla sua struttura, sulle sue funzioni, competenze e risorse, sul numero di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione, sull'attuazione effettiva delle norme internazionali di sicurezza aerea, sullo status nell'ambito del programma di valutazione della sicurezza aerea internazionale dell'FAA e sul numero e sul tipo di organizzazioni sotto la sua supervisione. L'autorità ha anche illustrato il proprio processo di supervisione e ha fornito i risultati delle attività di sorveglianza della sicurezza realizzate nei confronti di *Avior Airlines* negli ultimi anni. L'INAC ha comunicato di aver aumentato il numero di ispezioni del vettore aereo dal momento che quest'ultimo ha ampliato la sua flotta. Ciò ha portato all'identificazione di numerose carenze in materia di sicurezza presso *Avior Airlines*, in particolare per quanto riguarda la formazione del personale, la gestione delle modifiche e il sistema di controllo dei documenti.
- (75) L'INAC ha indicato che non era a conoscenza dei rilievi mossi nei confronti dei vettori aerei certificati in Venezuela nel corso delle ispezioni di rampa da parte degli Stati membri ed ha espresso la sua intenzione di collaborare con l'AESA per poter dare un seguito adeguato a tali rilievi.
- (76) Le informazioni fornite indicano che l'INAC dovrebbe sviluppare ulteriormente la propria capacità ispettiva nei confronti dei vettori aerei sotto la sua responsabilità.
- (77) Durante l'audizione *Avior Airlines* ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle misure correttive adottate per affrontare le gravi criticità individuate dall'AESA nel quadro della valutazione per l'autorizzazione TCO, tra cui il controllo dell'aeronavigabilità e della manutenzione, l'attuazione e il monitoraggio delle direttive di aeronavigabilità e il sistema di gestione della sicurezza e della qualità. *Avior Airlines* ha tuttavia palesato un'evidente mancanza di consapevolezza e di comprensione della gravità delle criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA e constatate dagli Stati membri nel corso delle ispezioni di rampa. Le misure adottate da *Avior Airlines* rivelano inoltre l'assenza di una corretta analisi approfondita delle cause e di piani d'azione correttivi adeguati per evitare il ripetersi di casi identici o analoghi di non conformità da cui sono scaturite tali criticità.
- (78) Le informazioni attualmente disponibili, basate sulla valutazione dell'AESA ai fini dell'autorizzazione TCO, sulle ispezioni di rampa condotte dagli Stati membri e sulle informazioni fornite dall'INAC e da *Avior Airlines*, contengono chiari elementi di prova di gravi carenze in materia di sicurezza da parte di tale vettore. Dalle stesse informazioni risulta anche che *Avior Airlines* non è in grado di affrontare tali carenze in materia di sicurezza, come dimostrato, tra l'altro, dal piano d'azione correttivo inadeguato e insufficiente che ha presentato in risposta ai rilievi dell'AESA e dall'assenza di una risposta appropriata ai rilievi formulati durante le ispezioni di rampa effettuate dagli Stati membri.
- (79) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire il vettore aereo *Avior Airlines* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (80) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità ai pertinenti standard di sicurezza mediante l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati in Venezuela in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (81) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza aerea, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (82) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.



(83) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Violeta BULC  
Membro della Commissione*




## ALLEGATO I

## «ALLEGATO A


ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
AVIOR AIRLINES	ROI-RNR-011	ROI	Venezuela
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Repubblica islamica dell'Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
MED-VIEW AIRLINE	MVA/AOC/10-12/05	MEV	Nigeria
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD	177/04	AZW	Zimbabwe
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica islamica di Afghanistan</b>
AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES	AOC 008	AJA	Repubblica islamica di Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
EAST HORIZON AIRLINES	AOC 1013	EHN	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, inserito nell'allegato B, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica d'Angola</b>
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola


(1) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Congo</b>
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica democratica del Congo (RDC)</b>
AIR FAST CONGO	409/CAB/MIN/TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/TVC/2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVE AIR	004/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Gibuti</b>
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Guinea equatoriale</b>
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
<i>Cronos AIRLINES</i>	2011/0004/MTTCT/ DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Eritrea</b>
<i>ERITREAN AIRLINES</i>	AOC No 004	ERT	Eritrea
<i>NASAIR ERITREA</i>	AOC No 005	NAS	Eritrea
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di <i>Afrijet</i> e <i>SN2AG</i>, inseriti nell'allegato B, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica gabonese</b>
<i>AFRIC AVIATION</i>	010/MTAC/ANAC-G/ DSA	EKG	Repubblica gabonese
<i>ALLEGIANCE AIR TOURIST</i>	007/MTAC/ANAC-G/ DSA	LGE	Repubblica gabonese
<i>NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)</i>	008/MTAC/ANAC-G/ DSA	NRG	Repubblica gabonese
<i>SKY GABON</i>	009/MTAC/ANAC-G/ DSA	SKG	Repubblica gabonese
<i>SOLENTA AVIATION GABON</i>	006/MTAC/ANAC-G/ DSA	SVG	Repubblica gabonese
<i>TROPICAL AIR-GABON</i>	011/MTAC/ANAC-G/ DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di <i>Garuda Indonesia</i>, <i>Airfast Indonesia</i>, <i>Ekspres Transportasi Antarbenua</i>, <i>Indonesia Air Asia</i>, <i>Citilink</i>, <i>Lion Air</i> e <i>Batik Air</i>, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica di Indonesia</b>
<i>AIR BORN INDONESIA</i>	135-055	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
<i>AIR PACIFIC UTAMA</i>	135-020	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
<i>ALDA TRANS PAPUA</i>	135-056	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
<i>ALFA TRANS DIRGANTARA</i>	135-012	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
<i>AMA</i>	135-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
<i>ANGKASA SUPER SERVICE</i>	135-050	LBZ	Repubblica di Indonesia
<i>ASI PUDJIASTUTI</i>	135-028	SQS	Repubblica di Indonesia
<i>AVIASTAR MANDIRI</i>	135-029	VIT	Repubblica di Indonesia



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica di Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica di Indonesia
EASTINDO	135-038	ESD	Repubblica di Indonesia
ELANG LINTAS INDONESIA	135-052	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ELANG NUSANTARA AIR	135-053	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ENGGANG AIR SERVICE	135-045	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ERSA EASTERN AVIATION	135-047	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica di Indonesia
HEVILIFT AVIATION	135-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR ASIA EXTRA	121-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	121-034	IDA	Repubblica di Indonesia
INDO STAR AVIATION	135-057	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
JAYAWIJAYA DIRGANTARA	121-044	JWD	Repubblica di Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	JLB	Repubblica di Indonesia
KAL STAR AVIATION	121-037	KLS	Repubblica di Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica di Indonesia
KOMALA INDONESIA	135-051	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica di Indonesia
MARTA BUANA ABADI	135-049	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MATTHEW AIR NUSANTARA	135-048	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MY INDO AIRLINES	121-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NAM AIR	121-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	SJK	Repubblica di Indonesia
PEGASUS AIR SERVICES	135-036	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica di Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica di Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica di Indonesia
SPIRIT AVIATION SENTOSA	135-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica di Indonesia
SURYA AIR	135-046	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	121-048	TNU	Repubblica di Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	TWT	Repubblica di Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica di Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	TVV	Repubblica di Indonesia
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica di Indonesia
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES	135-037	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica di Indonesia
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WESTSTAR AVIATION INDONESIA	135-059	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica di Indonesia
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Kirghizistan</b>
AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme.</b>			<b>Liberia</b>
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Libia</b>
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Nepal</b>
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057 A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Sao Tomé e Principe</b>
AFRICAS CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme della Sierra Leone, compresi i seguenti:</b>			<b>Sierra Leone</b>
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Sudan</b>
ALFA AIRLINES SD	54	AAJ	Repubblica del Sudan



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC") o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
BADR AIRLINES	35	BDR	Repubblica del Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Repubblica del Sudan
ELDINDER AVIATION	8	DND	Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Repubblica del Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Repubblica del Sudan
KUSH AVIATION CO.	60	KUH	Repubblica del Sudan
NOVA AIRWAYS	46	NOV	Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS CO.	1	SUD	Repubblica del Sudan
SUN AIR	51	SNR	Repubblica del Sudan
TARCO AIR	56	TRQ	Repubblica del Sudan»



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate - "AOC")	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737-700, aeromobili del tipo Boeing B777-200, aeromobili del tipo Boeing B777-300 e aeromobili del tipo Boeing B777-300ER.	L'intera flotta, tranne: aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-700, come indicato nell'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-200, come indicato nell'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300, come indicato nell'AOC, e aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300ER, come indicato nell'AOC.	Repubblica d'Angola
AIR SERVICE COMORES	06-819/ TA-15/ DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE <sup>(1)</sup>	002/MTAC/ ANAC-G/ DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ ANAC-G/ DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa
IRAN AIR	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nell'AOC; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nell'AOC.	Repubblica islamica dell'Iran
AIR KORYO	GAC-AOC/ KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU -204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea

<sup>(1)</sup> Afrijet è autorizzato a utilizzare solo l'aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione.»

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2216 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1º dicembre 2017**

**recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il Belgio ha presentato le denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze Lambic, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Oude/Oude Geuze-Lambiek, Geuze, Oude Lambiek» al fine di consentirne l'iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome.
- (2) Le denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze Lambic, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Oude/Oude Geuze-Lambiek, Geuze, Oude Lambiek» erano state precedentemente registrate <sup>(2)</sup> nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(3)</sup>, poi sostituito dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio <sup>(4)</sup> e protette conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento come specialità tradizionale garantita senza riserva d'uso del nome.
- (3) La presentazione delle denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>.
- (4) Dato che nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stata trasmessa alla Commissione le denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» devono essere iscritte nel registro con riserva del nome,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le denominazioni «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG) sono iscritte nel registro con riserva del nome.


<sup>(1)</sup> G.U. 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione del 20 novembre 1997 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (G.U. L 319, del 21.11.1997, pag. 8).

<sup>(3)</sup> G.U. 208 del 24.7.1992, pag. 9.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (G.U. L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>(5)</sup> G.U. C 174 del 14.5.2016, pag. 24.



Il disciplinare di produzione della STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e della STG «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» e della STG «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» con riserva del nome.

La denominazione di cui al primo paragrafo designa un prodotto della classe 2.22, di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2217 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1º dicembre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 24 novembre 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




## ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

«2. Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Baghdad, Iraq.»

**18CE0294**



## DECISIONE (UE) 2017/2218 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 25 ottobre 2017

sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015,  
sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 <sup>(1)</sup>,
  - visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2015 (COM(2016) 475 – C8-0271/2016) <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015, corredata delle risposte delle istituzioni <sup>(3)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni <sup>(4)</sup> presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2015, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - vista la sua decisione del 27 aprile 2017 <sup>(5)</sup> che rinvia la decisione di discharge per l'esercizio 2015 e la risoluzione che la accompagna,
  - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio <sup>(6)</sup>, in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
  - visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
  - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0291/2017),
1. rifiuta il discharge al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2015;
  2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il Presidente*  
Antonio TAJANI

*Il Segretario generale*  
Klaus WELLE

<sup>(1)</sup> GUL 69 del 13.3.2015.


<sup>(2)</sup> GU C 380 del 14.10.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 375 del 13.10.2016, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 380 del 14.10.2016, pag. 147.

<sup>(5)</sup> Testi approvati di tale data, P8\_TA(2017)0147.

<sup>(6)</sup> GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.



**RISOLUZIONE (UE) 2017/2219 DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 25 ottobre 2017****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
  - visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
  - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0291/2017),
- A. considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto istituzioni dell'Unione;
- B. considerando che l'effetto combinato di un'amministrazione dell'Unione aperta e trasparente e della necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione richiede una procedura di disarcio aperta e trasparente in cui ciascuna istituzione dell'Unione è responsabile per il bilancio che esegue;
- C. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella misura in cui sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;
1. ricorda il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») attribuiscono al Parlamento per quanto concerne il disarcio per l'esecuzione del bilancio;
  2. sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «[...] l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;
  3. prende atto del ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nel quadro della procedura di disarcio quale disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli 162-166;
  4. osserva che, conformemente all'articolo 94 del regolamento del Parlamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al disarcio alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al disarcio da dare: [...] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio [...]»;
  5. si rammarica che il Consiglio continui a non pronunciarsi sulle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul disarcio del 27 aprile 2017 <sup>(1)</sup> quanto alla tendenza degli esercizi precedenti;
  6. prende atto con soddisfazione che per la prima volta il Consiglio ha fornito al Parlamento le relazioni annuali di attività per il 2015 della DG Amministrazione, del Servizio giuridico e della DG Comunicazione e gestione dei documenti; rileva che le altre direzioni non dispongono di ordinatori delegati che eseguono la sezione II – Consiglio europeo e Consiglio del bilancio generale dell'Unione europea;
  7. osserva che, nel marzo 2017, i coordinatori della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro, in cui sono rappresentati tutti i gruppi politici, incaricato di elaborare una proposta sulla procedura di disarcio al Consiglio; sottolinea che tale proposta è stata approvata dalla commissione per il controllo dei bilanci ed è stata trasmessa alla Conferenza dei presidenti, che è l'organo competente per le relazioni interistituzionali;

(1) Testi approvati di tale data, P8\_TA(2017)0147.



**Questioni in sospeso**

8. si rammarica che il bilancio del Consiglio europeo e il bilancio del Consiglio non siano ancora stati separati, come raccomandato dal Parlamento in molte delle sue recenti risoluzioni di scarico;
9. osserva che le informazioni sulla politica immobiliare del Consiglio fornite sul suo sito web non includono dettagli sui costi sostenuti in relazione agli edifici del Consiglio; è consapevole del fatto che occasionalmente vengono scambiate informazioni tra i servizi competenti per gli immobili del Parlamento e del Consiglio; propone che tale scambio diventi regolare e che nella relazione finanziaria annuale del Consiglio vengano fornite informazioni dettagliate al Parlamento;
10. rinnova l'invito a presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti immobiliari e una ripartizione dettagliata delle spese finora sostenute; chiede informazioni sui costi connessi ai ritardi registrati nel completamento dell'edificio «Europa»;
11. constata che nel 2015 sono stati pubblicati nuovi orientamenti etici per il Consiglio, che saranno seguiti da attività di sensibilizzazione sull'etica e l'integrità; si rammarica che le norme interne sulle segnalazioni di irregolarità del Consiglio continuino a non essere pubbliche;
12. accoglie con favore i miglioramenti realizzati dal Consiglio per quanto riguarda le politiche dell'Istituzione, in particolare per quanto riguarda la trasparenza; si rammarica tuttavia che il Consiglio non abbia ancora aderito al registro dell'Unione per la trasparenza;
13. esorta il Consiglio a elaborare orientamenti dettagliati e politiche indipendenti in materia di contrasto alla corruzione nell'ambito delle proprie strutture;
14. si rammarica delle difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di scarico e dovute a una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato il scarico al Segretario generale del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, per i motivi esposti nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 <sup>(1)</sup>, 25 ottobre 2011 <sup>(2)</sup>, 10 maggio 2012 <sup>(3)</sup>, 23 ottobre 2012 <sup>(4)</sup>, 17 aprile 2013 <sup>(5)</sup>, 9 ottobre 2013 <sup>(6)</sup>, 3 aprile 2014 <sup>(7)</sup>, 23 ottobre 2014 <sup>(8)</sup>, 29 aprile 2015 <sup>(9)</sup>, 27 ottobre 2015 <sup>(10)</sup>, 28 aprile 2016 <sup>(11)</sup> e 27 ottobre 2016 <sup>(12)</sup> e ha rinviato la decisione sul scarico al Segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2015 per i motivi esposti nella risoluzione del 27 aprile 2017;
15. nota che la mancata concessione del scarico non ha comportato alcun tipo di conseguenza; ritiene tuttavia che tale situazione debba essere risolta al più presto principalmente nell'interesse dei cittadini dell'Unione;
16. insiste sul fatto che un esercizio efficace di controllo dei bilanci richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, come precisato nella risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017; conferma che il Parlamento non è in grado di prendere una decisione informata sulla concessione del scarico;
17. ricorda al Consiglio il punto di vista della Commissione, espresso nel gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni dovrebbero partecipare pienamente al processo di follow-up delle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di scarico e secondo cui tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di scarico;
18. osserva che la Commissione ha affermato che non avrebbe vigilato sull'esecuzione del bilancio delle altre istituzioni e che rispondere alle domande rivolte a un'altra istituzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia di quest'ultima nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio;
19. si rammarica che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento;
20. insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di scarico del Parlamento degli scorsi anni;

<sup>(1)</sup> GUL 250 del 27.9.2011, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GUL 313 del 26.11.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GUL 286 del 17.10.2012, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GUL 350 del 20.12.2012, pag. 71.

<sup>(5)</sup> GUL 308 del 16.11.2013, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GUL 328 del 7.12.2013, pag. 97.

<sup>(7)</sup> GUL 266 del 5.9.2014, pag. 26.


<sup>(8)</sup> GUL 334 del 21.11.2014, pag. 95.

<sup>(9)</sup> GUL 255 del 30.9.2015, pag. 22.

<sup>(10)</sup> GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 49.

<sup>(11)</sup> GUL 246 del 14.9.2016, pag. 21.

<sup>(12)</sup> GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 51.



21. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e segnatamente di concedere il discarico per ogni rubrica del bilancio presa singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
22. ritiene che la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio europeo e del Consiglio con l'autorità di discarico sia un segnale negativo inviato ai cittadini dell'Unione.

**18CE0296**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (EU, Euratom) 2017/2220 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2017**

**recante modifica della decisione 90/181/Euratom, CEE che autorizza l'Italia a ricorrere a talune  
valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta  
sul valore aggiunto**

[notificata con il numero C(2017) 7854]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'Italia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte A di tale direttiva, alle condizioni esistenti al 1° gennaio 1978 in Italia. Conformemente a tale articolo, tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con decisione 90/181/Euratom CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, l'Italia è stata autorizzata a ricorrere a talune valutazioni approssimative per le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i fabbricati e i terreni edificabili.
- (3) Nella lettera del 4 aprile 2017 l'Italia ha chiesto la revoca dell'autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale. A seguito di questa modifica giuridica l'Italia non tassa più tali operazioni. Di conseguenza non è più autorizzata una compensazione negativa ai fini delle risorse proprie IVA. L'autorizzazione deve quindi essere revocata.
- (4) La decisione 90/181/Euratom, CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 90/181/CEE, il punto 1 è soppresso.

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 90/181/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza l'Italia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 32).




*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Günther OETTINGER  
*Membro della Commissione*

**18CE0297**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2221 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**

**che modifica la decisione 2005/820/CE, Euratom che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA**

[notificata con il numero C(2017) 7856]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 390 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> la Slovacchia può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva stessa fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) L'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione <sup>(3)</sup> autorizza la Slovacchia a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone.
- (3) L'ultimo controllo delle risorse proprie provenienti dall'IVA ha evidenziato che l'autorizzazione a utilizzare un metodo semplificato per il calcolo delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE si fondava su dati inesatti e incompleti. Questa risultanza è stata confermata anche nelle osservazioni ufficiali che le autorità slovacche hanno formulato in merito alla relazione di controllo. Se la Commissione fosse stata in possesso di dati esatti e completi, la Slovacchia non sarebbe stata autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per il trasporto di persone per il periodo 2014 - 2020, data l'eccessiva volatilità del risultato. È pertanto opportuno sopprimere con effetto retroattivo l'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom. Nonostante l'abrogazione dell'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom, la Slovacchia può continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a norma dell'articolo 2 della decisione 2005/820/CE, Euratom per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/820/CE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 bis della decisione 2005/820/CE, Euratom è soppresso.

*Articolo 2*

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2005/820/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GUL 305 del 24.11.2005, pag. 41).



*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Günther OETTINGER  
*Membro della Commissione*

**18CE0298**



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2222 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2017

**recante modifica della decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto**

[notificata con il numero C(2017) 7857]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> il Lussemburgo può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, della stessa direttiva. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (2) Con la decisione 90/178/Euratom, CEE della Commissione <sup>(3)</sup> il Lussemburgo è stato autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone.
- (3) Con lettere del 25 aprile 2017 e del 7 luglio 2017 il Lussemburgo ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone. Il Lussemburgo ha dimostrato che la percentuale applicata alla base intermedia è rimasta stabile nel periodo 2010-2015. L'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi connessi al calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per siffatte operazioni. È pertanto opportuno autorizzare il Lussemburgo a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto utilizzando una percentuale fissa per quanto riguarda il trasporto di persone.
- (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/178/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/178/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis


In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, il Lussemburgo è autorizzato a utilizzare lo 0,05 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 90/178/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 26).



*Articolo 2*

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Günther OETTINGER  
*Membro della Commissione*

**18CE0299**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2223 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**

**recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto**

[notificata con il numero C(2017) 7860]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, della stessa direttiva. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (2) Con la decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione <sup>(3)</sup> il Belgio è stato autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), della direttiva 2006/112/CE riguardanti aeromobili e navi da guerra.
- (3) Le autorizzazioni concesse al Belgio per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), della direttiva 2006/112/CE non hanno limiti temporali. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità di tali autorizzazioni.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:


- «5) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio [allegato X, parte B, punto 11), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(\*)</sup>];
- 6) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra [allegato X, parte B, punto 12), della direttiva 2006/112/CE].

<sup>(\*)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 24).



*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Günther OETTINGER  
*Membro della Commissione*

**18CE0300**



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2224 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2017

recante modifica della decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom che autorizza Malta  
a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2017) 7861]

(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 387 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> Malta può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della medesima direttiva fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con la decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom della Commissione <sup>(3)</sup> Malta è stata autorizzata a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA relativamente alle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 8) e 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti l'acqua pubblica e il trasporto di persone.
- (3) Con lettera del 25 aprile 2017 Malta ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE riguardanti i nuovi fabbricati e i terreni edificabili. Per calcolare la compensazione per la cessione di nuovi fabbricati e di terreni edificabili, Malta considera per i terreni edificabili un valore doppio rispetto al prezzo dei nuovi fabbricati. Il calcolo del valore esatto dei terreni edificabili comporterebbe oneri amministrativi ingiustificati rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base totale delle risorse IVA di Malta. È quindi opportuno autorizzare Malta a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative per quanto riguarda i nuovi fabbricati e i terreni edificabili.
- (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, Malta è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE (nuovi fabbricati e terreni edificabili).»

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom della Commissione, del 26 novembre 2014, che autorizza Malta a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (GUL 343 del 28.11.2014, pag. 33).



*Articolo 2*

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Günther OETTINGER  
*Membro della Commissione*

**18CE0301**



**REGOLAMENTO (UE) 2017/2225 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 30 novembre 2017**  
**che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> mira a creare un sistema centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita e i dati di respingimento relativi ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione per un soggiorno di breve durata.
- (3) Per effettuare le verifiche sui cittadini di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, che includono l'accertamento dell'identità di cittadini di paesi terzi, la loro identificazione, o entrambi, così come la verifica del rispetto, da parte di un cittadino di paese terzo, della durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le guardie di frontiera dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite stabilito nel regolamento (UE) 2017/2226. (Entry/Exit System – «EES»), se necessario. I dati conservati nell'EES dovrebbero inoltre essere utilizzati per verificare il rispetto, da parte dei cittadini di paesi terzi titolari di un visto rilasciato per uno o due ingressi, del numero massimo di ingressi autorizzati.
- (4) In alcuni casi è necessario che i cittadini di paesi terzi forniscano dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera. Occorrerebbe pertanto modificare le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi introducendo un obbligo di fornire tali dati biometrici. Nel caso in cui un cittadino di paese terzo rifiuti di fornire dati biometrici per la costituzione del suo fascicolo individuale o per l'esecuzione delle verifiche di frontiera, dovrebbe essere adottata una decisione di respingimento.

<sup>(1)</sup> GU C 487 del 28.12.2016, pag. 66.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita (EES) e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).



- (5) Al fine di garantire la piena efficacia dell'EES, è necessario che le verifiche in ingresso e in uscita siano effettuate in maniera armonizzata alle frontiere presso cui l'EES è operativo.
- (6) L'istituzione dell'EES richiede l'adeguamento delle procedure di verifica sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere presso cui l'EES è operativo. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata, sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera è necessario tenere conto dell'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS) stabilito dalla decisione del Consiglio 2004/512/CE <sup>(1)</sup>. Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata. Tali adeguamenti delle procedure di verifica di frontiera dovrebbero diventare effettivi negli Stati membri in cui l'EES è operativo alla data di entrata in funzione dell'EES stabilita conformemente al regolamento (UE) 2017/2226.
- (7) Per un periodo di sei mesi dall'entrata in funzione dell'EES, le guardie di frontiera dovrebbero tenere conto dei soggiorni dei cittadini di paesi terzi nei territori degli Stati membri nei sei mesi precedenti l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio oltre ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES. Tale misura dovrebbe consentire di effettuare le necessarie verifiche nei casi in cui una persona sia stata ammessa per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri nei sei mesi prima che l'EES entri in funzione. È necessario inoltre stabilire disposizioni specifiche per i cittadini di paesi terzi entrati nel territorio degli Stati membri, non ancora usciti prima che l'EES entri in funzione. In tali situazioni, al momento dell'uscita del cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri dovrebbe essere registrato nell'EES anche l'ultimo ingresso.
- (8) Tenuto conto della diversità delle situazioni negli Stati membri e nei vari valichi di frontiera degli Stati membri quanto al numero di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se e in che misura utilizzare tecnologie come sistemi self-service, varchi automatici e i sistemi di controllo di frontiera automatizzato. Nell'utilizzare tali tecnologie le verifiche in ingresso e in uscita alle frontiere esterne dovrebbero essere condotte in maniera armonizzata e dovrebbe essere assicurato un adeguato livello di sicurezza.
- (9) Inoltre è necessario specificare i compiti e le funzioni delle guardie di frontiera ai fini dell'uso di tali tecnologie. A tale riguardo è opportuno garantire che i risultati delle verifiche di frontiera effettuate con mezzi automatizzati siano messi a disposizione delle guardie di frontiera per consentire loro di prendere le decisioni appropriate. È necessario inoltre sorvegliare sull'uso dei sistemi self-service, dei varchi automatici e dei sistemi di controllo di frontiera automatizzato, da parte dei viaggiatori per impedire comportamenti e usi fraudolenti. Nell'espletare tale sorveglianza le guardie di frontiera dovrebbero infine prestare particolare attenzione ai minori e dovrebbero essere messe in condizione di poter individuare le persone che necessitano di protezione.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter istituire su base volontaria programmi nazionali di facilitazione per consentire ai cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare, in ingresso, di deroghe a taluni aspetti di verifiche approfondite. Quando si applicano tali programmi nazionali di facilitazione dovrebbero essere stabiliti in conformità di un modello armonizzato e dovrebbe essere assicurato un adeguato livello di sicurezza.
- (11) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2016/399, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 2004/512/CE, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GUL 213 del 15.6.2004, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GUL 158 del 30.4.2004, pag. 77).



- (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (16) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (17) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup>, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (18) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(7)</sup>, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (19) Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 relative all'EES dovrebbero applicarsi solo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Di conseguenza, è necessario stabilire disposizioni transitorie specifiche sull'apposizione di timbri per quegli Stati membri che alla data di entrata in funzione dell'EES non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 66, paragrafo 2, di tale regolamento, in attesa della loro connessione all'EES. Tali disposizioni transitorie dovrebbero garantire che l'apposizione di timbri sui documenti di viaggio abbia lo stesso effetto di una registrazione di entrata o uscita nell'EES.
- (20) Gli Stati membri che, alla data di entrata in funzione dell'EES, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 dovrebbero continuare ad apporre sistematicamente timbri, all'ingresso e all'uscita, sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata. Detti Stati membri dovrebbero effettuare la disamina dei timbri d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di verificare, raffrontando le date d'ingresso e di uscita, se tale persona non abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio dello Stato membro interessato. L'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio e la relativa disamina dovrebbero continuare fino a quando lo Stato membro interessato non sarà connesso all'EES, come previsto all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.
- (21) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399.

<sup>(1)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(4)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(5)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(6)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(8)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



(22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ed ha espresso un parere il 21 settembre 2016,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1) all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

- «22) "sistema di ingressi/uscite" (Entry/Exit System - EES) il sistema istituito con regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- 23) "sistema self-service" un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e che può essere utilizzato per il preinserimento dei dati nell'EES;
- 24) "varco automatico" un'infrastruttura elettronica in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata;
- 25) "sistema di controllo di frontiera automatizzato" un sistema che consente l'attraversamento automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico;
- 26) "conferma dell'autenticità e dell'integrità dei dati memorizzati nel chip" il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) provengano dall'autorità emittente e non siano stati modificati.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) fornire dati biometrici, laddove richiesti per:

- i) la costituzione del fascicolo individuale nell'EES conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2017/2226;
- ii) l'effettuazione di verifiche di frontiera a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera g), punto i), del presente regolamento, dell'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come periodo unico per gli Stati membri in cui l'EES è operativo sulla base del regolamento (UE) 2017/2226. Tale periodo è calcolato separatamente per ciascuno degli Stati membri in cui l'EES non è operativo.»;


3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis


#### **Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell'EES**

1. I dati all'ingresso e all'uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell'EES conformemente agli articoli 16, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2017/2226:

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- a) cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;
- c) cittadini di paesi terzi che:
- i) sono familiari di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
  - ii) non sono in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002.
2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento sono inseriti nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.
3. Non sono inseriti nell'EES i dati delle seguenti categorie di persone:
- a) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno a norma di tale direttiva che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell'Unione;
- b) cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo, che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell'Unione, qualora:
- i) tale cittadino di paese terzo benefici di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
  - ii) tali cittadini di paesi terzi siano in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002;
- c) titolari di permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle precedenti lettere a) e b);
- d) titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
- e) cittadini di paesi terzi che esercitano i loro diritti alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);
- f) cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;
- g) persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di specifiche norme relative alle verifiche di frontiera, vale a dire:
- i) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, ai sensi del punto 1 dell'allegato VII;
  - ii) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio ai sensi del punto 2 dell'allegato VII;
  - iii) marittimi ai sensi del punto 3 dell'allegato VII e marittimi presenti all'interno del territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
  - iv) lavoratori frontalieri ai sensi del punto 5 dell'allegato VII;
  - v) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d'emergenza e guardie di frontiera ai sensi del punto 7 dell'allegato VII;
  - vi) lavoratori off-shore ai sensi del punto 8 dell'allegato VII;
  - vii) membri dell'equipaggio e passeggeri di navi da crociera ai sensi dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato VI;
  - viii) persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera ai sensi dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell'allegato VI;
- h) persone che beneficiano di una deroga all'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;



- i) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);
- j) membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
- k) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano:
  - i) un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio (\*\*\*\*); o
  - ii) un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che transitino via treno e che non scendano sul territorio di uno Stato membro.

(\*) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

(\*\*) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(\*\*\*) Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

(\*\*\*\*) Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).;

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile, o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, impossibile per indisponibilità di certificati validi.»

ii) alla lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«Per le persone il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un'identificazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento.»

b) il paragrafo 3 è così modificato:


i) alla lettera a), punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.

Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per i quali un fascicolo individuale è già registrato nell'EES, qualora il documento di viaggio contenga un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include una verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l'accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip);»

ii) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un'identificazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;»



iii) alla lettera a), è inserito il punto seguente:

«iii bis) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per rilasciato per uno o due ingressi, la verifica del rispetto del numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226;»;

iv) alla lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) la verifica dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) del SIS;
- 2) della banca dati SLTD di Interpol;
- 3) delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.

Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per i quali un fascicolo individuale è già registrato nell'EES, qualora il documento di viaggio contenga un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include la verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, detto accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione digitale (chip);»;

v) alla lettera g), sono aggiunti i punti seguenti:

«iii) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, la verifica della loro identità ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, un'identificazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;

iv) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226;»;


vi) alla lettera h), il punto ii) è soppresso;

vii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) Ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l'EES conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226;»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. I cittadini di paesi terzi sono informati del numero massimo di giorni del soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati in base al visto. Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.»;



5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

**Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell'EES**

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis possono utilizzare sistemi self-service per preinserire nell'EES i dati di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
  - b) il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di accertare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) del documento di viaggio.
2. Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema self-service verifica se la persona è già registrata nell'EES e accerta l'identità del cittadino di paese terzo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
3. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, il sistema self-service procede a un'identificazione conformemente all'articolo 27 di tale regolamento.

Inoltre, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, quando è effettuata un'identificazione nell'EES

- a) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne, se l'interrogazione nel VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nei dati del VIS ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica sulla persona ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, si dovrebbe accedere ai dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
  - b) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell'EES a seguito dell'identificazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226, è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
4. Nel caso in cui i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano registrati nell'EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3:
- a) i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c), a f) del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, e i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c) di tale regolamento e, se del caso, i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;
  - b) la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:
    - i) procede al preinserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutti i dati necessari tramite il sistema self-service;
    - ii) verifica:
      - che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto,
      - che l'immagine del volto della persona interessata rilevata sul posto corrisponda all'immagine del volto raccolta tramite il sistema self-service, e
      - per le persone che non sono in possesso del visto richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, che le impronte digitali dell'interessato rilevate sul posto corrispondano a quelle raccolte tramite il sistema self-service;



iii) una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o di respingerla, conferma i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo e inserisce nell'EES i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2017/2226.

5. Quando, le operazioni previste ai paragrafi 2 e 3 indicano che i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 sono registrati nell'EES, il sistema self-service valuta se sia necessario un aggiornamento di ciascuno dei dati di cui al paragrafo 4, lettera a).

6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 riveli che la persona di cui al paragrafo 1 ha un fascicolo individuale registrato nell'EES ma che i suoi dati devono essere aggiornati, la persona:

a) aggiorna i dati nell'EES preinserendoli tramite il sistema self-service;

b) viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che verifica la correttezza dell'aggiornamento ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e, una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

7. I sistemi self-service funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service.

Articolo 8 ter

**Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l'attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES**

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

b) il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando tale immagine del volto con quella rilevata sul posto; e

c) la persona è già registrata o i suoi dati sono stati preinseriti nell'EES.

2. Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, le verifiche di frontiera all'ingresso previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e le verifiche di frontiera all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando sono effettuate tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, le verifiche di frontiera all'uscita includono le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

Qualora una persona sia ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8 *quinquies*, le verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service all'ingresso possono omettere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tale persona attraversa le frontiere esterne di tale Stato membro o le frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l'accesso di cui all'articolo 8 *quinquies*, paragrafo 9.

3. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di tali risultati, autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso una guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.

4. La persona in questione è indirizzata verso una guardia di frontiera a norma del paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti situazioni:

a) qualora una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte;

b) qualora dalle verifiche all'ingresso o all'uscita previste al paragrafo 2 emerge che non siano soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;

c) qualora i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita previste al paragrafo 2 mettano in dubbio l'identità della persona, o quando rivelino che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, le relazioni internazionali di ogni Stato membro, oppure per la salute pubblica;

d) in caso di dubbi;

e) qualora non siano disponibili varchi automatici.



5. Oltre alle situazioni indicate al paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere, sulla base di altri motivi, di indirizzare la persona che utilizza il sistema self-service verso un'altra guardia di frontiera.

6. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e che hanno utilizzato un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera, possono essere autorizzate a usare un varco automatico. In caso di utilizzo di un varco automatico, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al corrispondente fascicolo individuale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2226 avvengono al momento dell'attraversamento della frontiera tramite il varco automatico. Se il varco automatico e il sistema self-service sono fisicamente separati, presso tale varco è svolto un accertamento dell'identità dell'utente per verificare che la persona che lo utilizza corrisponda alla persona che ha utilizzato il sistema self-service. L'accertamento è eseguito usando almeno un identificatore biometrico.

7. Qualora le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) o b), o entrambe, non siano soddisfatte, può essere effettuata tramite un sistema self-service una parte delle verifiche di frontiera all'ingresso previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e una parte delle verifiche di frontiera all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). La guardia di frontiera può limitarsi a procedere solo a quegli accertamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), che non è stato possibile effettuare attraverso il sistema self-service. La guardia di frontiera accerta inoltre che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al cospetto di tale guardia di frontiera.

8. I sistemi self-service e i varchi automatici funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service, del varco automatico, o di entrambi.

9. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di consentire l'uso di sistemi self-service, di varchi automatici, o entrambi, per l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini dell'Unione, dei cittadini di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio dello Spazio economico europeo, dei cittadini della Svizzera e dei cittadini di paesi terzi il cui attraversamento della frontiera non è oggetto di una registrazione nell'EES.

Articolo 8 quater

#### **Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato**

I sistemi di controllo di frontiera automatizzato sono progettati, nella misura del possibile, in modo tale da poter essere utilizzati da qualsiasi persona, a eccezione dei minori di età inferiore a 12 anni. Sono altresì progettati in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili. Allorché gli Stati membri decidono di avvalersi di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, essi garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell'utilizzo di tali sistemi.

Articolo 8 quinquies

#### **Programmi nazionali di facilitazione**

1. Ciascuno Stato membro può istituire un programma volontario ("programma nazionale di facilitazione") per consentire ai cittadini di paesi terzi, ai cittadini di uno specifico paese terzo, che non godono del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.


2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), per i cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati ammessi al programma nazionale di facilitazione, le verifiche approfondite all'ingresso non devono includere un esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tali cittadini di paesi terzi attraversano le frontiere esterne di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro sottopone a un controllo preliminare di sicurezza i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi al programma nazionale di facilitazione al fine di verificare, in particolare, che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano soddisfatte.

Tali cittadini di paesi terzi sono sottoposti al controllo preliminare di sicurezza da parte delle guardie di frontiera, delle autorità competenti per i visti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 o delle autorità competenti per l'immigrazione quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Le autorità di cui al paragrafo 3 accordano a una persona l'accesso al programma nazionale di facilitazione solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
- b) il documento di viaggio del richiedente e, se applicabile, il visto, il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno sono validi e non sono falsi, contraffatti o alterati;



- c) il richiedente dimostra la necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente o giustifica la propria intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente;
- d) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato in maniera lecita i precedenti visti o visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima del termine del periodo di soggiorno autorizzato. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo hanno accesso all'EES per verificare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
- e) il richiedente giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
- f) il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o è in grado di ottenere lecitamente detti mezzi;
- g) viene consultato il SIS.

5. Il primo accesso al programma nazionale di facilitazione è concesso per un periodo massimo di un anno. L'accesso può essere prorogato per altri cinque anni al massimo oppure fino al termine del periodo di validità del documento di viaggio o di un eventuale visto per ingressi multipli, visto per soggiorno di lunga durata e permesso di soggiorno rilasciato, se più breve.

In caso di proroga, ogni anno lo Stato membro valuta nuovamente la situazione di ciascun cittadino di paese terzo ammesso al programma nazionale di facilitazione per garantire che, in base alle informazioni aggiornate, tale cittadino di paese terzo interessato continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4. Tale nuova valutazione può essere effettuata quando sono effettuate le verifiche di frontiera.

6. Le verifiche approfondite all'ingresso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e lettera b), e le verifiche approfondite all'uscita di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), comprendono anche l'accertamento del fatto che il cittadino di paese terzo abbia un valido accesso al programma nazionale di facilitazione.

Le guardie di frontiera possono effettuare la verifica sul cittadino di paese terzo che beneficia del programma nazionale di facilitazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), e all'uscita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza comparare elettronicamente i dati biometrici, ma confrontando l'immagine del volto ricavata dal supporto di memorizzazione elettronica (chip) e l'immagine del volto contenuta nel fascicolo individuale EES del cittadino di paese terzo con tale faccia del cittadino di paese terzo. La verifica completa è effettuata in modo casuale e in base a un'analisi dei rischi.

7. Le autorità di cui al paragrafo 3 revocano immediatamente l'accesso al programma nazionale di facilitazione accordato a un cittadino di paese terzo se risulti che le condizioni di accesso a tale programma non erano soddisfatte o non sono più soddisfatte.

8. Nel verificare, in conformità del paragrafo 3, se il richiedente soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, si valuta con particolare attenzione se questi presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza di ciascuno degli Stati membri e se intenda lasciare il territorio degli Stati membri entro la scadenza del soggiorno autorizzato.

La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno o dei soggiorni previsti e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello Stato membro o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c). Una dichiarazione di garanzia, di alloggio da parte di un privato, o entrambe, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.

9. Due o più Stati membri che abbiano istituito il proprio programma nazionale di facilitazione ai sensi del presente articolo possono stipulare fra di loro un accordo per garantire che i beneficiari dei loro programmi nazionali di facilitazione possano godere delle facilitazioni riconosciute da un altro programma nazionale di facilitazione. Entro il termine di un mese dalla conclusione dell'accordo, ne è trasmessa una copia alla Commissione.

10. Nell'istituire un programma nazionale di facilitazione, gli Stati membri garantiscono che il loro sistema di funzionamento del programma rispetti le norme di sicurezza dei dati previste all'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri effettuano un'adeguata valutazione del rischio connesso alla sicurezza delle informazioni e le responsabilità in materia di sicurezza sono illustrate in modo chiaro per tutte le fasi del processo.



11. Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente articolo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre l'istituzione di un programma dell'Unione per cittadini di paesi terzi che siano viaggiatori frequenti e siano stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.»;

6) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Anche in caso di snellimento delle verifiche, la guardia di frontiera inserisce i dati nell'EES a norma dell'articolo 6 bis. Qualora non possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti manualmente.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

i) in deroga all'articolo 6 bis del presente regolamento, i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 sono temporaneamente conservati nell'interfaccia uniforme nazionale definita all'articolo 7 di tale regolamento. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le misure appropriate e predispongono le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che si possa procedere a tale conservazione locale temporanea in ogni momento e per ciascuno dei loro valichi di frontiera.

Fatto salvo l'obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del presente regolamento, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell'EES e nell'interfaccia uniforme nazionale e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, la guardia di frontiera conserva manualmente i dati di ingresso/uscita in conformità degli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena tecnicamente possibile.

Gli Stati membri informano la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, in merito all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verifichino casi eccezionali di cui al secondo comma del presente punto;

ii) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e lettera g), punto iv), del presente regolamento per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), qualora ciò sia tecnicamente possibile, l'accertamento dell'identità del titolare del visto è effettuato consultando direttamente il VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

7) all'articolo 10, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Qualora decidano di usare varchi automatici, sistemi self-service, o sistemi automatici di controllo delle frontiere, gli Stati membri contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell'allegato III.

3 ter. Qualora decidano di istituire un programma nazionale di facilitazione in conformità dell'articolo 8 *quinquies*, gli Stati membri possono decidere di utilizzare corsie specifiche per i cittadini di paesi terzi che beneficiano di tale programma nazionale di facilitazione. Contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte E dell'allegato III.»;

8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

#### **Apposizione di timbri sui documenti di viaggio**

1. Qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro, al momento dell'ingresso e dell'uscita, può apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da detto Stato membro.

2. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è timbrato al momento dell'ingresso e dell'uscita. Inoltre, il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e che transita via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato all'ingresso e all'uscita.



3. I documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, o escono dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi, sono timbrati all'ingresso e all'uscita.

4. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.»;

9) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

**Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata**

1. Fatto salvo l'articolo 12 bis, se non è stato creato alcun fascicolo individuale nell'EES per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro o se la cartella di ingresso/uscita di tale cittadino di paese terzo non contiene una data di uscita successiva alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

2. La presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al cittadino di paese terzo che può fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che lo stesso beneficia del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Se necessario, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226.

3. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della presenza fuori del territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.

In caso di confutazione, le autorità competenti costituiscono un fascicolo individuale nell'EES, se necessario, o indicano nell'EES la data e il luogo in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri o la frontiera interna di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Qualora la presunzione di cui al paragrafo 1 non dovesse essere confutata, un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Un cittadino di paese terzo che beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione può essere rimpatriato solo conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

(\*) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

**Periodo transitorio e misure transitorie**

1. Per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di verificare, all'atto dell'ingresso e dell'uscita, che le persone ammesse per un soggiorno di breve durata non abbiano oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato e, se necessario, di verificare che all'atto dell'ingresso tali persone non abbiano superato il numero di ingressi autorizzati da un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi le guardie di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nei 180 giorni che precedono l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.

2. Qualora una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri prima che l'EES sia entrato in funzione, e ne sia uscita dopo che l'EES sia entrato in funzione, all'atto di uscita è costituito nell'EES un fascicolo individuale e la data di tale ingresso è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. L'applicazione del presente paragrafo non è limitata al periodo di 180 giorni dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1. In caso di una divergenza fra la data del timbro di ingresso e i dati registrati nell'EES, prevale la data del timbro di ingresso.»;

11) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.»;



b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell'EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.»;

12) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale;»;

13) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 42 bis

**Misure transitorie per gli Stati membri in cui l'EES non è ancora operativo**

1. I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati sistematicamente all'ingresso e all'uscita.

I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati all'ingresso e all'uscita.

Tali obblighi di apposizione del timbro si applicano anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, non si appongono timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e f), all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii), iii) e vii) e all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera j).

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES e all'assenza di tali dati nell'EES, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii bis), e lettera g), punto iv), l'articolo 8 *quinquies*, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 12, si applicano *mutatis mutandis* ai timbri d'ingresso e di uscita.

4. Qualora una presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata è confutata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, il cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro in cui l'EES non è ancora operativo ha diritto ad ottenere l'inserimento, nel suo documento di viaggio, di un'indicazione in merito alla data e al luogo in cui ha attraversato la frontiera esterna o interna di tale Stato membro. Al cittadino di paese terzo si potrà inoltre fornire il modulo figurante nell'allegato VIII.

5. Si applicano le disposizioni sull'apposizione di timbri di cui all'allegato IV.

6. Gli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 appongono timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi il cui ingresso per un soggiorno di breve durata è stato rifiutato presso la loro frontiera. L'apposizione di timbri è eseguita conformemente alle specifiche contenute nell'allegato V, parte A, punto 1, lettera d).

7. Gli obblighi di apposizione del timbro ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 si applicano fino alla data di entrata in funzione dell'EES nello Stato membro in questione.»;

14) gli allegati III, IV, V e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui l'EES entra in funzione, come stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 66 del regolamento (UE) 2017/2226.



3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento si applica agli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, in cui l'EES non è ancora operativo, a decorrere dalla data della loro connessione all'EES ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3 di tale regolamento. In attesa della loro connessione all'EES, a tali Stati membri si applicano le disposizioni transitorie riguardanti l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio di cui all'articolo 42 bis del regolamento (UE) 2016/399.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS



## ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) 2016/399 sono così modificati:

1) all'allegato III sono aggiunte le parti seguenti:

## «PARTE D


**Parte D1: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini UE, SEE, CH**



**CITTADINI UE /  
SEE / CH**


Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.

**Parte D2: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi**



# CITTADINI DI PAESI TERZI


Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato per tutti i passaporti



# TUTTI I PASSAPORTI

Parte E: corsie riservate ai viaggiatori registrati

# VIAGGIATORI REGISTRATI



2) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è stampato al momento di ingresso e di uscita. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e il cui transito avviene via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato anche all'ingresso e all'uscita. Inoltre, qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11 del presente regolamento.

I documenti di viaggio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, o esce dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi sono timbrati all'ingresso e all'uscita.»;

b) è inserito il punto seguente:

«1 bis. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).»;

c) è inserito il punto seguente:

«2 bis. All'ingresso e all'uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto e dell'apposizione del timbro, il timbro è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Tuttavia, se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro.»;

d) il punto 3 è soppresso;

3) l'allegato V è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata, registra nell'EES i dati relativi al respingimento conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.»;

ii) al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell'EES, appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, la lettera o le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento come figura nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.»;

iii) al punto 1, è aggiunto il comma seguente:

«Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.»;

b) nella parte B, il modello uniforme per il respingimento alla frontiera è così modificato:

i) dopo la lettera l) è aggiunto il testo seguente:

«j) ha rifiutato di fornire dati biometrici, laddove richiesti

per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema di ingressi/uscite

al fine di effettuare le verifiche di frontiera.»;



ii) nella sezione intitolata «Commenti», dopo la parola «Commenti», è aggiunto il testo seguente:

« (da contrassegnare a cura della guardia di frontiera se i dati sono conservati nel sistema di ingressi/uscite)

Si informa la persona interessata che i suoi dati personali, così come le informazioni relative al respingimento, sono inseriti nel sistema di ingressi/uscite conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.


A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226, la persona interessata ha il diritto di ottenere i dati che la riguardano che sono stati registrati nel sistema di ingressi/uscite e può chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati registrati illecitamente siano cancellati.»

4) il punto 1 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«1. Capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati da consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale,

In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato, i capi di governo e i membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e i membri delle loro delegazioni ufficiali, e i sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale e il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica non sono soggetti alle verifiche di frontiera.»

18CE0302



**REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 30 novembre 2017**

**che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 intitolata «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» la Commissione ha evidenziato la necessità, nell'ambito della strategia dell'Unione di gestione integrata delle frontiere, di istituire un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registri elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato.
- (2) Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha sottolineato l'importanza di continuare i lavori sullo sviluppo della strategia dell'Unione di gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione delle frontiere esterne.
- (3) Nella comunicazione del 10 giugno 2009 intitolata «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini», la Commissione ha auspicato l'istituzione di un sistema elettronico di registrazione degli ingressi e delle uscite dal territorio degli Stati membri alle frontiere esterne per garantire una gestione più efficace dell'accesso a tale territorio.
- (4) Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha invitato ad accelerare i lavori in materia di «frontiere intelligenti». Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata «Frontiere intelligenti – opzioni e prospettive».
- (5) Negli orientamenti strategici adottati nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato che lo spazio Schengen, che consente alle persone di viaggiare senza controlli alle frontiere interne, e il crescente numero di persone che viaggiano verso l'Unione richiedono una gestione efficace delle frontiere esterne comuni dell'Unione per garantire una forte protezione. Esso ha inoltre sottolineato che l'Unione deve mobilitare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere gli Stati membri nel loro compito e che a tale scopo la gestione integrata delle frontiere per le frontiere esterne dovrebbe essere modernizzata in maniera efficiente in termini di costi per assicurare una gestione intelligente delle frontiere, tra l'altro con un sistema di ingresso/uscita, con il sostegno della nuova agenzia per i sistemi IT su larga scala (eu-LISA).
- (6) Nella comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata «Agenda europea sulla migrazione» la Commissione ha osservato che l'iniziativa «frontiere intelligenti» dovrebbe inaugurare una nuova fase per rendere più efficace l'attraversamento dei valichi di frontiera, agevolando l'attraversamento della grande maggioranza dei viaggiatori «in buona fede» dei paesi terzi e rafforzando la lotta contro l'immigrazione irregolare attraverso la creazione di registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità.

<sup>(1)</sup> GU C 487 del 28.12.2016, pag. 66.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.



- (7) Nell'ottica di migliorare ulteriormente la gestione delle frontiere esterne e, in particolare, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni relative al periodo di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, è opportuno istituire un EES, che registri elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato. Tale sistema dovrebbe sostituire l'obbligo, che è applicabile a tutti gli Stati membri, di apporre timbri sui passaporti dei cittadini di paesi terzi.
- (8) È necessario specificare gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserirvi, le finalità per le quali i dati devono essere utilizzati, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali, nonché l'architettura tecnica dell'EES, le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e l'interoperabilità con altri sistemi d'informazione. Occorre altresì definire le responsabilità per l'EES.
- (9) L'EES dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri. Esso dovrebbe applicarsi altresì ai cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata.
- (10) L'EES dovrebbe essere operativo presso le frontiere esterne degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen. È auspicabile che gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen provvedano a farlo entro l'entrata in funzione dell'EES. Tuttavia, nel caso in cui non possa essere raggiunta l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne entro l'entrata in funzione dell'EES, è necessario specificare le condizioni di funzionamento dell'EES da parte degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen, e stabilire le disposizioni relative al funzionamento e all'uso dell'EES alle frontiere interne presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati.

Per quanto riguarda le condizioni per le operazioni dell'EES, l'EES dovrebbe essere operativo presso le frontiere esterne degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile, ai quali è stato concesso l'accesso passivo al sistema d'informazione visti (Visa Information System -VIS) istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> al fine di rendere l'EES operativo e per cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, sono attuate conformemente al rispettivo atto di adesione. Per quanto concerne le disposizioni specifiche relative al funzionamento e all'uso dell'EES da parte degli Stati membri che soddisfano tali condizioni, l'EES dovrebbe essere operativo presso tutte le frontiere interne di quegli Stati membri nei quali i controlli non sono ancora stati eliminati. Tuttavia, è opportuno applicare disposizioni specifiche riguardo all'operazione e all'uso dell'EES presso dette frontiere, al fine di minimizzare l'impatto sulle procedure di verifica di frontiera ivi svolte, senza pregiudicare il livello di sicurezza e il corretto funzionamento dell'EES, e fatti salvi gli altri obblighi in materia di controlli di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (11) Il soggiorno autorizzato di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini del presente regolamento ha una durata determinata dall'acquis di Schengen applicabile.
- (12) Un calcolatore automatico dovrebbe essere incluso nell'EES. Il calcolatore automatico dovrebbe tenere conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri in cui l'EES è operativo per il calcolo del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Qualsiasi proroga del soggiorno autorizzato dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo di tale limite complessivo all'atto del successivo ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. I soggiorni nel territorio di Stati membri in cui l'EES non è ancora operativo dovrebbero essere calcolati separatamente, sulla base di timbri apposti sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi.
- (13) Il calcolatore automatico dovrebbe tenere conto soltanto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo allo scopo di verificare il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e al fine di verificare il periodo di validità di un visto Schengen per soggiorno di breve durata. Il calcolatore automatico non dovrebbe calcolare la durata del

<sup>(1)</sup> Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



soggiorno autorizzato da un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato da uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo. Nel calcolare la durata di un soggiorno autorizzato da un visto Schengen per soggiorno di breve durata, il calcolatore automatico non dovrebbe tenere conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo.

- (14) È opportuno elaborare norme precise concernenti la responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e la responsabilità degli Stati membri in relazione alla loro connessione all'EES. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato conformemente al presente regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1077/2011.
- (15) Gli obiettivi dell'EES dovrebbero consistere nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
- (16) L'EES dovrebbe essere composto da un sistema centrale (sistema centrale dell'EES), che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale d'informazione visti (sistema centrale del VIS) del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione sicura e criptata tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale in modo sicuro. Al fine di rendere possibile la generazione di statistiche e relazioni, un archivio di dati dovrebbe essere istituito a livello centrale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il rimanente soggiorno autorizzato, si dovrebbe sviluppare un servizio web. Il servizio web dovrebbe anche consentire ai vettori di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto Schengen di soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi abbiano già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal loro visto. Durante la fase di sviluppo di tale servizio web è opportuno consultare le pertinenti parti interessate. Nel definire le specifiche tecniche per l'accesso da parte dei vettori al servizio web, si dovrebbe limitare per quanto possibile l'impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione l'adeguata integrazione con i pertinenti sistemi.
- (17) È opportuno che sia stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale diretto di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale dell'EES affinché le autorità di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare le cartelle di ingresso/uscita o le cartelle relative al respingimento, affinché le autorità di frontiera possano verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante l'interrogazione diretta del VIS con le impronte digitali alle frontiere presso cui l'EES è operativo e affinché le autorità di frontiera possano verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nel VIS usando le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe anche consentire alle autorità di frontiera e alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'adozione delle relative decisioni, consentendo alle autorità competenti per i visti di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'estrazione dei dati relativi ai visti dal VIS, la loro importazione nell'EES e l'aggiornamento dei dati dal VIS nell'EES dovrebbe avvenire mediante un processo automatizzato nel momento in cui l'autorità interessata avvia l'operazione in questione. Nell'istituire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS si dovrebbe rispettare il principio di limitazione delle finalità.
- (18) È opportuno che il presente regolamento specifichi quali autorità degli Stati membri possano essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES e nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).



- (19) Ogni trattamento dei dati dell'EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati sono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (20) L'EES dovrebbe registrare e trattare dati alfanumerici e dati biometrici principalmente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, prevenire l'immigrazione irregolare e facilitare la gestione dei flussi migratori. Inoltre, dovrebbe anche essere possibile accedere ai dati personali dell'EES al fine di contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e di altri reati gravi solo alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio degli Stati membri ma senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, circostanza comune per i migranti in situazione irregolare. In secondo luogo, le rilevazioni biometriche permettono un raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori in buona fede. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati relativi alle impronte digitali consente di ridurre il numero totale di impronte digitali necessarie da essere registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.
- (21) Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali per cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto per permettere una verifica e un'identificazione precise, così assicurando che il cittadino di paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio e per garantire la disponibilità di dati sufficiente a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'EES in ogni circostanza. Le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi titolari del visto dovrebbero essere verificate nel VIS. L'immagine del volto sia dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES. Le impronte digitali o le immagini del volto dovrebbero essere utilizzate come identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES, fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. Al fine di tener conto delle specificità di ogni valico di frontiera e dei diversi tipi di frontiere, per ogni valico di frontiera le autorità nazionali dovrebbero stabilire se le impronte digitali o l'immagine del volto devono essere utilizzate come principale identificatore biometrico per effettuare le verifiche necessarie.
- (22) Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è necessario che le autorità designate dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo, o al traffico illecito di droga. L'accesso all'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine dei reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio <sup>(2)</sup>. Dovrebbe essere possibile usare i dati dell'EES come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti, che nei casi in cui le autorità designate indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali o delle immagini del volto e desiderano determinare un'identità. Dovrebbe anche essere possibile usare tali dati come strumento per raccogliere prove risalendo alle rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto, è opportuno che i dati dell'EES siano accessibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol»), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni stabilite nel presente regolamento.

Le condizioni di accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi dovrebbero essere tali da permettere alle autorità designate degli Stati membri di affrontare i casi di sospetti che ricorrono a identità multiple. A tale scopo, l'accesso all'EES non dovrebbe essere impedito qualora un riscontro positivo sia ottenuto durante la consultazione di una banca dati pertinente prima di accedere all'EES. A fini di

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GUL 88 del 31.3.2017, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GUL 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GUL 135 del 24.5.2016, pag. 53).



contrasto e nell'ottica di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, un'interrogazione della banca dell'EES dovrebbe ritenersi proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica. Ogni interrogazione deve essere debitamente motivata e proporzionata alla luce dell'interesse invocato.

- (23) Solo le autorità designate responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi per cui gli Stati membri possono garantire che si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e relativamente a cui la corretta applicazione di tali disposizioni può essere verificata dalle autorità competenti, comprese l'autorità di controllo istituita a norma della direttiva (UE) 2016/680, dovrebbero essere autorizzate a consultare i dati dell'EES.
- (24) Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, conducendo analisi e svolgendo indagini di attività criminali su scala dell'Unione. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente al regolamento (UE) 2016/794. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe monitorare il trattamento dei dati da parte di Europol e garantire la piena conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
- (25) L'accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata delle persone e della protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'EES. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, tutelare la persona dall'arbitrarietà nonché indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui esse devono esercitare tale potere discrezionale. Inoltre, in una società democratica qualunque ingerenza nei diritti fondamentali deve essere limitata a ciò che è necessario per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che deve perseguire.
- (26) Il confronto di dati sulla base di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato («impronta digitale latente»), sono di fondamentale importanza nell'ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali che sono conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato potrebbero essere registrati nell'EES, è necessaria per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine, da parte delle autorità designate degli Stati membri, di reati di terrorismo o di altri reati gravi, qualora per esempio l'unica prova sul luogo del reato consista in impronte digitali latenti.
- (27) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e i punti di accesso centrale attraverso cui devono essere inoltrate le richieste di accesso ai dati dell'EES e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso a fini specifici di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
- (28) Le richieste di accesso ai dati dell'EES dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere debitamente motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati dell'EES non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. Il punto di accesso centrale dovrebbe essere un organismo o un'entità a cui è conferito, in conformità del diritto nazionale, l'incarico di esercitare l'autorità pubblica e dovrebbe essere in grado, in virtù della qualità e del numero del suo personale, di verificare efficacemente se le condizioni per la richiesta di accesso all'EES sono soddisfatte in ogni caso. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in modo indipendente dalle autorità designate ed essere responsabili di garantire, in modo indipendente, il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso di cui al presente regolamento. In caso di urgenza, qualora sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.
- (29) Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati dell'EES dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'EES soltanto quando abbiano ragionevoli motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (G.U.L. 119 del 4.5.2016, pag. 89).




- (30) Inoltre, l'accesso all'EES al fine di identificare sconosciute persone sospette, autori oppure vittime di reati di terrorismo o di altri reati gravi, dovrebbe essere autorizzato soltanto a condizione che siano state effettuate interrogazioni nelle banche dati nazionali dello Stato membro e l'interrogazione dei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup> è stata effettuata pienamente, oppure non è stata effettuata pienamente entro due giorni dal suo avvio.
- (31) Ai fini di un confronto e di uno scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti e il diritto dell'Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.
- (32) I dati personali conservati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto strettamente necessario agli scopi del trattamento dei dati. Ai fini della gestione delle frontiere è sufficiente conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi che hanno rispettato la durata del soggiorno autorizzato nell'EES per un periodo di tre anni, in modo da evitare che tali cittadini debbano registrare nuovamente i propri dati nell'EES prima della scadenza di detto periodo. Questo periodo di conservazione dei dati di tre anni ridurrà il bisogno di frequenti registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori poiché sia il tempo medio di attraversamento della frontiera sia i tempi di attesa ai valichi di frontiera diminuiranno. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nel territorio degli Stati membri, il fatto che altri viaggiatori già registrati nell'EES non debbano registrarsi nuovamente prima della scadenza del periodo di tre anni di conservazione dei dati ridurrà i tempi di attesa al valico di frontiera. Il periodo di conservazione dei dati di tre anni è inoltre necessario per facilitare e velocizzare l'attraversamento delle frontiere, anche utilizzando sistemi automatizzati e di self-service. È altresì opportuno fissare un periodo di conservazione dei dati di tre anni per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, e che non sono titolari della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE è opportuno conservare ciascuna coppia di cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo la data dell'uscita dal territorio degli Stati membri collegata a tale cartella. In seguito alla scadenza dei pertinenti periodi di conservazione dei dati, i dati dovrebbero essere cancellati automaticamente.
- (33) È necessario conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato per un periodo di cinque anni, onde contribuire alla loro individuazione e al processo di rimpatrio. Tali dati dovrebbero essere cancellati automaticamente al termine del periodo di cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.
- (34) È necessario conservare i dati personali dei cittadini di paesi terzi che hanno rispettato la durata del soggiorno autorizzato e dei cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata per un periodo di tre anni e conservare i dati personali dei cittadini di paesi terzi che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato per un periodo di cinque anni, al fine di consentire alle guardie di frontiera di condurre le necessarie analisi del rischio previste dal regolamento (UE) 2016/399 prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nel territorio degli Stati membri. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche di analizzare lo storico dei viaggi del richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni del soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto deve essere compensata da una consultazione dell'EES. Lo storico dei viaggi disponibile nell'EES dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto.

Nel condurre le analisi del rischio alla frontiera e nel trattare domande di visto è opportuno verificare lo storico dei viaggi dei cittadini di paesi terzi al fine di stabilire se in passato abbiano oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato. Pertanto, è necessario conservare i dati personali dei cittadini di paesi terzi che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato per un periodo più lungo, pari a cinque anni, rispetto a quello previsto per i dati personali dei cittadini di paesi terzi che hanno rispettato la durata del soggiorno autorizzato e dei cittadini di paesi terzi il cui ingresso per un soggiorno di breve durata è stato rifiutato.

- (35) È opportuno elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).


<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).



- (36) Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento concernenti il trattamento dei dati personali, al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, tranne il caso in cui tale trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine o accertamento di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- (37) Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento concernenti il trattamento dei dati personali, a quest'ultimo trattamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine o accertamento di reati di terrorismo o di altri reati gravi in virtù del presente regolamento si dovrebbero applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680.
- (38) Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa dell'EES si dovrebbe applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (39) I dati personali ottenuti da uno Stato membro a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti o resi disponibili a qualsiasi paese terzo, organizzazione internazionale o ente privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all'identificazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o di garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento, dovrebbe essere possibile trasferire eccezionalmente ai fini del rimpatrio i dati dell'EES a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale soltanto se necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi di tale regolamento.
- (40) Dovrebbe anche essere possibile trasferire i dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del presente regolamento a un paese terzo in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o qualora vi sia un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave. Il pericolo imminente per la vita di una persona dovrebbe essere inteso come concernente un pericolo derivante da un reato grave commesso nei confronti di detta persona, ad esempio lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, e stupro. Tali dati dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo solo se è garantito che, su base di reciprocità, il paese terzo richiedente fornisca le informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita da esso detenute agli Stati membri in cui l'EES è operativo. Dovrebbe essere possibile per le autorità competenti degli Stati membri le cui autorità designate hanno accesso all'EES a norma del presente regolamento di trasferire i dati dell'EES agli Stati membri in cui l'EES non è operativo e a quelli a cui non si applica il presente regolamento. Tale fornitura di informazioni dovrebbe essere subordinata a una richiesta debitamente motivata e limitarsi ai casi in cui è necessaria per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave. Dovrebbe essere possibile per uno Stato membro in cui l'EES è operativo fornire tali informazioni solo se è garantito che, su base di reciprocità, lo Stato membro richiedente fornisca le informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita da esso detenute agli Stati membri in cui l'EES è operativo. A tutti i trattamenti successivi dei dati ottenuti dall'EES si applica la direttiva (UE) 2016/680.
- (41) In ogni Stato membro, l'autorità di controllo istituita in conformità del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri mentre il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.
- (42) In ogni Stato membro, l'autorità di controllo istituita in conformità della direttiva (UE) 2016/680 dovrebbe monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri a fini di contrasto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (43) Oltre alle disposizioni concernenti le informazioni da fornire in conformità del regolamento (UE) 2016/679, ai cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES si dovrebbero fornire le informazioni opportune in relazione alla registrazione di tali dati. Gli Stati membri dovrebbero fornire tali informazioni per iscritto, mediante qualsiasi mezzo appropriato, compresi opuscoli, manifesti o qualsiasi altro mezzo elettronico adeguato.
- (44) Per garantire l'efficace monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe essere valutato ad intervalli regolari.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
- (46) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (47) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'EES e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l'uso dei dati non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (48) A seguito dell'avvio delle operazioni dell'EES, è opportuno modificare la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni <sup>(2)</sup> (la «Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen») per quanto concerne gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri e la durata di oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. La Commissione dovrebbe includere nella valutazione globale dell'EES una valutazione riguardante l'uso degli accordi bilaterali degli Stati membri. Dovrebbe essere possibile per la Commissione includere opzioni nella prima relazione di valutazione in vista della graduale eliminazione di tali accordi bilaterali e della loro sostituzione per mezzo di uno strumento dell'Unione.
- (49) I costi previsti dell'EES sono inferiori agli stanziamenti destinati alle «frontiere intelligenti» con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Di conseguenza, a seguito dell'adozione del presente regolamento è opportuno che la Commissione, mediante un atto delegato previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014, riassegni l'importo attualmente destinato allo sviluppo di sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne.
- (50) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE.
- (51) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (52) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (53) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.


<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

<sup>(4)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(5)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



- (54) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce i sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (55) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (56) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(6)</sup>, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(7)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (57) Per quanto riguarda, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, le disposizioni del presente regolamento relative al SIS e al VIS costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE <sup>(9)</sup>, (UE) 2017/733 <sup>(10)</sup> e (UE) 2017/1908 del Consiglio <sup>(11)</sup>.

Inoltre, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al presente regolamento non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(2)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(3)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(4)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

<sup>(6)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.


<sup>(7)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>(8)</sup> Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

<sup>(10)</sup> Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

<sup>(11)</sup> Decisione (EU) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).



- (58) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 21 settembre 2016.
- (59) Il presente regolamento stabilisce rigorose norme relative all'accesso all'EES nonché le necessarie garanzie per tale accesso. Stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di non discriminazione, i diritti del minore, i diritti degli anziani, l'integrazione delle persone con disabilità e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (60) Il presente regolamento fa salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto


1. Il presente regolamento istituisce un «sistema di ingressi/uscite» (*Entry/Exit System – EES*) per:
  - a) registrare e conservare la data, l'ora e il luogo d'ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri presso cui l'EES è operativo;
  - b) calcolare la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di tali paesi terzi;
  - c) generare segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere del soggiorno autorizzato, nonché
  - d) registrare e conservare la data, l'ora e il luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata e l'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la relativa motivazione.
2. A fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, il presente regolamento stabilisce inoltre le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri e l'Europol possono accedere all'EES a scopo di consultazione.

##### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
  - a) ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri che sono soggetti a verifiche di frontiera conformemente al regolamento (UE) 2016/399 all'atto dell'attraversamento delle frontiere presso cui l'EES è operativo, e
  - b) ai cittadini di paesi terzi all'ingresso nel territorio degli Stati membri e all'uscita dagli stessi, che:
    - i) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
    - ii) non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. Il presente regolamento si applica altresì ai cittadini di paesi terzi ai quali sia rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (G.U.L. 157 del 15.6.2002, pag. 1).



3. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva, che accompagnino o raggiungano o meno tale cittadino dell'Unione;
  - b) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino di paese terzo, qualora:
    - i) i cittadini di un paese terzo godano del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
    - ii) i cittadini di paesi terzi siano titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
  - c) ai titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
  - d) ai cittadini di paesi terzi che esercitano i loro diritti alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - e) ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
  - f) ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;
  - g) alle persone o alle categorie di persone esonerate dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di norme specifiche per le verifiche di frontiera di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/399;
  - h) alle persone o alle categorie di persone di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2016/399.
4. Le disposizioni del presente regolamento relative al calcolo della durata del soggiorno autorizzato e alla generazione di segnalazioni dirette agli Stati membri alla scadenza del soggiorno autorizzato non si applicano ai cittadini di paesi terzi che:
- a) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
  - b) non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

### Articolo 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- 1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399;
  - 2) «frontiere interne»: le frontiere interne quali definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2016/399;
  - 3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera a norma dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).




- 4) «autorità competente per l'immigrazione»: l'autorità competente responsabile, conformemente al diritto nazionale, di uno o più dei casi seguenti:
- a) verificare all'interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, o di soggiorno, nel territorio degli Stati membri;
  - b) esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni - nella misura in cui tale autorità non costituisce un'autorità accertante ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> - nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - c) provvedere al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito;
- 5) «autorità competente per i visti»: l'autorità competente per i visti quali definita all'articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;
- 6) «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e un paese terzo, dall'altro, beneficia dei diritti di libera circolazione equivalenti a quello dei cittadini dell'Unione;
- 7) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
- 8) «soggiorno di breve durata»: il soggiorno nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399;
- 9) «visto per soggiorno di breve durata»: il visto quale definito all'articolo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- 10) «visto nazionale per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, per un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- 11) «soggiorno autorizzato»: il numero esatto di giorni per i quali a un cittadino di paese terzo è permesso soggiornare legalmente nel territorio degli Stati membri a partire dalla data d'ingresso conformemente alle disposizioni applicabili;
- 12) «Stato membro competente»: lo Stato membro che ha inserito i dati nell'EES;
- 13) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»);
- 14) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);
- 15) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
- 16) «dati relativi alle impronte digitali»: i dati sulle quattro impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra;
- 17) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto;
- 18) «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).



- 19) «soggiornante fuoritermine»: il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del suo soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri;
- 20) «eu-LISA»: l'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;
- 21) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
- 22) «dati dell'EES»: tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'EES conformemente all'articolo 14 e agli articoli da 16 a 20;
- 23) «contrasto»: la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- 24) «reati di terrorismo»: il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;
- 25) «reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
- 26) «autorità designata»: l'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 29, responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- 27) «sistema self-service»: il sistema self-service quale definito all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2016/399;
- 28) «varco automatico»: il varco automatico definito all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/399;
- 29) «tasso di insuccesso nell'inserimento (*Failure To Enrol Rate* – FTER)»: la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente dei dati biometrici inseriti;
- 30) «tasso di falsa identificazione positiva (*False Positive Identification Rate* – FPIR)»: la percentuale di corrispondenze ottenute durante una interrogazione biometrica che non pertengono al viaggiatore sottoposto a verifiche;
- 31) «tasso di falsa identificazione negativa (*False Negative Identification Rate* – FNIR)»: la percentuale di corrispondenze mancate in caso di una interrogazione biometrica anche se i dati biometrici del viaggiatore sono stati registrati.

2. I termini definiti nell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. I termini definiti nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/680 hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Frontiere presso cui l'EES è operativo e uso dell'EES a tali frontiere

1. L'EES è operativo presso tutte le frontiere esterne.



2. Gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen introducono l'EES alle loro frontiere interne con gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo.
3. Gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen e gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo, introducono l'EES alle rispettive frontiere interne con gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e in cui l'EES non è operativo.
4. Gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo, introducono l'EES alle loro frontiere interne definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/399.
5. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, terzo e quarto comma, e all'articolo 27, uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo, introduce l'EES senza funzionalità biometriche alle frontiere interne terrestri con un altro Stato che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo. Qualora, a tali frontiere interne, un cittadino di paese terzo non sia stato ancora registrato nell'EES, tale fascicolo individuale del cittadino di paese terzo è costituito senza registrazione di dati biometrici. I dati biometrici sono aggiunti presso il successivo valico di frontiera dotato di EES operativo con funzionalità biometriche.

#### Articolo 5


##### Istituzione dell'EES

«eu-LISA» provvede allo sviluppo dell'EES e ne assicura la gestione operativa, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché la sicurezza adeguata dell'EES.

#### Articolo 6

##### Obiettivi dell'EES

1. Tramite la registrazione e la conservazione dei dati dell'EES e la fornitura di accesso a tali dati agli Stati membri, l'EES persegue i seguenti obiettivi:
  - a) migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera mediante il calcolo e il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all'atto dell'ingresso e dell'uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;
  - b) contribuire all'identificazione di cittadini di paesi terzi che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni d'ingresso o di soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
  - c) consentire di identificare e rintracciare i soggiornanti fuoritermine e permettere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere le opportune misure;
  - d) consentire i respingimenti nell'EES da verificare elettronicamente;
  - e) consentire l'automatizzazione delle verifiche di frontiera sui cittadini di paesi terzi;
  - f) permettere alle autorità competenti per i visti di accedere alle informazioni riguardanti l'uso lecito di precedenti visti;
  - g) informare i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;
  - h) raccogliere statistiche concernenti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il superamento del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorni fuoritermine e di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti;
  - i) contrastare la frode di identità e l'abuso di documenti di viaggio.
2. Consentendo l'accesso da parte delle autorità designate nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l'EES persegue i seguenti obiettivi:
  - a) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;



b) consentire l'acquisizione di informazioni ai fini delle indagini relative a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, compresa l'identificazione degli autori, dei sospettati e delle vittime di tali reati che hanno attraversato le frontiere esterne;

3. L'EES, se del caso, sostiene gli Stati membri nell'attuazione dei programmi nazionali di facilitazione istituiti a norma dell'articolo 8 *quinquies* del regolamento (UE) 2016/399, al fine di facilitare l'attraversamento delle frontiere per i cittadini di paesi terzi:

a) consentendo alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 *quinquies* del regolamento (UE) 2016/399 di accedere alle informazioni sui precedenti soggiorni di breve durata o respingimenti ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione e dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 25 del presente regolamento;

b) comunicando alle autorità di frontiera l'avvenuta ammissione a un programma nazionale di facilitazione.

#### Articolo 7

##### Architettura tecnica dell'EES

1. L'EES è composto da:

a) un sistema centrale (sistema centrale dell'EES);

b) un'interfaccia uniforme nazionale (*National Uniform Interface* – NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione in modo sicuro tra il sistema centrale dell'EES e le infrastrutture nazionali di frontiera negli Stati membri;

c) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS;

d) un'infrastruttura di comunicazione che è sicura e criptata, tra il sistema centrale dell'EES e le NUI.

e) il servizio web previsto all'articolo 13;

f) l'archivio di dati stabilito a livello centrale di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

2. Il sistema centrale dell'EES sarà ospitato da eu-LISA nei suoi siti tecnici. Esso fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di disponibilità, qualità e rapidità di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3. Fatta salva la decisione 2008/602/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, alcuni componenti hardware e software dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES sono condivisi con l'infrastruttura di comunicazione del VIS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE. È garantita la separazione logica dei dati del VIS e dell'EES.

#### Articolo 8


##### Interoperabilità con il VIS

1. eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra l'EES e il VIS è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008. L'estrazione dal VIS dei dati relativi ai visti, la loro importazione nell'EES e l'aggiornamento dei dati dal VIS all'EES avviene mediante un processo automatizzato ogni volta che l'autorità interessata avvia l'operazione in questione.

2. L'interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l'EES di consultare il VIS dall'EES al fine di:

a) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS ed importarli nell'EES per costituire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES conformemente agli articoli 14, 16 e 18 del presente regolamento e all'articolo 18 *bis* del regolamento (CE) n. 767/2008;

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3).



- b) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS ed importarli nell'EES per aggiornare la cartella di ingresso/uscita nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 19 del presente regolamento e agli articoli 13, 14 e 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
- c) verificare ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 l'autenticità e la validità del visto pertinente o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte;
- d) verificare alle frontiere presso cui l'EES è operativo se un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto sia stato precedentemente registrato nel VIS a norma dell'articolo 23 del presente regolamento e dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
- e) se l'identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali, verificare, alle frontiere presso cui l'EES è operativo, l'identità del titolare del visto confrontandole impronte digitali del titolare del visto con le impronte digitali registrate nel VIS a norma dell'articolo 23 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.
3. L'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS affinché:
- a) si esaminino le domande di visto e si decida in merito a tali domande conformemente all'articolo 24 del presente regolamento e all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) si esaminino per gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo, le domande di visti nazionali per soggiorno di breve durata e decidano in merito a tali domande;
- c) si aggiornino i dati relativi ai visti nella cartella di ingresso/uscita nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 19 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.
4. Ai fini del funzionamento del servizio web dell'EES di cui all'articolo 13, la banca dati distinta a sola lettura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, è aggiornata quotidianamente dal VIS mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati del VIS.

#### Articolo 9

##### Accesso all'EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati

1. L'accesso all'EES per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati di cui all'articolo 14 e agli articoli da 16 a 20 è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli da 23 a 35. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità doganali, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.
2. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti che costituiscono le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti, le autorità competenti per l'immigrazione ai fini del presente regolamento. Il personale debitamente autorizzato per le autorità nazionali competenti ha accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità nazionali competenti. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità deve avere accesso ai dati conservati nell'EES.
3. Le autorità autorizzate a consultare o ad accedere ai dati dell'EES al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo IV.

#### Articolo 10

##### Principi generali

1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all'EES assicura che l'utilizzo dell'EES è necessario, adeguato e proporzionato.



2. Ogni autorità competente assicura che l'utilizzo dell'EES, compreso il rilevamento dei dati biometrici, è conforme alle garanzie previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. In particolare, nel rilevare i dati di un minore, sono considerati preminenti gli interessi superiori del minore.

#### Articolo 11

#### **Calcolatore automatico e obbligo di informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato**

1. L'EES include un calcolatore automatico che indica la durata massima del soggiorno autorizzato per i cittadini di paesi terzi registrati nell'EES.

Il calcolatore automatico non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

- a) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
- b) non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

2. Il calcolatore automatico informa le autorità competenti:

- a) all'atto dell'ingresso, della durata massima di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi e se è stato esaurito il numero di ingressi autorizzati da un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi;
- b) durante i controlli o le verifiche effettuati nel territorio degli Stati membri, del rimanente soggiorno autorizzato o della durata del soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
- c) all'atto dell'uscita, dei soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
- d) al momento dell'esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle relative decisioni, della durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d'ingresso previste.


3. Le autorità di frontiera informano il cittadino di paese terzo della durata massima di soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati dal visto, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2016/399.

Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

4. Per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto soggiornanti sulla base di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo, il calcolatore automatico non indica il soggiorno autorizzato sulla base del visto per soggiorno di breve durata o del visto nazionale per soggiorno di breve durata.

Nel caso di cui al primo comma, il calcolatore automatico verifica unicamente:

- a) il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni; e
- b) per i visti per soggiorni di breve durata, il rispetto del periodo di validità di tali visti.



5. Al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata, il calcolatore automatico tiene conto unicamente degli ingressi nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen. Tale verifica, tuttavia, non è effettuata all'atto dell'ingresso nel territorio di Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo.

6. Il calcolatore automatico si applica anche ai soggiorni di breve durata basati su un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso, il calcolatore automatico tiene conto del soggiorno autorizzato definito da tale visto, indipendentemente dal fatto che il soggiorno del cittadino di paese terzo interessato superi cumulativamente i 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

#### Articolo 12

##### Meccanismo di informazione

1. L'EES include un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza di un soggiorno autorizzato e individua automaticamente le cartelle per le quali è stata superata la durata massima di soggiorno autorizzato.

2. Per i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere sulla base di un documento di transito agevolato valido rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup> (Facilitated Transit Document -FTD), l'EES include un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi al momento della scadenza del soggiorno autorizzato e automaticamente identifica le cartelle per le quali è stata superata la durata massima di soggiorno autorizzato.

3. Un elenco generato dall'EES contenente i dati di cui agli articoli 16 e 17 di tutte le persone identificate come soggiornanti fuoritermine identificati è messo a disposizione delle autorità nazionali competenti designate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, al fine di consentire a tali autorità di adottare le opportune misure.

#### Articolo 13

##### Servizio web


1. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il soggiorno rimanente autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi siti tecnici consente ai cittadini di paesi terzi di fornire i dati richiesti conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), unitamente alla prevista data d'ingresso o di uscita, o a entrambe le date. Su tale base il servizio web fornisce ai cittadini di paesi terzi una risposta «OK/non OK», nonché le informazioni sul rimanente soggiorno autorizzato.

2. In deroga al paragrafo 1, per un soggiorno previsto in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, il servizio web non fornisce alcuna informazione relativa al soggiorno autorizzato sulla base di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto nazionale per soggiorno di breve durata.

Nel caso di cui al primo comma, il servizio web consente ai cittadini di paesi terzi di verificare il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e di ricevere informazioni sul rimanente soggiorno autorizzato entro tale limite. Tali informazioni sono fornite per soggiorni nel periodo di 180 giorni precedente alla consultazione del servizio web o alla prevista data di ingresso o di uscita, o a entrambe.

3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto. I vettori forniscono i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) b) e c) del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta «OK/non OK». I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta «OK/non OK» come un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GUL 99 del 17.4.2003, pag. 8).



4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dall'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito del servizio web da parte dei vettori. Tali registrazioni riportano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per l'interrogazione, i dati trasmessi dal servizio web e il nome del vettore in questione.

Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall'accesso non autorizzato.

5. Il servizio web fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati dell'EES e del VIS. eu-LISA è il responsabile della sicurezza del servizio web, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

6. Il servizio web non consente ai vettori di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati da tale visto.

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

## CAPO II

### INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

#### Articolo 14

##### Procedure per l'inserimento dei dati nell'EES

1. Le autorità di frontiera verificano, conformemente all'articolo 23, se un precedente fascicolo individuale sia stato creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per il pre-inserimento dei propri dati o per l'effettuazione delle verifiche di frontiera, la verifica è eseguita mediante il sistema self-service.

2. Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale per un cittadino di paese terzo, l'autorità di frontiera, se necessario:

- a) aggiorna tale fascicolo individuale, in particolare i dati di cui e agli articoli 16, 17 e 18, a seconda dei casi, e
- b) crea una cartella d'ingresso per ciascun ingresso e una cartella di uscita per ciascuna uscita conformemente agli articoli 16 e 17 o, se del caso, una cartella relativa al respingimento conformemente all'articolo 18.

Tali cartelle di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, sono collegate al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato.

Se del caso, i dati di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 4 e 5, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I documenti di viaggio e le identità utilizzati legittimamente da un cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo.

Se esiste un fascicolo individuale registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio valido che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), sono aggiornati conformemente all'articolo 15.

3. Se necessario per inserire o aggiornare i dati della cartella di ingresso/uscita del titolare di visto, le autorità di frontiera possono estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento conformemente all'articolo 8 del presente regolamento e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. In assenza di una precedente registrazione del cittadino di paese terzo nell'EES, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo inserendo i dati di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 6, all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, a seconda dei casi.



5. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per il pre-inserimento dei propri dati, si applica l'articolo 8 *bis* del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, il cittadino di paese terzo può pre-inserire i dati del fascicolo individuale o, se del caso, i dati della cartella di ingresso/uscita che devono essere aggiornati. I dati sono confermati dalle autorità di frontiera quando è adottata la decisione che autorizza o rifiuta l'ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399. I dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento possono essere estratti dal VIS e importati nell'EES.
6. Quando un cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per l'effettuazione delle verifiche di frontiera, si applica l'articolo 8 *ter* del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service.
7. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un varco automatico (e-gate) per l'attraversamento delle frontiere esterne o delle frontiere interne dove i controlli non sono ancora stati eliminati, si applica l'articolo 8 *ter* del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al fascicolo individuale interessato sono effettuati attraverso il varco automatico.
8. Fatti salvi l'articolo 20 del presente regolamento e l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, qualora il soggiorno di breve durata di un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro abbia inizio subito dopo un soggiorno basato su un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata e non è stato creato alcun precedente fascicolo individuale, tale cittadino di paese terzo può chiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento di creare un fascicolo individuale e una cartella di ingresso/uscita inserendo i dati di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 6, e all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Invece dei dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, tali autorità pertinenti inseriscono la data dell'inizio del soggiorno di breve durata e invece dei dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento inseriscono il nome dell'autorità che ha inserito tali dati.

#### Articolo 15


##### **Immagine del volto di cittadini di paesi terzi**

1. Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'immagine del volto è rilevata sul posto.
2. In deroga al paragrafo 1, in casi eccezionali, qualora le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l'inserimento nell'EES dell'immagine del volto rilevata sul posto non possano essere rispettate, l'immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (*Machine Readable Travel Document* – documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). In tali casi, l'immagine del volto è inserita nel fascicolo individuale unicamente previa verifica elettronica che l'immagine del volto registrata nel chip dell'e-MRTD corrisponde all'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.
3. Una volta all'anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del paragrafo 2. Tale relazione comprende il numero di cittadini di paesi terzi interessati, nonché una spiegazione dei casi eccezionali incontrati.
4. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato.
5. Entro un periodo di due anni dall'entrata in funzione dell'EES la Commissione presenta una relazione sulle norme di qualità delle immagini del volto conservate nel VIS e se queste siano tali da consentire il confronto biometrico al fine di utilizzare le immagini del volto nel VIS alle frontiere e all'interno del territorio degli Stati membri per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, senza conservare tali immagini del volto nell'EES. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è accompagnata, qualora considerata appropriata dalla Commissione, da proposte legislative, comprese proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 767/2008 o di entrambi, per quanto riguarda l'uso delle immagini del volto di cittadini di paesi terzi conservate nel VIS ai fini di cui al presente paragrafo.

#### Articolo 16

##### **Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto**

1. Alle frontiere presso cui l'EES è operativo, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto inserendo i seguenti dati:
  - a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;



- b) il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
- c) la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
- d) l'immagine del volto di cui all'articolo 15.

2. Al momento di ciascun ingresso di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto, a una frontiera presso cui l'EES è operativo, sono inseriti i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita:

- a) la data e l'ora dell'ingresso;
- b) il valico di frontiera all'entrata e l'autorità che ha autorizzato l'ingresso;
- c) se del caso, lo status di tale cittadino di paese terzo indicante che si tratta di un cittadino di paese terzo che:
  - i) è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e
  - ii) non è titolare della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
- d) il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata, se del caso;
- e) all'atto del primo ingresso sulla base di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di ingressi e la durata del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata e indicati nel visto adesivo per soggiorno di breve durata;
- f) se del caso, le informazioni indicanti che il visto per soggiorno di breve durata è stato rilasciato con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;
- g) per gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma in cui l'EES è operativo, una notifica, se del caso, da cui risulti che il cittadino di paese terzo ha utilizzato un visto nazionale per soggiorno di breve durata per l'ingresso.


La cartella di ingresso/uscita di cui al primo comma è collegata al fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo che usa il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione di tale fascicolo individuale.

3. Al momento di ciascuna uscita di un cittadino di paese terzo soggetto a obbligo del visto, a una frontiera presso cui l'EES è operativo, sono inseriti i seguenti dati nella cartella di ingresso/uscita:

- a) la data e l'ora dell'uscita;
- b) il valico di frontiera di uscita.

Qualora tale cittadino di paese terzo usi un visto diverso da quello registrato nell'ultima cartella di ingresso, i dati della cartella di ingresso/uscita di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g) sono aggiornati di conseguenza.

La cartella di ingresso/uscita di cui al primo comma è collegata al fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo.



4. In assenza di dati di uscita nel periodo immediatamente successivo alla data di scadenza del soggiorno autorizzato, la cartella di ingresso/uscita è evidenziata con un indicatore dell'EES e i dati del cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto, che è stato identificato come soggiornante fuoritermine, sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12.

5. Al fine di inserire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto, l'autorità di frontiera può estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati di cui al paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente articolo in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

6. Qualora un cittadino di paese terzo benefici del programma nazionale di facilitazione di uno Stato membro conformemente all'articolo 8 *quinquies* del regolamento (UE) 2016/399, lo Stato membro interessato inserisce una notifica nel fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo specificando il programma nazionale di facilitazione dello Stato membro in questione.

7. Le disposizioni specifiche di cui all'allegato II si applicano ai cittadini di paesi terzi che attraversano la frontiera sulla base di un FTD valido.

#### Articolo 17

##### **Dati personali di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto**

1. L'autorità di frontiera crea il fascicolo individuale di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto inserendo quanto segue:

- a) i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- b) l'immagine del volto di cui all'articolo 15;
- c) i dati relativi alle impronte digitali della mano destra, se disponibili, o altrimenti i dati relativi alle impronte digitali corrispondenti della mano sinistra. I dati relativi alle impronte digitali sono caratterizzati da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzati in un confronto biometrico automatizzato;
- d) se del caso, i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), e l'articolo 16, paragrafo 4.

3. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

4. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle.

Tuttavia, qualora l'impossibilità fisica sia temporanea tale fatto è registrato nell'EES e l'interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell'uscita o dell'ingresso successivo. Tali informazioni sono cancellate dall'EES una volta rilevate le impronte digitali. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti circa i motivi dell'impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell'interessato in caso di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali.


5. Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi del paragrafo 3 o 4, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione «non applicabile».

#### Articolo 18

##### **Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti**

1. Se, a norma dell'articolo 14 e dell'allegato V del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dal territorio degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo per un soggiorno di breve durata e se non esiste alcun fascicolo precedente registrato nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce:

- a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e, se opportuno, i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento;



b) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all'allegato V, parte B, lettere B, D o H, del regolamento (UE) 2016/399 e se non esiste alcun fascicolo precedente con dati biometrici registrato nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce i dati alfanumerici necessari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento, se del caso, e i dati seguenti:

a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

b) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, i dati biometrici richiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento;

c) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto che non sono registrati nel VIS, l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, qualora si applichi il motivo di cui all'allegato V, parte B, lettera H, del regolamento (UE) 2016/399 e i dati biometrici del cittadino di paese terzo siano registrati nella segnalazione SIS che comporti il respingimento, i dati biometrici del cittadino di paese terzo non sono inseriti nell'EES.

4. Qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all'allegato V, parte B, lettera I, del regolamento (UE) 2016/399 e se non esiste alcun fascicolo precedente con dati biometrici registrati nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, i dati biometrici sono inseriti nell'EES solo quando il cittadino di paese terzo è respinto in quanto è considerato pericoloso per la sicurezza interna, compreso, se del caso, per alcuni aspetti d'ordine pubblico.

5. Qualora un cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all'allegato V, parte B, lettera J, del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità di frontiera crea il fascicolo individuale di tale cittadino di un paese terzo senza aggiungere i dati biometrici. Se il cittadino di paese terzo possiede un eMRTD, da quest'ultimo è estratta l'immagine del volto.

6. Qualora sia stato adottato dall'autorità di frontiera, in conformità dell'articolo 14 e dell'allegato V del regolamento (UE) 2016/399 un provvedimento di respingimento dal territorio degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo per un soggiorno di breve durata i seguenti dati sono inseriti in una cartella distinta relativa al respingimento:

a) la data e l'ora del respingimento;

b) il valico di frontiera;


c) l'autorità che ha disposto il respingimento;

d) la lettera o le lettere corrispondenti ai motivi del respingimento, conformemente all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399.

Inoltre, per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, nella cartella relativa al respingimento sono inseriti i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da d) a g).

Al fine di creare o aggiornare la cartella relativa al respingimento di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, la competente autorità di frontiera può estrarre i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere d), e) ed f), del presente regolamento dal VIS e importarli nell'EES in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

7. La cartella di respingimento di cui al paragrafo 6 è collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato.



## Articolo 19

**Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga di un'autorizzazione di soggiorno di breve durata**

1. Qualora sia presa una decisione di revoca o annullamento di un'autorizzazione di soggiorno di breve durata o di un visto, o di proroga della durata di un soggiorno autorizzato o del visto, l'autorità competente che ha preso tale decisione aggiunge all'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente i seguenti dati:

- a) informazioni sullo status, con menzione della revoca o dell'annullamento dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto oppure della proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
- b) l'identità dell'autorità che ha revocato o annullato l'autorizzazione di soggiorno di breve durata o il visto o prorogato la durata del soggiorno autorizzato o il visto;
- c) il luogo e la data della decisione di revoca o annullamento dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
- d) se del caso, il numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;
- e) se del caso, il periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzato;
- f) se del caso, la nuova data di scadenza del soggiorno autorizzato o del visto.

2. Qualora la durata del soggiorno autorizzato sia stata prorogata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, l'autorità competente che proroga il soggiorno autorizzato aggiunge all'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente i dati concernenti il periodo di proroga del soggiorno autorizzato, e, se del caso, una menzione della proroga della durata del soggiorno autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

3. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa direttamente nell'EES conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. La cartella di ingresso/uscita indica i motivi di revoca o di annullamento del soggiorno di breve durata, segnatamente:

- a) una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente al diritto nazionale, che comporti il rimpatrio, l'allontanamento o la partenza volontaria di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno o nel territorio degli Stati membri.

5. Nella cartella di ingresso/uscita figurano i motivi di proroga della durata del soggiorno autorizzato.

6. Qualora una persona abbia lasciato il territorio degli Stati membri, o ne sia stata allontanata, in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente inserisce i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nella cartella di ingresso/uscita relativa a quell'ingresso specifico.

## Articolo 20

**Dati da aggiungere in caso di confutazione della presunzione che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato**

Fatto salvo l'articolo 22, qualora non sia stato creato alcun fascicolo individuale nell'EES per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro, o qualora non esista un'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente per tale cittadino di paese terzo, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).



Nel caso di cui al primo paragrafo del presente articolo si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399 e, se la presunzione è confutata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento, le autorità competenti:

- a) creano un fascicolo individuale per tale cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario;
- b) aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 16 e 17 del presente regolamento; o
- c) cancellano un fascicolo esistente qualora l'articolo 35 del presente regolamento preveda una tale cancellazione.

#### Articolo 21

##### **Procedure sostitutive qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati o in caso di guasto dell'EES**

1. Qualora sia tecnicamente impossibile inserire i dati nell'EES, o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, i dati di cui agli articoli da 16 a 20 sono temporaneamente conservati nella NUI. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.

2. Fatto salvo l'obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati sia nel sistema centrale EES che nella NUI e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, l'autorità di frontiera conserva manualmente i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del presente regolamento a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena tecnicamente possibile.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verificano casi eccezionali di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione adotta atti esecutivi relativi alle norme dettagliate concernenti le informazioni da fornire alla Commissione. Tali atti esecutivi sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.


3. L'EES indica che i dati di cui agli articoli da 16 a 20 sono stati inseriti come risultato di una procedura sostitutiva e che il fascicolo individuale creato a norma del paragrafo 2 del presente articolo non contiene dati biometrici. I dati biometrici sono inseriti nell'EES presso il successivo valico di frontiera.

#### Articolo 22

##### **Periodo transitorio e misure transitorie**

1. Per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di verificare, all'atto dell'ingresso e dell'uscita, che il cittadino di paese terzo ammesso per un soggiorno di breve durata non abbia oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato e, se del caso, verificare, all'atto dell'ingresso, che i cittadini di paesi terzi non abbiano superato il numero di ingressi autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi, le competenti autorità di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nel corso dei 180 giorni che precedono l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.

2. Se un cittadino di paese terzo è entrato nel territorio degli Stati membri prima dell'entrata in funzione dell'EES e lo lascia dopo l'entrata in funzione dell'EES, all'atto dell'uscita è costituito un fascicolo individuale e la data dell'ingresso riportata nel timbro sul passaporto è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. Questa norma non è limitata ai 180 giorni dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In caso di una discrepanza tra il timbro d'ingresso e i dati dell'EES, prevale il timbro.



## Articolo 23

**Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l'EES è operativo**

1. Le autorità di frontiera hanno accesso all'EES per verificare l'identità e la precedente registrazione del cittadino di paese terzo, per aggiornare i dati dell'EES, se necessario, e per consultare i dati, nella misura necessaria per l'esecuzione delle verifiche di frontiera.

2. Nel corso dell'esecuzione degli incarichi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di frontiera sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

Inoltre, per la consultazione del VIS a fini di verifica in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, le autorità di frontiera avviano un'interrogazione del VIS direttamente dall'EES usando gli stessi dati alfanumerici o, se del caso, consultano il VIS in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora dall'interrogazione dell'EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità di frontiera confrontano l'immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento oppure procedono, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali con i dati contenuti nell'EES e, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l'interrogazione del VIS direttamente dall'EES in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento.

Se la verifica dell'immagine del volto non dà esito, la verifica è effettuata mediante le impronte digitali e viceversa.

3. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità di frontiera è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo e la cartella o le cartelle di ingresso/uscita o la cartella o le cartelle relative al respingimento a esso collegate.


4. Qualora dall'interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se la verifica del cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 27 del presente regolamento.

Inoltre per l'identificazione di cui al primo comma del presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, qualora dall'interrogazione del VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. A tal fine, l'autorità di frontiera può avviare un'interrogazione dall'EES verso il VIS in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS ai fini di identificazione conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;

b) per i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo del visto e per coloro i cui dati non figurano nell'EES in seguito all'identificazione eseguita a norma dell'articolo 27 del presente regolamento è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. L'autorità di frontiera può avviare un'interrogazione dall'EES nel VIS in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

5. Per i cittadini di paesi terzi i cui dati sono già registrati nell'EES, ma il cui fascicolo individuale è stato creato nell'EES da uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo e i cui dati sono stati inseriti nell'EES sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, le autorità di frontiera consultano il VIS conformemente al paragrafo 4, secondo comma, lettera a), quando, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, il cittadino di paese terzo intende attraversare la frontiera di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen e in cui l'EES è operativo.



## CAPO III

## USO DELL'EES DA PARTE DI ALTRE AUTORITÀ

## Articolo 24

**Uso dell'EES ai fini dell'esame dei visti e delle relative decisioni**

1. Le autorità competenti per i visti consultano l'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del periodo di validità di un visto rilasciato, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009.

Inoltre, le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo consultano l'EES al momento dell'esame delle domande di visto nazionale per soggiorno di breve durata e dell'adozione delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato.

2. Le autorità competenti per i visti sono abilitate ad eseguire un'interrogazione nell'EES direttamente dal VIS con uno o più dei seguenti dati:

- a) i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) b) e c);
- b) il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d);
- c) i dati relativi alle impronte digitali o tali dati combinati con l'immagine del volto.

3. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, nonché qualsiasi cartella relativa al respingimento collegata a tale fascicolo individuale. Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare il calcolatore automatico al fine di verificare la massima durata rimanente di un soggiorno autorizzato. Le autorità competenti per i visti sono abilitate alla consultazione dell'EES e del calcolatore automatico al momento dell'esame di nuove domande di visto e delle decisioni sulla stessa, in modo da stabilire automaticamente la durata massima del soggiorno autorizzato.

4. Le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni dell'EES con uno o più dei dati di cui al paragrafo 2. Qualora dall'interrogazione risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, esse sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, nonché le cartelle relative al respingimento collegate a tale fascicolo individuale. Le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo sono abilitate a consultare il calcolatore automatico al fine di stabilire la massima durata rimanente di un soggiorno autorizzato. Le autorità competenti sono abilitate alla consultazione dell'EES e del calcolatore automatico al momento dell'esame e delle decisioni sulle nuove domande di visto, in modo da stabilire la durata massima del soggiorno autorizzato.

## Articolo 25


**Uso dell'EES ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione**

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 8 *quinquies* del regolamento (UE) 2016/399 consultano l'EES ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione di cui a tale articolo e l'adozione delle relative decisioni, comprese le decisioni di rifiuto, revoca o proroga del periodo di validità dell'accesso ai programmi nazionali di facilitazione, conformemente a tale articolo.

2. Le autorità competenti sono abilitate a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

- a) i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);
- b) i dati relativi alle impronte digitali o tali dati combinati con l'immagine del volto.

3. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, nonché qualsiasi cartella relativa al respingimento collegata a tale fascicolo individuale.



*Articolo 26***Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri**

1. Allo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo, o allo scopo di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, o a entrambi gli scopi, le autorità competenti per l'immigrazione degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti per l'immigrazione possono:

- a) confrontare l'immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, oppure
- b) verificare le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nell'EES e dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto nel VIS conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 767/2008.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate a consultare il calcolatore automatico, i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo, la cartella o le cartelle di ingresso/uscita, e qualsiasi cartella relativa al respingimento collegata a tale fascicolo individuale.

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se la verifica del cittadino di paese terzo non dà esito o se sussistono dubbi quanto alla sua identità, le autorità competenti per l'immigrazione hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 27.

*Articolo 27***Accesso ai dati a fini di identificazione**

1. Le autorità di frontiera o le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l'immagine del volto, unicamente allo scopo di identificare i cittadini di paesi terzi che potrebbero essere stati registrati precedentemente nell'EES con una diversa identità o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Qualora dalle interrogazioni con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l'immagine del volto risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, l'accesso ai dati a fini di identificazione è eseguito nel VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008. Alle frontiere presso cui l'EES è operativo, anteriormente a qualsiasi identificazione nel VIS, le autorità competenti accedono prima al VIS in conformità degli articoli 18 o 19 *bis* del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l'immagine del volto non dia esito, l'interrogazione è eseguita con tutti o alcuni dei dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale nonché le cartelle di ingresso/uscita e le cartelle relative al respingimento a esso collegate.

*Articolo 28***Conservazione dei dati estratti dall'EES**

I dati estratti dall'EES a norma del presente capo possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e al diritto dell'Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario nel caso specifico.



## CAPO IV

## PROCEDURE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'EES A FINI DI CONTRASTO

## Articolo 29

**Autorità designate dagli Stati membri**

1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati dell'EES al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere all'EES. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES di cui all'articolo 32.

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione i loro punti di accesso centrale e possono in qualsiasi momento modificare o sostituire le loro comunicazioni.
5. A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati dell'EES attraverso i punti di accesso centrale.
6. Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere all'EES conformemente agli articoli 31 e 32.

## Articolo 30

**Europol**


1. Europol designa una delle sue unità operative quale «autorità designata di Europol» e l'autorizza a richiedere l'accesso all'EES attraverso il punto di accesso centrale di Europol di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Europol designa come punto di accesso centrale di Europol un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale di Europol verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES di cui all'articolo 33.

Il punto d'accesso centrale di Europol agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.

## Articolo 31

**Procedure di accesso all'EES a fini di contrasto**

1. Un'unità operativa di cui all'articolo 29, paragrafo 5, presenta una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo a un punto di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, per l'accesso ai dati dell'EES. Quando riceve la richiesta di accesso, tale punto di accesso centrale verifica se le condizioni di accesso di cui all'articolo 32 siano soddisfatte. Se le condizioni di accesso sono soddisfatte, tale punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati dell'EES consultati sono trasmessi a un'unità operativa di cui all'articolo 29, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.



2. In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, un punto di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, tratta le richieste immediatamente e verifica solo a posteriori se tutte le condizioni di cui all'articolo 32 siano soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dopo il trattamento della richiesta.

3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati dell'EES non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES e informano il pertinente punto di accesso centrale dello Stato membro in cui la richiesta della cancellazione è stata effettuata.

#### Articolo 32

##### Condizioni di accesso ai dati dell'EES da parte delle autorità designate

1. Le autorità designate possono accedere all'EES a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave;
- b) l'accesso per consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
- c) esistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il fondato sospetto che la persona sospettata, l'autore oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. L'accesso all'EES come strumento per identificare una persona sospettata sconosciuta, un autore sconosciuto o una vittima presunta sconosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito qualora, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è stata effettuata una precedente interrogazione delle banche dati nazionali; e
- b) nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata avviata nel sistema automatizzato d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili e tale interrogazione sia stata effettuata pienamente oppure non sia stata effettuata pienamente entro due giorni dal suo avvio.

Tuttavia, le condizioni ulteriori di cui al primo comma, lettere a) e b) non si applicano se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consenta di verificare l'identità dell'interessato o in un caso di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave. Tali ragionevoli motivi sono indicati nella richiesta elettronica o cartacea inviata dall'unità operativa dell'autorità designata al punto di accesso centrale.

In parallelo a una richiesta di consultazione dell'EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. L'accesso all'EES come strumento per consultare lo storico dei viaggi o i periodi di soggiorno nel territorio degli Stati membri di una persona sospettata conosciuta, un autore conosciuto o una vittima presunta conosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

4. La consultazione dell'EES a fini di identificazione di cui al paragrafo 2 è limitata all'interrogazione del fascicolo individuale con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

- a) le impronte digitali di cittadini di paesi terzi esenti dal visto o di titolari di un FTD. Per avviare tale consultazione dell'EES possono essere utilizzate impronte digitali latenti, che possono pertanto essere confrontate con le impronte digitali conservate nell'EES;

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).



b) le immagini del volto.

La consultazione dell'EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 6, all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1.

5. La consultazione dell'EES per i dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale, nelle cartelle di ingresso/uscita o nelle cartelle relative al respingimento:

- a) cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, sesso;
- b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
- c) numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto;
- d) impronte digitali, comprese quelle latenti;
- e) immagine del volto;
- f) data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l'ingresso e valico di frontiera utilizzato per l'ingresso;
- g) data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato per l'uscita.

La consultazione dell'EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati di cui al primo comma e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale, nelle cartelle di ingresso/uscita e nelle cartelle relative al respingimento, compresi i dati relativi alla revoca o alla proroga di un'autorizzazione per un soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 19.

#### Articolo 33

#### **Procedura e condizioni di accesso ai dati dell'EES da parte di Europol**

1. Europol ha accesso alla consultazione dell'EES se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
  - b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
  - c) esistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che la persona sospettata, l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.
2. L'accesso all'EES come strumento per identificare una persona sospettata sconosciuta, un autore sconosciuto o una vittima presunta sconosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la consultazione, in via prioritaria, dei dati conservati nelle banche dati che sono tecnicamente e giuridicamente accessibili a Europol non ha consentito di identificare la persona in questione.

In parallelo a una richiesta di consultazione dell'EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso soggetto interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI.

3. Le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi a 3, 4 e 5, si applicano di conseguenza.



4. L'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati dell'EES o una serie specifica di dati dell'EES al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Quando riceve la richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano soddisfatte. Se tutte le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale di Europol tratta la richiesta. I dati dell'EES consultati sono trasmessi all'unità operativa designata da Europol in modo che la sicurezza dei dati non sia compromessa.

5. Europol tratta solo le informazioni ottenute da una consultazione dei dati dell'EES soggetta all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di detto Stato membro.

#### CAPO V

### CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI

#### Articolo 34

##### Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascuna cartella di ingresso/uscita o relativa al respingimento collegata a un fascicolo individuale è conservata nel sistema centrale dell'EES per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della registrazione di uscita o di respingimento, a seconda del caso.

2. Ciascun fascicolo individuale e la cartella o le cartelle di ingresso/uscita o relative al respingimento a esso collegate sono conservati nel sistema centrale dell'EES per un periodo di tre anni e un giorno a decorrere dalla data dell'ultima registrazione di uscita o della registrazione di respingimento, se non è stato registrato alcun ingresso nei tre anni successivi alla data dell'ultima registrazione di uscita o di respingimento.

3. Se, dopo la data di scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di soggiorno autorizzato. L'EES informa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine per consentire loro di adottare le opportune misure.

4. In deroga al paragrafo 1, ciascuna cartella di ingresso/uscita registrata per cittadini di paesi terzi che hanno lo status di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono conservate nell'EES per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'uscita di tali cittadini di paesi terzi. Se non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima registrazione di ingresso.

5. Allo scadere del periodo di conservazione di cui ai paragrafi da 1 a 4, i dati in questione sono cancellati automaticamente dal sistema centrale dell'EES.


#### Articolo 35

##### Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati

1. Lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso introdotti nell'EES, rettificandoli, integrandoli o cancellandoli.

2. Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o incompleti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, lo Stato membro competente li controlla e, ove necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3. I dati possono essere verificati, rettificati, integrati o cancellati anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 52.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, esso li controlla, purché sia possibile farlo senza consultare lo Stato membro competente, e, ove necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Qualora non sia possibile verificare i dati senza consultare lo Stato membro responsabile, lo stesso contatta le autorità dello Stato membro competente entro sette giorni, decorsi i quali quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento entro un mese. I dati possono essere verificati, rettificati, integrati o cancellati anche su richiesta del cittadino di paese terzo interessato ai sensi dell'articolo 52.



4. Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, esso verifica innanzitutto l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall'EES. Qualora i dati registrati nel VIS sono identici a quelli registrati nell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS verifica tali dati e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro interessato, il quale provvede, se necessario, senza indugio a rettificarli, integrarli o cancellarli dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

5. I dati relativi alle persone identificate di cui all'articolo 12 sono cancellati senza indugio dall'elenco menzionato in tale articolo e sono rettificati o integrati nell'EES qualora il cittadino di paese terzo interessato dimostri, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze gravi ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto legale di soggiorno o che si è verificato un errore. Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, tale cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano rettificati, integrati o cancellati.

6. Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo applicabile di cui all'articolo 34, il fascicolo individuale e le cartelle di ingresso/uscita collegate a tale fascicolo individuale di cui agli articoli 16 e 17 e le cartelle relative al respingimento collegate a tale fascicolo individuale di cui all'articolo 18, senza indugio e, in ogni caso, non oltre cinque giorni lavorativi dal giorno in cui tale cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o è rientrato nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 34, sono cancellati dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3:

- a) dallo Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza, o
- b) dallo Stato membro che ha rilasciato il permesso o la carta di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata.

Se il cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di Andorra, Monaco o San Marino o è in possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano, informa di tale cambiamento le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro cancella senza indugio i suoi dati dall'EES. Il cittadino di paese terzo in questione deve avere accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.

7. Il sistema centrale dell'EES informa immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei dati dell'EES e, ove applicabile, dall'elenco di persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

8. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente abbia rettificato, integrato o cancellato i dati in conformità del presente regolamento, tale Stato membro diventa lo Stato membro responsabile della rettifica, dell'integrazione o della cancellazione dei dati. L'EES registra tutte le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni dei dati.

## CAPO VI


### SVILUPPO, FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

#### Articolo 36

##### **Adozione di atti di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo**

La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale dell'EES, delle NUI, dell'infrastruttura di comunicazione, del servizio web di cui all'articolo 13 e dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

- a) le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES;
- b) le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando è rilevata sul posto o estratta elettronicamente dall'eMRTD;



- c) l'inserimento dei dati conformemente agli articoli da 16 a 20;
- d) l'accesso ai dati conformemente agli articoli da 23 a 33;
- e) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi dell'articolo 35;
- f) la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all'articolo 46;
- g) i requisiti operativi, inclusi le specifiche minime per le attrezzature tecniche e i requisiti relativi alle prestazioni biometriche dell'EES, in particolare per quanto riguarda i tassi richiesti di falsa identificazione positiva, di falsa identificazione negativa e di insuccesso nell'inserimento prescritti;
- h) le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 13, comprese le disposizioni specifiche per la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori;
- i) l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità di cui all'articolo 8;
- j) le specifiche e le condizioni per l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2;
- k) la creazione dell'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri;
- l) le specifiche relative a soluzioni tecniche che consentano la connessione dei punti di accesso centrale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 e a una soluzione tecnica che consenta la raccolta dei dati statistici richiesti ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 8.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera i), del presente articolo, il comitato istituito ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento consulta il comitato VIS istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 767/2008.

#### Articolo 37


##### Sviluppo e gestione operativa

1. eu-LISA è responsabile dello sviluppo del sistema centrale dell'EES, delle NUI, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. eu-LISA è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 13 e dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo le norme dettagliate di cui agli articoli 13, paragrafo 7 e 63, paragrafo 2 e secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente all'articolo 36, primo comma, lettere h) e j).

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale dell'EES, le NUI, l'infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all'articolo 13 del presente regolamento e l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 61 del presente regolamento.

eu-LISA sviluppa e implementa il sistema centrale dell'EES, le NUI, l'infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all'articolo 13 e l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, non appena possibile dopo l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 36.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.



Quando si sviluppano e realizzano il sistema centrale dell'EES, le NUI, e l'infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all'articolo 13 e l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, i compiti di eu-LISA sono anche di:

- a) effettuare una valutazione del rischio connesso alla sicurezza;
- b) attenersi ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'EES;
- c) svolgere una valutazione del rischio connesso alla sicurezza riguardo all'interoperabilità con il VIS di cui all'articolo 8 e valutare le necessarie misure di sicurezza richieste per la realizzazione dell'interoperabilità con il VIS.

2. In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o i supplenti, dal presidente del gruppo consultivo dell'EES di cui all'articolo 69, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 66, paragrafo 2.

Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre. Garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell'EES e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell'EES.

Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.


Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:

- a) la sua presidenza;
- b) i luoghi di riunione;
- c) la preparazione delle riunioni;
- d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
- e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica *mutatis mutandis*. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma.

In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo dell'EES di cui all'articolo 69 è composto dai responsabili di progetto dei sistemi nazionali dell'EES e presieduto da eu-LISA. Esso si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre fino all'entrata in funzione dell'EES. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.



3. eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale dell'EES, delle NUI e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale dell'EES, le NUI, l'infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all'articolo 13 e l'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le NUI, del servizio web di cui all'articolo 13 e dell'archivio di dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

La gestione operativa dell'EES consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento dell'EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che l'EES funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni del sistema centrale dell'EES da parte delle autorità di frontiera, conformemente alle specifiche tecniche.


4. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e le condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione, stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, eu-LISA garantisce che i membri del suo personale che operano con i dati dell'EES o con i dati conservati nell'EES applichino adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

#### Articolo 38

#### Responsabilità degli Stati membri e di Europol

1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
  - a) l'integrazione delle infrastrutture di frontiera nazionali esistenti e la loro connessione alla NUI;
  - b) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale di frontiera esistente e la sua connessione all'EES ai fini dell'articolo 6, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 2;
  - c) l'organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione alla NUI a fini di contrasto;
  - d) la gestione e le modalità di accesso all'EES del personale debitamente autorizzato e del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce alle autorità competenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'accesso all'EES. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione di tale autorità nazionale alla NUI. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale di cui all'articolo 29 alla NUI.
3. Ciascuno Stato membro utilizza procedure automatizzate per il trattamento dei dati dell'EES.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le prestazioni tecniche dell'infrastruttura di controllo di frontiera, la sua disponibilità, la durata delle verifiche di frontiera e la qualità dei dati siano monitorate con attenzione per assicurare che soddisfino i requisiti generali per il buon funzionamento dell'EES e una procedura efficiente di verifiche di frontiera.
5. Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nell'EES, il personale delle autorità con diritto di accesso all'EES riceve una formazione adeguata, in particolare, sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati, nonché per quanto riguarda i diritti fondamentali pertinenti.
6. Gli Stati membri non trattano i dati nell'EES o dall'EES per finalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.
7. Europol si fa carico delle responsabilità previste al paragrafo 1, lettera d), e ai paragrafi 3, 5 e 6. Provvede alla connessione, ed è responsabile della connessione, del punto di accesso centrale di Europol all'EES.

<sup>(1)</sup> GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.



## Articolo 39

**Responsabilità per il trattamento dei dati**

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Ciascuno Stato membro garantisce che i dati raccolti e registrati nell'EES siano trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che i dati siano:

- a) raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino di paese terzo interessato;
- b) registrati lecitamente nell'EES;
- c) esatti e aggiornati quando trasmessi all'EES.

2. eu-LISA garantisce che l'EES sia gestito conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione di cui all'articolo 36. In particolare, eu-LISA:

- a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e la NUI, fatte salve le responsabilità degli Stati membri;
- b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell'EES.

3. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 in considerazione dell'entrata in funzione dell'EES.

## Articolo 40

**Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite**

1. Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, nel sistema nazionale di ingressi e uscite o in archivi nazionali equivalenti nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

2. I dati non sono conservati nel sistema nazionale di ingressi/uscite o in archivi nazionali equivalenti per un periodo superiore a quello per cui sono conservati nell'EES.

3. Qualsiasi uso di dati non conforme al paragrafo 1 è considerato abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro e del diritto dell'Unione.

4. Il presente articolo non può essere inteso nel senso di richiedere adattamenti tecnici dell'EES. Gli Stati membri possono conservare i dati conformemente al presente articolo a loro spese, a loro rischio e usando i loro mezzi tecnici.

## Articolo 41

**Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali e enti privati**


1. I dati conservati nell'EES non sono trasferiti a nessun paese terzo, nessuna organizzazione internazionale o nessun ente privato, né messi a loro disposizione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c) dell'articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato I del presente regolamento dalle autorità di frontiera o dalle autorità competenti per l'immigrazione in casi specifici, se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi ai fini esclusivi del rimpatrio, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;



- b) sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione; o
- c) si applica l'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.
3. I dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento possono essere trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo solo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) il trasferimento dei dati è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679 e gli accordi di riammissione, e il diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
- b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi; e
- c) una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché la esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.
4. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.
5. I dati personali ottenuti dal sistema centrale dell'EES da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a nessun paese terzo, a nessuna organizzazione internazionale o a nessun ente di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.
6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasferiti a un paese terzo dall'autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
- i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; o
- ii) un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato grave;
- b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o di un reato grave;
- c) l'autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e le condizioni di cui agli articoli 31 e 32;
- d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;
- e) una richiesta debitamente motivata è presentata dal paese terzo, per iscritto o in formato elettronico, e
- f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dal paese terzo richiedente agli Stati membri in cui l'EES è operativo.



Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

#### Articolo 42

##### **Condizioni per la comunicazione di dati a uno Stato membro in cui l'EES non è ancora operativo e a uno Stato membro nei confronti del quale non si applica il presente regolamento**

1. I dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasferiti dall'autorità designata a uno Stato membro in cui l'EES non è ancora operativo e a uno Stato membro a cui non si applica il presente regolamento, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
  - i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; o
  - ii) un reato grave;
- b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di tale reato di terrorismo o di un reato grave;
- c) l'autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32;
- d) si applica la direttiva (UE) 2016/680;
- e) è stata presentata, per iscritto o in formato elettronico, una richiesta debitamente motivata; e
- f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dallo Stato membro richiedente agli Stati membri in cui l'EES è operativo.

Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

2. Laddove i dati siano forniti ai sensi del presente articolo, si applicano, mutatis mutandis, le stesse condizioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, all'articolo 48 e all'articolo 58, paragrafo 4.

#### Articolo 43

##### **Sicurezza dei dati**

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione alla NUI. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall'EES.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione alla propria infrastruttura di frontiera nazionale, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati e alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente alle finalità dell'EES;
  - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;



- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali conservati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
- e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;
- f) impedire che i dati siano trattati nell'EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EES siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
- g) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
- h) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EES creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate a inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e mettano tali profili a disposizione delle autorità di controllo;
- i) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
- j) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nell'EES, e quando, da chi e per quale scopo essi sono stati trattati;
- k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- l) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
- m) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell'EES siano adeguatamente segnalate;
- n) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda il funzionamento dell'EES, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2, compresa l'adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro. eu-LISA garantisce altresì l'affidabilità, accertandosi che siano adottate le misure tecniche necessarie per garantire che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dell'EES.

4. eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio armonizzato alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l'intero EES.


#### Articolo 44

##### **Incidenti di sicurezza**

1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza dell'EES e può causare danni o perdite ai dati conservati nell'EES, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al Garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione al sistema centrale dell'EES, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati.



4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento dell'EES o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5. Gli Stati membri interessati ed eu-LISA cooperano in caso di un incidente di sicurezza.

#### Articolo 45

##### **Responsabilità**

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno materiale o immateriale in esito a un trattamento illecito o a un atto non conforme al presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile del danno subito. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato all'EES conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa all'EES abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro convenuto.

#### Articolo 46


##### **Conservazione di registrazioni da parte di eu-LISA e degli Stati membri**

1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell'ambito dell'EES. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
  - a) la finalità dell'accesso di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
  - b) la data e l'ora;
  - c) i dati trasmessi di cui agli articoli da 16 a 19;
  - d) i dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui agli articoli da 23 a 27, nonché
  - e) il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati.
2. Per le consultazioni di cui all'articolo 8, una registrazione di tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'EES e nel VIS è conservata in conformità del presente articolo e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008. eu-LISA assicura in particolare la conservazione della registrazione pertinente dei trattamenti di dati quando sono avviati dalle autorità competenti direttamente da un sistema all'altro.
3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro conserva le registrazioni del personale debitamente autorizzato a trattare i dati dell'EES.
4. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell'articolo 43. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 34, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

#### Articolo 47

##### **Verifica interna**

Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso ai dati dell'EES adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con le autorità di controllo.



*Articolo 48***Sanzioni**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso contrario al presente regolamento dei dati inseriti nell'EES sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità del diritto nazionale, dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 57 della direttiva (UE) 2016/680.

*Articolo 49***Protezione dei dati**

1. Al trattamento dei dati personali effettuato da eu-LISA sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione del trattamento ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità designate degli Stati membri sulla base del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680 ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. Al trattamento dei dati personali effettuato da Europol sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794.

## CAPO VII

**DIRITTI E VIGILANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI***Articolo 50***Diritto d'informazione**

1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono da registrare nell'EES sono informati dallo Stato membro competente di quanto segue:
  - a) il fatto che l'EES può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;
  - b) l'obbligo per i cittadini di paesi terzi esenti dal visto e per i titolari di un FTD di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali;
  - c) l'obbligo imposto a tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES di sottoporsi al rilevamento dell'immagine del volto;
  - d) l'obbligo di acquisire i dati ai fini dell'esame delle condizioni d'ingresso;
  - e) il fatto che l'ingresso sarà negato se un cittadino di paese terzo rifiuta di fornire i dati biometrici necessari per la registrazione, la verifica o l'identificazione nell'EES;
  - f) il diritto di ottenere informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;
  - g) il fatto che i dati personali conservati nell'EES possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale elencata nell'allegato I ai fini del rimpatrio, a un paese terzo conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, e agli Stati membri conformemente all'articolo 42;
  - h) l'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità di controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di tutela dei dati personali;
  - i) il fatto che i dati dell'EES saranno accessibili per la gestione delle frontiere e l'agevolazione e che i soggiorni fuoritermine comporteranno automaticamente l'aggiunta dei loro dati nell'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3, nonché le possibili conseguenze dei soggiorni fuoritermine;



- j) il periodo di conservazione dei dati stabilito per le cartelle di ingresso e uscita, per quelle relative al respingimento e per singoli fascicoli a norma dell'articolo 34;
- k) il diritto dei soggiornanti fuoritermine di chiedere che i propri dati personali siano cancellati dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e siano rettificati nell'EES qualora dimostrino di aver superato la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili;
- l) il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite per iscritto, con qualsiasi mezzo adeguato, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, ed è resa disponibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, in una versione linguistica che la persona interessata capisca o che dovrebbe ragionevolmente capire, al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi siano informati dei loro diritti nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente all' articolo 16, 17 o 18.

3. Inoltre, la Commissione crea un sito web contenente le informazioni di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che elaborano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

5. La Commissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un modello. Il modello è redatto in modo da consentire agli Stati membri di integrarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità di controllo. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che riguardano le specifiche e le condizioni per il sito web di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati prima dell'inizio delle operazioni dell'EES in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

#### Articolo 51

##### **Campagna d'informazione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico e, in particolare, ai cittadini di paesi terzi sugli obiettivi dell'EES, il tipo di dati conservati nell'EES, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone interessate. Tali campagne informative sono effettuate periodicamente.

#### Articolo 52

##### **Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del trattamento degli stessi**

1. Le richieste di cittadini di paesi terzi relative ai diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere presentate all'autorità competente di qualsiasi Stato membro.

Lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta risponde entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora la richiesta di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali ovvero di limitazione del trattamento degli stessi sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento nell'EES, qualora tale verifica possa essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro ai cui la richiesta è stata effettuata contatta le autorità dello Stato membro competente entro sette giorni e quest'ultimo verifica, entro 30 giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento.



3. Qualora emerga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare, integrare o cancellare i dati personali ovvero a limitarne il trattamento conformemente all'articolo 35. Lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare, integrare o cancellare i dati personali di tale persona ovvero a limitarne il trattamento.

Qualora emerga che i dati relativi ai visti registrati nell'EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro sette giorni, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati relativi ai visti e la liceità del loro trattamento nell'EES entro un termine di 30 giorni da tale contatto e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede senza indugio, se necessario, a rettificare, o integrare i dati personali della persona interessata o limitare il trattamento di tali dati o cancellarli dall'EES, senza indugio, e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio al cittadino di paese terzo interessato la ragione per cui non intende rettificare, integrare o cancellare i dati personali che lo riguardano ovvero limitarne il trattamento.

5. Lo Stato membro che ha adottato la decisione amministrativa ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo fornisce, inoltre, al cittadino di paese terzo interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la spiegazione. Ciò comprende le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o gli organi giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro, compresa quella dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni minime necessarie per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Le impronte digitali possono essere richieste a tal fine solo in casi debitamente giustificati e qualora vi siano seri dubbi quanto all'identità del richiedente. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire che il cittadino di paese terzo eserciti i diritti di cui al paragrafo 1 e sono cancellate subito dopo.


7. Se una persona presenta una richiesta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta. Tale richiesta comprende informazioni su come tale richiesta è stata trattata e da quale autorità. L'autorità competente mette tale documento a disposizione dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 entro sette giorni.

#### Articolo 53

##### **Cooperazione per far valere i diritti relativi alla protezione dei dati**

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 52.
2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e l'autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.



## Articolo 54

**Mezzi di ricorso**

1. Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, in ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 52 e dall'articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento di accesso ai dati che lo riguardano ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 52, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento.
2. L'assistenza dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l'intero procedimento.

## Articolo 55

**Vigilanza delle autorità di controllo**

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 sorvegli indipendentemente la liceità del trattamento dei dati personali di cui ai capi II, III, V e VI del presente regolamento effettuato dallo Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'EES e viceversa.
2. L'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvede affinché, almeno ogni tre anni dall'entrata in funzione dell'EES, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle infrastrutture nazionali di frontiera conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. I risultati dell'audit possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio<sup>(1)</sup>. L'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alla richiesta degli interessati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo, istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento e possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.
4. Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dall'autorità di controllo, istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 38, all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 43. Gli Stati membri permettono all'autorità di controllo, istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, di consultare le loro registrazioni conformemente all'articolo 46 e le consentono l'accesso in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per l'EES.

## Articolo 56

**Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati**

1. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
3. eu-LISA fornisce al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all'articolo 46 e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).



## Articolo 57

**Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati**

1. Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e delle infrastrutture nazionali di frontiera.
2. Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 («comitato europeo per la protezione dei dati»). I costi di tali riunioni sono a carico di tale comitato e la loro organizzazione è effettuata dallo stesso. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.
4. Ogni due anni il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dalle relative autorità di controllo.

## Articolo 58


**Protezione dei dati personali consultati conformemente al capo IV**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.
2. L'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri conformemente al capo IV del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES. Si applica di conseguenza l'articolo 55, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.
3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/794 ed è sottoposto alla vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.
4. I dati personali consultati nell'EES conformemente al capo IV sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.
5. Il sistema centrale dell'EES, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano registri delle interrogazioni al fine di consentire alle autorità di controllo, istituita ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 e al Garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme nazionali e dell'Unione sulla protezione dei dati. Ad eccezione di tal fine, i dati personali e i registri delle interrogazioni sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo 30 giorni, salvo se tali dati e registri sono necessari ai fini della specifica indagine penale in corso per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

## Articolo 59

**Registrazione e documentazione**

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati dell'EES conformemente al capo IV siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2. La registrazione o la documentazione indicano in ogni caso:
  - a) lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati dell'EES, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;



- b) i ragionevoli motivi addotti per giustificare, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI;
- c) il riferimento dell'archivio nazionale;
- d) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale dell'EES dal punto di accesso centrale;
- e) il nome dell'autorità che ha chiesto l'accesso per la consultazione;
- f) se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
- g) i dati usati per la consultazione;
- h) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.

3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 72 del presente regolamento. L'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l'adempimento delle proprie funzioni.

#### CAPO VIII

#### MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

##### Articolo 60

#### Modifica della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

L'articolo 20 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, è così modificato:

1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta al diritto di ciascuna parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni su un periodo di 180 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio:


- a) in circostanze eccezionali; o
- b) in conformità di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente convenzione e notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 2 *quinquies*.»;

2) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Il soggiorno di uno straniero nel territorio di una parte contraente può essere prorogato in conformità di un accordo bilaterale ai sensi del paragrafo 2, lettera b), su richiesta dello straniero e presentata alle autorità competenti di tale parte contraente all'atto dell'ingresso o nel corso del soggiorno dello straniero al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del suo soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Qualora lo straniero non abbia presentato una richiesta durante il soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il suo soggiorno può essere prorogato a norma di un accordo bilaterale concluso da una parte contraente e il suo soggiorno di oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede tale proroga può essere ritenuto legittimo dalle autorità competenti di tale parte contraente purché lo straniero interessato presenti prove attendibili atte a dimostrare che durante detto periodo ha soggiornato esclusivamente nel territorio di tale parte contraente.

2 ter. Qualora il soggiorno sia prorogato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti della parte contraente in questione inseriscono i dati relativi alla proroga nell'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente collegata al fascicolo individuale dello straniero contenuto nel sistema di entrate/uscita stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Tali dati sono inseriti in conformità dell'articolo 19 di tale regolamento.



2 *quater*. Qualora il soggiorno sia prorogato a norma del paragrafo 2, lo straniero interessato è autorizzato a soggiornare esclusivamente nel territorio della parte contraente in questione e a uscire alle frontiere esterne di tale parte.

L'autorità competente che ha prorogato il soggiorno informa lo straniero interessato del fatto che la proroga del soggiorno autorizza lo straniero interessato a soggiornare esclusivamente nel territorio di tale parte contraente e che deve uscire alle frontiere esterne di tale parte contraente.

2 *quinquies*. Entro il 30 marzo 2018, le parti contraenti notificano alla Commissione il testo dei loro pertinenti accordi bilaterali applicabili di cui al paragrafo 2, lettera b). Se una parte contraente cessa di applicare uno di tali accordi bilaterali, ne informa la Commissione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* informazioni su tali accordi bilaterali, tra cui almeno gli Stati membri e i paesi terzi interessati, i diritti per gli stranieri conseguenti da tali accordi bilaterali nonché eventuali relative modifiche.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).».

#### Articolo 61

#### Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) L'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:

a) sono inserite le lettere seguenti:

«d *bis*) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;»;

b) è aggiunta la seguente lettera:


«l) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione ai sensi di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra.

(\*) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).»;

2) all'articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae ed esporta immediatamente dal VIS al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), i dati elencati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

(\*) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;



3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione di proroga del periodo di validità, della durata del soggiorno per un visto rilasciato o di entrambi estrae immediatamente ed esporta dal VIS all'EES i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.»;

4) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso;

c) tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Ai fini della consultazione dell'EES per l'esame delle domande di visto e le relative decisioni in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente per i visti è abilitata a eseguire un'interrogazione nell'EES direttamente dal VIS con uno o più dei dati di cui al suddetto articolo.

5. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nel VIS ovvero sussistano dubbi circa l'identità del cittadino di paese terzo, l'autorità competente per i visti è abilitata alla consultazione dei dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 20.»;

5) nel capo III è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

#### **Interoperabilità con l'EES**

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES, come previsto all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. La consultazione diretta tra l'EES e il VIS è possibile solo se prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (UE) 2017/2226. L'estrazione dal VIS dei dati relativi ai visti, la loro esportazione nell'EES e l'aggiornamento dei dati dal VIS all'EES avviene mediante un processo automatizzato ogni volta che l'autorità interessata avvia l'operazione in questione.

2. L'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS:


a) quando svolgono l'esame dei visti e prendono le relative decisioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

b) al fine di estrarre ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

3. L'interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l'EES di consultare il VIS dall'EES al fine di:

a) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell'EES così che una cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto possa essere costituita o aggiornata nell'EES conformemente agli articoli 14, 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 18 bis del presente regolamento;

b) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;



- c) verificare l'autenticità e la validità del visto, se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) siano soddisfatte, o a entrambi i fini, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) verificare se i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per i quali non è stato registrato un fascicolo individuale registrato nell'EES erano precedentemente registrati nel VIS a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'articolo 19 *bis* del presente regolamento;
- e) verificare, qualora l'identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali, l'identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali con quelle del VIS conformemente all'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.

4. Ai fini del funzionamento del servizio web dell'EES di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, il VIS aggiorna quotidianamente la banca dati distinta a sola lettura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale regolamento mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati del VIS.

5. A norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2226, la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, l'autorità di gestione sviluppa la necessaria evoluzione e l'adattamento del VIS centrale, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali. Gli Stati membri adattano e sviluppano le infrastrutture nazionali.

(\*) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).».

6) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

**Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l'EES è operativo**


1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità, la validità temporale e territoriale e lo status del visto o allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, ovvero a entrambi gli scopi, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti

a) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure

b) numero del visto adesivo.

2. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera esegue un'interrogazione nel VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 2, del presente articolo quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS senza avvalersi dell'interoperabilità con l'EES, qualora sia necessario in determinate circostanze, in particolare qualora sia più opportuna, per la specifica situazione di un cittadino di paese terzo, un'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo oppure qualora sia tecnicamente impossibile, temporaneamente, consultare i dati dell'EES o in caso di un suo guasto.



4. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati sono contenuti nel VIS, che sono ancora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell'attraversamento della frontiera, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda in questione, nonché nel fascicolo o nei fascicoli collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

- a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
- b) fotografie;
- c) dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata.

Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere forniti per ragioni di fatto, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, sui quali è apposta l'indicazione «non pertinente».


5. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che nessun visto valido è registrato, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo o fascicoli relativa alla domanda nonché nel fascicolo o fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

- a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
- b) fotografie;
- c) dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati o revocati o la cui validità è prorogata.

6. Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica l'identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) l'identità della persona non può essere verificata nell'EES in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, quando:
  - i) il titolare del visto non è ancora registrato nell'EES;
  - ii) l'identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
  - iii) sussistono dubbi circa l'identità del titolare del visto;
  - iv) per qualsiasi altro motivo;
- b) l'identità della persona può essere verificata nell'EES ma si applica l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226.

Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 1.



7. Ai fini della verifica delle impronte digitali nel VIS di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può interrogare il VIS dall'EES.

8. Qualora la verifica del titolare del visto o dei visti non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto o l'autenticità del visto o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere in cui l'EES è operativo è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.»

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

**Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES**

Unicamente ai fini della creazione o dell'aggiornamento nell'EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati conservati nel VIS e indicati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.»

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

**Uso del VIS prima della costituzione nell'EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto**

1. Al fine di verificare se una persona sia stata precedentemente registrata nel VIS, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 consultano il VIS prima di costituire nell'EES il fascicolo individuale di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2226.


2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, qualora si applichi l'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e dall'interrogazione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a eseguire interrogazioni nel VIS con i seguenti dati: cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio.

3. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seguito di un'interrogazione avviata nell'EES conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può interrogare il VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica le impronte digitali del cittadino di paese terzo confrontandole con quelle registrate nel VIS. Detta autorità può eseguire la verifica dall'EES. Per i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2.

5. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo e dalla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda interessato, nonché in un fascicolo o nei fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;



b) fotografie;

c) dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, o revocati o la cui validità è prorogata.

6. Qualora la verifica di cui ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità della persona o l'autenticità del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere in cui l'EES è operativo è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2. L'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può eseguire dall'EES l'identificazione di cui all'articolo 20.»;

9) all'articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, o di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, o di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.»;

10) all'articolo 26 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. A decorrere dal 30 giugno 2018, l'autorità di gestione assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3.»;

11) l'articolo 34 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuno Stato membro e l'autorità di gestione conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano:

a) la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22;

b) la data e l'ora;

c) il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14;


d) il tipo di dati utilizzati ai fini della interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1; nonché

e) il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati.

Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Per le operazioni di cui all'articolo 17 bis, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.»



## Articolo 62

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011**

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac e del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) (EES).

(\*) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

**Compiti relativi all'EES**

Con riguardo all'EES, l'agenzia svolge:

- a) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) 2017/2226;
- b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'EES.»;

3) all'articolo 7, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 del presente articolo e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS, Eurodac o EES o agli scambi SIRENE relativi al SIS II.

6. Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS, Eurodac ed EES, la gestione delle chiavi crittate rimane di competenza dell'agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.»;

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;

4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES e di altri sistemi IT su larga scala.»;


5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera seguente è inserita:

«s bis) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.»;



- b) la lettera t) è sostituita dalla seguente:
- «t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, e dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
- c) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
- «v) presenta osservazioni sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 nonché all'audit di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e assicura un adeguato seguito a tali controlli e audit;»;
- d) la lettera seguente è inserita:
- «x bis) pubblica le statistiche relative all'EES conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226;»;
- e) la lettera seguente è inserita:
- «z bis) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
- 6) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013, o questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226.»;
- 7) l'articolo 17 è così modificato:
- a) al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013 e all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
- b) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:
- «k) relazioni sulla situazione dello sviluppo dell'EES di cui all'articolo 72, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2226.»;
- 8) l'articolo 19 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera seguente è inserita:
- «d bis) il gruppo consultivo EES;»;



b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Europol ed Eurojust possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac e il gruppo consultivo EES.».

#### CAPO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 63

#### Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche


1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche senza consentire l'identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

- a) le informazioni sullo status;
- b) la cittadinanza, il sesso e l'anno di nascita del cittadino di paese terzo;
- c) la data e il valico di frontiera di ingresso in uno Stato membro e la data e il valico di frontiera di uscita da uno Stato membro;
- d) il tipo del documento di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio;
- e) il numero delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine di cui all'articolo 12, le cittadinanze delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine e il valico di frontiera di ingresso;
- f) i dati inseriti in relazione a revocche dell'autorizzazione di soggiorno o a qualsiasi autorizzazione di soggiorno la cui validità è prorogata;
- g) il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto, se applicabile;
- h) il numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 17, paragrafi 3 e 4;
- i) il numero di cittadini di paesi terzi respinti, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi respinti, il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) del valico di frontiera in cui è stato rifiutato l'ingresso e i motivi per cui è stato rifiutato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera d).

Il personale debitamente autorizzato dell'agenzia della guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ha accesso alla consultazione dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell'esecuzione delle analisi di rischio e delle valutazioni sulla vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 di tale regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici un archivio di dati a livello centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale archivio di dati non consente l'identificazione delle persone fisiche ma permette alle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e i soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consolati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. Tale archivio di dati contiene anche statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso a tale archivio di dati è concesso mediante un accesso sicuro tramite TESTA con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. Norme dettagliate concernenti il funzionamento di tale archivio di dati e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili ad esso sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).



3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento dell'EES di cui all'articolo 72, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.
4. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative all'EES in cui figurano, in particolare, il numero, la cittadinanza, l'età, il sesso, la durata del soggiorno e il valico di frontiera di ingresso dei soggiornanti fuoritermine, dei cittadini di paesi terzi respinti, compresi i motivi del respingimento, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata nonché il numero di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati in una relazione annuale relativa all'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo.
6. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 64

##### Spese

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale dell'EES, dell'infrastruttura di comunicazione, della NUI, del servizio web e dell'archivio dei dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Le spese sostenute in relazione all'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e la connessione alla NUI come quelle sostenute per ospitare la NUI sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Sono escluse le seguenti spese:

- a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
- b) l'hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
- c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);
- d) l'adattamento degli attuali sistemi di polizia e di verifiche di frontiera ai sistemi nazionali di ingressi/uscite;
- e) la gestione di progetto dei sistemi nazionali di ingressi/uscite;
- f) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali;
- g) i sistemi di controllo di frontiera automatizzati, i sistemi self-service e i varchi automatici.


3. Le spese sostenute dai punti di accesso centrale di cui agli articoli 29 e 30 sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol. Le spese relative alla connessione di tali punti di accesso centrale alla NUI e all'EES sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol.

4. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del capo IV e si fanno carico dei costi derivanti dall'accesso all'EES a tal fine.

#### Articolo 65

##### Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità responsabile del trattamento di cui all'articolo 39.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che hanno accesso ai fini dell'inserimento, della rettifica, dell'integrazione, della cancellazione, della consultazione o della ricerca dei dati. Tre mesi dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 66, eu-LISA pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco consolidato di tali autorità. Gli Stati membri comunicano senza indugio anche ogni relativa modifica. In caso di modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni.




3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all'articolo 29 e comunicano senza indugio ogni relativa a modifica.
4. Europol comunica alla Commissione e a eu-LISA l'autorità che ha designato e il suo punto di accesso centrale di cui all'articolo 30 e comunica senza indugio ogni successiva modifica.
5. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b).
6. La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In caso di modifiche alle stesse, la Commissione pubblica una volta all'anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornata la pagina web pubblica che contiene tali informazioni.

#### Articolo 66

##### Entrata in funzione

1. La Commissione decide la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione una volta che:
  - a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 36 e all'articolo 50, paragrafi 4 e 5;
  - b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'EES che deve essere effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri;
  - c) gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati di cui agli articoli da 16 a 20 e le abbiano comunicate alla Commissione;
  - d) gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione come previsto all'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3.
2. L'EES è operativo:
  - a) negli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen e
  - b) negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - i) è stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili;
    - ii) le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi atti di adesione, e
    - iii) le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS che sono necessarie al funzionamento dell'EES ai sensi del presente regolamento sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi atti di adesione.
3. Uno Stato membro che non è contemplato dal paragrafo 2 è connesso all'EES non appena sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2, lettera b). La Commissione decide la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione in tali Stati membri.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).
5. La decisione della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 3 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



6. Gli Stati membri ed Europol iniziano a utilizzare l'EES a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 3.

*Articolo 67*

**Ceuta e Melilla**

Il presente regolamento non pregiudica il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all'atto finale dell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

*Articolo 68*

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 69*

**Gruppo consultivo**

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa all'EES, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo dell'EES si applica l'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 70*

**Formazione**

eu-LISA svolge compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico dell'EES a norma del regolamento (UE) n. 1077/2011.

*Articolo 71*


**Manuale pratico**

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti, mette a disposizione un manuale pratico per l'attuazione e la gestione dell'EES. Il manuale pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.

*Articolo 72*

**Monitoraggio e valutazione**

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo dell'EES rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell'EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro il 30 giugno 2018, e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sulle spese sostenute e altre relative agli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi dell'EES a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 64, paragrafo 1 e dell'articolo 64, paragrafo 2, primo comma. A seguito dello sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.
3. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'EES.



4. Due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell'EES, compresa la sua sicurezza.

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende:

- a) una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;
- b) un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali;
- c) una valutazione della perdurante validità dei principi di base dell'EES;
- d) una valutazione dell'adeguatezza dei dati biometrici utilizzati ai fini del buon funzionamento dell'EES;
- e) una valutazione dell'utilizzo di timbri nei casi eccezionali di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- f) una valutazione della sicurezza dell'EES;
- g) una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio dell'Unione.

Le valutazioni comprendono le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Le suddette valutazioni includono anche una valutazione del ricorso effettivo alle disposizioni di cui all'articolo 60 sia in termini di frequenza – numero di cittadini di paesi terzi che ricorrono a tali disposizioni per Stato membro, cittadinanza e durata media del soggiorno – e di implicazioni pratiche, e tengono conto degli eventuali sviluppi connessi nella politica dell'Unione in materia di visti. La prima relazione di valutazione può comprendere opzioni in vista della graduale eliminazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 e della loro sostituzione con uno strumento dell'Unione. È accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica delle disposizioni di cui all'articolo 60.


6. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione, da eu-LISA o da entrambe. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

8. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull'efficacia dell'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

- a) se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita e il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave che ha portato alla consultazione;
- b) i motivi adottati per avvalorare il sospetto che l'interessato fosse soggetto al presente regolamento;
- c) i motivi adottati per giustificare il mancato avvio della consultazione di sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).



- d) il numero delle richieste di accesso all'EES a fini di contrasto;
- e) il numero e il tipo di casi in cui l'accesso all'EES a fini di contrasto ha portato a un'identificazione;
- f) il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate procedure d'urgenza, di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, compresi i casi in cui tale urgenza non è stata confermata dalla verifica a posteriori effettuata dal punto di accesso centrale

Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta dei dati elencati nel primo comma del presente paragrafo ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Articolo 73

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, dello stesso, ad eccezione delle disposizioni seguenti che si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2017: articoli 5, 36, 37, 38, 43, 51, del presente regolamento; articolo 61, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda l'articolo 17 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008; articolo 61, punto 10, del presente regolamento per quanto riguarda l'articolo 26, paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008; e articoli 62, 64, 65, 66, 68, 69 e 70 nonché articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per il Parlamento europeo*


*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS




ALLEGATO I

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2

1. Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l'UNHCR);
2. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa.

—




## ALLEGATO II

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CITTADINI DI PAESI TERZI CHE ATTRAVERSANO LE FRONTIERE SULLA BASE DI UN FTD VALIDO**

- 1) In deroga all'articolo 16, paragrafi da 1 a 3, del presente regolamento, per i cittadini di paesi terzi che attraversano una frontiera sulla base di un documento di un FTD valido, le autorità di frontiera:
  - a) creano o aggiornano il relativo fascicolo individuale, che contiene i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il loro fascicolo individuale indica inoltre che il cittadino di paese terzo è titolare di FTD. Tale indicazione comporta automaticamente l'aggiunta alla cartella di ingresso/uscita della caratteristica dell'FTD di consentire ingressi multipli;
  - b) inseriscono in una cartella di ingresso/uscita per ciascun ingresso effettuato sulla base di un FTD valido i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento nonché l'indicazione che l'ingresso è stato effettuato sulla base di un FTD.

Al fine di calcolare la durata massima del transito, si considera che tale durata inizi a decorrere dalla data e dall'ora di ingresso. La data e l'ora di scadenza del transito autorizzato sono calcolate automaticamente dall'EES in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003.
- 2) Inoltre, al primo ingresso sulla base di un FTD è inserita nella cartella di ingresso/uscita la data di scadenza della validità dell'FTD.
- 3) L'articolo 16, paragrafi 3 e 4, si applica *mutatis mutandis* ai cittadini di paesi terzi titolari di un FTD.
- 4) Ai fini della verifica a una frontiera presso cui l'EES è operativo e all'interno del territorio degli Stati membri, i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere sulla base di un FTD valido sono soggetti, *mutatis mutandis*, alle verifiche e identificazioni previste agli articoli 23 e 26 del presente regolamento e all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 che sono applicabili ai cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto.
- 5) I punti da 1 a 4 non si applicano ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere sulla base di un FTD valido, a condizione che siano soddisfatte le tutte seguenti condizioni:
  - a) transitino via treno; e
  - b) non scendano sul territorio di uno Stato membro.

18CE0303



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2227 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2017

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Makói petrezselyemgyökér» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Makói petrezselyemgyökér» presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Makói petrezselyemgyökér» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Makói petrezselyemgyökér» (IGP) è registrata.


La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

*Membro della Commissione*<sup>1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>2)</sup> GU C 252 del 3.8.2017, pag. 14.<sup>3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2228 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Vari Stati membri hanno di recente segnalato problemi di sicurezza in relazione all'uso dell'olio di arachidi, dei suoi estratti e dei suoi derivati nei prodotti cosmetici. Sono state espresse preoccupazioni circa la possibilità di determinare una sensibilizzazione alle arachidi attraverso l'esposizione cutanea all'olio di arachidi mediante l'uso di prodotti cosmetici.
- (2) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha riconosciuto tali preoccupazioni nel suo parere riveduto del 23 settembre 2014 <sup>(2)</sup>. In tale parere il CSSC ha concluso che i dati disponibili non sono sufficienti a stabilire un livello sicuro di esposizione cutanea nella popolazione non sensibilizzata. Il comitato ha aggiunto che tuttavia, considerati i livelli sicuri documentati di assunzione per via orale di proteine di arachidi in soggetti sensibilizzati e tenuto conto della capacità dell'industria di raffinare l'olio di arachidi fino a raggiungere livelli di proteine pari o inferiori allo 0,5 ppm, tale valore può essere accettato come concentrazione massima ammissibile nell'olio di arachidi (raffinato), suoi estratti e suoi derivati utilizzati nei prodotti cosmetici.
- (3) Diversi Stati membri hanno inoltre segnalato problemi di sicurezza in relazione a prodotti cosmetici contenenti proteine di frumento idrolizzate. Sono stati segnalati alcuni casi di orticaria da contatto causata da tali prodotti cosmetici, seguita da shock anafilattico dopo l'ingestione di alimenti contenenti proteine di frumento.
- (4) Nel suo parere riveduto del 22 ottobre 2014 <sup>(3)</sup> il CSSC ha ritenuto l'utilizzo di proteine di frumento idrolizzate nei prodotti cosmetici sicuro per i consumatori, a condizione che la media del peso molecolare massimo dei peptidi negli idrolizzati sia pari a 3,5 kDa.
- (5) Alla luce dei pareri espressi dal CSSC, l'utilizzo di prodotti cosmetici contenenti olio di arachidi, suoi derivati e suoi estratti e l'utilizzo di prodotti cosmetici contenenti proteine di frumento idrolizzate presentano un potenziale rischio per la salute umana. Al fine di garantire la sicurezza dei suddetti prodotti cosmetici per la salute umana è opportuno fissare una concentrazione massima di 0,5 ppm per le proteine di arachidi nell'olio di arachidi, nei suoi estratti e nei suoi derivati utilizzati nei prodotti cosmetici e limitare a un massimo di 3,5 kDa il peso molecolare medio di peptidi nelle proteine di frumento idrolizzate utilizzate nei prodotti cosmetici.
- (6) È opportuno che l'industria disponga di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni effettuando gli adeguamenti necessari delle formulazioni dei prodotti per garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti conformi a tali prescrizioni. All'industria dovrebbe inoltre essere concesso un periodo di tempo ragionevole per ritirare dal mercato i prodotti che non rispettano le nuove prescrizioni.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.<sup>(2)</sup> SCCS/1526/14.<sup>(3)</sup> SCCS/1534/14.

*Articolo 2*

A decorrere dal 25 settembre 2018 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento e non conformi alle restrizioni di cui al presente regolamento.

A decorrere dal 25 dicembre 2018 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento e non conformi alle restrizioni di cui al presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono aggiunte le due voci seguenti:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
«X	Olio di arachidi, estratti e derivati	<i>Arachis Hypogaea</i> Oil <i>Arachis Hypogaea</i> Seedcoat Extract <i>Arachis Hypogaea</i> Flour <i>Arachis Hypogaea</i> Fruit Extract <i>Arachis Hypogaea</i> Sprout Extract Hydrogenated Peanut Oil Peanut Acid Peanut Glycerides Peanut Oil PEG-6 Esters Peanutamide MEA Peanutamide MIPA Potassium Peanutate Sodium Peanutphoacetate Sodium Peanutate Sulfated Peanut Oil	8002-03-7 8002-03-7 8002-03-7 8002-03-7 68425-36-5 91051-35-3 91744-77-3 68440-49-3 93572-05-5 61789-56-8	232-296-4 232-296-4 232-296-4 232-296-4 270-350-9 293-087-1 294-643-6 297-433-2 263-069-8 263-070-3 277-298-6				Concentrazione massima di proteine di arachidi: 0,5 ppm (*)	



Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Y	Proteine di frumento idrolizzate	Hydrolyzed Wheat Proteins	94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5	305-225-0 309-358-5			Massimo peso molecolare medio dei peptidi negli idrolizzati: 3,5 kDa (**)	

(\*) A decorrere dal 25 settembre 2018 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono olio di arachidi, estratti e derivati e che non soddisfano tale restrizione. A decorrere dal 25 dicembre 2018 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono olio di arachidi, estratti e derivati e che non soddisfano tale restrizione.

(\*\*) A decorrere dal 25 settembre 2018 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono proteine di frumento idrolizzate e che non soddisfano tale restrizione. A decorrere dal 25 dicembre 2018 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono proteine di frumento idrolizzate e che non soddisfano tale restrizione.

18CE0305



## REGOLAMENTO (UE) 2017/2229 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

**che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'ossido di rame come additivo per mangimi per tutte le specie <sup>(2)</sup>. In tale parere si indica che i livelli di piombo nell'ossido di rame superano in alcuni casi i livelli massimi dell'Unione vigenti per il piombo, ma i livelli riscontrati non destano preoccupazioni per la sicurezza in quanto l'esposizione degli animali al piombo attraverso l'uso di tale additivo sarebbe inferiore a quella derivante dall'uso di altri composti di rame conformi alla normativa dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite, utilizzando buone pratiche di fabbricazione non è possibile che l'ossido di rame raggiunga sistematicamente il livello massimo di piombo negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È opportuno adeguare il livello massimo del piombo nell'ossido di rame.
- (3) Molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare destinati all'alimentazione di animali da compagnia sono ottenuti principalmente dal tonno. Per tali coprodotti e sottoprodotti, i livelli massimi vigenti di mercurio sono inferiori al livello massimo di mercurio applicabile al tonno destinato al consumo umano, il che provoca una scarsa disponibilità di tali coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio destinati all'uso negli alimenti per animali da compagnia. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.
- (4) L'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'acido guanidinoacetico («GAA») destinato a polli da ingrasso, galli e galline da riproduzione e maiali <sup>(3)</sup>. L'additivo acido guanidinoacetico contiene melamina come impurità fino a 20 mg/kg. L'Autorità ha concluso che il contributo del GAA al tenore di melamina nei mangimi non desterebbe preoccupazioni. Il livello massimo di melamina nei mangimi è stato fissato dalla direttiva 2002/32/CE. Per il GAA non è ancora stato fissato un livello massimo. È pertanto opportuno fissare un livello massimo per la melamina nel GAA.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione <sup>(4)</sup> ha ridotto il periodo di sospensione per il decochinato da tre giorni a zero giorni. È quindi opportuno sopprimere la disposizione relativa al carry-over inevitabile del decochinato nei mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 140 del 30.5.2002, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. *Scientific opinion on the safety and efficacy of copper oxide as feed additive for all animal species*. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf>.

<sup>(3)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. *Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs*. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf>.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO


L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) alla sezione I, la riga 4, «piombo», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«4. Piombo <sup>(12)</sup>	Materie prime per mangimi	10
	ad eccezione di:	
	— foraggi <sup>(3)</sup>	30
	— fosfati e alghe marine calcaree	15
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio <sup>(10)</sup>	20
	— lieviti.	5
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	100
	ad eccezione di:	
	— ossido di zinco;	400
	— ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico, ossido di rame.	200
	Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti	30
	ad eccezione di:	
	— clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.	60
Premiscele <sup>(6)</sup>	200	
Mangimi complementari	10	
ad eccezione di:		
— mangimi minerali;	15	
— formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.	60	
Mangimi completi.	5»;	

2) alla sezione I, la riga 5, «mercurio», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«5. Mercurio <sup>(4)</sup>	Materie prime per mangimi	0,1
	ad eccezione di:	
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare	0,5



Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
	— tonno ( <i>Thunnus</i> spp, <i>Euthynnus</i> spp. <i>Katsuwonus pelamis</i> ) e suoi prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia	1,0 <sup>(13)</sup>
	— pesci, altri animali acquatici e loro prodotti, diversi dal tonno e dai suoi prodotti, destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia	0,5 <sup>(13)</sup>
	— carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio <sup>(10)</sup> .	0,3
	Mangimi composti ad eccezione di:	0,1
	— mangimi minerali	0,2
	— mangimi composti per pesci	0,2
	— mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.	0,3»

3) la nota a piè di pagina 13 della sezione I «CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI» è sostituita dal testo seguente:

«<sup>(13)</sup> Il livello massimo è applicabile sulla base del peso umido»;

4) alla sezione I, la riga 7, «melamina», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«7. Melamina <sup>(9)</sup>	Alimenti per animali ad eccezione di:	2,5
	— prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia,	2,5 <sup>(11)</sup>
	— i seguenti additivi per mangimi:	
	— acido guanidinoacetico (GAA),	20
	— urea,	—
	— biureto	—»;

5) alla sezione VII, la riga 1, «decochinato», è sostituita dal testo seguente:

Coccidiostatico	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«1. Decochinato	Materie prime per mangimi	0,4
	Mangimi composti per	
	— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)	0,4
	— altre specie animali	1,2
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l'uso di decochinato non è autorizzato	<sup>(2)</sup> ».



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2230 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 dicembre 2017**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 <sup>(2)</sup> un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d'America («USA»). Le misure nei confronti della RPC erano costituite da dazi individuali ad valorem compresi tra il 7,3 e il 40,5 % con un dazio residuo del 42,6 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha ridotto il dazio individuale applicabile a una società, portandolo dal 14,1 al 3,2 %.
- (3) In seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»), che riguardava solo le importazioni di TCCA originarie della RPC, il Consiglio ha prorogato di altri 5 anni i dazi antidumping sul TCCA di origine cinese, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio del 19 dicembre 2011 <sup>(4)</sup>.
- (4) Rispettivamente il 28 agosto 2013 e il 1° luglio 2014 la Commissione ha aperto due riesami relativi a un «nuovo esportatore». Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 <sup>(5)</sup>, la Commissione ha istituito un'aliquota di dazio individuale del 32,8 % sul TCCA fabbricato da un nuovo produttore esportatore cinese <sup>(6)</sup>. L'altro produttore esportatore cinese <sup>(7)</sup> ha formalmente ritirato la sua domanda e la Commissione ha di conseguenza chiuso l'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America (GUL 261 del 7.10.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GUL 254 del 29.9.2010, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 346 del 30.12.2009, pag. 6).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 157 del 27.5.2014, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

<sup>(7)</sup> Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione, del 9 marzo 2015, che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall'esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni (GUL 65 del 10.3.2015, pag. 18).



## 2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>.
- (6) La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione: Ercros SA e Inquide SA («i richiedenti»), che nel 2015 rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata di TCCA dell'Unione.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in vigore avrebbe con ogni probabilità comportato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

## 3. Apertura del riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, il 20 dicembre 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

## 4. Inchiesta

### 4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (9) L'inchiesta sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

### 4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, le associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna parte si è manifestata e ha chiesto un'audizione nella fase di apertura dell'inchiesta.

### 4.3. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, essa intendeva effettuare il campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti, nel caso in cui se ne manifestasse un numero significativo.


#### Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori cinesi che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Ventisette produttori esportatori cinesi noti sono stati contattati all'apertura. Nessun produttore esportatore nella RPC si è manifestato con una risposta al modulo di campionamento né ha deciso di collaborare al riesame in previsione della scadenza. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, non è stato necessario alcun campionamento dei produttori esportatori cinesi.

<sup>(1)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 117 del 2.4.2016, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51) Questo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di base.

<sup>(3)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 476 del 20.12.2016, pag. 6).



#### Campionamento degli importatori indipendenti

- (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori/i distributori noti (14 in totale) sono stati invitati a compilare il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura.
- (16) Soltanto cinque importatori hanno risposto al modulo di campionamento, pertanto il campionamento non è stato ritenuto necessario.

#### 4.4. Questionari e visite di verifica

- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione.
- (18) La Commissione ha inviato questionari a due produttori noti nel paese di riferimento (Giappone), ai tre produttori noti dell'Unione, a due importatori indipendenti e a 39 utilizzatori noti nell'Unione.
- (19) Risposte complete ai questionari sono pervenute dai due produttori del paese di riferimento, da due produttori dell'Unione <sup>(1)</sup> e da un importatore indipendente.
- (20) La Commissione ha effettuato verifiche nei locali delle seguenti società:
- a) Produttori dell'Unione <sup>(2)</sup>:
    - Ercros SA, Barcellona, Spagna
  - b) Importatori:
    - Diasa Industrial, Calahorra, Spagna
  - c) Produttori nel paese di riferimento ad economia di mercato:
    - Nissan Chemical Industries Ltd., Giappone,
    - Shikoku Chemicals Corporation, Giappone.

### B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

#### 1. Prodotto in esame


- (21) Il prodotto in esame è costituito da TCCA e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della RPC.
- (22) Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua di piscine e centri termali. Altri usi includono il trattamento delle acque nelle fosse settiche o nelle torri di raffreddamento e la pulizia di elettrodomestici per la cucina. Il TCCA è venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (disinfettante) e sono pertanto considerati come un unico prodotto.

#### 2. Prodotto simile

- (23) È stato appurato che il prodotto in esame e il prodotto simile, fabbricati e venduti nel mercato interno del Giappone, il paese di riferimento, nonché il prodotto simile fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi.
- (24) La Commissione ha quindi concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> Il terzo produttore noto dell'Unione ha fornito solo una risposta parziale al questionario.

<sup>(2)</sup> Dopo l'apertura la Commissione ha escluso uno dei produttori dalla definizione di industria dell'Unione (cfr. la sezione D.1, definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione).



**C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING**

- (25) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato il rischio che la scadenza delle misure in vigore potesse determinare il persistere o la reiterazione del dumping dalla RPC.

**1. Collaborazione della RPC**

- (26) All'apertura dell'inchiesta di riesame tutti i produttori esportatori cinesi noti sono stati invitati a manifestarsi e a rispondere al modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura. Nessuna società cinese ha tuttavia reagito all'apertura dell'inchiesta di riesame e/o ha deciso di collaborare nell'ambito di eventuali fasi successive della procedura.
- (27) La missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea è stata informata con nota verbale che, in tali circostanze, la Commissione intendeva basare le proprie conclusioni in merito al rischio di persistenza o reiterazione del dumping o del pregiudizio sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.
- (28) Pertanto, le conclusioni sulla persistenza o la reiterazione del dumping sono state basate sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche Eurostat, sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sulla banca dati relativa alle esportazioni cinesi e sulle stime di mercato dei produttori del paese di riferimento che hanno collaborato.

**2. Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame****2.1. Paese terzo a economia di mercato**

- (29) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili nel mercato interno o al valore costruito in un paese terzo appropriato a economia di mercato (il «paese di riferimento»).
- (30) Sia nell'inchiesta originaria che nel primo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha scelto il Giappone come paese di riferimento per stabilire il valore normale. In seguito alla domanda di riesame, nell'avviso di apertura, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva nuovamente utilizzare il Giappone come paese di riferimento. Inoltre, l'avviso di apertura indicava che altri produttori che operavano in un'economia di mercato potevano essere situati anche negli USA. Non sono pervenute osservazioni.
- (31) La Commissione ha contattato tutti i produttori esportatori noti, in particolare due in Giappone e tre negli USA. Nessuna delle società provenienti dagli USA ha accettato di collaborare all'inchiesta. Le due società giapponesi, Nissan Chemical Industries Ltd. e Shikoku Chemicals Corporation, hanno accettato di collaborare all'inchiesta e hanno risposto al questionario, che è stato successivamente verificato sul posto.
- (32) Il Giappone ha un ragguardevole mercato interno <sup>(1)</sup> di TCCA, con un livello soddisfacente di concorrenza interna. In Giappone si contano almeno tre produttori interni concorrenti <sup>(2)</sup> e nel periodo dell'inchiesta di riesame il 15 % del mercato veniva coperto dalle importazioni <sup>(3)</sup>. Il paese non è protetto da dazi doganali elevati <sup>(4)</sup>. Infine, il Giappone non dispone di misure di difesa commerciale sulle importazioni di TCCA.
- (33) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che il Giappone era un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

**2.2. Produttori esportatori cinesi senza TEM**


- (34) A causa della mancanza di collaborazione da parte della RPC, il calcolo del dumping è stato effettuato senza differenziare i tipi di prodotto.

<sup>(1)</sup> Stimato ad almeno 10 000 tonnellate annue.

<sup>(2)</sup> I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno informato la Commissione che esisteva un terzo produttore giapponese di TCCA, Nankai Chemical Co. Ltd.

<sup>(3)</sup> Secondo i produttori giapponesi che hanno collaborato, soltanto la RPC vende il TCCA sul mercato giapponese. Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, la RPC ha venduto circa 1 500 tonnellate di TCCA al Giappone nel periodo dell'inchiesta di riesame.

<sup>(4)</sup> Secondo la domanda di riesame il dazio doganale normale è del 4,6 % per il codice SA 2933 69 e 4,9 % per il codice SA 3808 94.



## a) Valore normale

- (35) Il valore normale per i produttori esportatori senza TEM è stato stabilito in base ai dati verificati nella sede dei due produttori che hanno collaborato in Giappone.
- (36) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti, effettuate dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato, nel periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine, i volumi combinati delle loro vendite sul mercato interno sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato dai produttori esportatori cinesi senza TEM nell'Unione nello stesso periodo. Su tale base, la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile era venduto in quantità rappresentative nel mercato interno giapponese.
- (37) La Commissione ha successivamente esaminato per i produttori del paese di riferimento se il prodotto venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali secondo l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (38) La verifica delle normali operazioni commerciali ha rivelato che il volume venduto a un prezzo di vendita netto uguale o superiore al costo calcolato di produzione (costi di produzione oltre alle SGAV), rappresentava meno dell'80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno; di conseguenza, il valore normale è stato determinato solo sulla base dei prezzi delle operazioni interne redditizie.

## b) Prezzo all'esportazione

- (39) Mancando la collaborazione degli esportatori cinesi, il prezzo medio all'esportazione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato fissato sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

## c) Confronto

- (40) Il valore normale e il prezzo medio all'esportazione cinese, come determinato sopra, sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (41) Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tal fine, il valore normale è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto interno e di movimentazione (tra l'8 e il 13 %). Il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto marittimo e interno delle merci, sulla base delle stime contenute nella domanda di riesame (tra il 3 e l'8 %).

## d) Margine di dumping dei produttori esportatori cinesi senza TEM

- (42) Il margine di dumping così determinato per i produttori esportatori cinesi senza TEM si attestava all'80,2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.


## 2.3. Produttori esportatori cinesi con TEM

## a) Valore normale

- (43) Il valore normale per i produttori esportatori con TEM è stato basato sul costo di produzione nella RPC stimato nella domanda di riesame.

## b) Prezzo all'esportazione

- (44) Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi all'esportazione nell'Unione delle tre società TEM, registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.



## c) Confronto

- (45) Il valore normale e il prezzo medio all'esportazione cinese, come determinato sopra, sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (46) Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale scopo, in base alle stime contenute nella domanda di riesame, il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto marittimo e interno delle merci (tra il 3 e l'8 %).

## d) Margine di dumping dei produttori esportatori cinesi con TEM

- (47) I margini di dumping riscontrati erano del 49,4 % per Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, del 49,2 % per Heze Huayi Chemical Co. Limited e del 37,4 % per Puyang Cleanway Chemicals Limited.

## 2.4. Conclusione sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (48) La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare TCCA nell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.

## 3. Prove del rischio di persistenza del dumping

- (49) La Commissione ha esaminato se sussistesse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo ha esaminato la capacità inutilizzata cinese, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi.

## a) Produzione e capacità inutilizzata nella RPC

- (50) Il primo riesame in previsione della scadenza ha stimato la capacità inutilizzata di produzione di TCCA nella RPC a 180 000 tonnellate annue <sup>(1)</sup>. Secondo la domanda di riesame, nel 2015 la capacità produttiva cinese totale era stimata a 278 000 tonnellate <sup>(2)</sup>. La produzione cinese durante il PIR era stimata a circa 145 000 tonnellate, che comprendevano 125 000 tonnellate di esportazioni <sup>(3)</sup> e circa 20 000 tonnellate di consumo interno <sup>(4)</sup>. Ne risulta una capacità inutilizzata annua di circa 130 000 tonnellate, ossia quasi tre volte il consumo dell'Unione riportato di seguito nella tabella 1. Secondo lo studio di mercato di uno dei produttori giapponesi del paese di riferimento la capacità inutilizzata nella RPC era più moderata, pari a circa 50 000 tonnellate annue. Non è stato tuttavia possibile verificare questi dati. Ad ogni modo, in base ai dati disponibili, la capacità inutilizzata cinese di TCCA è indubbiamente significativa e supera facilmente il consumo totale dell'Unione (compreso tra circa 41 000 e 48 000 tonnellate, tra il 2013 e il PIR).

## b) Attrattiva del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi


- (51) L'attrattiva del mercato dell'Unione è dimostrata dal fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, i volumi delle esportazioni cinesi nell'Unione hanno continuato a crescere. La RPC ha esportato 28 000 tonnellate di TCCA nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, contro le 21 500 tonnellate del periodo dell'inchiesta iniziale.
- (52) Il mercato dell'Unione è il secondo più grande mercato di TCCA al mondo dopo gli USA; ciò significa che è attraente in termini di dimensioni (volume di opportunità di vendita).

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, considerando 35 (GUL 346 del 30.12.2011, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Fonte: CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica) e studio di mercato dei richiedenti, pag. 38 della domanda di riesame.

<sup>(3)</sup> Banca dati sulle esportazioni cinesi.

<sup>(4)</sup> Domanda di riesame, pagina 33.



- (53) Consultando la banca dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha constatato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, circa il 23 % delle esportazioni cinesi erano destinate all'Unione. Confrontando i prezzi medi all'esportazione (fob Cina), la Commissione ha rilevato che il 47 % circa delle vendite cinesi nel resto del mondo aveva prezzi medi inferiori al prezzo medio all'esportazione nell'Unione<sup>(1)</sup>. Questo volume di esportazione corrisponde a 46 100 tonnellate, ossia un volume dell'ordine di grandezza dell'intero consumo dell'Unione. Inoltre, in base alla banca dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha anche osservato che la maggior parte di queste vendite (l'85 % circa, pari a 40 000 tonnellate) era stata realizzata da produttori esportatori cinesi senza TEM (ossia da società attualmente soggette ai dazi antidumping più elevati sul mercato dell'Unione). Pertanto, è ancora più probabile che questi volumi vengano reindirizzati verso il mercato dell'Unione allo scadere delle misure, visto che, nel loro caso, l'eliminazione dei dazi relativamente alti costituisce un incentivo ancora più forte.
- (54) In base alle considerazioni di cui sopra la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione costituiva un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi di TCCA sia in termini di prezzi che di dimensioni, e che almeno 40 000 tonnellate di TCCA cinese venduto a prezzi di dumping sarebbero probabilmente reindirizzate verso il mercato dell'Unione non appena le attuali misure antidumping saranno eliminate.

c) Conclusione sul dumping e rischio di persistenza del dumping

- (55) Dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a vendere il TCCA a prezzi di dumping nel mercato dell'Unione. La Commissione ha altresì constatato che la RPC ha una capacità inutilizzata significativa del prodotto in esame. Infine, il mercato dell'Unione continua a essere attraente per i produttori esportatori cinesi grazie alle sue dimensioni e ai prezzi relativamente elevati.

#### D. PREGIUDIZIO

##### 1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione


- (56) Il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame<sup>(2)</sup>.
- (57) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che uno di questi produttori, Inquide S.A.U., non dovrebbe essere considerato parte dell'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, visto che esso stesso era un importatore netto del prodotto assertivamente oggetto di dumping. I dati presentati nella sua risposta al questionario evidenziavano che questa società ha importato il prodotto in esame, che i volumi importati superavano i volumi fabbricati nell'Unione e che queste importazioni non erano di natura temporanea.
- (58) In tale contesto, la Commissione ha deciso di non considerare questa società parte dell'industria dell'Unione. In pratica, tale decisione implica che i dati relativi alla società sono stati ignorati al momento di stabilire gli indicatori relativi al pregiudizio pertinenti alla situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia i volumi delle vendite di Inquide S.A.U. sono stati presi in considerazione per stabilire il consumo totale dell'Unione.
- (59) Come conseguenza dell'esclusione di Inquide S.A.U. e al fine di preservare le informazioni commerciali riservate, le informazioni relative ai due produttori dell'Unione interessati vengono presentate in forma indicizzata o in fasce di valori.

##### 2. Consumo dell'Unione

- (60) Il consumo dell'Unione è stato determinato in base ai volumi verificati delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, al volume verificato delle vendite di Inquide S.A.U. e ai volumi delle importazioni (livello TARIC) nel mercato dell'Unione secondo i dati Eurostat.

<sup>(1)</sup> I prezzi medi all'esportazione cinesi variavano notevolmente a seconda del paese di destinazione. I prezzi più alti si sono osservati per destinazioni quali USA, Brasile, Argentina e Sud Africa (in ordine decrescente di quantità di vendite). Le destinazioni principali con livelli di prezzo inferiori al prezzo all'esportazione nell'Unione includevano, in ordine decrescente, il Messico, l'Indonesia, la Thailandia, l'India e il Vietnam. La banca dati sulle esportazioni cinesi ha un solo codice NC per il TCCA, il che significa che non sono disponibili informazioni sull'esatto mix di prodotti (pastiglie oppure granuli/polvere). Tuttavia, visto che secondo Eurostat la maggior parte delle esportazioni cinesi nell'Unione era costituita da granuli, ossia la versione più economica del prodotto in esame, e visto che tutte le forme di TCCA vengono considerate come il prodotto in esame ai fini della presente inchiesta di riesame, il risultato del confronto tra i prezzi non dovrebbe essere influenzato.

<sup>(2)</sup> Ercros SA, Inquide S.A.U. e 3VSI-GMA



- (61) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

**Consumo dell'Unione**

	2013	2014	2015	PIR
Volume (tonnellate)	41 217	44 446	44 637	48 662
Indice (2013 = 100)	100	108	108	118

Fonte: Eurostat (Comext), dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (62) Dal 2013 al PIR il consumo dell'Unione è cresciuto costantemente e complessivamente del 18 %. Ciò ha avuto implicazioni importanti su alcuni indicatori di pregiudizio, come descritto di seguito.

**3. Importazioni dal paese interessato****3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese**

- (63) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 2

**Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC**

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni (MT)	17 021	23 457	22 589	28 095
Indice (2013 = 100)	100	138	133	165
Quota di mercato (%)	41,3	52,8	50,6	57,7

Fonte: Eurostat (Comext).

- (64) Le importazioni di TCCA dalla RPC sono complessivamente cresciute in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo in esame. L'unica modesta eccezione è rappresentata dal 2015, anno in cui i volumi delle importazioni sono in realtà leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente, un dato che riflette la stagnazione dei consumi nel mercato dell'Unione in quell'anno, come evidenzia la *Tabella 1*. A questo calo delle importazioni ha fatto seguito una ripresa significativa delle importazioni durante il PIR (più del 24 % rispetto al 2015). Considerata nel suo insieme, l'impennata dinamica dei consumi, che emerge dalla *Tabella 1*, è stata quasi esclusivamente assorbita dall'aumento delle importazioni dalla RPC.
- (65) Parallelamente, dal 2013, le importazioni dalla RPC hanno registrato un notevole aumento della loro quota di mercato, consolidando un aumento significativo di oltre 16 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.



## 3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (66) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

## Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, EUR/tonnellata	1 262	1 174	1 445	1 308
Indice (2013 = 100)	100	93	115	104

Fonte: Eurostat (Comext).

- (67) I prezzi medi all'importazione dalla RPC hanno subito lievi fluttuazioni nel periodo in esame, segnando un aumento complessivo del 4 %. Questo andamento può in qualche misura riflettere i cambiamenti da un anno all'altro a livello del mix di prodotti <sup>(1)</sup>.
- (68) I dati della banca dati sulle esportazioni cinesi <sup>(2)</sup> indicano tuttavia un andamento dei prezzi differente. In effetti, il prezzo medio all'esportazione del TCCA nell'Unione, in USD, è calato del 9 % per il periodo di riferimento. Questo indica che l'aumento dei prezzi è stato una conseguenza delle fluttuazioni dei tassi di cambio piuttosto che del comportamento dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione, come aveva dapprima concluso Eurostat.
- (69) I prezzi delle importazioni dalla RPC si sono mantenuti al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame, con l'eccezione del 2015. Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha fondato i suoi calcoli sulla media dei prezzi all'esportazione cif della RPC ricavati da Eurostat, con gli opportuni adeguamenti al rialzo per i dazi doganali e i costi successivi all'importazione <sup>(3)</sup>. I prezzi del prodotto in esame sono stati confrontati con la media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione adeguati a livello franco fabbrica.
- (70) Dal confronto è emerso che, durante il PIR, le importazioni dalla RPC erano effettuate a prezzi inferiori del 2-4 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, senza tener conto del dazio antidumping in vigore.

## 4. Importazioni da altri paesi terzi

## 4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

- (71) La tabella riportata di seguito mostra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC nel periodo in esame in termini di volume e quota di mercato:

Tabella 4


## Importazioni da altri paesi terzi

	2013	2014	2015	PIR
Volume (tonnellate)	659	853	655	1 874

<sup>(1)</sup> Il prodotto in esame è fabbricato in diverse forme che rientrano in due categorie principali: prodotti in forma granulare o in polvere, da un lato, e pastiglie, dall'altro lato. I prezzi delle pastiglie sono più elevati dei prezzi dei prodotti in forma granulare e/o in polvere. Ciò significa che i prezzi del prodotto in esame possono variare a seconda della diversa composizione di un dato mix di prodotti. In altre parole, un mix di prodotti con una maggiore percentuale di pastiglie risulterebbe più costoso rispetto a un mix di prodotti contenente comparativamente una quota maggiore di prodotti in forma granulare e in polvere.

<sup>(2)</sup> La banca dati sulle esportazioni cinesi fornisce i prezzi a livelli fob. Questi sono stati adeguati al rialzo per tenere conto dei costi medi di trasporto nell'Unione nonché dei costi successivi all'importazione e ottenere una stima del prezzo sbarcato nell'Unione. Cfr. il considerando 41 per una stima.

<sup>(3)</sup> I prezzi all'esportazione cif cinesi sono stati adeguati del 6-8 %.



	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato (%)	1,6	1,9	1,5	3,9
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 466	1 359	1 706	1 438

Fonte: Eurostat (Comext).

- (72) Sia in termini di volume che in termini di quota di mercato le importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC sono state trascurabili tra il 2013 e il 2015 e sono cresciute moderatamente in punti percentuali durante il PIR. Quanto al livello dei prezzi di tali importazioni, la tendenza osservata può riflettere in certa misura i cambiamenti, da un anno a un altro, a livello del mix di prodotti. Va tuttavia sottolineato che il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi non è mai stato basso come i prezzi cinesi.

## 5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

### 5.1. Considerazioni generali

- (73) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (74) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, dal momento che l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è costituita unicamente da due produttori. La Commissione ha valutato gli indicatori economici in base ai dati relativi a questi due produttori, fatta eccezione per gli investimenti e per l'utile sul capitale investito che, vista la mancanza di dati, riguardano soltanto una delle due società.
- (75) Gli indicatori economici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping, e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi di vendita unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, e capacità di ottenere capitale. La loro analisi è riportata di seguito.

### 5.2. Indicatori di pregiudizio

#### 5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (76) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 5

### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione - Indice	100	113	129	132
Capacità produttiva - Indice	100	115	120	120
Utilizzo degli impianti - Indice	100	98	107	110

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione (2013 = 100).

- (77) Dal 2013 i produttori dell'Unione hanno gradualmente aumentato i loro volumi di produzione e la loro capacità installata, reagendo di conseguenza alla crescente domanda, come indicato dalla precedente tabella 1. Dal 2015 l'industria dell'Unione ha operato praticamente a piena capacità. Questo uso ottimale degli impianti di produzione si è tradotto positivamente in costi di produzione più bassi e, quindi, nella redditività dell'industria dell'Unione, come precisato più avanti.



## 5.2.2. Volume delle vendite, quota di mercato

- (78) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

**Volume delle vendite e quota di mercato**

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (indice 2013 = 100)	100	90	99	95
Quota di mercato	40 - 50 %	35 - 45 %	35 - 45 %	30 - 40 %

Fonte: Eurostat (Comext), dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (79) Complessivamente, le vendite dell'industria dell'Unione sono calate del 5 % tra il 2013 e il PIR, anche se il consumo è cresciuto del 18 % nello stesso periodo. Ne consegue che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è notevolmente diminuita anno dopo anno. Per contro, nello stesso periodo, i produttori esportatori cinesi sono riusciti a far crescere considerevolmente la loro quota di mercato e i loro volumi delle esportazioni, come indicato dalla Tabella 2.

## 5.2.3. Occupazione e produttività

- (80) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

**Occupazione e produttività**

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti (indice 2013 = 100)	100	105	110	112
Produttività (indice 2013 = 100)	100	107	117	119

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (81) L'occupazione dell'industria dell'Unione è aumentata del 12 % tra il 2013 e il PIR. Durante il periodo in esame la produttività, espressa in volume della produzione per dipendente, è cresciuta del 19 %.

## 5.2.4. Costo del lavoro


- (82) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (indice 2013 = 100)	100	96	94	96

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.



- (83) Dal 2013 al 2014 il costo del lavoro per dipendente è calato del 4 % e successivamente si è mantenuto relativamente stabile fino al PIR.

#### 5.2.5. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi

- (84) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

#### Prezzi di vendita e costo dei prodotti venduti dell'industria dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo unitario medio (indice 2013 = 100)	100	102	100	104
Costo dei prodotti venduti (indice 2013 = 100)	100	97	98	95

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (85) I prezzi unitari di TCCA nell'UE sono rimasti in media alquanto stabili fino al 2015 e sono leggermente aumentati, del 4 %, durante il PIR. Questo incremento è in parte collegato all'effetto menzionato del mix di prodotti (cfr. la nota 24).
- (86) Visti i crescenti volumi della produzione e l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, il costo unitario dei prodotti venduti è sceso del 5 % nel periodo in esame.

#### 5.2.6. Scorte

Tabella 10

#### Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (tonnellate)	4 500	2 696	2 821	3 940
Indice (2013 = 100)	100	60	63	88

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (87) Il livello delle scorte è calato del 40 % tra il 2013 e il 2014, e si è mantenuto nella stessa fascia di valori nel 2015. Il livello più alto delle scorte alla fine del PIR rispecchia il calo delle vendite nello stesso periodo.


#### 5.2.7. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (88) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (indice)	- 100	- 46	- 73	13



	2013	2014	2015	PIR
Investimenti (indice 2014 = 100) (*)	—	100	198	66
Utile sul capitale investito (intervalli)	da - 20 a - 10 %	da - 10 a 0 %	da - 20 a - 10 %	da 0 a 10 %

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(\*) Nel 2013 non sono stati fatti investimenti.

- (89) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è gradualmente migliorata diventando positiva durante il PIR. Questa redditività è tuttavia molto più bassa del profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta iniziale, che era stato fissato al livello del profitto ottenuto dall'industria dell'Unione in assenza di dumping pregiudizievole.
- (90) Il periodo dal 2013 al 2015 è stato caratterizzato da una mancanza di redditività e da utili negativi sul capitale investito. Le ultime cifre fanno supporre un ritorno a utili positivi di esigua entità. La pressione considerevole in termini di volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2013 e nel PIR ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare appieno della notevole crescita dei consumi dell'Unione. Come indicato sopra al considerando 64 tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.
- (91) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa netto ha registrato diversi aumenti. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con variazioni del capitale di esercizio.
- (92) I livelli osservati nel periodo che va dal 2014 al PIR riflettono non solo i tassi di investimento standard, riguardanti la manutenzione continua e la necessaria sostituzione di pezzi di macchine, ma anche gli sforzi per migliorare la produttività e i processi di produzione.
- (93) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Come gli altri indicatori finanziari, anche l'andamento dell'utile sul capitale investito connesso alla produzione e alla vendita del prodotto simile è stato positivo, ma si mantiene lontano da livelli soddisfacenti.


#### 5.2.8. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (94) I margini di dumping individuati erano notevolmente superiori al livello minimo e al livello delle misure in vigore (cfr. i considerando 2, 4 e 47). Inoltre, tenuto conto della capacità inutilizzata e dei prezzi delle importazioni dalla RPC (cfr. i considerando 50 e 66), l'incidenza dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere ritenuta trascurabile.
- (95) Le misure iniziali sono state istituite nell'ottobre 2005. Come indicato al considerando 89, durante il PIR l'industria dell'Unione ha ottenuto un rendimento ben al di sotto del profitto di riferimento del 10 % stabilito nell'inchiesta iniziale<sup>(1)</sup>. Tenuto conto della situazione globale dell'industria dell'Unione e dell'evoluzione delle importazioni dalla RPC negli ultimi anni, si può concludere che tale industria non si è ripresa completamente da questi effetti malgrado i dazi antidumping in vigore.

#### 5.3. Conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (96) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame alcuni indicatori, in particolare quelli finanziari, sono migliorati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America (GUL 261 del 7.10.2005, pag. 1).



- (97) Gli indicatori di cui trattasi non possono tuttavia essere considerati separatamente uno dall'altro. Di fatto, la perdita di quote di mercato, i volumi delle vendite in calo e i livelli insufficienti di redditività, se analizzati in relazione a un contesto di consumo piuttosto favorevole, confermano che dall'industria dell'Unione ci si potevano ragionevolmente attendere risultati più vicini al margine del 10 % di fatturato, ritenuto ragionevole per il settore, in condizioni commerciali normali, in assenza di importazioni oggetto di dumping. Inoltre, l'andamento positivo osservato nella produzione, nella capacità e nella redditività dovrebbe anche essere attribuito alle decisioni prese dall'industria dell'Unione di investire in impianti di produzione supplementari, nonché a un uso più razionale dei macchinari esistenti. Questo utilizzo ottimale della capacità si spiega anche con il crescente livello di esportazioni verso i mercati di paesi terzi.
- (98) Questi sviluppi, insieme alla crescita significativa delle importazioni cinesi oggetto di dumping, fanno concludere che, nonostante l'andamento positivo osservato per alcuni fattori di pregiudizio, complessivamente, anche se l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio grave durante il PIR, essa si trova ancora in una situazione vulnerabile che non le consentirebbe di far fronte a nuove ondate di importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

#### E. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

##### 1. Osservazioni preliminari

- (99) In base alle conclusioni tratte ai considerando da 96 a 98, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio grave durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma la sua situazione è ancora precaria.
- (100) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, sono stati analizzati gli elementi seguenti: a) la disponibilità di capacità inutilizzata dei produttori esportatori dalla RPC; b) l'attrattiva del mercato dell'Unione e le pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi; c) la probabile incidenza delle importazioni di TCCA dalla RPC.

##### 2. Capacità inutilizzata nella RPC

- (101) La RPC è il maggiore produttore di TCCA al mondo e alla fine del 2015 rappresentava circa il 57 % della capacità produttiva complessiva a livello mondiale. Dall'analisi effettuata al considerando 50 è emerso che, secondo le stime, le capacità produttive inutilizzate in Cina superavano di molto il consumo totale dell'Unione durante il PIR. A tal proposito è importante osservare che, in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e confermate anche dai produttori esportatori giapponesi che hanno collaborato, il mercato dell'Unione è il secondo mercato al mondo dopo gli USA.
- (102) Sulla base di tali elementi è altamente probabile che, in caso di abolizione delle misure, i produttori esportatori cinesi dirighino la loro produzione verso il mercato dell'Unione.

##### 3. Attrattiva del mercato dell'Unione e pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi

- (103) L'attrattiva del mercato dell'Unione si riflette nel fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, i volumi delle esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione sono rapidamente aumentati nel periodo in esame. La RPC ha esportato 28 000 tonnellate di TCCA nell'Unione durante il PIR contro le 17 000 tonnellate del 2013.
- (104) La Commissione ha inoltre stabilito che durante il PIR circa il 23 % delle esportazioni cinesi erano destinate al mercato dell'Unione. D'altro canto, i dati raccolti hanno permesso di stabilire che il 47 % circa del volume delle vendite cinesi nel resto del mondo aveva prezzi medi inferiori al prezzo medio all'esportazione nel mercato dell'Unione. Questo volume di esportazione corrisponde a un volume più o meno equivalente all'intero consumo dell'Unione.
- (105) Se le misure dovessero essere lasciate scadere, come indicato al considerando 53, è ancora più probabile che i volumi all'esportazione realizzati dai produttori esportatori cinesi senza TEM vengano reindirizzati verso il mercato dell'Unione, dato che nel loro caso l'eliminazione dei dazi relativamente elevati costituisce un incentivo più forte.
- (106) Per le ragioni esposte, la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi, sia in termini di prezzi che di dimensioni.



#### 4. Incidenza del dumping cinese sull'industria dell'Unione

- (107) Nel valutare la probabile incidenza delle importazioni cinesi in dumping sull'industria dell'Unione, la Commissione ha effettuato una simulazione per quantificare l'impatto che i volumi cinesi avranno probabilmente sull'industria dell'Unione. Ipotizzando un calo piuttosto moderato del volume delle vendite e della produzione pari a 5 000 tonnellate a seguito di un aumento delle importazioni cinesi di TCCA, il costo unitario di produzione aumenterebbe del 7,1 %, facendo peggiorare la situazione dei produttori dell'Unione e portandoli in perdita.
- (108) Inoltre, non è escluso che ulteriori importazioni cinesi farebbero crescere anche la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione. Come precisato al considerando 70, i prezzi all'importazione dei produttori cinesi esportatori nel mercato dell'Unione sono già oggi inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione del 2-4 %. Nella probabile eventualità che le importazioni supplementari citate raggiungano lo stesso prezzo, l'effetto negativo sull'industria dell'Unione si aggraverebbe ulteriormente.
- (109) La redditività, pur registrando un andamento positivo, è ancora troppo bassa per garantire una sostenibilità finanziaria a lungo termine. Inoltre, gli utili citati sono stati realizzati in un contesto di crescenti volumi di produzione, non riflesso nella quota di mercato. Pertanto, dall'industria dell'Unione ci si poteva ragionevolmente attendere un ulteriore ammortizzamento dei suoi costi fissi con i maggiori volumi prodotti.
- (110) È importante notare che non vi sono state importazioni di TCCA nell'UE da altri paesi in volumi tali da essere considerati rilevanti per la situazione attuale dell'industria dell'Unione.

#### 5. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

- (111) Sulla base di quanto esposto e in mancanza di osservazioni la Commissione ha constatato che l'abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione del pregiudizio all'industria dell'Unione.

### F. INTERESSE DELL'UNIONE

#### 1. Osservazioni preliminari


- (112) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, inclusi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

#### 2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (113) Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione illustrate ai considerando da 96 a 98 e tenuto conto degli argomenti presentati al considerando 111, che indicano il rischio di reiterazione del pregiudizio, la Commissione ha stabilito che la scadenza delle misure in vigore comporterebbe un ulteriore deterioramento della situazione economica precaria dell'industria di TCCA dell'Unione, che ha dovuto fare fronte alle crescenti importazioni oggetto di dumping dalla RPC e la cui situazione è lungi dall'essere equa rispetto ai produttori esportatori provenienti dalla RPC.
- (114) Ne consegue che il mantenimento delle misure apporterebbe benefici all'industria dell'Unione, che in questo caso potrebbe riprendersi ulteriormente dall'effetto di dumping continuo. L'abrogazione delle misure bloccherebbe invece la riabilitazione dell'industria dell'Unione, minacciando gravemente la sua sostenibilità e mettendo quindi a rischio la sua stessa esistenza, riducendo così l'offerta e la concorrenza sul mercato.

#### 3. Interesse degli importatori

- (115) Nella fase di apertura sono stati contattati quattordici importatori/distributori noti, undici federazioni nazionali europee e due associazioni europee. Un importatore in Spagna ha risposto al questionario.
- (116) Questo operatore commerciale ha acquistato grandi quantità di TCCA dalla RPC (6 % delle importazioni totali) durante il PIR. Ha anche acquistato quantità limitate di TCCA da fornitori dell'Unione. Il settore del TCCA fa parte di un comparto commerciale più ampio, che nel 2015 costituiva il 35 % del fatturato totale della società. La società ha dichiarato un profitto per il prodotto in esame durante il PIR, ma in ultima analisi non ha fornito spiegazioni sufficienti su come tale profitto sia stato calcolato. La società è contraria al mantenimento delle misure, ma non ha presentato argomenti convincenti a sostegno di questa posizione.



- (117) Come precisato al considerando 57, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha deciso di non considerare uno dei richiedenti, Inquide S.A.U., come parte dell'industria dell'Unione, dal momento che questo produttore era esso stesso un importatore netto del prodotto assertivamente oggetto di dumping. Avendone ricevuto notifica, Inquide S.A.U. non si è opposta a questa decisione. Nonostante la decisione della Commissione, Inquide S.A.U. ha confermato il suo appoggio al mantenimento delle misure sulle importazioni di TCCA dalla RPC.
- (118) In mancanza di ulteriori informazioni, l'inchiesta non ha indicato che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un'incidenza negativa significativa per questo importatore o per gli importatori in generale.
- (119) Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e in mancanza di informazioni/prove contrarie, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non ha alcuna incidenza negativa significativa per gli importatori dell'Unione.

#### 4. Interesse degli utilizzatori

- (120) Sono stati inviati questionari a 39 utilizzatori identificati nella fase di apertura. Nessun utilizzatore ha risposto al questionario. In mancanza di tali risposte non è stato possibile trarre conclusioni sull'interesse degli utilizzatori. In mancanza di nuove informazioni, il sostegno a queste misure da parte degli utilizzatori può quindi essere considerato ancora pertinente, come indicato al considerando 91 del regolamento sul primo riesame in previsione della scadenza, secondo il quale il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato dell'Unione e consentirebbe all'industria utilizzatrice di disporre di una gamma più ampia di fornitori che operano in concorrenza a prezzi di mercato.

#### 5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (121) Tenuto conto di tutti i fattori che precedono, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi per abrogare le misure sulle importazioni di TCCA dalla RPC.

### G. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (122) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva mantenere le misure esistenti nei confronti della RPC. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

### H. MISURE ANTIDUMPING

- (123) Si conclude di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TCCA originario della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.
- (124) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited	8,1	A604
Puyang Cleanway Chemicals Limited	7,3	A628



Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Heze Huayi Chemical Co. Limited	3,2	A629
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited	40,5	A627
Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.	32,8	A998
Tutte le altre società	42,6	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di acido tricloroisocianurico venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».

18CE0307



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2231 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione della 6-fitasi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) Kaesler Nutrition GmbH ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione figurante nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Lohmann Animal Nutrition GmbH, titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi 6-fitasi, ha modificato il proprio nome commerciale in «Kaesler Nutrition GmbH» con efficacia a decorrere dal 3 luglio 2017. Il richiedente ha presentato gli opportuni dati a sostegno della sua richiesta.
- (3) La modifica proposta del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Al fine di consentire alla Kaesler Nutrition GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare il nome del titolare dell'autorizzazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329.
- (5) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche previste dal presente regolamento, è opportuno concedere un periodo di transizione in cui l'additivo per mangimi 6-fitasi, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo, che sono conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH»;
- 2) nell'allegato, nella seconda colonna della tabella intitolata «Nome del titolare dell'autorizzazione», il nome «Lohmann Animal Nutrition GmbH» è sostituito da «Kaesler Nutrition GmbH».

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (GUL 62 del 9.3.2016, pag. 5).

*Articolo 2***Misure di transizione**

L'additivo per mangimi 6-fitasi indicato nell'allegato del regolamento (UE) 2016/329, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo, che sono prodotti ed etichettati prima del 25 dicembre 2017 in conformità alla norme vigenti prima del 25 dicembre 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**18CE0308**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2232 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 dicembre 2017**

**che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 che istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») <sup>(2)</sup>.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»].
- (3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008 <sup>(5)</sup>, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 <sup>(6)</sup>, ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»].
- (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con le sentenze del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio.
- (6) I richiedenti hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.


<sup>(2)</sup> GUL 98 del 6.4.2006, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GUL 275 del 6.10.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GUL 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GUC 251 del 3.10.2008, pag. 21.

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GUL 352 del 30.12.2009, pag. 1).



annullato tali sentenze. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di concessione dello status riservato alle imprese operanti in economia di mercato («SEM», o trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, «TEM»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori commerciali non inclusi nel campione (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 36, e sentenza nella causa C-247/10 P, punti 29 e 32).

- (7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sul caso. Essa ha sostenuto che «[...], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 36).
- (8) Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati.
- (9) Nell'ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(1)</sup>, di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui si era verificata l'illegittimità e di esaminare se i richiedenti avessero operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005. In tale avviso essa ha invitato le parti interessate a manifestarsi.
- (10) Nel marzo 2014, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituiva un dazio antidumping definitivo e disponesse la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature dai produttori esportatori ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(3)</sup> («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.
- (11) Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale.
- (12) Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE <sup>(4)</sup>, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di concessione del SEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione («le sentenze»), contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.


<sup>(1)</sup> GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituiva un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).



- (14) L'articolo 266 del TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata <sup>(1)</sup>.
- (15) Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità <sup>(2)</sup>. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione <sup>(3)</sup>, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
- (16) A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio rimangono valide.
- (17) Nel presente caso l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, ancora aperto dopo le sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha anche esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati presentassero i requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(4)</sup> («il regolamento di base nella versione precedente la sua modifica») <sup>(5)</sup>.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 <sup>(6)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 <sup>(7)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da alcuni produttori esportatori vietnamiti, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano stati inclusi nel campione.

<sup>(1)</sup> Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione*, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

<sup>(2)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio* Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, *Alitalia/Commissione*, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas de Calais/Commissione* Racc. 2011, II-1999, punto 83.


<sup>(3)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(5)</sup> Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano solo alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co. Ltd., Buildyret Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co. Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).




- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 <sup>(1)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da un produttore esportatore vietnamita e da due produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma che non erano stati inclusi nel campione.
- (21) La validità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731 è stata contestata da Puma e Timberland dinanzi al Tribunale nelle cause T-781/16 Puma e altri/Commissione e T-782/16 Timberland Europe/Commissione. La validità del regolamento (UE) 2016/1395 è stata anche contestata dinanzi al Tribunale da Clark nelle cause T-790/16 C & J Clark International/Commissione e T-861/16 C & J Clark International/Commissione.
- (22) Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, di cui al considerando 12, la Commissione ha adottato, il 17 febbraio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 <sup>(2)</sup>. All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione deve valutare la domanda di TEM o TI pertinente e reistituire l'aliquota del dazio appropriata. In base a ciò le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping.
- (23) In seguito ad una notifica delle autorità doganali francesi, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, la Commissione ha individuato due produttori esportatori cinesi che avevano presentato richieste di TEM e TI nel corso dell'inchiesta iniziale ma che non erano stati inclusi nel campione. Un altro produttore esportatore è stato identificato quale fornitore di Deichmann, un importatore tedesco che ha contestato il versamento dei dazi. La Commissione ha pertanto analizzato il modulo di richiesta di TEM e TI presentato da tali tre produttori esportatori cinesi.
- (24) Alla luce di quanto precede, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 <sup>(3)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da tre produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.
- (25) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali di Regno Unito («UK»), Belgio («BE») e Svezia («SE») hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori, rispettivamente il 12 luglio 2016 (UK), il 13 luglio 2016 (BE) e il 26 luglio 2016 (SE). Viste le summenzionate notifiche, la Commissione ha analizzato le richieste di TEM e TI presentate da diciannove produttori esportatori e, con il regolamento (UE) 2017/423 <sup>(4)</sup>, ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e del Vietnam e prodotte da tali diciannove produttori esportatori.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3.


<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 340I del 15.12.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 72).



- (26) Nel corso dell'inchiesta precedentemente indicata, mediante le osservazioni presentate da varie parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni sono state individuate ulteriori cinque società/gruppi di società che avevano presentato, loro stesse o tramite un produttore esportatore cinese o vietnamita, un modulo di richiesta di TEM e TI durante l'inchiesta iniziale ma che non erano state incluse nel campione e non erano state valutate nei precedenti esercizi di esecuzione. Tali società erano elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2017/423 e facevano parte di quattro gruppi di società.
- (27) Su tale base la Commissione ha individuato quattro gruppi di società, che comprendevano in tutto sette società individuali costituite da produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale e ha valutato i moduli di richiesta di TEM e TI che tali società avevano presentato durante l'inchiesta iniziale. Di conseguenza, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 <sup>(1)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da tali produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano stati inclusi nel campione.
- (28) Inoltre, con l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 la Commissione ha temporaneamente sospeso la valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III di tale regolamento fino a quando l'importatore che aveva chiesto il rimborso alle autorità doganali non avesse comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori interessati da cui gli operatori commerciali avevano acquistato le calzature. Sebbene la Commissione ritenga che l'onere della prova relativo all'identificazione dei pertinenti esportatori produttori di Cina e/o Vietnam incomba agli importatori che hanno richiesto il rimborso dei dazi antidumping versati, essa ha altresì riconosciuto che non tutti gli importatori che hanno acquistato calzature da tali operatori commerciali possono essere stati al corrente della necessità di comunicare alla Commissione i nomi dei produttori esportatori da cui hanno acquistato calzature. La Commissione ha quindi contattato specificamente tutti gli importatori interessati dalle notifiche trasmesse da Regno Unito, Belgio e Svezia e li ha invitati a comunicare le informazioni necessarie, ossia i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori della RPC o del Vietnam, entro un termine stabilito.
- (29) Di conseguenza tre importatori, ossia Pentland Brands Ltd., Puma UK Ltd. e Deichmann Shoes UK Ltd., hanno comunicato i nomi e gli indirizzi dei loro rispettivi fornitori in Cina e/o Vietnam rispettivamente il 18 aprile 2017 (Puma UK Ltd.), il 27 aprile 2017 (Pentland Brands Ltd.) e il 15 maggio 2017 (Deichmann Shoes UK Ltd.).
- (30) Il 7 aprile 2017, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali della Germania hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi. Il 20 giugno 2017 le autorità doganali della Germania hanno inviato un addendum alla loro notifica iniziale e hanno comunicato alla Commissione ulteriori domande di rimborso degli importatori.
- (31) Il 23 maggio 2017, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali dei Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi. Il 21 luglio 2017 le autorità doganali dei Paesi Bassi hanno inviato un addendum alla loro notifica iniziale e hanno comunicato alla Commissione ulteriori domande di rimborso degli importatori.
- (32) La Commissione ha conseguentemente ricevuto nomi e indirizzi di un totale di 600 società che sono state indicate quali fornitrici di calzature della RPC e del Vietnam.
- (33) Per 431 di tali società (elencate nell'allegato III del presente regolamento) la Commissione non dispone di alcuna indicazione che attesti la presentazione di un modulo di richiesta di TEM o TI durante l'inchiesta iniziale. Tali società non sono state inoltre in grado di dimostrare di essere collegate a un produttore esportatore cinese o vietnamita che aveva presentato una richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 14).




- (34) Fra le società rimanenti, 19 produttori esportatori (elencati nell'allegato IV del presente regolamento) erano già stati esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori cinesi o vietnamiti nel contesto dell'inchiesta iniziale. Dato che a nessuna di queste società è stata concessa un'aliquota del dazio individuale, alle loro importazioni di calzature si applica un dazio rispettivamente del 16,5 % per la RPC o del 10 % per il Vietnam. La sentenza menzionata al considerando 12 non ha inciso su tali aliquote.
- (35) Fra le società rimanenti, 72 produttori esportatori (elencati nell'allegato V del presente regolamento) erano già stati esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nell'ambito dell'esecuzione della sentenza menzionata al considerando 12: rispettivamente nella decisione di esecuzione 2014/149/UE o nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 e (UE) 2017/1982.
- (36) Le società o i gruppi di società valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE non sono stati assoggettati a una reistituzione del dazio antidumping, come già menzionato al considerando 10, perché avevano già beneficiato del rimborso dei dazi e ciò aveva creato un legittimo affidamento che tale reistituzione non sarebbe avvenuta. Le domande di rimborso degli importatori dell'Unione relative a società o gruppi di società valutati nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 e (UE) 2017/1982, non dovrebbero invece essere accettate. Tali importatori si trovano infatti in una situazione giuridica diversa da quella degli importatori valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE, non avendo acquisito un legittimo affidamento.
- (37) Le 70 società rimanenti (elencate nell'allegato II del presente regolamento) erano produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale ed avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI. La Commissione ha perciò esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali società.
- (38) Riassumendo, nel presente regolamento la Commissione ha esaminato i moduli di richiesta di TEM/TI delle seguenti società: Aiminer Leather Products Co., Ltd, Best Health Ltd., Best Run Worldwide Co. Ltd, Bright Ease Shoe Factory, Cambinh Shoes Company, Dong Anh Footwear Joint Stock Company, Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd, Dongguan Hongguo Shoes Co. Ltd., Freetrend Industrial Ltd, Freeview Company Ltd, Dongguan Hopecome Footwear Co Ltd, Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory, Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd, Dongyi Shoes Co., Ltd, Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd, Emperor (VN) Co., Ltd, Everlasting Industry Co., Ltd, Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd, Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd, Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd, Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd, Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd, Golden Springs Shoe Co., Ltd, Haiduong Shoes Stock Company, Hangzhou Forever Shoes Factory, Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd, Huu Nghi Danang Company, Hwa Seung Vina Co., Ltd, Jason Rubber Works Ltd, Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd, Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd, JinJiang Zhenxing Shoes & Plastic Co., Ltd, Juyi Group Co., Ltd, K Star Footwear Co., Ltd, Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd, Khai Hoan Footwear Co., Ltd, Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd, Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd, New Star Shoes Factory, Ngoc Ha Shoe Company, Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited, Ophelia Shoe Co., Ltd, Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd, Ormazed Shoes Ltd (Dong Guan) Ltd, Pacific Joint - Venture Company, Phuc Yen Shoes Factory, Phuha Footwear Enterprise, Phuhai Footwear Enterprise, Phulam Footwear Joint Stock Company, Putian Dajili Footwear Co., Ltd, Right Rich Development VN Co., Ltd, Saigon Jim Brother Corporation, Shenzhen Harson Shoes Ltd, Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd, Splendour Enterprise Co., Ltd, Stellar Footwear Co., Ltd, Sung Hyun Vina Co., Ltd, Synco Footwear Ltd, Thai Binh Shoes Joint Stock Company, Thang Long Shoes Company, Thanh Hung Co, Ltd, Thuy Khue Shoes Company Ltd, Truong Loi Shoes Company Limited, Wenzhou Chali Shoes Co, Ltd, Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd, Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd, Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd, Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd, Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited, e Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited.

**B. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA CINA E DAL VIETNAM**

- (39) La Commissione ha la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza <sup>(1)</sup>.
- (40) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno portato alla dichiarazione di invalidità per quanto riguarda i produttori esportatori menzionati al considerando 30.

<sup>(1)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.



- (41) Tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, che non sono state dichiarate nulle dalla Corte, rimangono valide e sono inserite nel presente regolamento.
- (42) I considerando che seguono si limitano quindi alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze della Corte.
- (43) La Commissione ha esaminato se per i produttori esportatori interessati, menzionati al considerando 38, che hanno presentato richieste di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta, prevalessero le condizioni necessarie per la concessione del TEM o del TI. Tale esame ha lo scopo di accertare in quale misura gli importatori interessati hanno diritto a un rimborso del dazio antidumping pagato, per quanto riguarda i dazi antidumping versati sulle esportazioni di tali fornitori.
- (44) Qualora l'analisi rivelasse che il TEM doveva essere concesso al produttore esportatore interessato, le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping versato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale a tale produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio versato e l'aliquota del dazio individuale, vale a dire, nel caso delle importazioni dalla Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM, cioè il 9,7 %; e nel caso delle importazioni dal Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota del dazio individuale calcolata per l'eventuale produttore esportatore interessato.
- (45) Qualora l'analisi rivelasse che il TI doveva essere concesso a un produttore esportatore cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 % nel caso delle importazioni dalla Cina e il 10 % nel caso delle importazioni dal Vietnam, e il dazio individuale calcolato per l'eventuale produttore esportatore interessato.
- (46) Qualora le analisi delle richieste di TEM e TI dovessero invece rivelare che dovevano essere rifiutati sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping.
- (47) Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali produttori esportatori.
- (48) La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale valutazione è emerso che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati hanno operato in condizioni di economia di mercato o che presentavano i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 49 e seguenti).

#### 1. Valutazione delle richieste di TEM


- (49) È necessario sottolineare che in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione sono tenute a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per potergli concedere il TEM e il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 32, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 24).
- (50) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che siano soddisfatti tutti e cinque i criteri in esso elencati. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.
- (51) Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni delle imprese). Più specificamente, la Commissione ha constatato che le società 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44,



45, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 65, 66, 67, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 <sup>(1)</sup> non potevano determinare liberamente i quantitativi delle vendite per il mercato interno e per i mercati di esportazione. A tale proposito la Commissione ha stabilito che esistevano limitazioni della produzione e/o dei quantitativi delle vendite su mercati specifici (interno e di esportazione). Determinate società (33, 35, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 96, 97, 101 e 102) non hanno fornito sufficienti informazioni concernenti l'assetto proprietario, gli azionisti, il consiglio di amministrazione o la selezione degli amministratori atte a dimostrare che le loro decisioni fossero adottate in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali. Inoltre determinate società non hanno trasmesso una licenza commerciale o una traduzione della stessa in inglese (società 33, 35, 59, 60, 62, 81 e 87), o non hanno trasmesso uno statuto societario o una traduzione dello stesso in inglese (società 34, 40, 41, 51, 59, 63, 64, 95, 101 e 102). Infine alcune società non hanno fornito sufficienti informazioni sui loro fornitori (società 42, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 60, 64, 65, 69, 74, 76 e 95) o non sono state in grado di dimostrare che la selezione della forza lavoro avvenisse in maniera sufficientemente indipendente dalle autorità locali (società 38, 39, 42, 45 e 46) e non hanno quindi fornito prove sufficienti che le decisioni fossero adottate senza significative interferenze statali.

- (52) Le società 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101 e 102 non hanno inoltre potuto dimostrare di soddisfare il criterio 2 (contabilità). In particolare, le società 33, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 101 e 102 non hanno dimostrato di disporre di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Le valutazioni per la concessione del TEM hanno rivelato in particolare che tali società non avevano fornito alla Commissione un parere o una relazione di un revisore contabile indipendente o che i loro conti non erano stati sottoposti ad audit o che mancavano le note esplicative su varie voci del bilancio e del conto economico. Altre società hanno omesso di trasmettere una relativa traduzione in inglese (società 34, 35, 40, 41, 51, 57, 69, 70, 95 e 100). Inoltre nei conti sottoposti ad audit di determinate società (43, 44, 45, 57, 65 e 72) sono state rilevate incongruenze significative, tra le quali discrepanze nei dati comunicati in esercizi diversi, differenze tra la versione originale e la traduzione in inglese e dubbi sulla correttezza del metodo di ammortamento e dell'inventario, oppure i problemi segnalati dalla relazione di audit non sono stati successivamente corretti. Tali società non hanno pertanto soddisfatto il criterio 2.
- (53) Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), diverse società non hanno dimostrato che dal precedente sistema ad economia non di mercato non fosse derivata alcuna distorsione. In particolare le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 101 e 102 non hanno trasmesso informazioni essenziali e complete concernenti le condizioni e il valore dei diritti d'uso del terreno. Inoltre le società 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 72, 77, 79, 84, 85, 87, 93, 94, 95 e 98 non hanno trasmesso informazioni sugli scostamenti rispetto all'aliquota d'imposta standard o fornito traccia del pagamento di tale imposta, mentre le società 37, 42, 43, 44, 57, 84, 87 e 94 non hanno trasmesso informazioni relative alla fornitura o alle tariffe dell'energia elettrica. Le società 40 e 41 non hanno trasmesso la traduzione in inglese di informazioni fondamentali concernenti i loro attivi.
- (54) Per quanto riguarda il criterio 4 (contesto giuridico), le società 76, 101 e 102 non hanno dimostrato di operare a norma di leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano stabilità e certezza del diritto.
- (55) La società 70 non ha dimostrato di soddisfare il criterio 5 (cambio di valute) poiché, secondo quanto indicato nelle note allegate ai conti, la società ha utilizzato un tasso di cambio fisso per le attività commerciali in valuta estera, il che non è in linea con il criterio 5, in base al quale le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
- (56) Inoltre le società 56, 71, 78 e 90 hanno omesso di fornire prove della produzione del prodotto interessato, della proprietà delle principali materie prime, della proprietà del prodotto interessato e del controllo sulla fissazione dei prezzi. Le loro richieste di TEM non sono quindi state oggetto di un'analisi dettagliata.

<sup>(1)</sup> Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società da 1 a 3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20, mentre per le società da 4 a 6 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 di cui al considerando 24. Per le società da 7 a 25 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 di cui al considerando 26, mentre per le società da 26 a 32 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 di cui al considerando 27. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 33 a 102.



- (57) La Commissione ha comunicato ai produttori esportatori interessati che a nessuno di loro sarebbe stato concesso il TEM e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (58) Pertanto nessuno dei settanta produttori esportatori interessati ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e, di conseguenza, il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

## 2. Valutazione delle richieste di TI

- (59) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, venga tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare di rispettare tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica.
- (60) Come indicato al considerando 49, occorre precisare che l'onere della prova incombe al produttore che intende chiedere il TI, in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento prevede che la richiesta presentata sia debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione devono valutare se gli elementi di prova forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per potergli concedere il TI.
- (61) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che soddisfano tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche solo di uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.
- (62) I cinque criteri sono i seguenti:
- 1) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
  - 2) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
  - 3) la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
  - 4) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato e
  - 5) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.
- (63) Tutti i settanta produttori esportatori interessati che hanno richiesto il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non venisse loro concesso il TEM. Oltre a respingere le loro richieste di TEM come indicato nei considerando da 49 a 57, la Commissione ha quindi esaminato le richieste di TI di ciascun produttore esportatore interessato.
- (64) Per quanto riguarda il criterio 1 (rimpatrio di capitali e profitti), le società 69, 77, 86 e 95 non hanno fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto di essere libere di rimpatriare i capitali e i profitti e quindi non hanno dimostrato di soddisfare di tale criterio.
- (65) Per quanto riguarda il criterio 2 (vendite e prezzi delle esportazioni determinati liberamente), le società 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 non hanno dimostrato che le decisioni commerciali, ad esempio i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, fossero determinati liberamente in risposta a tendenze del mercato, poiché gli elementi di prova analizzati, come gli statuti societari o le licenze commerciali, hanno rivelato una limitazione della produzione e/o dei quantitativi delle vendite di calzature in determinati mercati.
- (66) Per quanto riguarda il criterio 3 (la società, per quanto riguarda le azioni e le posizioni direttive chiave, è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato), le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 e 102 non hanno dimostrato che le decisioni commerciali fossero adottate in maniera sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato. Tra le altre cose non sono state fornite informazioni, o sufficienti informazioni, riguardo all'assetto proprietario della società e a come fossero adottate le decisioni. Inoltre le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,



65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 101 e 102 non hanno fornito sufficienti informazioni riguardo al trasferimento dei diritti d'uso del terreno a tali società e alle condizioni di tale trasferimento. Le società 33, 34, 35, 40, 41, 51, 59, 62, 81 e 95 non hanno trasmesso una traduzione in inglese dei pertinenti documenti.

- (67) Infine la società 70 non ha dimostrato che le conversioni del tasso di cambio fossero effettuate ai tassi di mercato. Di conseguenza tale società non ha soddisfatto i requisiti del criterio 4 (tasso di cambio basato sul mercato).
- (68) Le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 e 102 non hanno inoltre dimostrato di soddisfare i requisiti del criterio 5 (elusione), dato che non è stata fornita alcuna informazione sulle modalità di adozione delle decisioni all'interno delle società e sull'eventuale esercizio di una notevole influenza da parte dello Stato nell'ambito del processo decisionale delle società.
- (69) Inoltre le società 56, 71, 78 e 90 hanno omesso di fornire prove della produzione del prodotto interessato, della proprietà delle principali materie prime, della proprietà del prodotto interessato e del controllo sulla fissazione dei prezzi. Le loro richieste di TI non sono quindi state oggetto di un'analisi dettagliata.
- (70) Alla luce di quanto sopra, nessuno dei settanta produttori esportatori interessati ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI. La Commissione ha informato al riguardo i produttori esportatori interessati e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (71) Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe quindi essere istituito sulle esportazioni effettuate dai settanta produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. In considerazione dell'illegittimità rilevata dalla Corte, non esiste alcuna base giuridica per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati da qualunque dazio antidumping. Il nuovo atto che corregge l'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare soltanto l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.
- (72) Dato che la Commissione ha concluso che il dazio residuo applicabile rispettivamente alla Cina e al Vietnam dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati a un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non è richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008. Quest'ultimo regolamento rimane valido.

### C. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (73) Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto di i) FESI e la Coalizione delle calzature <sup>(1)</sup>, che rappresentano gli importatori di calzature nell'Unione; ii) C&J Clark International, Cortina, Deichmann e Wortmann («Clarks et al.»), importatori di calzature nell'Unione; iii) Sino Pro Trading, e iv) Schuhhaus SIEMES Einkaufs & Beteiligungs GmbH («SIEMES»), entrambi importatori di calzature dalla Cina e dal Vietnam.

*Società elencate nell'allegato III del presente regolamento*

- (74) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che, stando al fascicolo pubblico della Commissione, una società denominata Fortune Footwear Co. Ltd avrebbe presentato una richiesta di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta e di conseguenza tale società non avrebbe dovuto essere elencata nell'allegato III del presente regolamento. Tuttavia non risulta alcuna richiesta di TEM/TI presentata da tale società e la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno presentato elementi di prova che dimostrino che tale società abbia in effetti presentato tale richiesta. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (75) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche sostenuto che una società denominata Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear fosse stata erroneamente elencata nell'allegato III poiché tale società avrebbe presentato una richiesta di TEM/TI. Non vi è tuttavia alcuna società denominata Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear elencata nell'allegato III o in altri allegati del presente regolamento. Nell'allegato III figura una società con un nome simile (Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd), ma la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno fornito elementi di prova che si tratti della società Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear. Tale argomentazione è

<sup>(1)</sup> Nella loro risposta al documento di divulgazione generale, Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV hanno fatto riferimento alle osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione delle calzature.




pertanto respinta. Ai fini di completezza è altresì necessario sottolineare che una società con un nome simile, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd, è stata esaminata nel regolamento (UE) 2016/2257. Analogamente non vi è tuttavia alcuna prova che tale società e Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear siano la stessa società.

- (76) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry Commerce Co., Ltd avesse presentato una richiesta di TEM/TI e che la Commissione avrebbe dovuto valutare tale richiesta. Si precisa che la richiesta di TEM/TI di tale società è stata in effetti valutata. La società non ha soddisfatto i criteri per la concessione del TEM e del TI e la sua richiesta è stata pertanto respinta. Di conseguenza il dazio definitivo per quanto la riguarda dovrebbe essere restituito e tale società è quindi elencata nell'allegato II del presente regolamento. L'argomentazione della FESI e della Coalizione delle calzature a questo proposito è pertanto respinta.
- (77) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che una società denominata Mega Power Union Co. Ltd avesse presentato una richiesta di TEM/TI. Tuttavia alla Commissione non risulta alcuna richiesta di TEM/TI da parte di tale società, e la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno presentato elementi di prova a dimostrazione che essa avesse in effetti presentato tale richiesta. L'argomentazione della FESI e della Coalizione delle calzature a questo proposito è pertanto respinta.
- (78) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno infine sostenuto che un gruppo denominato «the Evervan group» avesse presentato una richiesta di TEM/TI e che tale gruppo di società fosse quindi erroneamente elencato nell'allegato III. Sebbene sei società elencate nell'allegato III abbiano nomi contenenti la parola «Evervan» (Evervan, Evervan Deyang Footwear Co., Ltd, Evervan Golf, Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd, Evervan Qingyuan Vulcanized, Evervan Vietnam), la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno tuttavia presentato elementi di prova a dimostrazione che tali società facessero in effetti parte di un gruppo. La FESI e la Coalizione delle calzature non hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che tale gruppo nel suo insieme avesse presentato una richiesta di TEM/TI. Tale argomentazione è pertanto respinta. Ai fini di completezza è necessario sottolineare che una società denominata «Guangzhou Evervan Footwear Co., Ltd» ha presentato richieste di TEM/TI che sono state valutate e respinte nel regolamento (UE) 2017/1982. Non vi sono prove che consentano di stabilire una relazione con le altre società contenenti la parola «Evervan» elencate nell'allegato III.

*Requisiti procedurali della valutazione dei moduli di richiesta di TEM e TI*


- (79) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che l'onere della prova nella valutazione delle richieste di TEM/TI incombe alla Commissione, in quanto i produttori esportatori cinesi e vietnamiti avevano adempiuto a tale onere presentando le richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Inoltre, secondo la FESI e la Coalizione delle calzature, ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali conferiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. La FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato in particolare che era stata realizzata soltanto un'analisi documentale invece delle visite di verifica in loco e che ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non era stata offerta, con lettere di richiamo, la possibilità di integrare i moduli di richiesta di TEM/TI.
- (80) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dalla presente esecuzione non erano state fornite le stesse garanzie procedurali applicate normalmente nelle inchieste antidumping, ma erano state applicate norme più rigorose. Secondo la FESI e la Coalizione delle calzature, la Commissione non ha tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la presentazione delle richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale erano inoltre stati lasciati ai produttori esportatori solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, invece dei 21 giorni abituali.
- (81) Pertanto la FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che non è stato rispettato il principio giuridico fondamentale, secondo cui alle parti interessate è concessa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. In base a ciò è stato sostenuto che, non avendo dato ai produttori esportatori la possibilità di integrare informazioni incomplete, la Commissione ha abusato dei suoi poteri e ha di fatto invertito l'onere della prova nella fase di esecuzione.
- (82) Infine la FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche affermato che questo approccio sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti che erano stati inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale, nonché per gli altri produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato che sono stati sottoposti a un'inchiesta antidumping e hanno presentato richieste di TEM/TI durante tale inchiesta. Le società cinesi e vietnamite interessate dall'esecuzione in corso non dovrebbero quindi essere assoggettate alle stesse condizioni sulla fornitura di informazioni applicate in una normale inchiesta di 15 mesi né a norme procedurali più severe.



- (83) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche affermato che la Commissione ha applicato de facto i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali stabilite all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (84) La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. La Commissione è tenuta invece a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 49). A tale riguardo si ricorda che nel regolamento di base o nella giurisprudenza non è indicato alcun obbligo per la Commissione di dare al produttore esportatore la possibilità di integrare la richiesta di TEM/TI con tutte le informazioni fattuali mancanti. La Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore.
- (85) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui è stata realizzata soltanto un'analisi documentale, la Commissione osserva che tale analisi è una procedura in cui si esaminano le richieste di TEM/TI in base ai documenti forniti dal produttore esportatore. Tutte le richieste di TEM/TI sono oggetto di un'analisi documentale da parte della Commissione. In aggiunta, la Commissione può decidere di effettuare visite di verifica in loco. Tali verifiche in loco non sono tuttavia obbligatorie e non vengono effettuate per ogni richiesta di TEM/TI. Se vengono svolte, le ispezioni in loco hanno normalmente lo scopo di confermare una determinata valutazione preliminare effettuata dalle istituzioni e/o di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore esportatore interessato. In altre parole, se gli elementi di prova presentati dal produttore esportatore indicano chiaramente che il TEM/TI non è giustificato, la fase aggiuntiva e facoltativa delle ispezioni in loco normalmente non viene realizzata. Spetta alla Commissione valutare se sia opportuno effettuare una visita di verifica <sup>(1)</sup>. Tale istituzione ha il potere discrezionale di decidere sui mezzi da utilizzare per la verifica delle informazioni contenute in un modulo di richiesta di TEM/TI. Qualora, come nel presente caso, la Commissione decida, in base a un'analisi documentale, che dispone di elementi di prova sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di TEM/TI, una visita di verifica non è necessaria e non può essere richiesta.
- (86) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i diritti di difesa non sono stati adeguatamente rispettati a causa della decisione della Commissione di non inviare lettere di richiamo, si ricorda in primo luogo che i diritti di difesa sono diritti individuali e che la FESI e la Coalizione delle calzature non possono invocare una violazione di un diritto individuale di altre società. In secondo luogo, la Commissione contesta l'asserzione secondo cui esiste una prassi della Commissione che comporta un considerevole scambio di informazioni e un processo dettagliato di richiesta di informazioni mancanti in casi in cui viene svolta solo un'analisi documentale invece di un'analisi documentale e di una verifica in loco. In effetti, la FESI e la Coalizione delle calzature non sono state in grado di dimostrare il contrario.
- (87) Anche le osservazioni della FESI e della Coalizione delle calzature relative alla discriminazione devono essere respinte in quanto infondate. Si ricorda che il principio della parità di trattamento risulta violato se le istituzioni dell'Unione trattano in modo diverso casi simili, svantaggiando alcuni operatori commerciali rispetto ad altri, senza che tale differenziazione sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive sostanziali <sup>(2)</sup>. Tuttavia ciò non è esattamente quello che fa la Commissione: chiedendo ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione di presentare richieste di TEM/TI per un riesame essa intende mettere tali produttori esportatori, precedentemente non inclusi nel campione, in una condizione paritaria a quella di coloro che erano inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale. Inoltre, dato che il regolamento di base non fissa un termine minimo a tale proposito, finché il termine fissato è ragionevole e offre alle parti una possibilità sufficiente di raccogliere le informazioni necessarie, tutelando allo stesso tempo i loro diritti di difesa, non vi è alcuna discriminazione.
- (88) Per quanto riguarda le argomentazioni relative all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione desidera sottolineare che, nel presente caso, non ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha anzi accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha

<sup>(1)</sup> Causa T-192/08, *Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio*, ECLI:EU:T:2011:619, punto 298. La sentenza è stata confermata in appello, cfr. causa C-10/12 P, *Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio*, ECLI:EU:C:2013:865.

<sup>(2)</sup> Causa T-255/01, *Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Sunlight Group/Consiglio*, ECLI:EU:T:2003:282, punto 60.



respinte, e ha basato su di esse la sua valutazione. Conseguentemente non è stato necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura è seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere determinate informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare invece i dati disponibili.

- (89) Un altro importatore, Sino Pro Trading Limited, ha sostenuto che la Commissione non avrebbe avuto il tempo sufficiente per esaminare le richieste di TEM e TI di 600 società in un periodo di pochi mesi, e che i risultati dell'analisi della Commissione non avrebbero quindi potuto essere attendibili. Tale parte ha inoltre affermato che l'esito di tale analisi, vale a dire il fatto che tutte le richieste di TEM/TI che sono state valutate sono state respinte, dimostrerebbe che l'analisi della Commissione non è stata imparziale. D'altro canto tale parte ha anche sostenuto che è stato esaminato un numero insufficiente di richieste di TEM/TI, ossia 70 sulle 600 iniziali. Lo stesso importatore ha inoltre affermato che, considerato che le valutazioni delle società di cui ai considerando da 49 a 72 sono state effettuate in forma anonima, le parti interessate non hanno potuto collegare le conclusioni raggiunte a una società specifica. Infine l'importatore ha dichiarato che nonostante il suo fornitore fosse elencato nell'allegato II del presente regolamento, esso non era stato oggetto dell'inchiesta e che gli sarebbe stato solamente inviato un questionario, con una scadenza troppo breve per poter rispondere.
- (90) Per quanto riguarda le suddette affermazioni, la Commissione ha inizialmente spiegato di aver ricevuto i nomi di 600 società fornitrici di calzature della Cina e del Vietnam dalle autorità doganali di Germania e Paesi Bassi o dai tre importatori di cui al considerando 29. Come indicato al considerando 33, alla Commissione non risultava che la maggior parte di tali società avesse presentato richieste di TEM o TI durante l'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda le società restanti, per un numero considerevole di esse la Commissione aveva già esaminato le richieste di TEM e TI in precedenti esercizi di esecuzione. La procedura è illustrata nel dettaglio nei considerando da 34 a 36 e le pertinenti società nonché i pertinenti atti giuridici sono elencati negli allegati da IV a VI del presente regolamento. L'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe sottoposto a inchiesta 600 società nel presente esercizio è incorretta e di conseguenza deve essere respinta.
- (91) La Commissione ha inoltre chiarito, come indicato al considerando 17, di aver ripreso il presente procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di conseguenza di aver valutato l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta che ha portato all'istituzione dei dazi antidumping definitivi nel 2006. La Commissione non ha quindi raccolto nuove informazioni, ma ha basato la propria valutazione sulle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori pertinenti durante la presente inchiesta. Le conclusioni di tali valutazioni sono state comunicate ai produttori esportatori pertinenti, che hanno avuto a disposizione un periodo di tempo per presentare osservazioni. Come indicato al considerando 70, nessuno degli esportatori interessati, compreso il fornitore di Sino Pro Trading Ltd, ha presentato osservazioni circa tale comunicazione.
- (92) Infine si sottolinea che le informazioni fornite dai produttori esportatori nelle loro richieste di TEM/TI sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati quindi sostituiti con numeri.
- (93) Tutte le argomentazioni di cui sopra sono quindi state respinte.

*Base giuridica della riapertura dell'inchiesta*

- (94) Secondo la FESI e la Coalizione delle calzature, la Commissione avrebbe violato l'articolo 266 del TFUE, poiché tale articolo non le fornisce la base giuridica per riaprire l'inchiesta in relazione a una misura scaduta. La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non consente l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/98P *Industrie des poudres sphériques/Consiglio* <sup>(1)</sup>.
- (95) A tale riguardo la FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature dalla Cina e dal Vietnam si era concluso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione aveva pubblicato un avviso sulla scadenza dei dazi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 16 marzo 2011 <sup>(2)</sup> («avviso di scadenza»), l'industria dell'Unione non aveva indicato alcuna persistenza del dumping e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non aveva invalidato l'avviso di scadenza.
- (96) Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere che le consenta di riaprire l'inchiesta antidumping.

<sup>(1)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

<sup>(2)</sup> Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 82 del 16.3.2011, pag. 4).



- (97) In tale contesto la FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato inoltre che la ripresa dell'inchiesta e della valutazione delle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti interessati durante l'inchiesta iniziale viola il principio universale di prescrizione o di decadenza. Tale principio è sancito dall'accordo OMC e dal regolamento di base, che fissano un termine di cinque anni per le misure, nonché dall'articolo 236, paragrafo 1, e dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che fissano un termine di tre anni entro cui gli importatori, da un lato, possono chiedere il rimborso di dazi antidumping e le autorità doganali nazionali, dall'altro, possono riscuotere dazi sull'importazione e dazi antidumping <sup>(1)</sup>. L'articolo 266 del TFUE non consente alcuna deroga a tale principio.
- (98) Infine è stato asserito che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno del ricorso all'articolo 266 del TFUE come base giuridica per la riapertura del procedimento.
- (99) Per quanto riguarda la mancanza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Ad ogni modo, come recentemente ricordato dall'avvocato generale, l'articolo 266 del TFUE da un lato conferisce alla Commissione il potere di ristabilire la legalità conformemente alla sentenza dichiarativa di invalidità della misura in questione e, dall'altro, la obbliga a conformare la propria azione al contenuto della sentenza medesima <sup>(2)</sup>. La causa *Commissione/McBride e a.* <sup>(3)</sup>, su cui si basano la FESI e la Coalizione delle calzature, non si applica in questo contesto poiché in tale causa le norme attributive della competenza ad emanare un atto (in sostituzione di quello annullato) non facevano più parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, mentre nel presente caso la base giuridica non è scomparsa e l'unico cambiamento è stato il conferimento della competenza alla Commissione <sup>(4)</sup>.
- (100) Per quanto riguarda il legittimo affidamento, è necessario ricordare che la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (il che non è il caso nella fattispecie). Quindi la prassi precedente della Commissione, *quod non*, non può creare un legittimo affidamento: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il legittimo affidamento può sorgere solo nel caso in cui le istituzioni abbiano fornito specifiche garanzie che permettono a una parte interessata di dedurre legittimamente che le istituzioni dell'Unione agiranno in un determinato modo <sup>(5)</sup>. Né la FESI né la Coalizione delle calzature hanno cercato di dimostrare che tali garanzie sono state fornite nel presente caso. Ciò vale a maggior ragione in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del presente caso e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto al presente caso.
- (101) Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni sono quindi autorizzate a ricalcolare l'aliquota esatta del dazio per i produttori esportatori interessati.
- (102) In particolare, nel presente caso non è stato necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti interessate. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Ad ogni modo, come indicato al considerando 99, la prassi precedente di altri casi non costituisce una garanzia precisa e incondizionata per il presente caso.
- (103) Infine, tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate tramite una comunicazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione relativa al TEM/TI. I loro diritti di difesa sono quindi rispettati. A tale riguardo va sottolineato in particolare che, in un procedimento antidumping, gli importatori indipendenti non beneficiano di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro.


<sup>(1)</sup> Detto termine è indicato ora all'articolo 103, paragrafo 1, e all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate il 20 luglio 2017 nella causa C-256/16, *Deichmann*, ECLI:EU:C:2017:580, punto 73.

<sup>(3)</sup> Causa C-361/14 P, *Commissione/McBride e a.*, ECLI:EU:C:2016:434.

<sup>(4)</sup> *Ibid*, punto 76.

<sup>(5)</sup> Causa C-373/07, *Mebrom/Commissione*, Racc. 2009, I-00054, punti 91-94.



- (104) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura dovrebbe avere un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato in seguito a una sentenza di annullamento dell'atto iniziale. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità. La Commissione ha riaperto l'inchiesta esattamente da quel punto al fine di valutare se le richieste di TEM/TI che non erano state esaminate dovessero essere accolte e, allo stesso tempo, se fosse dovuta un'aliquota del dazio inferiore (il che avrebbe di conseguenza consentito a tali società interessate di richiedere la restituzione dei dazi pagati in eccesso e i relativi interessi attraverso la loro autorità doganale competente <sup>(1)</sup>). Sebbene un avviso di scadenza concluda ufficialmente un procedimento, esso non può avere l'effetto di privare tali società del diritto che le loro richieste di TEM/TI siano valutate, un diritto che in fin dei conti era dovuto durante l'inchiesta, come riconosciuto dalla Corte nella causa *C&J Clark* <sup>(2)</sup>. L'inchiesta è stata quindi riaperta il 17 marzo 2016 e sarà conclusa mediante il presente regolamento conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

*Articolo 236 del codice doganale comunitario*


- (105) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre affermato che la procedura adottata per riaprire l'inchiesta e istituire retroattivamente il dazio costituisce un abuso di potere della Commissione e viola il TFUE. A tale riguardo la FESI e la Coalizione delle calzature affermano che la Commissione non ha il potere di interferire con l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario impedendo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo loro spettava alle autorità doganali nazionali trarre le conseguenze dell'annullamento dei dazi; tali autorità sarebbero anche state tenute a rimborsare i dazi antidumping dichiarati non validi dalla Corte.
- (106) A tale riguardo la FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non permette alla Commissione di derogare all'articolo 236 del codice doganale comunitario, poiché le due normative sono ordinamenti giuridici paritari e il regolamento di base non può essere considerato una *lex specialis* del codice doganale comunitario.
- (107) Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non fa riferimento all'articolo 236 del codice doganale comunitario e stabilisce soltanto che la Commissione può adottare disposizioni speciali e non deroghe al codice doganale comunitario.
- (108) In risposta a ciò è importante sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non rende le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione automaticamente applicabili all'istituzione dei dazi antidumping individuali <sup>(3)</sup>. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base conferisce invece alle istituzioni dell'Unione il diritto di recepire e rendere applicabili, se necessario e opportuno, le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione <sup>(4)</sup>.
- (109) Tale recepimento non richiede la piena applicazione di tutte le disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente disposizioni particolari relative alla definizione comune della nozione di origine, un buon esempio di un caso in cui si verifica una deroga alle disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. È su questa base che la Commissione ha usato i poteri derivanti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di astenersi temporaneamente da qualsiasi rimborso. Ciò non mette in causa la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito delle controversie concernenti l'obbligazione doganale: il potere decisionale spetta alle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri decidono ancora, in base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle richieste di TEM e TI, se concedere o meno un rimborso.
- (110) Pertanto, anche se è vero che la legislazione doganale dell'Unione non contiene alcuna disposizione che consenta di ostacolare il rimborso dei dazi doganali versati indebitamente, in relazione al rimborso dei dazi antidumping non può essere fatta un'affermazione così categorica. Vista la necessità generale di proteggere le risorse

<sup>(1)</sup> Cfr. a tal proposito la causa C-365/15, *Wortmann*, ECLI:EU:C:2017:19, punti 34 e 37.

<sup>(2)</sup> Cause riunite C-659/13 e C-34/14, *C & J Clark International*, ECLI:EU:C:2016:74, punti 110-112.

<sup>(3)</sup> Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, conformità alle sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P *Brosmann* e del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P *Zhejiang Aokang*, che accompagna la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da *Brosmann Footwear (HK) Ltd*, *Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd*, *Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd*, *Risen Footwear (HK) Co. Ltd* e *Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd*/\* SWD/2014/046 final, considerando 45-48.

<sup>(4)</sup> Causa C-382/09, *Stils Met*, ECLI:EU:C:2010:596, punti 42-43. Il codice TARIC, ad esempio, usato anch'esso come mezzo per garantire la conformità alle misure di difesa commerciale, ha le sue origini nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



dell'Unione da ingiustificate richieste di rimborso e le difficoltà che l'avvio di un'azione per rimborsi ingiustificati comporta, la Commissione ha pertanto dovuto derogare temporaneamente alla legislazione doganale dell'Unione avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

*Mancata menzione della motivazione della base giuridica*

- (111) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche sostenuto che la Commissione, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, non ha fornito un'adeguata motivazione e non ha indicato la base giuridica della restituzione retroattiva dei dazi e quindi del rifiuto di rimborso dei dazi agli importatori interessati dall'esecuzione in corso. Di conseguenza, la FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato che la Commissione ha violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle parti interessate.
- (112) Anche SIEMES, uno degli importatori che ha presentato osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni, ha affermato che il regolamento di esecuzione della Commissione manca di una motivazione adeguata, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, ma senza fornire ulteriori spiegazioni in merito a tale affermazione. A sostegno della sua argomentazione, tale parte ha fatto riferimento alla sentenza nella causa T-310/12, *Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio* <sup>(1)</sup>.
- (113) La Commissione ritiene che la motivazione giuridica completa fornita nel documento di divulgazione generale e nel presente regolamento, compreso il riferimento alle basi giuridiche del presente regolamento, motivi debitamente quest'ultimo.

*Legittimo affidamento*


- (114) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio del legittimo affidamento. La FESI ha affermato che in un primo momento alle parti, inclusi gli importatori, è stato assicurato che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, visto il tempo trascorso dall'inchiesta iniziale, esse potevano giustamente fare affidamento sul fatto che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. I produttori esportatori cinesi e vietnamiti potevano giustamente fare legittimo affidamento sul fatto che le loro richieste di TEM/TI presentate nell'inchiesta iniziale non sarebbero più state riesaminate dalla Commissione, per il semplice fatto che tali richieste non erano state esaminate entro il termine di tre mesi applicabile durante l'inchiesta iniziale.
- (115) Per quanto riguarda il legittimo affidamento delle parti interessate sul fatto che le misure antidumping sarebbero scadute e che l'inchiesta non sarebbe più stata riaperta si rinvia al considerando 104, in cui tali argomentazioni sono state trattate dettagliatamente.
- (116) Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti sul fatto che le loro richieste di TEM/TI non sarebbero state riesaminate, si rinvia al considerando 99, in cui la questione è trattata alla luce delle giurisprudenze della Corte in materia.

*Principio di non discriminazione*

- (117) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping con effetto retroattivo costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto agli importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang di cui al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi pagati sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da dette sentenze nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto ai cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non sono stati assoggettati ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE.
- (118) Per quanto riguarda l'affermazione sulla discriminazione, la Commissione ricorda in primo luogo le condizioni per una discriminazione, indicate al considerando 87.
- (119) Occorre inoltre notare che la differenza tra gli importatori interessati dall'esecuzione in corso e quelli interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang sta nel fatto che questi ultimi hanno deciso di impugnare il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale, mentre i primi non lo hanno fatto.
- (120) Una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione che non è stata impugnata dal suo destinatario entro i termini stabiliti all'articolo 263, sesto comma, del TFUE, diviene definitiva nei suoi confronti. Tale regola è basata in particolare sulla considerazione che i termini entro cui devono essere avviati i procedimenti giuridici sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che le misure dell'Unione che producono effetti giuridici siano messe in discussione per un tempo indeterminato <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ECLI:EU:T:2015:295.

<sup>(2)</sup> Causa C-239/99, *Nachi Europe*, ECLI:EU:C:2001:101, punto 29.



- (121) Questo principio procedurale del diritto dell'Unione crea necessariamente due gruppi: coloro che hanno impugnato una misura dell'Unione e di conseguenza possono aver acquisito una posizione vantaggiosa (come Brosmann e gli altri quattro produttori esportatori) e coloro che non lo hanno fatto. Ciò non significa però che la Commissione abbia trattato le due parti in modo disuguale, in violazione del principio della parità di trattamento. Il fatto di riconoscere che una parte rientra in quest'ultima categoria per una decisione consapevole di non contestare un atto dell'Unione non è discriminatorio nei confronti di tale gruppo.
- (122) Tutte le parti interessate hanno quindi beneficiato della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione in qualsiasi momento.
- (123) Per quanto riguarda la presunta discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione 2014/149/UE, va notato che la decisione del Consiglio di non restituire i dazi è stata chiaramente presa in base alle circostanze particolari della situazione specifica esistente al momento in cui la Commissione ha presentato la proposta di restituire tali dazi, in particolare per il fatto che i dazi antidumping in questione erano già stati rimborsati e considerando che la comunicazione iniziale dell'obbligazione al debitore in questione era stata ritirata in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang. Secondo il Consiglio tale rimborso aveva creato il legittimo affidamento degli importatori interessati. Dato che gli altri importatori non hanno fruito di un rimborso comparabile, essi non si trovano in una situazione comparabile a quella degli importatori interessati dalla decisione del Consiglio.
- (124) In ogni caso, il fatto che il Consiglio abbia deciso di agire in un certo modo, date le circostanze particolari del caso in questione, non può obbligare la Commissione ad eseguire un'altra sentenza in modo esattamente uguale.

*Competenza della Commissione di istituire misure antidumping definitive*


- (125) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre affermato che la Commissione non ha la competenza per adottare il regolamento che istituisce un dazio antidumping con effetto retroattivo nell'esercizio di esecuzione in corso e che tale competenza spetterebbe in ogni caso al Consiglio. Questa affermazione si basava sull'argomentazione secondo la quale, se l'inchiesta è ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, dovrebbero anche essere applicabili le stesse norme valide al momento dell'inchiesta iniziale, in cui le misure definitive sono state adottate dal Consiglio. Le suddette parti hanno sostenuto che, in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (il cosiddetto «regolamento Omnibus I») <sup>(1)</sup>, la nuova procedura decisionale nel settore della politica commerciale comune non si applica al presente contesto, dato che prima dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus I i) la Commissione aveva già adottato un atto (il regolamento provvisorio), ii) le consultazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, erano state avviate e concluse e iii) la Commissione aveva già adottato una proposta di regolamento del Consiglio sull'adozione di misure definitive. In base a ciò, dette parti hanno concluso che dovrebbero essere applicate le procedure decisionali anteriori all'entrata in vigore del regolamento Omnibus I.
- (126) L'argomentazione si concentra tuttavia sulla data di apertura dell'inchiesta (che è in effetti pertinente in relazione alle altre modifiche sostanziali apportate al regolamento di base) ma omette di menzionare il fatto che il regolamento (UE) n. 37/2014 si avvale di un criterio diverso (vale a dire l'apertura della procedura di adozione delle misure). La posizione della FESI e della Coalizione delle calzature si basa quindi su un'interpretazione errata della norma transitoria del regolamento (UE) n. 37/2014.
- (127) In effetti, visto il riferimento contenuto nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 alle «procedure in itinere relative all'adozione di misure», che stabilisce le norme transitorie per le modifiche delle procedure decisionali di adozione delle misure antidumping, e visto il significato di «procedura» nel regolamento di base, per un'inchiesta che è stata aperta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 ma per la quale la Commissione non aveva avviato la consultazione del comitato competente in vista dell'adozione delle misure prima di tale entrata in vigore, alla procedura di adozione di dette misure antidumping si applicano le nuove norme. Lo stesso vale per i procedimenti in cui le misure sono state istituite in base alle vecchie norme, e che vanno riesaminati, o per i casi in cui sono stati istituiti dazi provvisori in base alle vecchie norme, ma la procedura di adozione delle misure definitive non era ancora stata aperta quando è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 37/2014. In altre parole, il regolamento (UE) n. 37/2014 si applica a una specifica «procedura di adozione» e non all'intero periodo di una data inchiesta o di una procedura.

<sup>(1)</sup> GUL 18 del 21.1.2014, pag. 1.



- (128) Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al procedimento è il regolamento (UE) 2016/1036. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (129) Quanto a Clarks et al., in primo luogo essi hanno sostenuto che la Commissione non disponeva di una base giuridica per esaminare le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori nell'inchiesta originale. Clarks et al. hanno affermato che il procedimento, conclusosi con la scadenza delle misure il 31 marzo 2011, non era stato dichiarato invalido dalla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 e che non può pertanto essere riaperto.
- (130) In risposta a tale osservazione, la Commissione rinvia alla spiegazione fornita nei considerando da 99 a 104.
- (131) In secondo luogo Clarks et al. hanno sostenuto che il procedimento in corso viola i principi di non retroattività e di certezza del diritto stabiliti dall'articolo 10 del regolamento di base. Inoltre SIEMES, un altro importatore di calzature, ha analogamente sostenuto che non vi sarebbe alcuna base giuridica per l'istituzione retroattiva di dazi antidumping e ha fatto riferimento alla giurisprudenza, ossia la causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio* (<sup>1</sup>), e alla precedente prassi della Commissione in merito.
- (132) Per quanto riguarda l'affermazione relativa alla retroattività basata sull'articolo 10 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che segue il testo dell'articolo 10.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che i dazi antidumping provvisori e definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, a seconda dei casi. Nel presente caso i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia solo a una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (133) La Commissione osserva inoltre che nel presente caso non vi è né violazione del principio di retroattività né violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
- (134) Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea).
- (135) Nel presente caso la situazione delle importazioni dei prodotti in esame verificatasi nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 non è ancora diventata definitiva dato che, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Nel contempo gli importatori di calzature sono stati avvertiti della possibile introduzione di tale dazio tramite la pubblicazione dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo.
- (136) Il presente regolamento costituisce un'applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. A causa dell'esistenza delle domande di rimborso, che non hanno ricevuto una risposta definitiva, essi costituiscono una situazione in corso. Il presente regolamento fissa il dazio applicabile a tali importazioni e di conseguenza disciplina gli effetti futuri di una situazione in corso.
- (137) In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, *quod non*, tale retroattività sarebbe giustificata per il motivo spiegato qui di seguito.
- (138) Le norme di diritto sostanziale dell'Unione possono essere applicate alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulta chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva. In particolare, nella causa C-337/88 *Società agricola fattoria*


(<sup>1</sup>) ECLI:EU:C:2000:531.



*alimentare (SAFA) è stato dichiarato che: «[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato»<sup>(1)</sup>.*

- (139) Nel presente caso l'obiettivo è ottemperare all'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che nelle sentenze di cui al considerando 12 la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano fare legittimamente affidamento sul fatto che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, *quod non*, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.
- (140) In terzo luogo Clarks et al. hanno sostenuto che reistituire un dazio antidumping per i settanta produttori esportatori interessati sarebbe discriminatorio e violerebbe l'articolo 266 del TFUE, dato che non è stato reistituito alcun dazio antidumping in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang.
- (141) Tale argomentazione è priva di fondamento. Gli importatori che hanno importato da Brosmann e dagli altri quattro produttori esportatori interessati dalle sentenze nelle cause C-247/10 P e C-249/10 P si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di contestare il regolamento controverso e perché i loro dazi sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Gli altri importatori non hanno contestato il regolamento e non hanno ottenuto un rimborso. A tale riguardo si vedano anche i considerando da 118 a 122.
- (142) In quarto luogo Clarks et al. hanno sostenuto che vi sono varie irregolarità procedurali derivanti dalla presente inchiesta. Innanzitutto hanno affermato che i produttori esportatori interessati potrebbero non essere più in grado di presentare osservazioni rilevanti o di fornire elementi di prova supplementari a sostegno delle richieste di TEM/TI che avevano presentato diversi anni prima. Ad esempio, le società potrebbero non esistere più o i documenti pertinenti potrebbero non essere più disponibili.
- (143) Clarks et al. hanno inoltre sostenuto che, contrariamente all'inchiesta iniziale, le misure della Commissione colpirebbero di fatto e di diritto solo gli importatori, che non dispongono di alcun mezzo per fornire un contributo significativo e non possono esigere che i loro fornitori collaborino con la Commissione.
- (144) La Commissione osserva che il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in base alla quale essa è tenuta a offrire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di completare le informazioni fattuali mancanti. Al contrario, e come indicato al considerando 88, l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento di base. Il diritto di essere sentiti concerne la valutazione dei fatti, ma non comprende il diritto di completare informazioni lacunose. In caso contrario il produttore esportatore potrebbe prolungare la valutazione a tempo indeterminato, fornendo le informazioni una per una.
- (145) A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha alcun obbligo di chiedere al produttore esportatore di completare la sua richiesta di TEM/TI. Come indicato al considerando 84, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. Ad ogni modo i produttori esportatori interessati non hanno contestato la valutazione delle loro richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non erano più disponibili. L'asserzione è quindi talmente astratta che le istituzioni non possono tenere conto di queste difficoltà durante la valutazione delle richieste di TEM/TI. Dato che l'argomentazione si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise riguardo a quali documenti e quali persone non siano più disponibili e riguardo alla pertinenza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI, essa è respinta.
- (146) Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale un importatore non dispone di alcun mezzo per fornire un contributo significativo, la Commissione osserva quanto segue: in primo luogo gli importatori non godono del diritto di difesa, poiché le misure antidumping non sono dirette contro di loro bensì contro i produttori esportatori. In secondo luogo gli importatori hanno già avuto la possibilità di presentare osservazioni su questo punto durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione del regolamento controverso. In terzo luogo, se gli importatori ritenevano che fosse stata commessa un'irregolarità a tale proposito, avrebbero dovuto prendere i necessari accordi contrattuali con i fornitori per assicurarsi di disporre della documentazione necessaria. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.


<sup>(1)</sup> ECLI:EU:C:1990:1, punto 13.



- (147) In quinto luogo Clarks et al. hanno sostenuto che la Commissione non abbia esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping fosse nell'interesse dell'Unione e che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) hanno già avuto l'effetto desiderato quando sono state istituite la prima volta, ii) non apporterebbero alcun beneficio supplementare all'industria dell'Unione, iii) non influirebbero sui produttori esportatori e iv) comporterebbero un costo notevole per gli importatori dell'Unione.
- (148) Il presente caso riguarda unicamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno riscontrato un errore di diritto. Per quanto riguarda l'interesse dell'Unione la valutazione contenuta nel regolamento (CE) n. 1472/2006 rimane pienamente valida. Inoltre la presente misura è giustificata per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.
- (149) In sesto luogo Clarks et al. hanno sostenuto che il dazio antidumping, se venisse restituito, non potrebbe più essere riscosso a causa della scadenza dei termini di prescrizione di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario (ora articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione). Secondo Clarks et al., questa situazione costituirebbe un abuso di potere da parte della Commissione.
- (150) La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario/all'articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, i termini di prescrizione non si applicano qualora venga presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 del codice doganale comunitario/dell'articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, come in tutti i presenti casi, che riguardano ricorsi a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario/dell'articolo 119 del codice doganale dell'Unione. Un ricorso ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione, conformemente alla precisazione contenuta nell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si estende dal ricorso iniziale contro la decisione delle autorità doganali nazionali che istituiscono i dazi fino alla sentenza definitiva pronunciata dal giudice nazionale, compreso, ove necessario, un rinvio pregiudiziale. Il periodo di tre anni è quindi sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso.
- (151) Clarks et al. hanno infine affermato che in seguito alla scadenza del paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, la Commissione non può più avvalersi del metodo usato nell'inchiesta iniziale per determinare il valore normale per gli esportatori cinesi [vale a dire il metodo del paese di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base].
- (152) Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al presente procedimento è il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (153) SIEMES ha inoltre sostenuto che la durata della procedura in relazione alla sua domanda di rimborso in corso dei dazi antidumping presso le autorità doganali tedesche viola il diritto ad una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Innanzitutto la Commissione osserva che le decisioni relative al rimborso dei dazi antidumping rientrano nelle competenze delle autorità doganali nazionali degli Stati membri. In secondo luogo, sulla base delle informazioni fornitele, alla Commissione risulta che la richiesta di rimborso di SIEMES del 19 marzo 2012 è stata respinta poiché la sentenza in base alla quale è stata presentata era limitata a Brosmann e Aokang. Tale sentenza non aveva alcun effetto su altri produttori esportatori di Cina e Vietnam. Solo in data 4 febbraio 2016 la Corte di giustizia, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, ha dichiarato invalido il regolamento controverso nella parte in cui riguardava tutti i produttori esportatori del prodotto interessato (cfr. considerando 12). Soltanto a quel punto SIEMES è stata interessata da una sentenza della Corte, come le è stato debitamente notificato dalle autorità doganali tedesche nella loro lettera del 7 settembre 2016. La Commissione ha attuato la sentenza nei confronti di numerosi produttori esportatori, come descritto ai considerando da 18 a 38, nonché nei confronti degli importatori che avevano presentato domande di rimborso alle autorità doganali tedesche. In particolare, per quanto riguarda le importazioni oggetto di domande di rimborso notificate dalle autorità doganali tedesche alla Commissione conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (si rinvia al considerando 30), la Commissione ha pienamente rispettato il limite di otto mesi per l'attuazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento. Di conseguenza la Commissione ha contestato l'argomentazione secondo la quale tale procedura avrebbe violato il principio di una buona amministrazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### D. CONCLUSIONI

- (154) Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe essere restituito per il periodo di applicazione del regolamento controverso.



- (155) Come indicato al considerando 28, la Commissione ha sospeso la valutazione delle società elencate nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione fino a quando l'importatore che ha chiesto il rimborso alle autorità doganali nazionali non le avrà comunicato i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori da cui gli operatori commerciali pertinenti hanno acquistato calzature, oppure, in mancanza di una risposta entro tale periodo, fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per la presentazione di tali informazioni.
- (156) All'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/423 la Commissione ha altresì invitato le autorità doganali nazionali pertinenti a non rimborsare i dazi doganali riscossi fino a quando essa non avrà concluso la valutazione delle pertinenti domande di TEM/TI.
- (157) Di conseguenza, come indicato al considerando 29, Pentland Brands Ltd., Puma UK Ltd. e Deichmann Shoes UK Ltd si sono manifestate e hanno identificato i loro fornitori. La Commissione ha esaminato le domande di TEM/TI dei fornitori identificati nel presente regolamento. Ne consegue che la Commissione ha ultimato la valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2017/423. A quanto emerge, per quanto riguarda le società elencate nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, la Commissione non dispone di alcuna indicazione che attesti la presentazione di un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Il relativo rimborso richiesto dagli importatori nell'Unione non va quindi concesso, poiché il regolamento controverso non è stato annullato per quanto li riguarda. Per comodità di riferimento, la Commissione ha riprodotto l'allegato III del regolamento (UE) 2017/423 quale allegato VI del presente regolamento.

#### E. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (158) I produttori esportatori interessati, gli importatori interessati dalla notifica delle autorità doganali di Germania e Paesi Bassi, gli importatori che si sono manifestati comunicando i nomi e gli indirizzi dei loro rispettivi fornitori in Cina e/o Vietnam e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la restituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei settanta produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale essi potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale divulgazione delle conclusioni.
- (159) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC 6403 20 00, ex 6403 30 00 <sup>(1)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 <sup>(2)</sup>, che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.


2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

— per «calzature per lo sport» si intendono le calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

<sup>(2)</sup> Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

<sup>(3)</sup> GUL 286 del 28.10.2005, pag. 1.



- per «calzature contenenti una tecnologia speciale» si intendono le calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attuire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98,
- per «calzature con puntale protettivo» si intendono le calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule<sup>(1)</sup> classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 30 00<sup>(2)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00,
- per «pantofole ed altre calzature da camera» si intendono le calzature classificate con il codice NC 6405 10 00.

3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 % per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10 % per il produttore esportatore vietnamita interessato.

#### Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.

<sup>(2)</sup> A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.



## ALLEGATO I

**Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito di cui all'articolo 1**

a) A partire dal 7 ottobre 2006:


6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90,  
 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99,  
 6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90,  
 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80;

b) a partire dal 1° gennaio 2007:

6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,  
 6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,  
 6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,  
 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,  
 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80;

c) a partire dal 7 settembre 2007:


6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98, 6403 51 11 91, 6403 51 11 99,  
 6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99, 6403 51 91 91, 6403 51 91 99,  
 6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99, 6403 59 05 15, 6403 59 05 18,  
 6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99, 6403 59 31 91, 6403 59 31 99,  
 6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99, 6403 59 91 91, 6403 59 91 99,  
 6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99, 6403 91 05 15, 6403 91 05 18,  
 6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98, 6403 91 13 95, 6403 91 13 98,  
 6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98, 6403 91 91 95, 6403 91 91 98,  
 6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98, 6403 91 98 95, 6403 91 98 98,  
 6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98, 6403 99 11 91, 6403 99 11 99,  
 6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99, 6403 99 36 91, 6403 99 36 99,  
 6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98, 6403 99 93 25, 6403 99 93 28,  
 6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28, 6403 99 96 95, 6403 99 96 98,  
 6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98, 6405 10 00 81 e 6405 10 00 89.



## ALLEGATO II

**Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è istituito un dazio antidumping definitivo**

Nome del produttore esportatore	Codice addizionale TARIC
Aiminer Leather Products Co., Ltd. (Chengdu - Cina)	A999
Best Health Ltd. (Hou Jei Dong Wong - Cina)	A999
Best Run Worldwide Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Bright Ease Shoe Factory (Dongguan - Cina) e le sue società collegate Honour Service (Taipei - Taiwan) e Waffle Shoe Manufacturing	A999
Cambinh Shoes Company (Lai Cach - Vietnam)	A999
Dong Anh Footwear Joint Stock Company (Hanoi - Vietnam)	A999
Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Hongguo Shoes Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Hopecome Footwear Co, Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Cina) e la sua società collegata Kwan Yiu Co Ltd	A999
Dongyi Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Emperor (VN) Co., Ltd. (Tinh Long An - Vietnam)	A999
Everlasting Industry Co., Ltd. (Huizhou - Cina)	A999
Freetrend Industrial Ltd. (Cina) (Shenzhen - Cina)	A999
Freeview Company Ltd. (Shenzhen - Cina)	A999
Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd. (Chendai, Jinjiang Fujian - Cina)	A999
Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd. (Ganzhou - Cina)	A999
Golden Springs Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Haiduong Shoes Stock Company (Haiduong - Vietnam)	A999
Hangzhou Forever Shoes Factory (Hangzhou - Cina)	A999
Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd. (Kowloon - Hong Kong) e la sua società collegata Hua Bao Shoes Co., Ltd	A999
Huu Nghi Danang Company (HUNEXCO) (Da Nang - Vietnam)	A999



Nome del produttore esportatore	Codice addizionale TARIC
Hwa Seung Vina Co., Ltd. (Nhon Trach - Vietnam)	A999
Jason Rubber Works Ltd. (Kowloon - Hong Kong) e la sua società collegata New Star Shoes Factory	A999
Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Jinjiang Zhenxing shoes & plastic Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Juyi Group Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
K Star Footwear Co., Ltd. (Zhongshan - Cina) e la sua società collegata Sun Palace Trading Ltd	A999
Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Khai Hoan Footwear Co., Ltd. (Ho Chi Minh city - Vietnam)	A999
Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
New Star Shoes Factory (Dongguan - Cina)	A999
Ngoc Ha Shoe Company (Hanoi - Vietnam)	A999
Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited (Ho Chi Minh city - Vietnam)	A999
Ophelia Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd. (Zhaoqing - Cina)	A999
Ormazed Shoes Ltd. (Dong Guan) (Dongguan - Cina)	A999
Pacific Joint - Venture Company (Binh Duong - Vietnam)	A999
Phuc Yen Shoes Factory (Phuc Yen - Vietnam) e la sua società collegata Surcheer Industrial Co., Ltd.	A999
Phuha Footwear Enterprise (Ha Dong - Vietnam)	A999
Phuhai Footwear Enterprise (Haiphong - Vietnam)	A999
Phulam Footwear Joint Stock Company (Ho Chi Minh City - Vietnam)	A999
Putian Dajili Footwear Co., Ltd. (Putian - Cina)	A999
Right Rich Development VN Co., Ltd. (Binh Duong - Vietnam)	A999
Saigon Jim Brother Corporation (Binh Duong - Vietnam)	A999
Shenzhen Harson Shoes Ltd. (Shenzhen - Cina)	A999
Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd. (Foshan - Cina) e la sua società collegata Headlines Int Ltd	A999
Splendour Enterprise Co., Ltd. (Nhon Trach - Vietnam)	A999
Stellar Footwear Co., Ltd. (Haiduong - Vietnam)	A999
Sung Hyun Vina Co., Ltd. (Binh Duong - Vietnam) e la sua società collegata Sung Hyun Trading Co. Ltd	A999



Nome del produttore esportatore	Codice aggiuntivo TARIC
Synco Footwear Ltd. (Putian - Cina)	A999
Thai Binh Shoes Joint Stock Company (Binh Duong - Vietnam)	A999
Thang Long Shoes Company (Hanoi - Vietnam)	A999
Thanh Hung Co., Ltd. (Haiphong - Vietnam)	A999
Thuy Khue Shoes Company Ltd. (Hanoi - Vietnam)	A999
Truong Loi Shoes Company Limited (Ho Chi Minh City - Vietnam)	A999
Wenzhou Chali Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd. (Xiamen - Cina)	A999
Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd. (Guangzhou - Cina)	A999
Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited (Zhuhai - Cina)	A999
Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited (Zhuhai - Cina)	A999



## ALLEGATO III

**Elenco delle società notificate alla Commissione europea per le quali non sono attestate domande di TEM/TI**

---

2kelly Asia Ltd

---

A Plus

---

A.T.G. Sourcing Limited NL  
anche scritto ATG Sourcing Ltd

---

Admance Australia Pty Ltd

---

Agrimexco

---

Aider Company

---

Alsomio International Co. Ltd

---

Am Shoe Company

---

Amparo (Hk) Industry Limited

---

An Thinh Footwear Co. Ltd

---

An Thinh Shoes Company Ltd

---

Applause Shoes Co Ltd

---

Aquarius Corporation

---

Ara Shoes (China) Co Ltd

---

Asco General Suppliers (Far East) Ltd

---

Asiatec Industrial Limited

---

Betafac Industries Ltd

---

Bk Development Ltd

---

Bongo Enterprise

---

Bonshoe International Co. Ltd

---

Boxx Shoes

---

Brimmer Footwear Co. Ltd

---

(Guangzhou) C T N Footwear Co. Ltd

---

Calstep International Co.

---

Capital Bright Int Trading Services Ltd

---

Champ Link

---

Champion Footwear Mfg Co Ltd

---

Chanty Industrial

---

Chen You Industries Co. Ltd

---

Chen Zhou Xin Chang Shoes Co. Ltd

---

Chenwell Co., Ltd

---





---

Dongguan Shi Fang Shoes Co. Ltd

---

Dongguan Tongda Storage Serve Co. Ltd

---

Dongguan Ying Dong Shoes Co. Ltd

---

Dongguan Yongyi Shoes Co. Ltd

---

Donguan Chaoguan Footwear Ltd

---

Earth Asia Ltd.

---

East City Trading Ltd

---

East Rock Limited

---

Eastern Load International Llc

---

E-Teen Market Ltd

---

Eternal Best Industrial Limited

---

Ever Credit China

---

Ever Credit Pacific Ltd

---

Ever Grace Shoes Vietnam Co. Ltd

---

Everco International

---

Ever-Rite International

---

Evervan

---

Evervan Deyang Footwear Co., Ltd

---

Evervan Golf

---

Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd

---

Evervan Qingyuan Vulcanized

---

Evervan Vietnam

---

Fabrica De Sapatos K

---

Fh Sports Agencies Ltd

---

Focus Footwear Co., Ltd

---

Focus Shoe Trading

---

Footwear International Germany Gmbh

---

Footwear Sourcing Company

---

Fortune Footwear Co Ltd

---

Fortune Success Footwear Co. Ltd

---

Foshan Nanhai Nanbao Shoes Factory Ltd

---

Foshan Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd  
anche scritto Shyang Ho Footwear Ltd

---

Four Star Shoes Co.

---

Freedom Trading Co. Inc

---

Fuh Chuen Co. Ltd

---



---

Fujian Putian Shuangchi Sports Goods

---

Fujian Putian Sunrise Footwear Limited  
anche scritto Putian Sunrise Footwear Limited

---

Fujian Quanzhou Dasheng Plastic

---

Fujian Quanzhouthianchen Imp.& Exp.Trading Corp.

---

Fuqing Fuxing Plastic Rubber Products Co. Ltd

---

Fuqing Shengda Plastic Products Co., Ltd

---

Fuqing Xinghai Shoes Limited Company

---

Fuzhou B.O.K. Sports Industrial Co. Ltd

---

Fuzhou Simpersion Int. Trading Co. Ltd

---

Fuzhou Unico Trading Co. Ltd

---

Gain Strong Industrial Ltd

---

Gao Yao Chung Jye Shoes Ltd  
anche scritto Gaoyao Chung Jye Shoes Manufacturer

---

Gasond Asia Limited

---

Gcl Footwear

---

Get Ever International Ltd

---

G-Foremost Co. Ltd

---

Giai Hiep Co. Ltd

---

Globe Distribution Co Ltd

---

Golden Power Ind. Ltd

---

Golden Sun Joint Stock Company

---

Grace Master Limited

---

Great Union Manufacturing Ltd

---

Greenery Eternal Corporation

---

Greenland

---

Greenland Footwear Manufacturing Co. Ltd

---

Greenland Int. Ltd

---

Greenland International

---

Greenland Lian Yun

---

Gs (Gain Strong) Footwear Co. Ltd

---

Guang Xi Simona Footwear Co Ltd

---

Guangdong Foreign Trade Imp.+Exp. Corp.

---

Guangdong Luxfull Shoes Co. Ltd

---

Guanglong Leather Goods Limited

---

Guangu Footwear Co. Ltd

---

Guangzhou Ecotec Footwear Corporation Ltd

---



---

Guangzhou Ever Great Athertic Goods Co. Ltd

---

Guangzhou Guanglong Leather Goods Ltd

---

Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry & Commerce Co. Ltd

---

Guangzhou Peace Union Footwear Co. Ltd

---

Haili Import and Export Trading

---

Hainam Company Limited

---

Hangzhou Kingshoe Co. Limited

---

Hao Sheng Shoes Factory

---

Hao Sheng Shoes Factory

---

Haoin-Mao-Mao Import-Export Co. Ltd

---

He Shan Chung O Shoes

---

Heshan Heng Da Footwear Co. Ltd

---

Heshan Shi Hengyu Footwear Ltd

---

High Hope Int'L Group Jiangsu Foodstuffs Imp & Exp Corp. Ltd

---

Hison Vina Co., Ltd

---

Holly Pacific Ltd

---

Hong Kong Ko Chau Enterpise Limited

---

Hopecome Enterprises Limited

---

Houjie Santun Cheng Yu Shoes Factory

---

Hr Online Gmbh

---

Hsin Yih Footwear Co. Ltd

---

Huang Lin Footwear Co. Ltd

---

Huey Chuen (Cambodia) Co., Ltd

---

Huey Chuen Shoes Group

---

Huidong County Fucheng Shoes Co Ltd

---

Hung Huy Co

---

Hung Thai Co., Ltd

---

Huy Phong Ltd Company

---

Idea (Macao Commercial Offshore) Ltd

---

Innovation Footwear Co Ltd

---

Intermedium Footwear

---

Intermedium Shoes B.V.

---

International Shoe Trading Ltd

---

J&A Footwear Co Ltd


---

JJ Trading Co., Ltd

---

Jangchun Shoe Manufacturing

---



---

Jascal Company Ltd

---

Jaxin Factory

---

Jeffer Enterprise Corp.

---

Ji Tai Leather Goods Co. Ltd

---

Jia Hsin Co. Ltd

---

Jimmy & Joe International Co., Ltd

---

Jinjiang Landhiker

---

Jou Churng Shoes Co. Ltd

---

Jws International Corp

---

Kaiyang Vietnam Co., Ltd

---

Kamkee

---

Kaoway Sports Ltd

---

Kim Duc Trading-Producing Co. Ltd

---

Kimberly Inc. Ltd  
anche scritto Kimberley Inc Ltd)

---

Ku Feng Shoes Factory

---

Lai Sun Enterprise Co. Ltd

---

Leader Global Co. Ltd

---

Legent Footwear Ltd

---

Lei Yang Nan Yang Shoes Co. Ltd

---

Leung's Mi Mi Shoes Factory Co. Ltd, Dongguan China

---

Lian Yun

---

Lian Zeng Footwear Co. Ltd

---

Lianyang Trading Co

---

Lianyun Footwear Manufacturing Co Ltd

---

Link Worldwide Holdings Ltd

---

Longchuan Simona Footwear Co. Ltd

---

Longshine Industries Ltd

---

Lucky Shoes Factory

---

Madison Trading Ltd

---

Maggie Footwear Trading Co. Ltd

---

Mai Huong Co. Ltd

---

Main Test Inc

---

Manzoni Trading Ltd


---

Marketing&Service 2000

---

Maru Chuen (Cambodia) Corp. Ltd

---



---

Maru Chuen Corp.  
anche scritto Maru Chuen (East City)

---

Master Concept Group Inc.

---

Mega International Group

---

Mega Power Co. Ltd

---

Mega Union Shoes

---

Memo B.V.

---

Metro & Metro

---

Mfg Commercial Ltd

---

Minh Nghe Trading & Industrial Co., Ltd

---

Mode International Inc.

---

Nam Po Footwear Ltd

---

Nanghai Yongli Shoes Co Ltd

---

New Allied Com. Limited

---

New Concord Investment Ltd

---

Nice Well Holdings Limited

---

Niceriver Development Ltd

---

Niceriver Shoes Factory

---

Ningbo Dewin Internat. Co. Ltd

---

Nisport International Ltd

---

Ocean Ken International Ltd

---

O-Joo International Co., Ltd

---

O'leer Ind, Vietnam

---

Orces

---

Oriental Max Group

---

Oriental Sports Industrial Co. Ltd  
anche scritto Oriental Sports Industrial Vietnam Co. Ltd

---

Osco Industries Limited

---

Osco Vietnam Company Limited

---

P.W.H. Oriental Limited

---

Panyu Force Footwear Co Ltd

---

Park Avenue Sport

---

Parramatta Shu Haus Limited

---

Perfect Footwear International Co., Ltd

---

Perfect Global Enterises Ltd


---

Perfect Insight Holdings Ltd

---

Performance Plus Co.

---



---

Phuoc Binh Company Ltd

---

Planet Shoe S.R.O.  
anche scritto Planet

---

Pou Hong (Yangzhou) Shoes

---

Pro Dragon Inc

---

Pro-Agenda Int'l Co. Ltd

---

Programme

---

Programme International

---

Protonic (Xiamen) Shoe Co., Ltd

---

Pt. Horn Ming Indonesia

---

Putian City Weifeng Footwear Co., Ltd

---

Putian Dongnan Imp.& Exp. Trading Co. Ltd

---

Putian Elite Ind.&Trading Co. Ltd  
anche scritto Putian Elite Industry and Trading Co., Ltd

---

Putian Hengyu Footwear Co. Ltd

---

Putian Licheng Xinyang Footwear Co. Ltd

---

Putian Wholesome Trading Co. Ltd

---

Putian Xiecheng Footwear Co Ltd

---

Qingdao Yijia Efar Import & Export Co. Ltd

---

Quanzhou Hengdali Import & Export Co. Ltd

---

Quanzhou Zhongxing International Trading Co. Ltd

---

Quingdao Korea Sporting Goods

---

Quoc Bao Co Ltd

---

Rainbow Global

---

Rapid Profit International Ltd

---

Rayco Shoes Corp

---

Reno Fashion & Shoes GmbH

---

Rib-Band Shoes Factory

---

Rich Shine International Co., Ltd

---

Rick

---

Rick Asia (Hong Kong) Ltd

---

Rieg

---

Rieg Und Niedermayer

---

Right Source Investments Ltd


---

Rollsport Vietnam Footwear Co. Ltd  
anche scritto Dongguan Roll Sport Footwear Ltd

---

Rong Hui Shoes Designing Service Centre

---





---

Shenzhen Weiyuantian Trade Co. Ltd

---

Shenzhen Yetai Import & Export Co Ltd

---

Shenzhen Yongjieda Import & Export Co. Ltd

---

Shenzhen Yongxing Bang Industry Co. Ltd  
anche scritto Shenzhen Yongxingbang Industry Co. Ltd

---

Shenzhen Yongxingbang Industry Co. Ltd

---

Shenzhen Yuanxinghe Import & Export Trade Co. Ltd

---

Shenzhen Yun De Bao Industry Co., Ltd

---

Shenzhen Zhongmeijia Imports & Exports Co. Ltd

---

Shenzhen, Shunchang Entrance Limited

---

Sherwood

---

Shezhen Luye East Industry Co Ltd

---

Shin Yuang Shoe Factory

---

Shinnng Ywang Co

---

Shiny East Limited

---

Shishi Foreign Investment

---

Shishi Longzheng Imp.& Exp. Trade Co. Ltd  
anche scritto Shishi Longzheng Import And Export Trade Co

---

Shoes Unlimited

---

Shoes Unlimited B.V.

---

Shyang Way

---

Sichuan Pheedou International Leather Products Co., Ltd

---

Sichuan Topshine Import & Export

---

Simona

---

Simona Footwear Co. Ltd

---

Sincere Trading Co. Ltd

---

Sopan (Quanzhou) Import & Export Trading Co. Ltd

---

Sports Gear Co. Ltd

---

Sportshoes

---

Spotless Plastics (Hk) Ltd

---

Startright Co. Ltd

---

Stc Universal

---

Stella-Seville Footwear

---

Sun & Co

---

Sun & Co Holding Ltd


---

Sun Shoes Factory

---

Sundance International Co Ltd

---



---

Sunlight Limited - Macao Commercial Offshore

---

Sunny-Group

---

Super Trade Overseas Ltd

---

Supremo Oriental Co. Ltd

---

Supremo Shoes And Boots Handels Gmbh

---

T.M.C. International Co. Ltd

---

Tai Loc

---

Tai Yuan Trading Co. Ltd

---

Tam Da Co., Ltd

---

Tata South East Asia Ltd

---

Tendenza

---

Tendenza Schuh-Handelsges. Mbh

---

Tgl Limited

---

The Imports And Exports Trade Ltd. Of Zhuhai

---

The Look (Macao Commercial Offshore) Co Ltd

---

Thomas Bohl Vertriebs Gmbh

---

Thomsen Vertriebs Gmbh

---

Thong Nhat Rubber Company

---

Thuong Thang Production Shoes Joint Stock Company

---

Ting Feng Footwear Co. Ltd

---

Tong Shing Shoes Company

---

Top China Enterprise

---

Top Sun Manufacturing Co. Ltd

---

Trans Asia Shoes Co Ltd

---

Transat Trading Ag

---

Trend Design

---

Trident Trading Co Ltd

---

Tri-Vict Co., Ltd

---

Truong Son Trade And Service Co Ltd

---

Uni Global Asia Ltd

---

Universal International

---

Vanbestco Ltd.

---

Ven Bao Shoes Research Development Department


---

Vietnam Samho Co Ltd

---

Vietnam Xin Chang Shoes Co. Ltd

---



---

Vinh Long Footwear Co., Ltd  
anche scritto Long Footwear Company

---

Wearside Footwear

---

Well Union

---

Wellness Footwear Ltd

---

Wellunion Holdings Ltd. Dg Factory

---

Wenling International Group

---

Wenzhou Cailanzi Group Co. Ltd

---

Wenzhou Dingfeng Shoes Co. Ltd

---

Wenzhou Dinghong Shoes Co., Ltd

---

Wenzhou Hanson Shoes

---

Wenzhou Hazan Shoes Co., Ltd  
anche scritto Wenzohou Hazan Shoes Co., Ltd

---

Wenzhou Jiadian Shoes Industry Co. Ltd

---

Wenzhou Jinzhou Group Foreign Trade Ind. Co. Ltd

---

Wenzhou Thrive Intern. Trading Co. Ltd

---

Wenzhou Xiongchuang Imp.& Exp. Co. Ltd.

---

Winpo Industries

---

Wolf Shoe Trading Co.

---

Wuzhou Partner Leather Co. Ltd

---

Xiamen C&D Light Industry Co. Ltd

---

Xiamen Duncan Amos Sportswear Co. Ltd

---

Xiamen Jadestone Trading Co. Ltd

---

Xiamen Li Feng Yuan Import And Export Co. Ltd

---

Xiamen Luxinjia Import & Export Co Ltd

---

Xiamen Suaring Arts & Crafts Imp./Exp. Co. Ltd

---

Xiamen Suntech Imp. & Exp. Company Ltd

---

Xiamen Unibest Import & Export Co. Ltd

---

Xiamen Winning Import & Export Trade Co. Ltd

---

Xiamen Xindeco Ltd

---

Xiamen Zhongxinlong Import And Export Co. Ltd

---

Xin Heng Cheng Shoe Factory

---

Xin Ji City Baodefufu Leather Co. Ltd

---

Yancheng Yujie Foreign Trade Corp Ltd

---

Yangxin Pou Jia Shoe Manufacturing Co., Ltd


---

Yih Hui Co. Ltd

---

Yongxin Footwear Co Ltd

---



---

Yongzhou Xiang Way Sports Goods Ltd (Shineway Sports Ltd)

---

Yu Yuan Industrial Co. Ltd

---

Yue Chen Shoes Manufacturer Factory

---

Yy2-S3 Adidas

---

Zhejiang Wenzhou Packing Imp.& Exp.Corp.

---

Zhejianc Mayu Import And Export Co. Ltd

---

Zhejiang G&B Foreign Trading Co., Ltd

---

Zhong Shan Pablun Shoes

---

Zhong Shan Profit Reach Ent. Ltd

---

Zhong Shan Xiao Kam Feng Lan East District Rubber & Plastic Factory

---

Zhongshan Greenery Eternal Corp

---

Zhongshan Paolina Shoes Factory

---

Zhongshan Xin Zhan Shoe Company

---


Zhongshan Zhongliang Foreign Trade Development Co Ltd

---

Zhucheng Maite Footwear Co., Ltd

anche scritto Zucheng Majte Footwear Co. Ltd

---



## ALLEGATO IV

**Elenco dei produttori esportatori notificati alla Commissione già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori**

---

Apache

---

Company No. 32

---

Dona Bitis Imex Corp

---

Dongguanng Yue Yuen

---

Fitbest Enterprises Limited

---

Fuguiniao Group Ltd

---

Haiphong Leather Products And Footwear Company

---

anche scritto Haiphong Leather Products and Footwear One Member Limited Company Co.

---

Pou Chen Corporation

---

Pou Yuen Industrial (Holdings) Ltd

---

Pou Yuen Vietnam Company Ltd

---

Pou Yuen Vietnam Enterprises Ltd

---

Pouyen Vietnam Company Ltd

---

Pt. Pou Chen Indonesia

---

Sky High Trading

---

Sun Kuan (Bvi) Enterprises Limited

---

anche scritto Sun Kuan Enterprise

---

Sun Kuan J.V. Co.

---

Sun Sang Kong Yuen Shoes Pty (Huiyang) Ltd

---

anche scritto Sun Sang Korn Yuen Shoes Fty (Huiyang) Co. Ltd e Sun Sang Kong Yuen Shoes Fity. Co. Ltd)

---

Zhong Shan Pou Yuen Bai

---

Zhong Shan Pou Yuen Manufacture Company

---

anche scritto Zhongshan Pou Yuen Manufacture Company


---



## ALLEGATO V

**Elenco dei produttori esportatori notificati alla Commissione già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nel contesto della decisione di esecuzione 2014/149/UE o dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257, (UE) 2017/423 o (UE) 2017/1982**

Nome del produttore esportatore	Regolamento in cui è stato esaminato
An Loc Manufacture Construction	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Anlac Footwear Company (Alsimex)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Best Royal Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Brookdale Investments Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Brosmann Footwear	Decisione di esecuzione 2014/149/UE
Buildydet Shoes	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Chengdu Sunshine	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257
Da Sheng (Bvi) International	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Da Sheng Enterprise Corporation	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Diamond Group International Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Diamond Vietnam Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Dongguan Shingtak Shoes Company Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982
Dongguan Stella Footwear Co. Ltd anche scritto Duanguan Stella Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Dongguan Taiway Sports Goods Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Dongguan Texas Shoes Ltd Co	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Footgearmex Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Freetrend Industrial Ltd anche scritto Freetrend Industrial Ltd (Dean Shoes)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Freetrend Vietnam	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257
Fulgent Sun Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
General Footwear	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
General Shoes Co. Ltd. anche scritto General Shoes Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Genfort Shoes Ltd anche scritto Gaoyao Chung Jye Shoes Manufacturer	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731



Nome del produttore esportatore	Regolamento in cui è stato esaminato
Golden Chang Industrial Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Golden Star Company Limited anche scritto Golden Star Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Golden Top	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Golden Top Company Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Guangzhou Hsieh Da Rubber Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Guanzhou Pan Yu Leader Shoes Corp	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Happy Those International Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Hopeway Group Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Hsin-Kuo Plastic Industrial	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Hung Dat Company anche scritto Hung Dat Joint Stock Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Jianle Footwear	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Kimo Weihua	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Kingfield International Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Kingmaker anche scritto Kingmaker (Zhongshan) Footwear Co., Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Lac Cuong Footwear Co Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Lac Ty Company Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Lai Lin Footwear Company anche scritto Lai Yin Footwear Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Lien Phat Comp. Ltd anche scritto Lien Pat Comp. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Long Son Joint Stock Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982
Lung Pao Footwear Ltd	Decisione di esecuzione 2014/149/UE
Maystar Footwear anche scritto Maystar Footwear Co., Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Mega Star Industries Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Miri Footwear	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Novi Footwear anche scritto Novi Footwear (F.E.) Pte.Ltd	Decisione di esecuzione 2014/149/UE
Pacific Footgear Corporation	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423



Nome del produttore esportatore	Regolamento in cui è stato esaminato
Panyu Pegasus Footwear Co Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Sao Viet Joint Stock Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Shoe Majesty Trading Company (Growth-Link Trade Services)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Stella Ds3	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Stella Footwear Company Ltd anche scritto Dongguan Stella Footwear Co Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Stella International Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Strong Bunch anche scritto Strong Bunch Int'l Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Strong Bunch Yung-Li Shoes Factory	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Taiway Sports	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Tatha	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Texas Shoe Ind	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Thien Loc Shoe Co. Ltd anche scritto Thien Loc Shoes Jointstock Company (Hochiminh City/Vietnam)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Thrive Enterprice Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Tripes Enterprises Inc	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Ty Hung Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Vietnam Shoe Majesty	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Vinh Thong Producing-Trading - Service Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Vmc Royal Co., Ltd anche scritto Royal Company Ltd (Supertrade)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Wei Hua Shoes Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Wincap Industrial Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Zhongshan Wei Hao Shoe Co., Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Zhongshan Glory Shoes Industrial Co. Ltd. anche scritto Zhongshan Glory Shoes Co. Ltd (= Zhongshan Xin Chang Shoes Co Ltd)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423



## ALLEGATO VI

**Elenco di società la cui valutazione è stata sospesa a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione e per le quali non sono attestate domande di TEM/IT**

---

Alamode

---

All Pass

---

Allied JET Limited

---

Allied JET Limited C/O Sheng Rong F

---

American Zabin Intl

---

An Thinh Footwear Co Ltd

---

Aquarius Corporation

---

Asia Footwear

---

Bcny International Inc.

---

Besco Enterprise

---

Best Capital

---

Branch Of Empereor Co Ltd.

---

Brentwood Fujian Industry Co Ltd

---

Brentwood Trading Company

---

Brown Pacific Trading Ltd,

---

Bufeng

---

Bullboxer

---

C and C Accord Ltd

---

Calson Investment Limited

---

Calz.Sab Shoes S.R.L.

---

Carlson Group

---

Cd Star

---

Chaozhou Zhong Tian Cheng

---

China Ever

---

Coral Reef Asia Pacific Ltd.

---

Cult Design

---

Dhai Hoan Footwear Production Joint Stock Company

---

Diamond Group International Ltd./Yong Zhou Xiang Way Sports Goods Ltd

---

Dong Guan Chang An Xiao Bian Sevilla

---

Dong Guan Hua Xin Shoes Ltd

---

Dongguan Qiaosheng Footwear Co

---

Dongguan Ta Yue Shoes Co Ltd

---



---

Dongguan Yongxin Shoes Co Ltd

---

Eastern Shoes Collection Co Ltd

---

Easy Dense Limited

---

Enigma/More Shoes Inc.

---

Evais Co., Ltd.

---

Ever Credit Pacific Ltd

---

Evergiant

---

Evergo Enterprises Ltd C/O Thunder

---

Fh Sports Agencies Ltd

---

Fijian Guanzhou Foreign Trade Corp

---

Foster Investments Inc.

---

Freemanshoes Co Ltd

---

Fu Xiang Footwear

---

Fujian Jinmaiwang Shoes & Garments Products Co Ltd

---

Gerli

---

Get Success Limited Globe Distributing Co Ltd

---

Golden Steps Footwear Ltd

---

Goodmiles

---

Ha Chen Trade Corporation

---

Hai Vinh Trading Comp

---

Haiphong Sholega

---

Hanlin (Bvi) Int'l Company Ltd. C/O

---

Happy Those International Ltd

---

Hawshin

---

Heshan Shi Hengyu Footwear Ltd

---

Hiep Tri Co Ltd

---

Hison Vina Co Ltd

---

Holly Pacific Ltd

---

Huey Chuen Shoes Group/Fuh Chuen Co. Ltd

---

Hui Dong Ful Shing Shoes Co Ltd

---

Hunex

---

Hung Tin Co Ltd

---

Ifr

---

Inter - Pacific Corp.

---



---

Ipc Hong Kong Branch Ltd

---

J.C. Trading Limited

---

Jason Footwear

---

Jia Hsin Co Ltd

---

Jia Huan

---

Jinjiang Yiren Shoes Co Ltd

---

Jou Da

---

Jubilant Team International Ltd.

---

Jws International Corp

---

Kai Yang Vietnam Co Ltd

---

Kaiyang Vietnam Co Ltd

---

Kim Duck Trading Production

---

Legend Footwear Ltd anche scritto Legent Footwear Ltd

---

Leif J. Ostberg, Inc.

---

Lu Xin Jia

---

Mai Huong Co Ltd

---

Mario Micheli

---

Masterbrands

---

Mayflower

---

Ming Well Int'l Corp.

---

Miri Footwear International, Inc.

---

Mix Mode

---

Morgan Int'l Co., Ltd. C/O Hwashun

---

New Allied

---

New Fu Xiang

---

Northstar Sourcing Group Hk Ltd

---

O.T. Enterprise Co.

---

O'lear Ind Vietnam Co Ltd anche scritto O'leer Ind. Vietnam Co Ltd

---

O'leer Ind. Vietnam Co Ltd

---

Ontario Dc

---

Osco Industries Ltd

---

Osco Vietnam Company Ltd

---

Pacific Best Co., Ltd.

---

Perfect Global Enterprises Ltd

---



---

Peter Truong Style, Inc.

---

Petrona Trading Corp

---

Phuoc Binh Company Ltd

---

Phy Lam Industry Trading Investment Corp

---

Pop Europe

---

Pou Chen P/A Pou Sung Vietnam Co, Ltd

---

Pou Chen Corp P/A Idea

---

Pou Chen Corp P/A Yue Yuen Industrial Estate

---

Pro Dragon Inc.

---

Puibright Investments Limited T/A

---

Putian Lifeng Footwear Co. Ltd.

---

Putian Newpower International T

---

Putian Xiesheng Footwear Co

---

Quan Tak

---

Red Indian

---

Rick Asia (Hong Kong) Ltd

---

Right Source Investment Limited/Vinh Long Footwear Co., Ltd

---

Right Source Investments Ltd

---

Robinson Trading Ltd.

---

Rubber Industry Corp. Rubimex

---

Seng Hong Shoes (Dong Guan) Co Ltd

---

Seville Footwear

---

Shanghai Xinpingshun Trade Co Ltd

---

Sheng Rong

---

Shenzhen Guangyufa Industrial Co Ltd

---

Shenzhen Henggtengfa Electroni

---

Shining Ywang Corp

---

Shishi

---

Shishi Longzheng Import And Export Trade Co Ltd

---

Shoe Premier

---

Simonato

---

Sincere Trading Co Ltd

---

Sinowest

---

Slipper Hut & Co

---



---

Sun Power International Co., Ltd.

---

Sunkuan Taichung Office/Jia Hsin Co., Ltd

---

Sunny

---

Sunny Faith Co., Ltd.

---

Sunny State Enterprises Ltd

---

Tbs

---

Tendenza Enterprise Ltd.

---

Texas Shoe Footwear Corp

---

Thai Binh Holding & Shoes Manufac

---

Thanh Le General Import-Export Trading Company

---

Thuong Tang Shoes Co Ltd.

---

Tian Lih

---

Tong Shing Shoes Company

---

Top Advanced Enterprise Limited

---

Trans Asia Shoes Co Ltd

---

Triple Win

---

Trullion Inc.

---

Truong Son Trade And Service Co Ltd

---

Tunlit International Ltd- Simple Footwear

---

Uyang

---

Vietnam Xin Chang Shoes Co.

---

Vinh Long Footwear Co Ltd

---

Wincap Industrial Ltd

---

Wuzhou Partner Leather Co Ltd

---

Xiamen Duncan - Amos Sportswear Co Ltd

---

Xiamen Luxinjia Import & Export Co.

---

Xiamen Ocean Imp&Exp

---

Xiamen Unibest Import And Export Co Ltd

---

Yangzhou Baoyi Shoes

---

Ydra Shoes

---

Yongming Footwear Factory

---


Zhong Shan Pou Shen Footwear Company Ltd

---

Zigi New York Group

---

18CE0309



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2233 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>, autorizza la selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi.
- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione per quanto concerne la caratterizzazione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) Nel suo parere del 5 luglio 2017 <sup>(4)</sup> l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto, ricordando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto. L'attuale atto di autorizzazione contiene una disposizione per affrontare adeguatamente tale rischio. L'Autorità propone di inserire il tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell'additivo, ma tale proposta non può essere accolta a causa della mancanza di un metodo analitico per la selenocisteina.
- (4) Dalla valutazione del preparato modificato risulta che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 900/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

## Modifica del regolamento (CE) n. 900/2009

Nella quarta colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 900/2009, il testo tra la dicitura «Caratterizzazione dell'additivo» e la dicitura «Caratterizzazione della sostanza attiva» è sostituito dal seguente:

«Selenio organico, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)».

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 come additivo per mangimi (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R646 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la supplementazione massima con lievito al selenio (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 20).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2017;15(7):4937.



*Articolo 2***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE0310**



**DECISIONE (PESC) 2017/2234 DEL CONSIGLIO****del 4 dicembre 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2382 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/2382,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica della decisione (PESC) 2016/2382**

All'articolo 16 della decisione (PESC) 2016/2382, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 è pari a 925 000,00 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

U. PALO

---

<sup>1)</sup> Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e che abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2235 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

**recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 187, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 2305/2003 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 969/2006 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 1067/2008 della Commissione <sup>(5)</sup> e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 <sup>(6)</sup> e (UE) 2017/2200 della Commissione <sup>(7)</sup> prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione <sup>(8)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione <sup>(9)</sup> prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

<sup>(1)</sup> GUL 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GUL 342 del 30.12.2003, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GUL 176 del 30.6.2006, pag. 44).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 290 del 31.10.2008, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 81).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GUL 313 del 29.11.2017, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GUL 408 del 30.12.2006, pag. 19).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GUL 148 dell'8.6.2012, pag. 1).



- (3) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione <sup>(1)</sup> prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del contingente 09.4032.
- (4) Tenuto conto dei giorni festivi del 2018, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

##### Cereali

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di granturco emessi nell'ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GUL 365 del 21.12.2006, pag. 84).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



9. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.

10. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

#### Articolo 2

##### Riso

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell'ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di rotture di riso emessi nell'ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

#### Articolo 3

##### Olio di oliva

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 11 dicembre 2018.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

#### Articolo 4

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 1° gennaio 2019.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali	Date di rilascio
Da venerdì 16 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 23 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da martedì 3 aprile 2018
Da venerdì 23 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 aprile 2018
Da venerdì 20 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 aprile 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 7 maggio 2018
Da venerdì 27 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 4 maggio 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 14 maggio 2018
Da venerdì 3 agosto, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 10 agosto 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 agosto 2018
Da venerdì 19 ottobre, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 5 novembre 2018




## ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di riso	Date di rilascio
Da venerdì 16 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 23 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 12 aprile 2018
Da venerdì 23 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 12 aprile 2018
Da venerdì 20 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 aprile 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 10 maggio 2018
Da venerdì 27 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 4 maggio 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 17 maggio 2018
Da venerdì 3 agosto, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 10 agosto 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 23 agosto 2018
Da venerdì 19 ottobre, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 8 novembre 2018

## ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva	Date di rilascio
Lunedì 26 o martedì 27 marzo 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 aprile 2018
Lunedì 7 o martedì 8 maggio 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 18 maggio 2018
Lunedì 13 o martedì 14 agosto 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 22 agosto 2018
Lunedì 29 o martedì 30 ottobre 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 8 novembre 2018

18CE0312



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2236 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
- (2) I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) L'8 giugno 2017 la Romania ha comunicato alla Commissione il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole, con effetto dal 1° settembre 2017, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
- (4) Il 14 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.
- (5) Il 5 luglio 2017 la Bulgaria ha comunicato alla Commissione il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole, con effetto dal 1° agosto 2017, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.
- (6) Il 7 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.
- (7) Alla Commissione non sono pervenute obiezioni.
- (8) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 316 del 31.10.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GUL 288 del 23.11.1993, pag. 12).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole.

Acetone	CAS: 67-64-1
Denatonium benzoato	CAS: 3734-33-6
Etanolo	CAS: 64-17-5
Etil ter-butil etere	CAS: 637-92-3
Fluoresceina	CAS: 2321-07-5
Benzina (compresa la benzina senza piombo)	CAS: 86290-81-5
Alcole isopropilico	CAS: 67-63-0
Cherosene	CAS: 8008-20-6
Olio lampante	CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9
Metanolo	CAS: 67-56-1
Metietilchetone (2-butanone)	CAS: 78-93-3
Metilisobutilchetone	CAS: 108-10-1
Blu di metilene (52015)	CAS: 61-73-4
Nafta solvente	CAS: 8030-30-6
Essenza di trementina	CAS: 8006-64-2
Benzina per uso tecnico	CAS: 92045-57-3

Il termine "etanolo assoluto" è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine "alcole assoluto" utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti gli Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

**I. Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamente denaturato utilizzato in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia:**

Per ettolitro di etanolo assoluto:


- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 1,0 litri di metietilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

**II. Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamente denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:**

*Repubblica ceca e Regno Unito*

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 3,0 litri di alcole isopropilico,
- 3,0 litri di metietilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.



*Croazia*

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 1,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

*Svezia*

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 2,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

**III. Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamente denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:**

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

*Repubblica ceca*

1. 0,4 litri di nafta solvente,  
0,2 litri di cherosene,  
0,1 litri di benzina per uso tecnico.
2. 3,0 litri di etil terz-butil etere,  
1,0 litri di alcole isopropilico,  
1,0 litri di benzina senza piombo,  
10 milligrammi di fluoresceina.

*Grecia*

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol, può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

- 2,0 litri di metanolo,
- 1,0 litri di essenza di trementina,
- 0,50 litri di olio lampante,
- 0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

*Finlandia – autorizzato fino al 31.12.2018*

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1. 2,0 litri di metiletilchetone,  
3,0 litri di metilisobutilchetone.
2. 2,0 litri di acetone,  
3,0 litri di metilisobutilchetone.»

**18CE0313**

## DECISIONE (UE) 2017/2237 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 <sup>(4)</sup> del Consiglio, la sig.ra Monalisa NORMANN è stata sostituita dal sig. Joakim LARSSON in qualità di membro.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Heléne FRITZON e del sig. Joakim LARSSON,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig.ra Katrin STJERNFELDT JAMMEH, *Malmö kommun*,
- sig.ra Agneta GRANSTRÖM, *Norrbottnens läns landsting*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente


K. SIMSON

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2238 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2017

relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione che superano la soglia per la compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> di effettuare le operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione esclusivamente nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione e nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti dalla Commissione. Il paese terzo dovrebbe aver disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) La procedura di riconoscimento delle sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi prevista all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 mira a consentire alle controparti finanziarie e a talune controparti non finanziarie stabilite nell'Unione di effettuare operazioni in derivati soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza accrescono la trasparenza della negoziazione dei derivati, anche nei casi in cui la negoziazione avviene in sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi.
- (3) Considerando l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare negoziazioni in conformità all'impegno assunto. Le disposizioni in materia di equivalenza dovrebbero essere lette alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per l'esecuzione dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'UE.
- (4) A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e se sono soggette

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).




ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti dal medesimo regolamento, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.

- (5) Le piattaforme di negoziazione degli *swap* operanti negli Stati Uniti d'America (USA) consentono elevati volumi di negoziazione degli *swap* denominati in dollari; è pertanto importante che le imprese dell'UE possano accedere a tale liquidità ai fini dell'efficiente gestione del rischio. Tenuto conto dell'importanza delle piattaforme statunitensi di negoziazione degli *swap* per il funzionamento del mercato dell'UE e del loro impatto sulla stabilità finanziaria, è opportuno, in tale contesto, riconoscere le piattaforme di negoziazione degli *swap* operanti negli USA. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza in materia di piattaforme di negoziazione degli *swap* ai sensi della legge statunitense sulle borse merci, la *US Commodity Exchange Act* (di seguito «CEA») e relativi regolamenti di esecuzione, con un'attenzione particolare per l'integrità e la trasparenza del mercato.
- (6) Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla CEA e dai regolamenti di esecuzione garantiscano che i mercati designati per contratti (*designated contract markets* - di seguito «DCM») e i sistemi di esecuzione degli *swap* (*swap execution facilities* - di seguito «SEF») stabiliti negli USA e autorizzati dalla *Commodity Futures Trading Commission* (di seguito «CFTC») siano soggetti a requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti fissati per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e basati sui criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che i DCM e i SEF siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
- (7) I requisiti giuridici vincolanti per i DCM autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi, che disciplina il funzionamento di tali mercati. I principi fondamentali (*Core Principles*) sanciti dalla CEA per i DCM sono 23. Si tratta di principi che hanno forza di legge e che i DCM devono rispettare nella fase iniziale e su base continuativa. I DCM devono rispettare anche i regolamenti della CFTC applicabili, che fissano i requisiti per operare come mercato designato per contratti.
- (8) I requisiti giuridici vincolanti per i SEF autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi. I SEF operano conformemente alla sezione 5 h della CEA, aggiunta dalla sezione 733 della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*), relativa alla negoziazione e al trattamento degli *swap*. La sezione 5 h della CEA stabilisce 15 principi fondamentali per i SEF. Per ottenere e conservare la registrazione presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali. I SEF devono inoltre rispettare i regolamenti della CFTC loro applicabili sia nella fase iniziale che su base continuativa.
- (9) A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo applicabili alle sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE.
- (10) Ai sensi della prima condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti.
- (11) Per operare come DCM, il richiedente deve presentare domanda alla CFTC e dimostrare la conformità alle disposizioni applicabili della CEA e dei regolamenti della CFTC. Analogamente, per operare come SEF, il richiedente deve registrarsi presso la CFTC e dimostrare la conformità alle disposizioni applicabili della CEA e dei regolamenti della CFTC. La CFTC ha poteri di controllo regolamentare sui DCM e sui SEF ai sensi, rispettivamente, della sezione 5 e della sezione 5 h della CEA e del titolo 7, § 7 e § 7b-3, dello *United States Code* (USC). Affinché possano essere designati dalla CFTC, i DCM devono rispettare i 23 principi fondamentali stabiliti dalla CEA, nonché i requisiti che la CFTC può imporre mediante regole o regolamenti. Affinché possano essere registrati presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali stabiliti dalla CEA, nonché i requisiti che la CFTC può imporre mediante regole o regolamenti. I DCM hanno l'obbligo di operare come sistema di negoziazione, che ai sensi della CEA, indica di norma un sistema multilaterale nell'ambito del quale i partecipanti possono eseguire operazioni in base a regole non discrezionali. I DCM devono consentire ai membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in




modo non discriminatorio. Inoltre, per i DCM la CEA e i regolamenti della CFTC prevedono requisiti organizzativi per quanto riguarda la *governance* societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, la resilienza dei sistemi di negoziazione, gli accordi di compensazione e di regolamento, l'ammissione alla negoziazione e il controllo della conformità, tutti obblighi che devono essere rispettati su base continuativa. I SEF sono piattaforme di negoziazione degli *swap* operanti su base multilaterale. I SEF devono fornire ai partecipanti ammissibili ai contratti accesso imparziale ai loro mercati e servizi e devono prevedere criteri di accesso imparziali e trasparenti, che devono essere applicati in modo equo e non discriminatorio. I SEF sono anch'essi soggetti a requisiti organizzativi per quanto riguarda la *governance* societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, la resilienza dei sistemi di negoziazione, gli accordi di compensazione e di regolamento, l'ammissione alla negoziazione e il controllo della conformità, tutti obblighi che devono essere rispettati su base continuativa.

- (12) I DCM e i SEF devono fissare le regole che disciplinano il loro funzionamento, comprese regole che proibiscono le pratiche di negoziazione abusive, e assicurarne il rispetto. Tali regole e le relative modifiche sono valutate dalla CFTC per assicurarne la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. I DCM e i SEF devono essere in grado di individuare i casi di violazione, di effettuare indagini su chiunque violi le regole e di applicare sanzioni adeguate ai responsabili. I DCM e i SEF possono rivolgersi a terze parti per ottenere servizi di assistenza per conformarsi ai requisiti applicabili imposti dalla CEA e dai regolamenti della CFTC. I DCM e i SEF continuano a essere tenuti a conformarsi agli obblighi giuridici e regolamentari, anche quando ricorrono ai servizi di terze parti.
- (13) La CFTC è anche competente per la vigilanza e il controllo del rispetto della normativa nei confronti dei DCM e dei SEF. Viene effettuato il riesame periodico del rispetto della normativa (*Regular Rule Enforcement Reviews - RER*), inteso a valutare la conformità dei DCM ai requisiti giuridici e regolamentari in materia di vigilanza sulle pratiche di negoziazione, di vigilanza sui mercati, di piste di controllo (*audit trail*) e di programmi disciplinari dei DCM. Un programma analogo è in fase di elaborazione per i SEF. La sezione 8(a)(1) della CEA conferisce alla CFTC ampi poteri di indagine per assicurare la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. Ai sensi delle sezioni 5e, 6(b), 6b e 6c(a) della CEA, la CFTC può promuovere azione civile per far cessare le violazioni della CEA o dei regolamenti della CFTC e ottenere altri rimedi equitativi e sanzioni pecuniarie: proporre ricorso amministrativo, sospendere o revocare la designazione del DCM o la registrazione del SEF ed emanare o proporre contro il DCM o il SEF ingiunzioni (*cease and desist order*) di mettere fine alla violazione della CEA o dei regolamenti della CFTC. La sezione 6(c) della CEA conferisce alla CFTC il potere di far prestare giuramento e di ricevere dichiarazioni solenni, di citare e di imporre la comparizione di testimoni, di assumere prove e richiedere la presentazione di conti, corrispondenza, note e altri documenti, ai fini dell'esecuzione della CEA o a fini di indagine o procedure.
- (14) Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti.
- (15) Ai sensi della seconda condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, affinché tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (16) Né i DCM né i SEF possono quotare contratti derivati che non siano conformi alla CEA e ai regolamenti della CFTC, il che assicura una negoziazione equa, ordinata ed efficiente. A tal fine, prima di quotare nuovi contratti i DCM e i SEF sono tenuti a dichiararli alla CFTC, o chiedendo l'approvazione di quest'ultima o certificando che il contratto è conforme alla CEA e ai regolamenti della CFTC. La dichiarazione alla CFTC deve contenere la spiegazione e l'analisi del contratto derivato e della relativa conformità alle disposizioni applicabili della CEA, compreso il requisito previsto dalla CEA che i DCM e i SEF possono quotare solo contratti non facilmente manipolabili. Gli orientamenti della CFTC in merito al rispetto di quest'obbligo di legge prevedono che in caso di contratti *swap* regolati in contanti il DCM o il SEF dovrebbe considerare, tra l'altro, l'affidabilità del prezzo per il regolamento in contanti in quanto indicatore dei valori vigenti sui mercati in contanti, nonché l'accettabilità commerciale, la disponibilità pubblica e la tempestività della serie di prezzi utilizzata per calcolare il prezzo di regolamento in contanti. Gli orientamenti specificano anche in cosa consiste per la CFTC una formulazione accettabile delle condizioni e dei termini contrattuali. Quando dichiarano un contratto presso la CFTC, i DCM e i SEF devono mettere a disposizione del pubblico i termini e le condizioni del contratto al momento della dichiarazione. Quest'obbligo di dichiarazione dei contratti prima della quotazione, assieme ai requisiti della CFTC per quanto riguarda le caratteristiche del contratto, contribuisce ad assicurare che i contratti derivati possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. Gli orientamenti aiutano la CFTC a stabilire se il DCM o il SEF rispetta i principi fondamentali.




- (17) I DCM sono tenuti a fornire un mercato efficiente, aperto e competitivo e un meccanismo per l'esecuzione delle operazioni che preservi il processo di formazione dei prezzi di negoziazione nel mercato centralizzato del DCM. Ai fini del rispetto di quest'obbligo, tutti i DCM utilizzano registri centrali di ordini con limiti di prezzo (*central limit order book*) in cui sono indicate le offerte di acquisto e di vendita. Inoltre, i DCM pubblicano informazioni sui prezzi sul loro sito web pubblico. Le operazioni nei SEF relative a *swap* soggetti all'obbligo di negoziazione imposto dalla CFTC, che non configurino negoziazioni in blocco, devono essere eseguite in conformità al sistema del registro ordini (*Order Book*), come definito dai regolamenti della CFTC, o conformemente al sistema di richiesta di quotazione (*Request-for-Quote System*) funzionante congiuntamente al sistema del registro ordini. Secondo la definizione dei regolamenti della CFTC il «*Request-for-Quote System*» è un sistema o piattaforma di negoziazione in cui i partecipanti al mercato inviano la richiesta di quotazione per l'acquisto o la vendita di uno specifico strumento a non meno di tre partecipanti al mercato nel sistema o piattaforma di negoziazione, a cui possono rispondere tutti i predetti partecipanti al mercato. Inoltre, la parte 43 dei regolamenti della CFTC impone la segnalazione delle operazioni in *swap* con obbligo di comunicazione al pubblico (*publicly reportable swap transaction*) ad un repertorio di dati sugli *swap* (*swap data repository* - di seguito «SDR») registrato presso la CFTC entro i tempi più rapidi possibile consentiti dalla tecnologia dopo l'esecuzione. Per le operazioni in *swap* con obbligo di comunicazione al pubblico eseguite in un DCM o in un SEF o secondo le regole di un DCM o di un SEF, l'SDR deve assicurare che tali operazioni e i dati relativi ai prezzi siano resi pubblici entro i tempi più rapidi possibile consentiti dalla tecnologia dopo il ricevimento dei dati trasmessi dal DCM o dal SEF, a meno che per lo *swap* sia previsto un rinvio della pubblicazione. L'SDR è tenuto a rinviare la pubblicazione dell'esecuzione e dei dati relativi ai prezzi delle operazioni in *swap* con obbligo di comunicazione al pubblico che superano determinate dimensioni.
- (18) Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (19) Ai sensi della terza condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (20) Data la natura e le caratteristiche dei contratti derivati quotati nei DCM e nei SEF, in particolare il fatto che le attività sottostanti sono principalmente materie prime, tassi di interesse o valute, la terza condizione non può essere applicata alla maggior parte delle opzioni e degli *swap* negoziati nei DCM e nei SEF. Di fatto questo requisito non può applicarsi ai contratti derivati che non hanno strumenti di capitale come sottostante. Per i derivati soggetti all'obbligo di negoziazione, quali gli *swap* aventi tassi di interesse come sottostante, non vi sono società che possano pubblicare relazioni finanziarie pertinenti. L'obbligo di informativa deve essere tuttavia rispettato dagli emittenti dei contratti derivati aventi titoli come sottostante. Negli USA ciò riguarda unicamente le opzioni su titoli o gli *swap* basati su titoli. Le opzioni su titoli possono essere negoziate solo nelle borse valori soggette alla regolamentazione e alla vigilanza della *Securities and Exchange Commission* (SEC), e pertanto né nei DCM né nei SEF. Gli *swap* basati su titoli possono essere negoziati in appositi sistemi di esecuzione, che sono però regolamentati dalla SEC. Quando i titoli sottostanti uno *swap* basato su titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa valori nazionale negli USA, l'emittente è soggetto all'obbligo di informativa di cui alla sezione 13(a) dell'*Exchange Act* e deve pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie, per le quali l'ordinamento statunitense prevede obblighi di informativa chiari, completi e specifici e alle quali il pubblico ha libero accesso grazie al sistema EDGAR fornito dal sito web della SEC. Ciò garantisce, pertanto, un livello elevato di protezione degli investitori.
- (21) Ai sensi della quarta condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro dei paesi terzi deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
- (22) La CEA e i regolamenti della CFTC istituiscono un quadro regolamentare complessivo volto a garantire l'integrità del mercato e prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. Questo quadro vieta i comportamenti che potrebbero comportare distorsioni del funzionamento dei mercati (autorizzando la CFTC ad adottare i provvedimenti per contrastarli), quali ad esempio le manipolazioni dei prezzi e la comunicazione di informazioni false o ingannevoli (§§ 6(c) e 9(a)(2) della CEA, §§ 180.1 e 180.2 dei regolamenti della CFTC), la violazione delle pratiche di negoziazione (§§ 4c(a)(1)-(2) della CEA), talune pratiche distorsive che potrebbero compromettere la regolare esecuzione delle operazioni (§ 4c(a)(5) della CEA) e l'uso, o il tentato uso, di dispositivi, sistemi o artifici di manipolazione intesi alla frode (§ 6(c)(1) della CEA, e § 180.1 dei regolamenti della CFTC di cui al titolo 17 del *Code of Federal Regulations* (CFR)). La negoziazione sulla base di informazioni privilegiate ottenute illegalmente o la negoziazione in violazione di un preesistente obbligo di comunicare informazioni rilevanti non pubbliche possono anche costituire una violazione della CEA. I DCM e i SEF hanno la responsabilità di monitorare i rispettivi mercati per contribuire ad assicurare che le attività di negoziazione siano



soggette a sorveglianza continua ed efficace e individuare e impedire attività di manipolazione che potrebbero provocare distorsioni dei prezzi o manipolazioni di mercato. Il programma RER della CFTC valuta la sorveglianza e i programmi disciplinari dei DCM. Un programma analogo è in fase di elaborazione per i SEF. Inoltre, la CFTC può, in ogni momento e di propria iniziativa, chiedere ai DCM o ai SEF di dimostrare la conformità agli obblighi loro imposti dalla CEA o dai regolamenti della CFTC.

- (23) Si può pertanto concludere che il quadro applicabile ai DCM e ai SEF negli USA garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni di mercato.
- (24) Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che sono soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
- (25) Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione di un paese terzo possono essere riconosciute equivalenti, a condizione che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.
- (26) Ai sensi della sezione 5 h(g) della CEA, la CFTC è autorizzata a esentare dalla registrazione i sistemi di esecuzione degli *swap*, quando ritiene che siano soggetti ad una vigilanza e ad una regolamentazione complessive su base consolidata comparabili da parte delle autorità nazionali competenti del paese di origine del sistema. Conformemente alla sezione 5 h(g), la CFTC è autorizzata ad esentare tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione notificati dalla Commissione mediante un unico atto, previa determinazione da parte della CFTC che le sedi notificate sono soggette a vigilanza e regolamentazione complessive su base consolidata comparabili.
- (27) La dichiarazione congiunta del presidente della *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) e del vicepresidente della Commissione europea responsabile per i Servizi finanziari contiene l'approccio della CFTC in relazione all'esenzione delle sedi di negoziazione dell'UE. La decisione sarà inoltre integrata da accordi di cooperazione, per assicurare l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza delle sedi di negoziazione riconosciute dell'UE e la CFTC.
- (28) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza degli USA prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consente a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione negli USA su base non esclusiva.
- (29) La presente decisione stabilisce l'ammissibilità delle sedi di negoziazione di un paese terzo per consentire alle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di rispettare l'obbligo di negoziazione quando negoziano derivati nelle sedi di negoziazione del paese terzo. Pertanto, la presente decisione non pregiudica la capacità delle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di negoziare nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi contratti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/214.
- (30) La presente decisione si basa sui requisiti giuridici vincolanti relativi ai DCM e ai SEF applicabili negli USA al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e al controllo del rispetto della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (31) Il riesame periodico del quadro giuridico e di vigilanza applicabile negli USA ai DCM e ai SEF ivi autorizzati non pregiudica la possibilità che la Commissione effettui un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
- (32) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli *swap* ivi autorizzati indicati nell'allegato è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014 per le sedi di negoziazione come definite nella direttiva 2014/65/UE.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

**Mercati designati per contratti (*Designated contract markets*) considerati equivalenti alle sedi di negoziazione come definite dalla direttiva 2014/65/UE:**

- a) Cantor Futures Exchange, L.P.
- b) CBOE Futures Exchange, LLC
- c) Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)
- d) Chicago Mercantile Exchange, Inc.
- e) Commodity Exchange, Inc.
- f) Eris Exchange, LLC
- g) ICE Futures U.S., Inc.
- h) Minneapolis Grain Exchange, Inc.
- i) NASDAQ Futures, Inc.
- j) New York Mercantile Exchange, Inc.
- k) Nodal Exchange, LLC
- l) North American Derivatives Exchange, Inc.
- m) OneChicago LLC
- n) trueEX LLC

**Sistemi di esecuzione degli swap (*Swap execution facilities*) considerati equivalenti alle sedi di negoziazione come definite dalla direttiva 2014/65/UE:**

- a) 360 Trading Networks, Inc.
- b) Bats Hotspot SEF, LLC
- c) BGC Derivatives Markets, L.P.
- d) Bloomberg SEF LLC
- e) Chicago Mercantile Exchange, Inc.
- f) Clear Markets North America, Inc.
- g) DW SEF LLC
- h) FTSEF LLC
- i) GFI Swaps Exchange LLC
- j) GTX SEF LLC
- k) ICAP SEF (US) LLC
- l) ICE Swap Trade LLC
- m) LatAm SEF, LLC
- n) LedgerX LLC
- o) MarketAxess SEF Corporation
- p) Seed SEF LLC
- q) SwapEx LLC
- r) TeraExchange, LLC
- s) Thomson Reuters (SEF) LLC
- t) tpSEF Inc.
- u) Tradition SEF, Inc.
- v) trueEX LLC
- w) TW SEF LLC

18CE0315



**DECISIONE (UE) 2017/2239 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 16 novembre 2017**  
**che modifica la decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2017/36)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35) <sup>(1)</sup> detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE).
- (2) Il quadro per la rilevazione e rendicontazione finanziaria della BCE necessita di essere chiarito per assicurare che il suo bilancio sia presentato in conformità ai principi di revisione generalmente accettati.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche**

La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue:

- 1) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In circostanze estremamente rare ove il Consiglio direttivo concluda che il rispetto di un obbligo della presente decisione non condurrebbe a una presentazione corretta del bilancio, la BCE si discosta da quell'obbligo ed espone le motivazioni nella nota integrativa.»

- 2) l'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2017.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (G.U.L. 347 del 20.12.2016, pag. 1).



## ALLEGATO


L'allegato I alla decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

## COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO


	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
1	<b>Oro e crediti in oro</b>	Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o "in viaggio". Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo	Valore di mercato
2	<b>Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro</b>	Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera	
2.1	<b>Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)</b>	<p>a) <b>Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)</b> Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione dell'FMI. Il conto n. 2 dell'FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce "Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro"</p> <p>b) <b>Diritti speciali di prelievo (DSP)</b> Disponibilità in DSP (lorde)</p> <p>c) <b>Altri crediti</b> Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall'FMI</p>	<p>a) <b>Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)</b> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato</p> <p>b) <b>DSP</b> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato</p> <p>c) <b>Altri crediti</b> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato</p>
2.2	<b>Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero</b>	<p>a) <b>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b> Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine</p>	<p>a) <b>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro</b> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato</p>



	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
		<p>b) <b>Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bond), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro</p> <p>c) <b>Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>d) <b>Altre attività sull'estero</b></p> <p>Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro</p>	<p>b) i) <i>Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>ii) <i>Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iii) <i>Titoli di debito non negoziabili</i> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato</p> <p>c) <b>Prestiti esteri</b> Depositi al valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato</p> <p>d) <b>Altre attività sull'estero</b> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato</p>
3	<b>Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro</b>	<p>a) <b>Investimenti in titoli all'interno dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da residenti dell'area euro</p>	<p>a) i) <i>Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>ii) <i>Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</i> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iii) <i>Titoli di debito non negoziabili</i> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iv) <i>Strumenti azionari negoziabili</i> Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato</p>




	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
		<p>b) <b>Altri crediti verso residenti nell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, crediti vari</p>	<p>b) <b>Altri crediti</b></p> <p>Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato</p>
4	<b>Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro</b>		
4.1	<b>Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti</b>	<p>a) <b>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro</p> <p>b) <b>Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, tutti emessi da non residenti nell'area dell'euro</p> <p>c) <b>Prestiti a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie"</b></p> <p>d) <b>Titoli emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie" e la voce 7.1 dell'attivo "Titoli detenuti per finalità di politica monetaria"</b></p> <p>Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro localizzazione geografica e non acquistati per finalità di politica monetaria</p>	<p>a) <b>Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro</b></p> <p>Valore nominale</p> <p>b) i) <b>Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</b> Prezzo di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>ii) <b>Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</b> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iii) <b>Titoli di debito non negoziabili</b> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iv) <b>Strumenti azionari negoziabili</b> Prezzo di mercato</p> <p>c) <b>Prestiti al di fuori dell'area dell'euro</b> Depositi al valore nominale</p> <p>d) i) <b>Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</b> Prezzo di mercato Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>ii) <b>Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</b> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>iii) <b>Titoli di debito non negoziabili</b> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p>




	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
4.2	<b>Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II)</b>	Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale
5	<b>Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria</b>	Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo i relativi strumenti di politica monetaria, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup>	
5.1	<b>Operazioni di rifinanziamento principali</b>	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana	Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine
5.2	<b>Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine</b>	Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità, effettuate di norma con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali	Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine
5.3	<b>Operazioni temporanee di fine-tuning</b>	Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning	Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine
5.4	<b>Operazioni temporanee di tipo strutturale</b>	Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario	Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine
5.5	<b>Operazioni di rifinanziamento marginale</b>	Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine
5.6	<b>Crediti connessi a richieste di margini</b>	Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi.	Valore nominale o costo
6	<b>Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro</b>	Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione di portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo "Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro", comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema	Valore nominale o costo




	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
7	<b>Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro</b>		
7.1	<b>Titoli detenuti per finalità di politica monetaria</b>	Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning	<p>a) <b>Titoli di debito negoziabili</b></p> <p>Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:</p> <p>i) <b>Prezzo di mercato</b></p> <p>Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>ii) <b>Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore (costo quando la riduzione di valore è coperta da un accantonamento di cui alla voce 13, lettera b), del passivo "Fondi di accantonamento")</b></p> <p>Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>b) <b>Titoli di debito non negoziabili</b></p> <p>Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore</p> <p>Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p>
7.2	<b>Altri titoli</b>	Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo "Titoli detenuti per finalità di politica monetaria" e alla voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie": titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici anteriori all'Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Strumenti di capitale	<p>a) <b>Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</b></p> <p>Prezzo di mercato</p> <p>Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>b) <b>Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza</b></p> <p>Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore</p> <p>Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>c) <b>Titoli di debito non negoziabili</b></p> <p>Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore</p> <p>Tutti i premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>d) <b>Strumenti azionari negoziabili</b></p> <p>Prezzo di mercato</p>
8	<b>Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche</b>	Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all'avvio dell'UEM (titoli non negoziabili, prestiti)	Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo
9	<b>Crediti interni all'Eurosistema</b>		
9.1	<b>Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE</b>	Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle banche centrali nazionali (BCN), derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE	Costo
9.2	<b>Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema</b>	Crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/29 (?)	Valore nominale



	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
9.3	<b>Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)</b>	Posizione netta delle seguenti sotto-voci: a) Crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo netto di posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 10.2 del passivo "Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)" b) Altri crediti interni all'Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN	a) Valore nominale b) Valore nominale
10	<b>Partite in corso di regolamento</b>	Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all'incasso e non ancora incassati	Valore nominale
11	<b>Altre attività</b>		
11.1	<b>Monete metalliche dell'area dell'euro</b>	Monete in euro	Valore nominale
11.2	<b>Immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software	Costo meno ammortamento L'ammortamento è l'assegnazione sistematica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un'immobilizzazione rimanga a disposizione per l'uso da parte dell'entità. La vita utile di singole immobilizzazioni materiali può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle precedenti stime. Le attività rilevanti possono essere composte da componenti aventi vita utile differente. La vita di tali componenti dovrebbe essere valutata singolarmente. Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Ogni altro costo diretto o indiretto deve essere imputato a conto economico. Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)
11.3	<b>Altre attività finanziarie</b>	— Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica — Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica — Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con enti creditizi connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce	a) <b>Strumenti azionari negoziabili</b> Prezzo di mercato b) <b>Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente</b> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore c) <b>Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti</b> Valore patrimoniale netto



	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
			<p>d) <b>Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza</b> Prezzo di mercato I premi o sconti sono ammortizzati</p> <p>e) <b>Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente</b> Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati</p> <p>f) <b>Titoli di debito non negoziabili</b> Costo tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore</p> <p>g) <b>Saldi presso banche e prestiti</b> Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera</p>
11.4	<b>Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio</b>	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato
11.5	<b>Ratei e risconti attivi</b>	Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all'acquisto di un titolo	Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato
11.6	<b>Varie</b>	<p>a) Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria</p> <p>b) Investimenti connessi a depositi in oro di clienti</p> <p>c) Attività nette per il finanziamento delle pensioni.</p> <p>d) Crediti in essere che derivano dall'inadempimento delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema</p> <p>e) Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema inadempienti</p>	<p>a) Costo o valore nominale</p> <p>b) Valore di mercato</p> <p>c) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2</p> <p>d) Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)</p> <p>e) Costo (convertiti al tasso di cambio di mercato al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)</p>




	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
12	<b>Perdite d'esercizio</b>		Valore nominale

(<sup>1</sup>) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


(<sup>2</sup>) Decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione di banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

## PASSIVO


	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
1	<b>Banconote in circolazione</b>	Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29	Valore nominale
2	<b>Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro</b>	Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)	
2.1	<b>Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)</b>	Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto del SEBC"). Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva obbligatoria	Valore nominale
2.2	<b>Operazioni di deposito presso la banca centrale</b>	Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)	Valore nominale
2.3	<b>Depositi a termine</b>	Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.	Valore nominale
2.4	<b>Operazioni temporanee di fine-tuning</b>	Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità	Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine
2.5	<b>Depositi connessi a richieste di margini</b>	Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi	Valore nominale
3	<b>Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro</b>	Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo "Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro". Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi	Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine




	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
4	<b>Certificati di debito della BCE emessi</b>	Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità	Costo Tutti gli sconti sono ammortizzati
5	<b>Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro</b>		
5.1	<b>Amministrazioni pubbliche</b>	Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista	Valore nominale
5.2	<b>Altre passività</b>	Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall'obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista	Valore nominale
6	<b>Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro</b>	Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro	Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine
7	<b>Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro</b>	Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale convertito al tasso di cambio di mercato di fine esercizio
8	<b>Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro</b>		
8.1	<b>Depositi, saldi e altre passività</b>	Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro	Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio
8.2	<b>Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II</b>	Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II	Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio
9	<b>Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI</b>	Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN.	Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio



	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
10	<b>Passività interne all'Eurosistema</b>		
10.1	<b>Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie</b>	Voce del bilancio della BCE, denominata in euro	Valore nominale
10.2	<b>Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)</b>	Posizione netta delle seguenti sotto-voci: a) Passività nette risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 9.3 dell'attivo "Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)" b) altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN	a) Valore nominale b) Valore nominale
11	<b>Partite in corso di regolamento</b>	Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese "partite viaggianti" per giroconti	Valore nominale
12	<b>Altre passività</b>		
12.1	<b>Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio</b>	Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento	Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato
12.2	<b>Ratei e redditi percepiti in anticipo</b>	Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro	Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato
12.3	<b>Varie</b>	a) Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell'attivo "Altre attività finanziarie". Depositi obbligatori diversi dalla riserva obbligatoria. Altre partite minori. Debiti su base fiduciaria. b) Depositi in oro dei clienti c) Passività nette per pensioni	a) Valore nominale o costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine) b) Valore di mercato c) Come da articolo 25, paragrafo 2



	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
13	<b>Fondi di accantonamento</b>	<p>a) Per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro e per altri scopi, come ad esempio oneri futuri previsti e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate</p> <p>b) Per i rischi di controparte e di credito che derivano da operazioni di politica monetaria</p>	<p>a) Costo/valore nominale</p> <p>b) Valore nominale (basato su una valutazione di fine esercizio del Consiglio direttivo della BCE)</p>
14	<b>Conti di rivalutazione</b>	<p>a) Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione di mercato relative a strumenti derivati correlati al rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP</p> <p>Speciali conti di rivalutazione derivanti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata. Cfr. l'articolo 14, paragrafo 2</p> <p>b) Risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti relativi a prestazioni successive alla fine del rapporto, costituiti dalla posizione netta delle seguenti sottovoci:</p> <p>i) Utili e perdite attuariali al valore attuale delle obbligazioni a prestazioni definite;</p> <p>ii) Rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi inclusi nell'interesse netto sulla passività (attività) netta per piani a benefici definiti</p> <p>iii) Qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti</p>	<p>a) Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato</p> <p>b) Come da articolo 25, paragrafo 2</p>



	Voce di bilancio	Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio	Criterio per la valutazione
15	<b>Capitale e riserve</b>		
15.1	<b>Capitale</b>	Capitale versato	Valore nominale
15.2	<b>Riserve</b>	Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate	Valore nominale
16	<b>Utile d'esercizio</b>		Valore nominale»

18CE0316



## DECISIONE (UE) 2017/2240 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2017

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («ETS»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo»).
- (2) L'accordo assicura il rispetto delle condizioni di collegamento indicate all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (3) Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito in virtù dell'accordo dovrebbero essere determinate in linea con le procedure e le prassi esistenti e nel pieno rispetto delle prerogative di definizione delle politiche del Consiglio. In particolare, quando il comitato misto è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici, spetta al Consiglio stabilire la posizione dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
- (4) È opportuno firmare l'accordo.
- (5) Ai fini del coordinamento tra le parti e per tenere conto dell'evoluzione normativa pertinente, inclusa l'adozione e l'entrata in vigore della pertinente normativa svizzera che estende l'ETS della Svizzera al trasporto aereo e la necessità di modificare di conseguenza l'allegato I, parte B dell'accordo, gli articoli da 11 a 13 dell'accordo si dovrebbero applicare a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

<sup>1)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso <sup>(1)</sup>, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
U. PALO

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



**ACCORDO****tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra**

L'UNIONE EUROPEA, (in seguito denominata «Unione»)

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (in seguito denominata «Svizzera»)

dall'altra,

(in seguito denominate «parti»)

CONSAPEVOLI della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere i cambiamenti climatici;

PRENDENDO ATTO degli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo di Kyoto, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

CONSIDERANDO CHE la Svizzera e l'Unione condividono l'obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre;

CONSAPEVOLI CHE le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente accordo almeno al fine di preservare l'integrità degli impegni di mitigazione assunti dalle parti;

RICONOSCENDO CHE i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi;

CONSIDERANDO CHE il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra essi contribuirà a costruire un solido mercato internazionale del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle parti che hanno collegato i loro sistemi;

CONSIDERANDO CHE collegando sistemi di scambio di quote di emissione si dovrebbero evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e si dovrebbe assicurare il corretto funzionamento dei mercati del carbonio connessi;

VISTI il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata («direttiva 2003/87/CE»), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO<sub>2</sub> e dalla relativa ordinanza;

RICORDANDO che la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione;

CONSIDERANDO CHE, in funzione dei tempi di ratifica del presente accordo, il collegamento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i criteri essenziali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall'Unione e l'applicazione provvisoria del presente accordo;


CONSAPEVOLI CHE il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l'accesso a informazioni riservate e il loro scambio tra le parti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza;

PRESO ATTO CHE il presente accordo non pregiudica le disposizioni con cui le parti definiscono i rispettivi obiettivi le emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione;

RICONOSCENDO CHE il presente accordo lascia impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito al carattere binazionale dell'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse», fintanto che l'accordo bilaterale rispetta i criteri essenziali e le disposizioni tecniche definite nel presente accordo;

RICONOSCENDO CHE le disposizioni del presente accordo sono redatte in considerazione del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l'Unione;

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'accordo raggiunto in occasione della 21ª Conferenza delle parti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, e riconoscendo che le questioni contabili da ciò derivanti saranno esaminate a tempo debito,



HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Obiettivo**

Il presente accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione («ETS dell'UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («ETS della Svizzera»).

*Articolo 2*

**Criteri essenziali**

I sistemi di scambio di quote di emissione delle parti («ETS») rispettano almeno i criteri essenziali di cui all'allegato I.


CAPO II

**DISPOSIZIONI TECNICHE**

*Articolo 3*

**Registri**

1. I registri delle parti rispettano i criteri di cui all'allegato I, parte C.
2. Per rendere operativo il collegamento tra l'ETS dell'UE e l'ETS della Svizzera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) del registro dell'Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (*Swiss Supplementary Transaction Log – SSTL*) del registro svizzero tale da consentire il trasferimento da un registro all'altro delle quote di emissione rilasciate dai due ETS.
3. Il collegamento dei registri risponde tra l'altro ai criteri seguenti:
  - a) è gestito, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;
  - b) opera in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
  - c) è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero che in quello dell'Unione per consentire le operazioni;
  - d) è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell'Unione.
4. L'amministratore del registro della Svizzera, l'amministratore centrale dell'Unione o entrambi congiuntamente possono chiudere temporaneamente il collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell'Unione europea. In caso di chiusura temporanea del collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le parti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
5. Le parti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalendosi delle misure disponibili nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l'integrità del mercato degli ETS collegati. Nell'ambito degli ETS collegati, l'amministratore del registro della Svizzera, l'amministratore centrale dell'Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell'Unione collaborano tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l'integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per far fronte al rischio di frode, uso improprio o attività criminali sono adottate con decisione del comitato misto.
6. L'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione stabiliscono procedure operative comuni relative a questioni tecniche o di altra natura necessarie al funzionamento del collegamento tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
7. L'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione elaborano norme tecniche di collegamento (*Linking Technical Standards – LTS*) basate sui principi di cui all'allegato II, che descrivono dettagliatamente i requisiti per istituire un collegamento solido e sicuro tra l'SSTL e l'EUTL. Le LTS elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.



8. Eventuali problemi riconducibili all'attuazione e al funzionamento del collegamento tra i registri sono risolti tramite consultazione tempestiva dell'amministratore del registro della Svizzera e dell'amministratore centrale dell'Unione e conformemente alle procedure operative comuni stabilite.

#### Articolo 4

##### Quote di emissione e contabilità

1. Le quote di emissione che possono essere utilizzate a fini di conformità nell'ambito dell'ETS di una parte sono riconosciute a fini di conformità nell'ambito dell'ETS dell'altra parte.

Per «quota di emissione» s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro dell'ETS dell'UE o dell'ETS della Svizzera valido per rispettare gli obblighi dell'ETS dell'UE o dell'ETS della Svizzera.

2. Le restrizioni all'uso di quote specifiche vigenti in un ETS possono essere applicate nell'altro ETS.

3. Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare l'ETS in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione.

4. Ciascuna parte informa l'altra parte, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell'ambito dell'altro ETS e del numero di quote di emissione rilasciate nell'ambito dell'altro ETS e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente.

5. Le parti rendono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi approvati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e delle norme di contabilizzazione derivanti dalla loro entrata in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente accordo adottato con decisione del comitato misto.

6. Al momento dell'entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le parti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di unità di quantità assegnate («AAU») valide per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in un intervallo concordato e in caso di risoluzione dell'accordo conformemente all'articolo 16 per tener conto dei flussi netti di quote tra le parti nella misura in cui tali quote sono state restituite dagli operatori dell'ETS per la conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rappresentano le emissioni incluse nell'allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccanismo di tali operazioni è stabilito in un allegato del presente accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l'entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto. Tale allegato contiene altresì un accordo sulla gestione della quota di proventi applicata al primo trasferimento internazionale di AAU.

#### Articolo 5

##### Aste

1. Le quote sono vendute dalle parti esclusivamente mediante asta.

2. Gli operatori dei due ETS possono presentare domanda di partecipazione all'asta delle quote. L'accesso a tali aste è concesso agli operatori dei due ETS su base non discriminatoria. Per assicurare l'integrità delle aste, la possibilità di presentare domanda di ammissione alle aste può essere estesa solamente ad altre categorie di partecipanti disciplinate dalle leggi di una parte o specificamente autorizzate a partecipare alle aste.

3. L'asta è condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, parte D.


#### CAPO III

##### TRASPORTO AEREO

#### Articolo 6

##### Inclusione delle attività di trasporto aereo

Le attività di trasporto aereo sono incluse dalle parti nei rispettivi ETS conformemente ai criteri essenziali di cui all'allegato I, parte B. L'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'ETS della Svizzera segue gli stessi principi dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto riguarda la copertura, i limiti e le norme di assegnazione.



*Articolo 7***Revisione del presente accordo in caso di modifiche concernenti le attività di trasporto aereo**

1. In caso di modifiche relative alle attività di trasporto aereo nell'ambito dell'ETS dell'UE, l'allegato I, parte B, è riesaminato dal comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il comitato misto si riunisce in ogni caso entro la fine del 2018 per riesaminare le pertinenti disposizioni del presente accordo relative all'ambito di applicazione delle attività di trasporto aereo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

## CAPO IV

**INFORMAZIONI RISERVATE E SICUREZZA***Articolo 8***Informazioni riservate**

1. Per «informazioni riservate» si intendono le informazioni e il materiale, in forma orale, visiva, elettronica, magnetica o scritta, comprese attrezzature e tecnologie, che le parti hanno fornito o scambiato in relazione al presente accordo e che: i) se divulgati senza autorizzazione potrebbero danneggiare o ledere in varia misura gli interessi della Svizzera, dell'Unione o di uno o più Stati membri dell'Unione; ii) richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle parti; e iii) sono classificati come riservati da una delle parti.
2. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, ciascuna parte protegge le informazioni riservate, in particolare dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita d'integrità, in conformità agli obblighi di sicurezza, ai livelli di riservatezza e alle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati II, III e IV. Il termine «trattamento» comprende la creazione, il trattamento, l'archiviazione, la trasmissione e la distruzione di informazioni riservate o altre informazioni ivi contenute.

*Articolo 9***Livelli di riservatezza**

1. Ogni parte ha la responsabilità esclusiva di classificare riservate le informazioni che rilascia e di ridurre o eliminare il livello di riservatezza applicato. Le parti, se rilasciano congiuntamente un'informazione riservata, decidono di comune accordo della classifica e del livello di riservatezza, della riduzione e dell'eliminazione del livello di riservatezza.
2. Le informazioni riservate sono classificate come ETS CRITICAL (informazioni ETS riservatissime), ETS SENSITIVE (informazioni ETS riservate) o ETS LIMITED (informazioni ETS a divulgazione limitata) in base al livello di riservatezza di cui all'allegato III.
3. L'originatore di informazioni riservate della parte trasmittente riduce il livello di riservatezza delle informazioni non appena esse non richiedono più un grado di protezione più elevato o elimina la classifica di riservatezza non appena esse cessano richiedere una protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.
4. La parte trasmittente informa la parte ricevente di eventuali nuove informazioni riservate e del relativo livello di riservatezza, nonché di eventuali riduzioni del livello di riservatezza o dell'eliminazione della classifica di riservatezza.
5. Le parti istituiscono e mantengono un elenco condiviso delle informazioni riservate.

## CAPO V

**EVOLUZIONE NORMATIVA***Articolo 10***Evoluzione normativa**

1. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di modificare o adottare disposizioni legislative rilevanti per il presente accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.



2. Quando una delle parti sta elaborando disposizioni legislative in un settore di rilevanza per il presente accordo, essa lo notifica all'altra parte per iscritto in tempo utile. A tal fine, il comitato misto istituisce una procedura di scambio di informazioni e di consultazione regolare.
3. A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle parti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative incidono direttamente sui criteri di cui all'allegato I.
4. Quando una delle parti adotta una proposta di atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.
5. In seguito all'adozione ad opera di una delle parti di un atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.
6. Il comitato misto, se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all'allegato I, decide su una modifica corrispondente della parte pertinente dell'allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta al comitato misto.
7. Se non è possibile giungere a una decisione su una modifica dell'allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data di in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.

#### Articolo 11

##### **Coordinamento**

1. Le parti coordinano i loro sforzi sui settori di rilevanza per il presente accordo e, in particolare, sui criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente accordo e l'integrità permanente degli ETS delle parti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l'indebita distorsione della concorrenza tra i due ETS collegati.
2. Tale coordinamento avviene in particolare tramite lo scambio o la comunicazione di informazioni in via formale e informale e, su richiesta di una parte, attraverso le consultazioni in sede di comitato misto.

#### CAPO VI

##### **COMITATO MISTO**

#### Articolo 12


##### **Composizione e funzionamento del comitato misto**

1. È istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle parti.
2. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dal presente accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione e l'applicazione.
4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni adottate dal comitato misto sono concordate da entrambe le parti.
5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Articolo 13

##### **Funzioni del comitato misto**

1. Il comitato misto gestisce il presente accordo e provvede alla corretta applicazione dello stesso.
2. Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo.



3. Il comitato misto esamina le modifiche degli articoli del presente accordo proposte da una delle parti. Il comitato misto, se concorda con la proposta, la trasmette alle parti perché sia adottata conformemente alle rispettive procedure interne.
4. In seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, il comitato misto tiene uno scambio di opinioni sulle disposizioni proposte, in particolare per valutare se risulta che l'ETS della parte in questione non rispetta più i criteri stabiliti negli allegati.
5. In seguito alla sospensione o prima della notifica di risoluzione del presente accordo conformemente agli articoli 15 e 16, il comitato misto tiene uno scambio di opinioni nell'intento di raggiungere un accordo per porre fine alla sospensione o evitare la risoluzione.
6. Il comitato misto mira a risolvere le controversie ad esso sottoposte dalle parti in linea con l'articolo 14.
7. Il comitato misto procede a una revisione periodica dell'accordo alla luce di eventuali sviluppi significativi in uno degli ETS, anche relativamente alla vigilanza del mercato o all'inizio di un nuovo periodo di scambio, al fine di assicurare in particolare che il collegamento non comprometta gli obiettivi di riduzione delle emissioni interne delle parti o l'integrità e il funzionamento ordinato dei mercati del carbonio.
8. Le funzioni del comitato misto si limitano a quelle di cui al presente accordo.

## CAPO VII


**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE***Articolo 14***Risoluzione delle controversie**

1. Le parti sottopongono al comitato misto le controversie sorte tra loro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo ai fini di una risoluzione.
2. Se il comitato misto non riesce a risolvere la controversia entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, essa è deferita, su richiesta di una delle parti, alla Corte permanente di arbitrato perché sia risolta in conformità delle regole del 2012 della Corte stessa.
3. In caso di sospensione o risoluzione del presente accordo, il meccanismo di risoluzione delle controversie continua ad applicarsi alle controversie di cui al paragrafo 1 sorte nel corso dell'applicazione del presente accordo.

## CAPO VIII

**SOSPENSIONE E RISOLUZIONE***Articolo 15***Sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1**

1. Fatto salvo l'articolo 16, una parte può sospendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, nei casi seguenti:
  - a) se ritiene che l'altra parte non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dall'articolo 2, dall'articolo 3, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 5, paragrafo 3, dall'articolo 6, dall'articolo 8, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 2, 4 e 5 e dall'articolo 18, paragrafo 2, del presente accordo;
  - b) se l'altra parte le notifica per iscritto l'intenzione di collegare il proprio ETS a quello di un terzo conformemente all'articolo 18;
  - c) se l'altra parte le notifica per iscritto l'intenzione di risolvere il presente accordo conformemente all'articolo 16.
2. Una parte notifica per iscritto all'altra parte la decisione di sospendere l'articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo e fornisce una giustificazione di tale sospensione. La decisione di sospendere l'articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo è resa pubblica immediatamente dopo la notifica all'altra parte.



3. La sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo è temporanea. In caso di sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la sospensione cessa alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 14. In caso di sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, lettera b) o c), del presente articolo, la sospensione ha una durata temporanea di 3 mesi. La parte può decidere di ridurre o estendere la durata della sospensione.

4. Durante la sospensione, per conformarsi agli obblighi le quote non sono restituite a un ETS del quale non sono originarie. Tutte le altre operazioni continuano ad essere possibili.

5. Qualora non sia richiesto uno scambio di opinioni in sede di comitato misto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, tra il momento della trasmissione della proposta legislativa e il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 6, o se tale scambio ha avuto luogo e il comitato misto ha concluso che le nuove disposizioni non incidono direttamente sui criteri, una parte non ha il diritto di sospendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, in base al fatto che l'altra parte non rispetta più l'obbligo di soddisfare i criteri di cui all'allegato I.

#### Articolo 16

##### **Denuncia**

1. Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dandone notifica all'altra parte per iscritto e previa consultazione in seno al comitato misto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che la notifica è stata data all'altra parte. La decisione è resa pubblica dopo che la notifica è stata data all'altra parte.

2. In caso di mancata proroga o di abolizione dell'ETS di una parte, il presente accordo è automaticamente denunciato l'ultimo giorno operativo dell'ETS in questione.

3. In caso di denuncia, le parti raggiungono un accordo sul continuo uso e sulla conservazione delle informazioni che sono già state scambiate ad eccezione dei dati detenuti nei rispettivi registri. Se non è raggiunto alcun accordo, una parte ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni comunicate.

#### CAPO IX

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 17

##### **Attuazione**

1. Le parti adottano tutte le misure atte ad assicurare l'osservanza degli obblighi a norma del presente accordo, comprese le decisioni del comitato misto.

2. Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

#### Articolo 18

##### **Collegamento con terzi**

1. Le parti possono negoziare con un terzo il collegamento dei rispettivi ETS.

2. Una parte, se negozia il collegamento con un terzo, lo notifica all'altra parte e la informa regolarmente sullo stato dei negoziati.

3. Prima che avvenga il collegamento tra una parte e un terzo, l'altra parte decide se accettare il nuovo accordo di collegamento o denunciare il presente accordo. In caso di accettazione, cessa la sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1.

4. In seguito al collegamento con un terzo, le disposizioni del presente accordo possono essere riviste.

#### Articolo 19

##### **Allegati**

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.



Articolo 20

**Lingue**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 21

**Ratifica ed entrata in vigore**

1. Fatto salvo l'articolo 16, il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.
2. Il presente accordo è soggetto alla ratifica o approvazione delle parti secondo le rispettive procedure interne.
3. Le parti scambiano gli strumenti di ratifica o approvazione solo quando ritengono soddisfatte tutte le condizioni di collegamento di cui al presente accordo.
4. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le parti.
5. L'entrata in vigore dell'articolo 4, paragrafo 6, è subordinata all'entrata in vigore per entrambe dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto adottato nel corso dell'81ª riunione delle parti (decisione 1/CMP.8; secondo periodo di impegno).

Articolo 22

**Applicazione a titolo provvisorio**

Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Съставено в Берн на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Berna el veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete.

V Bernu dne dvacátého třetího listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bern, den treogtyvende november to tusind og sytten.

Geschehen zu Bern am dreiundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhanda seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kolmandal päeval Bernis.

Έγινε στη Βέρνη, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Bern on the twenty third day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Berne, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bernu dvadeset trećeg studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Berna addì ventitré novembre duemiladiciassette.

Bernē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit trešajā novembrī.

Sudarytas Berne du tūkstančiai septynioliktą metų lapkričio dvidešimt trečią dieną.

Kelt Bernben, a kétezer-tizenhatedik év november havának huszonharmadik napján.

Magħmul f'Bern fit-tlieta u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Bern, drieëntwintig november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Bernie w dniu dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Berna aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezassete.


Īntocmit la Berna la douāzeci și trei noiembrie două mii șaptesprezece.

V Berne dvadsiateho tretieho novembra dvetisíc sedemnásť.

V Bernu, triindvajsetega novembra dva tisoč sedemnajst.

Tehty Bernissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfærdat i Bern den tjugotredje november tjugohundrasjutton.




За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen


  
 Michael  
 Rothmann

За Конфедерация Швейцария  
 Por la Confederación Suiza  
 Za Švýcarskou konfederaci  
 For Det Schweiziske Forbund  
 Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
 Šveitsi Konföderatsiooni nimel  
 Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
 For the Swiss Confederation  
 Pour la Confédération suisse  
 Za Švicarsku Konfederaciju  
 Per la Confederazione Svizzera  
 Šveices Konfederācijas vārdā –  
 Šveicarijos Konfederācijas vardu  
 A Svájci Államszövetség részéről  
 Ghall-Konfederazzjoni Svizzera  
 Voor de Zwitserse Bondsstaat  
 W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej  
 Pela Confederação Suíça  
 Pentru Confederația Elvețiană  
 Za Švajčiarsku konfederáciu  
 Za Švicarsko konfederacijo  
 Sveitsin valaliiton puolesta  
 För Schweiziska edsförbundet


  
 J. C. Rodos




## ALLEGATO I


## CRITERI ESSENZIALI

## A. Criteri essenziali per impianti fissi

Criteria essenziali	Nell'ETS dell'UE	Nell'ETS della Svizzera
Obbligatorietà della partecipazione all'ETS	La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.	La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.
L'ETS disciplina almeno le attività previste da:	Allegato I della direttiva 2003/87/CE, allegato I, in vigore alla data della firma del presente accordo	Articolo 40, paragrafo 1, e allegato 6 dell'Ordinanza sul CO <sub>2</sub> , in vigore alla data della firma del presente accordo
L'ETS disciplina almeno i GES previsti da:	Allegato II della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo	Articolo 1, paragrafo 1, dell'Ordinanza sul CO <sub>2</sub> , in vigore alla data della firma del presente accordo
Per l'ETS è fissato un tetto massimo che sia rigoroso almeno tanto quanto quello previsto da:	Direttiva 2003/87/CE in vigore alla data della firma del presente accordo	— Articolo 18, paragrafo 1, della legge sul CO <sub>2</sub> , — Articolo 45, paragrafo 1 dell'Ordinanza sul CO <sub>2</sub> , in vigore alla data della firma del presente accordo
Il livello di ambizione dell'ETS è rigoroso almeno quanto quello previsto da:	Articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo	— Articolo 3 e articolo 18, paragrafo 1, della legge sul CO <sub>2</sub> , — Articolo 45, paragrafo 1, e allegato 8 dell'Ordinanza sul CO <sub>2</sub> , in vigore alla data della firma del presente accordo
I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:	— Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali — Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione in vigore alla data della firma del presente accordo	— Articoli 5 e 6 della legge sul CO <sub>2</sub> , — Articolo 4 e articolo 4 bis, paragrafo 1, e allegato 2 dell'Ordinanza sul CO <sub>2</sub> , in vigore alla data della firma del presente accordo




Criteri essenziali	Nell'ETS dell'UE	Nell'ETS della Svizzera
I limiti quantitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE,</li> <li>— Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, articolo 60</li> <li>— Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</li> </ul> <p>accordo in vigore alla data della firma del presente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— articolo 3, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 2 della legge sul CO<sub>2</sub>,</li> <li>— Articolo 48 dell'Ordinanza sul CO<sub>2</sub>,</li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>
L'assegnazione gratuita di quote è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Un massimo del cinque per cento del quantitativo di quote del periodo dal 2013 al 2020 è accantonato per i nuovi entranti. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all'asta. A tal fine, l'ETS soddisfa almeno:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater della direttiva 2003/87/CE,</li> <li>— Decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</li> <li>— Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell'ambito dell'ETS dell'UE nel periodo 2013-2020</li> <li>— Elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio 2014</li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafi 2 e 3 della legge sul CO<sub>2</sub>,</li> <li>— Articolo 45, paragrafo 2 e articoli 46 e 47 Allegati 9 dell'Ordinanza sul CO<sub>2</sub>,</li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>
L'ETS prevede sanzioni negli stessi casi e nelle stesse entità previsti di quelli previsti da:	Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articolo 21 della legge sul CO<sub>2</sub>, articolo 21</li> <li>— Articolo 56 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub></li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>
Il monitoraggio e la comunicazione nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE,</li> <li>— Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articolo 20 della legge sul CO<sub>2</sub>,</li> <li>— Articolo 49, articoli da 50 a 53 e articolo 55 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>,</li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>




Criteria essenziali	Nell'ETS dell'UE	Nell'ETS della Svizzera
La verifica e l'accreditamento nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli ai cui a:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE,</li> <li>— Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</li> </ul> <p>in vigore alla data della firma del presente accordo</p>	— Articoli da 51 a 54 dell'Ordinanza CO <sub>2</sub> , in vigore alla data della firma del presente accordo

## B. Criteri essenziali per il trasporto aereo


Criteria essenziali	Per l'UE	Per la Svizzera
Obbligatorietà della partecipazione all'ETS	La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.	La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.
Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio di volo in partenza previsto da:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Direttiva 2003/87/CE</li> <li>— Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione</li> <li>— I voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo («SEE») sono esclusi dall'ETS dell'UE a partire dal 2017 a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE,</li> </ul>	<p>Legge sul CO<sub>2</sub> e Ordinanza sul CO<sub>2</sub>, in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo</p> <p>1. Ambito di applicazione</p> <p>Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel SEE.</p> <p>Qualsiasi deroga temporanea relativa all'ambito di applicazione dell'ETS, quali deroghe ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, può applicarsi all'ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell'ETS dell'UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO<sub>2</sub>.</p> <p>2. Limiti dell'ambito di applicazione</p> <p>L'applicazione generale di cui al punto 1 non include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante e i suoi parenti prossimi, un capo di Stato, un capo di governo e i ministri di governo, se il loro stato è comprovato da un adeguato indicatore nel piano di volo;</li> <li>2. i voli militari e dei servizi doganali e di polizia;</li> <li>3. i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, attività antincendio, servizi medici d'emergenza e i voli umanitari;</li> <li>4. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile del 7 dicembre 1944;</li> </ol>




Criteri essenziali	Per l'UE	Per la Svizzera
		<p>5. i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;</p> <p>6. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (<i>rating</i>), qualora ciò sia debitamente segnalato nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</p> <p>7. i voli effettuati esclusivamente per fini di ricerca scientifica;</p> <p>8. i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</p> <p>9. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;</p> <p>10. i voli di operatori aerei commerciali con emissioni totali inferiori a 10 000 tonnellate all'anno sui voli che rientrano nell'ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi nell'ambito di applicazione dell'ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE;</p> <p>11. i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell'ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all'anno, in conformità delle rispettive deroghe applicate nell'ambito dell'ETS dell'UE, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE.</p>
Scambio di dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo	Le due parti cooperano per quanto riguarda l'applicazione dei limiti di copertura e nell'ETS della Svizzera e nell'ETS dell'UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l'esatta identificazione del volo e gli operatori aerei che sono coperti dall'ETS della Svizzera e da quello dell'UE.	
Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)	Articolo 3 <i>quater</i> della direttiva 2003/87/CE:	<p>Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto concerne la riduzione percentuale tra anni e periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il 15 % è messo all'asta,</li> <li>— il 3 % è accantonato in una riserva speciale,</li> <li>— l'82 % è assegnato a titolo gratuito.</li> </ul> <p>La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.</p>



Criteri essenziali	Per l'UE	Per la Svizzera
		<p>Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata dal basso verso l'alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito in conformità del limite massimo di distribuzione summenzionato. Qualsiasi deroga temporanea concernente il campo di applicazione dell'ETS richiede un corrispondente adeguamento proporzionale agli importi da assegnare.</p> <p>A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata in base al limite massimo per il 2020, tenendo conto di una possibile riduzione percentuale conformemente all'ETS dell'UE.</p>
Assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante asta	Articolo 3 <i>quinquies</i> della direttiva 2003/87/CE,	Le quote di emissione svizzere da mettere all'asta sono messe all'asta dalla autorità competente svizzera. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dall'asta delle quote svizzere.
Riserva speciale per determinati operatori aerei	Articolo 3 <i>septies</i> della direttiva 2003/87/CE,	Le quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.
Parametro di riferimento per l'assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei	Articolo 3 <i>sexies</i> della direttiva 2003/87/CE,	<p>Il parametro di riferimento non è superiore a quello dell'ETS dell'UE.</p> <p>Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.</p>
Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli operatori aerei	<p>Articolo 3 <i>sexies</i> della direttiva 2003/87/CE,</p> <p>Sono necessari adeguamenti all'emissione di quote, a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva nell'ambito dell'ETS dell'UE dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera.</p>	Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell'anno di riferimento per il parametro applicabile.
I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:	<p>Articoli 11 <i>bis</i> e 11 <i>ter</i> della direttiva 2003/87/CE, e regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione.</p>	<p>— Articoli 5 e 6 della legge sul CO<sub>2</sub>,</p> <p>— Articolo 4 e articolo 4 <i>bis</i>, paragrafo 1, e allegato 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>,</p> <p>in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.</p>
Limiti quantitativi per l'uso dei crediti internazionali	Articolo 11 <i>bis</i> della direttiva 2003/87/CE,	L'uso è pari all'1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020.



Criteri essenziali	Per l'UE	Per la Svizzera
Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l'anno di riferimento	Articolo 3 <i>sexies</i> della direttiva 2003/87/CE,	Fatto salvo quanto disposto di seguito, l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro avviene contemporaneamente e secondo l'approccio utilizzato per l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell'ETS dell'UE.  Fino al 2020, e in conformità dell'ordinanza concernente l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro degli operatori aerei in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.
Monitoraggio e comunicazione	— Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE,  — Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  in vigore alla data della firma del presente accordo	Le disposizioni di monitoraggio e comunicazione hanno lo stesso livello di vigore dell'ETS dell'UE.
Verifica e accreditamento	— Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE,  — Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  in vigore alla data della firma del presente accordo	Le disposizioni di verifica e accreditamento hanno lo stesso livello di vigore dell'ETS dell'UE.
Amministrazione	Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 <i>bis</i> . A tal fine, e a norma dell'articolo 25 <i>bis</i> della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l'attribuzione dell'amministrazione degli operatori aerei nei confronti della Svizzera e degli Stati membri dell'UE (del SEE).  Ai sensi dell'articolo 25 <i>bis</i> della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri del SEE sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all'ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l'esecuzione ecc.)  La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle informazioni pertinenti.	Conformemente all'ordinanza sul CO <sub>2</sub> in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera è competente per l'amministrazione degli operatori aerei:  — con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o  — cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo che si stimano essere le più elevate in Svizzera nell'ambito degli ETS collegati.  Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all'ETS dell'UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l'applicazione ecc.).



Criteria essenziali	Per l'UE	Per la Svizzera
	<p>In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento alle autorità svizzere competenti, in applicazione dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote dell'UE necessarie per l'assegnazione gratuita agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera.</p> <p>Nel caso di un accordo bilaterale relativo all'amministrazione dei voli effettuati in relazione all'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l'attuazione del presente accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.</p>	<p>Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle informazioni pertinenti.</p> <p>In particolare, le autorità svizzere trasferiscono alle autorità competenti dell'UE, il numero di quote svizzere necessarie per l'assegnazione gratuita di quote agli operatori aerei gestiti dagli Stati membri dell'UE (SEE).</p>
Applicazione della legge	Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS agli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell'ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia amministrato da un'autorità competente dell'UE (del SEE) o della Svizzera, nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni da parte dell'autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.	
Attribuzione amministrativa degli operatori aerei	<p>A norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l'elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.</p> <p>Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell'anno di attribuzione e prima del 1° agosto dell'anno di attribuzione.</p> <p>Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.</p> <p>L'attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall'ETS dell'UE e amministrato dall'autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell'ambito dell'ETS dell'UE che ha nell'ETS della Svizzera, e viceversa).</p>	
Modalità di attuazione	Eventuali altre modalità necessarie per l'organizzazione del lavoro e la cooperazione nell'ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 del presente accordo. Tali modalità iniziano ad applicarsi contemporaneamente al presente accordo.	
Assistenza di Eurocontrol	Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all'ETS dell'UE.	

### C. Criteri essenziali per i registri

L'ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni (o libro di bordo) che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l'apertura e la gestione dei conti.

Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza:

I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati memorizzati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.

---

#### Criteri essenziali

---

Per accedere ai conti è richiesto a tutti gli utenti un sistema di autenticazione a due fattori.

---

Per l'avvio e l'approvazione delle operazioni è richiesto un meccanismo di firma dell'operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.

---



---

Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un'altra persona (principio del doppio esame):

- tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento,
- tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati da una misura alternativa che fornisca lo stesso livello di sicurezza.

---

È richiesto un sistema di notifica che avverte gli utenti e quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e averi.

---

Tra l'avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un ritardo di 26 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.

---

L'amministratore svizzero e l'amministratore centrale dell'Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (PC, rete, ...) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.

---

Criteri essenziali relativi all'apertura e alla gestione dei conti:

---

#### Criteri essenziali

---

Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestore di impianti:

La domanda dell'operatore o dell'autorità competente di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestore di impianti è indirizzata all'amministratore nazionale (per la Svizzera, l'ufficio federale dell'ambiente - UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l'impianto dall'ETS e un pertinente codice identificativo dell'impianto.

---

Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo:

Ogni operatore aereo che rientra nell'ETS della Svizzera e/o dell'UE dispone di un conto di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall'autorità competente svizzera, il conto è tenuto nel registro svizzero. La domanda dell'operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell'UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico/i codici unici del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nell'ETS della Svizzera e/o nell'ETS dell'UE.

---

Apertura di un conto personale/conto di deposito personale:

La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito personale è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:


- per una persona fisica: prova dell'identità e recapiti
- per una persona giuridica:
  - copia del registro delle imprese OPPURE
  - gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione
- casellario giudiziario della persona fisica o, per la persona giuridica, quella dei suoi amministratori

---

Rappresentanti autorizzati/del conto:

Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal futuro titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All'atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:

- nome e recapiti,
  - documento d'identità,
  - casellario giudiziario.
- 



---

**Controllo dei documenti:**

Tutte le copie dei documenti presentati come prove per l'apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono altresì essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell'autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

---

**Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto:**

Un amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto a condizione che il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:

- le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi,
- il richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale,
- motivi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.

---

**Riesame periodico delle informazioni sui conti:**

I titolari dei conti comunicano immediatamente all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell'utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall'amministratore nazionale che è responsabile dell'approvazione tempestiva di detto aggiornamento.

Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

---

**Sospensione dell'accesso ai conti:**

Nel in cui le una qualsiasi disposizione relativa ai registri di cui all'articolo 3 del presente regolamento sia violata o sia in corso un'indagine relativa a una sua possibile violazione l'accesso ai conti può essere sospeso.

---

**Riservatezza e divulgazione delle informazioni**

Le informazioni, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un'operazione, conservate nell'EUTL o nell'SSTL, nel registro dell'Unione, nel registro svizzero e in ogni altro registro del protocollo di Kyoto sono considerate riservate.


Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d'indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell'ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento dell'ETS dell'Unione e dell'ETS della Svizzera).

---

**D. Criteri essenziali per le piattaforme d'asta e le attività d'asta**

Gli enti che conducono le aste di quote nell'ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.

Criteri essenziali	
1	L'ente che conduce l'asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta potenziali sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli appalti.



	Criteria essenziali
2	L'ente che conduce l'asta è autorizzato all'esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie nello svolgimento delle operazioni; tra tali garanzie vi sono misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un'asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.
3	L'accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non turbino lo svolgimento delle aste.
4	La procedura d'asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d'asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell'ente che conduce l'asta almeno un mese prima dell'inizio dell'asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati quanto prima possibile in anticipo.
5	L'asta delle quote è eseguita con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ETS di ciascuna parte. L'ente responsabile dell'asta assicura che i prezzi di quest'ultima non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell'asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste.
6	Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all'anno.
7	La vendita di quote all'asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anti-concorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono non meno rigorose di quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all'ente che conduce l'asta incombe l'adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l'integrità. Esso controlla altresì il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anti-concorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
8	L'ente che conduce le aste e le aste delle quote sono oggetto di un'adeguata vigilanza delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le necessarie competenze giuridiche e modalità tecniche per vigilare su: <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d'asta,</li> <li>— l'organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto dei clienti,</li> <li>— i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato,</li> <li>— le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.</li> </ul> Nella misura del possibile, la vigilanza non è meno rigorosa di quella sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.

La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all'asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

In attesa che tale ente sia incaricato, purché il numero di quote da mettere all'asta in un anno sia inferiore a una soglia fissa, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall'UFAM, alle condizioni seguenti:

1. La soglia è di 1 000 000 quote, comprese le quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo.



2. Si applicano i criteri essenziali di cui ai punti da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre i criteri 7 e 8 si applicano all'UFAM solo nella misura del possibile. Il criterio essenziale di cui al punto 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l'ammissione alle aste di quote svizzere nell'ambito delle modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi alle aste nell'Unione.

La Svizzera può incaricare di condurre le aste enti ubicati nel SEE.



## ALLEGATO II

## NORME TECNICHE DI COLLEGAMENTO

Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:

- l'architettura della collegamento di comunicazione,
- la sicurezza del trasferimento dei dati,
- l'elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.),
- la definizione dei servizi web,
- i requisiti relativi alla registrazione dei dati,
- le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza),
- il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova,
- la procedura di prova della sicurezza.

Le NTC specificano che gli amministratori adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'SSTL, l'EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana e che qualsiasi interruzione dell'attività dell'SSTL, dell'EUTL e del collegamento sia ridotta al minimo.

Le NTC precisano che le comunicazioni tra l'SSTL e l'EUTL costituiscono scambi sicuri di messaggi secondo il protocollo SOAP (*Simple Object Access Protocol*) basati sulle tecnologie seguenti <sup>(1)</sup>:

- servizi web tramite SOAP,
- VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware,
- XML- linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language),
- firma digitale, e
- Protocolli temporale di rete (network time protocols).

Le NTC stabiliscono obblighi di sicurezza supplementari per il registro della Svizzera, l'SSTL, il registro dell'Unione e l'EUTL e sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, esse precisano che:

- se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dell'SSTL, del registro dell'Unione o dell'EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l'SSTL e l'EUTL,
- in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione si scambiano una relazione che illustra l'evento (data, causa, impatto, misure correttive).


La procedura di prova della sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento è completata prima dell'istituzione del collegamento di comunicazione tra l'SSTL e l'EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell'SSTL o dell'EUTL.

Le norme tecniche di collegamento forniscono due ambienti di prova oltre all'ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.

Le parti dimostrano, tramite l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi negli ultimi dodici mesi, in conformità degli obblighi di sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità degli obblighi di sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.

---

<sup>(1)</sup> Tali tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell'Unione e il catalogo internazionale delle operazioni nonché tra il registro della Svizzera e catalogo internazionale delle operazioni.



## ALLEGATO III

## LIVELLI DI RISERVATEZZA E ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO

Le parti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito del presente accordo:

- ETS a divulgazione limitata
- ETS riservato
- ETS riservatissimo


Le informazioni classificate «ETS riservatissimo» sono più riservate di quelle classificate «ETS Sensitive» che a loro volta sono più riservate di quelle classificate «ETS riservato».

Le parti convengono di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell'attuale politica di classificazione delle informazioni dell'ETS dell'Unione e, per la Svizzera, sulla base dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPri) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all'approvazione, tutte le informazioni sono gestite in base al livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.

In caso di differenza tra le parti nella valutazione del livello, si applica il più elevato.

La normativa di ciascuna parte include obblighi di sicurezza essenziali equivalenti per le misure di trattamento di seguito illustrate, tenendo conto dei livelli di riservatezza dell'ETS:

- Produzione di documenti
  - Risorse
  - Livello di riservatezza
- Memorizzazione
  - Documento elettronico in rete
  - Documento elettronico in ambiente locale
  - Documento fisico
- Trasmissione elettronica
  - Telefono fisso e mobile
  - Fax
  - Email
  - Trasmissione dei dati
- Trasmissione fisica
  - Via orale
  - Consegna personale
  - Sistema postale
- Uso
  - Trattamento con applicazioni informatiche
  - Stampa
  - Copia
  - Rimozione dall'ubicazione permanente
- Gestione delle informazioni
  - Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari
  - Archiviazione
  - Eliminazione e distruzione



## ALLEGATO IV

## DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS

## A.1 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

Per «riservatezza» s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.

Per «integrità» s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.

Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione si involontariamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.

Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3.

## A.2 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

## A.2.1 – «Livello basso»


Un livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:

- pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche,
- causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni,
- provocare imbarazzo a persone fisiche,
- pregiudicare la produttività/il morale del personale,
- causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,
- pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti,
- pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

## A.2.2 – «Livello medio»

Un livello moderato è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:

- provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche,
- danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni,
- provocare difficoltà a persone fisiche,
- provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale,
- mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,
- causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio persone fisiche o società,
- pregiudicare indagini penali,
- violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni,
- pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti,
- pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.



## A.2.3 – «Livello alto»

Un livello alto è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:

- ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche,
- provocare serie difficoltà a persone fisiche,
- rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner,
- causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio persone fisiche o società,
- violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi,
- violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni,
- pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati,
- creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,
- impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti,
- compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni.

## A.3 – Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS

Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. la riservatezza complessiva delle informazioni è stabilita applicando la griglia seguente:

Livello di riservatezza Livello d'integrità	Basso	Medio	Alto
Basso	ETS a divulgazione limitata	ETS riservato (o ETS a divulgazione limitata (*))	ETS riservatissimo
Medio	ETS riservato (o ETS a divulgazione limitata (*))	ETS riservato (o ETS riservatissimo (*))	ETS riservatissimo
Alto	ETS riservatissimo	ETS riservatissime	ETS riservatissimo

(\*) Possibile variante da valutare caso per caso.

18CE0317



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2241 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2017

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati recentemente prorogati fino al 15 dicembre 2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (5) Delle CCP stabilite in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, 29 sono state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Di queste, una CCP della Nuova Zelanda è stata riconosciuta sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione<sup>(4)</sup>. Inoltre, altre tre CCP dell'India sono state riconosciute sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione<sup>(5)</sup>. Le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 144 del 7.6.2017, pag. 14).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 342 del 16.12.2016, pag. 54).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 342 del 16.12.2016, pag. 38).



di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 dicembre 2017. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre CCP di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i fondi propri per tali esposizioni, il che potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti; ciò causerebbe perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

- (6) La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato alle precedenti proroghe del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/954. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2018.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

18CE0318



## DECISIONE (UE) 2017/2242 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

**che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 <sup>(1)</sup> («ISA») nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).
- (2) Dal 1995 l'Unione ha approvato la proroga dell'ISA per periodi di due anni. Il 25 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare una posizione a favore della proroga dell'ISA per un ulteriore periodo massimo di due anni, con termine il 31 dicembre 2019.
- (3) A norma dell'articolo 8 dell'ISA, il Consiglio internazionale dello zucchero svolge tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'ISA o organizza lo svolgimento delle stesse. A norma dell'articolo 13 dell'ISA tutte le decisioni di detto Consiglio sono, in via di principio, adottate per consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'ISA preveda una votazione speciale.
- (4) A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno in conformità dei criteri indicati nell'ISA.
- (5) È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo dello zucchero.
- (6) Tuttavia, il quadro istituzionale dell'ISA, e nella fattispecie la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO che determina altresì il loro contributo finanziario all'ISO, non riflette più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.
- (7) Ai sensi delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO la quota dell'Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato globale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell'Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ISO.
- (8) Le norme dell'ISA sul contributo finanziario all'ISO possono essere modificate a norma della procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA. A norma di tale articolo, il Consiglio internazionale dello zucchero può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell'ISO una modifica dell'ISA. Poiché l'Unione è membro del Consiglio internazionale dello zucchero a norma dell'articolo 7 dell'ISA, l'Unione dovrebbe avere la facoltà di avviare i negoziati e di parteciparvi al fine di modificare l'assetto istituzionale dell'ISA.
- (9) È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati in seno al Consiglio internazionale dello zucchero per modificare l'ISA, che siano stabiliti orientamenti di negoziato e che sia nominato un comitato speciale che la Commissione consulterà durante i negoziati,

<sup>1)</sup> Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

*Articolo 2*

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base».

*Articolo 4*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.


*Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

**18CE0319**



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258 del 6 ottobre 2017)

Pagina 122, articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva:

*anziché:* «4. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 2 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente.»

*leggasi:* «4. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 3 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente.»

Pagina 122, articolo 1, paragrafo 5:

*anziché:* «5. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (\*) della Commissione, l'aliquota del dazio definitivo, calcolata sulla base del paragrafo 2, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»

*leggasi:* «5. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (\*) della Commissione, l'aliquota del dazio definitivo, calcolata sulla base del paragrafo 3, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»

Pagina 122, articolo 1, paragrafo 6:

*anziché:* «6. Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo dell'aliquota del dazio antidumping, calcolata sulla base del paragrafo 3, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.»

*leggasi:* «6. Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo dell'aliquota del dazio antidumping, calcolata sulla base del paragrafo 4, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.»



**Rettifica della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.**


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 dell'11 luglio 2017)

Pagina 15, considerando 4:

*anziché:* «La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 806/2014.»

*leggasi:* «La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»

**18CE0321**



**Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016)

Pagina 72, considerando 41, seconda frase:

*anziché:* «..., gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione ...»

*leggasi:* «..., gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionatore ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione ...».

Pagina 90, articolo 20, titolo:

*anziché:* **«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale»**

*leggasi:* **«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale».**

Pagina 97, articolo 30, lettera a), paragrafo 5:

*anziché:* «Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero ...»

*leggasi:* «Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero ...».

Pagina 97, articolo 30, lettera b), paragrafo 7:

*anziché:* «7. l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che ...»

*leggasi:* «7. L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che ...».

Pagina 97, articolo 30, lettera c), paragrafo 8:


*anziché:* «8. l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che ...»

*leggasi:* «8. L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che ...».

Pagina 100, articolo 34, paragrafo 2, lettera c):

*anziché:* «c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici ..., o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'ente selezionatore.»

*leggasi:* «c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici ..., o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.»



Pagina 101, articolo 36, paragrafo 1, lettera d):

*anziché:* «d) l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.»

*leggasi:* «d) l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.»

Pagina 124, allegato II, parte I, capo III, titolo:

*anziché:* «Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale»

*leggasi:* «Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale».

18CE0322

**Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 30 giugno 2016)

Pagina 28, articolo 2, parte C (CONFRONTO), paragrafo 10, lettera d) (Stadio commerciale), punto i):

*anziché:* «i) Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (*Original Equipment Manufacturer* — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.»

*leggasi:* «i) Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (*Original Equipment Manufacturer* — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.»

Pagina 29, articolo 3, lettera a), paragrafo 1:

*anziché:* «1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.»


*leggasi:* «1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.»

Pagina 29, articolo 3, lettera b), paragrafo 9:

*anziché:* «9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.»

*leggasi:* «9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.»

18CE0323



**Rettifica del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

Pagina 603, nota a piè di pagina 3, quarto trattino:

anziché:

«— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e»

leggasi:


«— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase), articolo 5, paragrafo 6; e».

**18CE0324**

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-009) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 2 0 1 \*

**€ 19,00**

